



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO  
Dottorato di ricerca in “Diritti umani: Evoluzione, Tutela e Limiti”  
Dipartimento di Giurisprudenza  
SSD: IUS/20

**THOMAS PAINE TRA RADICALISMO E COSTITUZIONALISMO.  
ALLE RADICI DELLE TEORIE DEI DIRITTI CONTEMPORANEE**

IL DOTTORE  
**GIORGIO LA NEVE**

IL COORDINATORE  
**PROF. SSA ISABEL TRUJILLO**

IL TUTOR  
**PROF. ALDO SCHIAVELLO**

IL CO-TUTOR  
**PROF. GIORGIO SCICHLONE**

CICLO XXIX  
ANNO CONSEGUIMENTO TITOLO 2017

## **Ringraziamenti**

Il primo e più importante ringraziamento va al Professore Giorgio Scichilone, imprescindibile guida del mio intero percorso di ricerca. Sono stati il suo contagioso entusiasmo e la sua inesauribile passione per la Storia a far sì che intraprendessi la strada del dottorato.

Un doveroso e sincero ringraziamento va alla Professoressa Claudia Giurintano, la cui stima e fiducia nei miei confronti hanno sempre rappresentato un fondamentale stimolo per fare meglio.

Ringrazio Antonella, mia madre, i miei fratelli, tutta la mia famiglia e i miei amici per aver reso meno pesanti questi anni di studio e per aver pazientemente compreso le mie troppe assenze e distrazioni.

Questo lavoro è dedicato a mio padre, Tommaso, per avermi insegnato, attraverso il suo esempio, che ogni risultato ottenuto è esclusivamente frutto dell'impegno e del sacrificio.

# Indice

## Introduzione

Rivoluzionario, pensatore, politico, costituente. Thomas Paine tra affermazione e concreta garanzia dei diritti p. 1

## I. Vita, influenze e contesto 12

- 1. Le origini 12
  - 1.1. Lo *staymaking* e l'esperienza londinese 17
  - 1.2. L'*exciseman* e il primo impegno politico 24
- 2. L'approdo nelle colonie americane 28
- 3. L'attivismo politico e il *Common Sense* 35
  - 3.1. La Rivoluzione partecipata e i primi incarichi pubblici 40
  - 3.2. La "missione francese" e la *Bank of North America* 46
- 4. L'approdo in Europa e la Rivoluzione francese 50
- 5. L'esaurirsi dell'esperienza rivoluzionaria e gli ultimi anni americani 56

## II. Il radicalismo rivoluzionario di Thomas Paine 63

- 1. John Locke e il liberalismo 63
  - 1.1. La società civile e l'organizzazione dei poteri fondamentali 68
- 2. La "distruzione creatrice" del radicalismo painiano 74
  - 2.1. L'abbattimento delle monarchie ereditarie e il diritto di resistenza 80
- 3. La "religione secondo Paine" 87
- 4. Libero commercio come elemento di radicale riforma delle società 92
- 5. Paine e Burke: un confronto decisivo per il pensiero politico moderno e contemporaneo 97
  - 5.1. La svolta conservatrice di Burke: "prescrizione", "tradizione" e "prudenza" contro la rivoluzione dei diritti 102

## III. Teoria dello Stato e costituzionalismo 108

- 1. Contrattualismo giusnaturalista come presupposto del costituzionalismo painiano 108

2. “Stato di naturale società” e critica del sistema inglese	116
3. La proposta di riforma istituzionale per l’America rivoluzionaria	121
4. Paine e la prima fase del costituzionalismo rivoluzionario francese	127
5. L’evoluzione del costituzionalismo painiano: il suo modello di forma politica	133
5.1. Organizzazione dei poteri fondamentali: legislativo ed esecutivo	139
6. Sovranità popolare e revisione costituzionale	148
<b>IV. La teoria dei diritti di Thomas Paine</b>	<b>153</b>
1. La base concettuale giusnaturalista	153
1.1. Dai diritti naturali ai diritti dell’uomo: le Rivoluzioni del Settecento	158
2. Dall’origine delle individuali prerogative naturali alla loro “trasformazione” nella società: Paine e la nascita dei diritti civili e politici	165
2.1. Contro la schiavitù fisica e politica: il diritto alla libertà e il diritto al voto	171
3. <i>Rights of Man</i> – Parte II: la pionieristica affermazione dei diritti sociali	176
4. <i>Agrarian Justice</i> : tra l’interesse personale della proprietà privata e la giustizia sociale della redistribuzione della ricchezza	183
<b>Conclusioni</b>	<b>192</b>
<b>Bibliografia</b>	<b>196</b>

## **Introduzione**

### **Rivoluzionario, pensatore, politico, costituente. Thomas Paine tra affermazione e concreta garanzia dei diritti**

Il presente lavoro si propone di indagare gli aspetti fondamentali del pensiero politico e filosofico-giuridico di Thomas Paine, e in particolare i tratti salienti della sua teoria dei diritti e la sua concezione della libertà, che hanno rappresentato un contributo teorico innovativo per la cultura politica occidentale. La figura del pensatore inglese costituisce un'inestimabile chiave di lettura per l'analisi e la comprensione dei principali stravolgimenti politico-istituzionali che segnarono il XVIII secolo, lasciando un marchio indelebile nella storia dell'umanità. Trattiamo di un personaggio che partecipò attivamente alla Rivoluzione americana e poi a quella francese, lì dove si costruivano i presupposti pratici e teorici per il compimento di una tra le più sensazionali evoluzioni che hanno interessato il mondo intero: l'affermazione dei diritti dell'uomo nel loro concreto riconoscimento sul piano della garanzia giuridica. L'individuo assurgeva al ruolo di indiscusso portatore di determinate prerogative che il potere statale doveva farsi carico di difendere da qualsiasi minaccia e da se stesso. I diritti soggettivi naturali indossavano una nuova e più potente veste e Paine era diretto testimone di questa trasformazione.

Scritti quali *Common Sense* (1776), *Rights of Man* (1791-1792) e *Agrarian Justice* (1797) costituiscono l'esempio più evidente di come il pensiero painiano si interfacciasse in modo costante con la realtà concreta da cui scaturiva; lontane dal potersi definire un mero esercizio teorico, le idee dell'autore rispecchiavano tutto il pragmatismo di colui che oltre a interrogarsi sulle questioni, le studiava e analizzava in modo raffinato per proporre le relative o possibili soluzioni. Non erano dunque le sterili provocazioni o polemiche di partito a interessare Paine, non era il vuoto rumore di un'ostinata

opposizione a oltranza a ispirare le sue azioni, ma – al contrario – erano il senso di responsabilità e il più convinto disinteresse a guidare il suo spirito libertario verso il fine ultimo del benessere collettivo. Costituzionalismo, diritti umani e giustizia redistributiva – che incarnavano a pieno gli ideali illuministici di quel periodo storico –, così come sono stati affrontati da Paine, riescono ancora oggi a offrire interessanti prospettive di paragone, utili anche a comprendere alcune delle difficoltà in cui incorrono le istituzioni contemporanee.

L'attenzione per gli "ultimi", i sottoposti, i diseredati e in generale per tutti i soggetti giuridicamente più deboli o per nulla riconosciuti sarebbe sfociata nella prima vera teorizzazione dei diritti sociali, a testimonianza dello sguardo di prospettiva che caratterizzava il lavoro di Paine<sup>1</sup>. Egli, aprendo la strada a concezioni politiche che avrebbero avuto immensa fortuna in epoche successive, concepì l'idea per la quale esistevano diritti naturali il cui effettivo esercizio richiedeva un intervento attivo da parte delle istituzioni statali. Diritti che si caratterizzavano non più per un dovere correlativo negativo, ma – al contrario – per uno positivo che coincideva con le prestazioni fornite dallo Stato. L'attacco ai poteri forti, su tutti quello monarchico, acquisiva per ciò stesso un significato decisivo. Sulla base del presupposto che tutti gli uomini nascevano uguali e dotati dei medesimi diritti naturali, cosa poteva giustificare lo strapotere di alcuni su altri? Come poteva spiegarsi razionalmente la trasmissione ereditaria di un potere privo, per natura, di qualsiasi legittimazione? La tradizione dinastica e l'importanza del precedente storico non rappresentavano, secondo Paine, risposte plausibili, ma, diversamente, dimostravano la difficoltà e l'affanno con cui i conservatori, suoi

---

<sup>1</sup> A proposito della capacità di Paine di guardare oltre il proprio tempo, Collins ha affermato: «Paine's perceptiveness about the course which development was to take for well over a century after his own death was fantastic [...]. To ignore it, as usually happens in discussions of Paine's works, is unfair and unwise» (H. Collins, *Introduction to T. Paine, Rights of Man*, ed. by H. Collins, Harmondsworth, Penguin Books 1983, p. 19).

contemporanei, cercavano di mantenere quanto più saldo possibile un sistema tanto obsoleto quanto criminale<sup>2</sup>.

Il tema della resistenza e della rivoluzione affondava allora le proprie radici e trovava le proprie spinte propulsive a partire da questi soprusi. Un popolo – era questa l'opinione di Paine – non poteva subire passivamente le decisioni di una classe privilegiata, ma doveva potersi governare da sé attraverso i propri rappresentanti. Tale visione di matrice repubblicana non poteva prescindere da una seria trattazione dei meccanismi di funzionamento e organizzazione dei differenti poteri statali e il pensatore inglese non si esimeva dal fornire una precisa definizione dei ruoli e delle competenze che legislativo, esecutivo e giudiziario dovevano ripartire fra loro. Elaborazione di una teoria dello Stato alternativa e pratica attuazione della stessa: erano questi i principi trainanti dell'intera riflessione di Paine. Le esperienze maturate in America e in Francia non possono far dubitare sulla rilevanza del personaggio e sulle conoscenze e competenze che poté acquisire in materia di gestione degli affari pubblici e costruzione di nuovi paradigmi politici.

Il suo giusnaturalismo rappresentava la fonte di tutto ciò e il fulcro di una concezione di uguaglianza che si alimentava nel contesto dell'ideologia democratico-repubblicana, fornendo alla teoria liberale dominante una variante più radicale. Il costituzionalismo painiano era la logica prosecuzione o, se vogliamo, il necessario compimento dei ragionamenti condotti sulla pratica affermazione e la tutela delle fondamentali prerogative individuali. La Carta costituzionale doveva rappresentare il principale strumento di tutela dei diritti dell'uomo – e d'imposizione dei correlativi doveri – che si concretizzavano in un percorso evolutivo che era appena ai suoi inizi nel Settecento, e che ancora

---

<sup>2</sup> Kramnick, nel trattare l'avversione di Paine per il principio di successione ereditaria, cardine del potere monarchico e di quello aristocratico, si concentra, in particolare, sul diritto di ogni generazione a determinare la propria condizione politica: «Far from the past and its institutions weighing heavy on modern man, Paine's message was that every age and every generation acted for itself, set up its own political and social order to meet its own needs» (I. Kramnick, *Introduction to T. Paine, Common Sense*, ed. by I. Kramnick, Harmondsworth, Penguin Books 1982, p. 33).

oggi prosegue nel suo incessante divenire. Il Documento fondamentale avrebbe dovuto legittimare e limitare il potere politico, sancendo le irrinunciabili libertà degli individui nella costruzione di un'inattaccabile sfera di autonomia. Andava delineandosi, nel pensiero dell'intellettuale inglese, il complesso sistema di principi e regole – caratteristico della forma politica democratica – posto a difesa del fondamentale bilanciamento, o reciproca delimitazione, tra poteri dello Stato, libertà e diritti dei consociati.

La garanzia dei diritti passava per il ruolo svolto dalle istituzioni, frutto dell'associazione degli individui che da soli mancavano del potere necessario per far valere ed esercitare quei diritti naturali che in loro erano innati. Paine si inseriva nella tradizione contrattualistica anglosassone che vedeva in Hobbes e Locke i teorici di riferimento, ma, al tempo stesso, tentava di fornire un'interpretazione della stessa che fosse in grado di tradurre nella pratica quanto di ideale era stato pensato ed elaborato. L'individualismo – tratto essenziale della modernità politica – era declinato da Paine in modo da non assumere un carattere egoistico, attraverso una concezione che sfociava nella socievolezza e nella relazionalità, elementi questi che dovevano contraddistinguere una società affinché potesse considerarsi giusta e felice.

Paine non è certamente un personaggio semplice da inquadrare o etichettare. Egli sfugge ai più semplici criteri normalmente utilizzati per definire il carattere e l'orientamento di una persona, e sotto molteplici punti di vista: coltivava una profonda fede in dio e ricevette una severa educazione religiosa, ma non per questo risparmiava feroci critiche al sistema di potere attorno al quale ruotava l'intera struttura delle religioni rivelate<sup>3</sup>; nutriva una profonda ammirazione per la politica e le istituzioni e, al tempo stesso, incitava al loro sovvertimento laddove queste fallivano nel perseguire l'obiettivo di difesa dei diritti fondamentali; sviluppava l'ideale di una più equa

---

<sup>3</sup> Paine affermava: «All national institutions of churches, whether Jewish, Christian, or Turkish, appear to me no other than human inventions set up to terrify and enslave mankind, and monopolize power and profit» (T. Paine, *Collected Writings*, ed. by E. Foner, New York, The Library of America 1995, *The Age of Reason*, p. 666).



redistribuzione delle ricchezze di un paese e, contemporaneamente, sosteneva le ragioni del potere finanziario nella creazione di una potente banca nazionale<sup>4</sup>; difendeva le ragioni e i principi che ispiravano le sue convinzioni, ma non disdegnava il dialogo con i suoi oppositori per comprenderne le ragioni e ricercare i possibili punti di contatto.

Queste potenziali contraddizioni potrebbero in realtà essere sintomo di una sapiente ricerca del compromesso, dell'instancabile volontà di elaborare la migliore soluzione possibile per il benessere della collettività. Le fitte e numerose relazioni che Paine intrattene nel corso della sua vita con personaggi di straordinaria importanza, e provenienti ognuno da ambienti e paesi differenti, paiono confermare l'attitudine del pensatore ad acquisire quanta più possibile conoscenza al fine di ragionare con una sempre crescente maturità scientifica e intellettuale sulle fondamentali questioni che andava ponendosi:

[...] i radicali inglesi, tra i quali spiccano John Priestley e Richard Price, William Godwin e Mary Wollstonecraft; i costituenti della Pennsylvania e i Padri fondatori degli Stati Uniti come Thomas Jefferson e Benjamin Franklin; i federalisti; Condorcet e gli altri esponenti dei circoli girondini; e ancora La Fayette e Nicolas de Bonneville sono solo alcune delle figure che compongono il mosaico di relazioni (di amicizia, di collaborazione, ma anche di scontri e polemiche) che la vita di Paine offre<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Paine fu ferocemente criticato per aver sostenuto e difeso l'istituzione della *Bank of North America* nel 1781. L'appoggio concesso in quell'occasione e il rapporto di collaborazione instaurato con Robert Morris – leader politico ed economico dei mercanti di Philadelphia – gli costò parte dei consensi che fino ad allora aveva riscosso tra le file del partito dei costituzionalisti. In merito alla possibile ambiguità rinvenibile nel contesto del pensiero painiano rispetto al rapporto tra principi egualitaristici e soddisfacimento dell'interesse personale, Magri sostiene: «Nel quadro del pensiero politico borghese, da cui Paine non prescinde in alcun modo, il problema dell'uguaglianza pone [...] delle difficoltà particolarmente drammatiche» (T. Magri, *Thomas Paine e il pensiero politico della rivoluzione borghese, Introduzione a T. Paine, I diritti dell'uomo e altri scritti politici*, a cura di T. Magri, Roma, Editori Riuniti 1978, p. 26).

<sup>5</sup> T. Casadei, *Tra ponti e rivoluzioni. Diritti, costituzioni, cittadinanza in Thomas Paine*, Torino, Giappichelli 2012, p. 21.

Numerose sono le tematiche che ha affrontato, così come le discipline che ha approfondito, i paesi che ha visitato, le commissioni e i comitati cui ha preso parte. Studiare Paine, insomma, significa non dare nulla per scontato, essere in grado di mutare prospettiva di osservazione e soprattutto avere voglia di confrontarsi con dimensioni e piani concettuali che si intersecano fra loro senza lasciare troppi punti di riferimento. A volte approfondire anche la minima traccia che può scorgersi in un pamphlet o in una semplice corrispondenza, può significare tracciare le coordinate essenziali di un più ampio disegno e dunque comprendere in modo più compiuto e dettagliato ciò che pareva già essere assodato. Eric Foner, uno dei più avvertiti studiosi di Paine, afferma a proposito: «Some writers have isolated individual strands of Paine's thought – Newtonian science, deism, political egalitarianism, the promotion of business enterprise – and found in one or another the “key” to Paine ideas, but no one has shown why, when and how the various strands became integrated into the coherent ideology of which, for Paine at least, they were components»<sup>6</sup>.

Questo lavoro si prefigge l'obiettivo d'indagare la genealogia intellettuale dei diritti dell'uomo nei momenti storico-ideologici in cui le teorie principali prendevano forma, nonché le logiche evolutive dei diritti stessi e delle istituzioni che hanno avuto il compito di garantirne l'efficacia. Paine si mostrò sempre particolarmente attento alle possibili implicazioni future delle proprie teorie e perciò i suoi scritti si prestano a un'interpretazione che sia al contempo utile per la lettura degli scenari contemporanei. Lamb scrive: «[...] his writings contains a political philosophy that is fundamentally coherent and of continuing interest and relevance for the way in which we think about human rights and their implications»<sup>7</sup>.

Il taglio storico che impronta la linea di ricerca di questo progetto consentirà altresì di esaminare gli aspetti principali delle dispute intellettuali in

---

<sup>6</sup> E. Foner, *Introduction to Tom Paine and Revolutionary America*, London, Oxford University Press 1976, pp. XII-XIII.

<sup>7</sup> R. Lamb, *Introduction to Thomas Paine and the Idea of Human Rights*, Cambridge, Cambridge University Press 2015, p. 2.

cui Paine fu coinvolto e questo per meglio comprendere, in una prospettiva di comparazione, i potenziali punti critici del suo pensiero e delle sue teorie. Le profonde divergenze rispetto alle dottrine di Edmund Burke e Jeremy Bentham rappresentano, ad esempio, un elemento da non trascurare, proprio perché danno conto delle molteplici concezioni che potevano ispirare la trattazione del tema dei diritti. In particolare, il confronto polemico con il conservatore inglese ha consegnato alla storia del pensiero politico una chiave interpretativa di grande valore per la comprensione di uno scenario – quello del XVIII secolo – tanto affascinante quanto di difficile decifrazione, soprattutto per quel che riguarda la dialettica tra le forze tradizionaliste e reazionarie e quelle progressiste e riformatrici. Collins, a proposito, afferma: «In the persons of Burke and Paine, eighteenth century England produced two superb prototypes of conservative and radical thought and started a debate which is still in progress»<sup>8</sup>.

Il cosmopolitismo era uno dei tratti distintivi di Paine, ciò che conferiva alle sue idee una particolare originalità. Ogni singola considerazione svolta nei suoi lavori – pur facendo riferimento allo specifico contesto da cui era stata stimolata o sollecitata – poteva ritenersi valida per tutti i popoli e, dunque, assumere un carattere universale. Il pensatore inglese lottava per la causa dell'uomo in quanto tale, senza riferimento alla nazionalità, alla provenienza o alle origini dello stesso. I modelli teorico-politici da lui elaborati erano fondati su principi generali applicabili a qualsiasi società civile e perciò non acquisivano maggiore o minore rilevanza o efficacia a seconda del paese al quale potevano essere collegati. Paine si sentiva “cittadino del mondo” e tutto ciò che scriveva o pensava risentiva inevitabilmente di questa inclinazione. Già nella nota introduttiva di *Common Sense* affermava: «The cause of America is in great measure the cause of all mankind. Many circumstances hath, and will arise, which are not local, but universal, and through which the principles of all

---

<sup>8</sup> H. Collins, *Introduction to T. Paine, Rights of Man*, cit., p. 32.

Lovers of Mankind are affected, and in the Event of which, their Affections are interested»<sup>9</sup>.

La Rivoluzione americana rappresentò per l'autore l'occasione per avviare una profonda riflessione sulla natura dei governi e delle società. Egli comprendeva quanto una classe dirigente dispotica potesse compromettere il futuro di intere generazioni, e – al contempo – intuiva l'enorme potenziale politico della massa popolare, che poteva svilupparsi in modo prorompente, anche violento se necessario: «[...] what distinguished him most from his contemporaries was his perception that the people had entered politics as a force and that, for the first time, their participation was not a mere momentary irruption but that it constituted a permanent change in the nature of the political process»<sup>10</sup>.

Considerando il ruolo che la gente comune poteva giocare nel definire il proprio destino e quello del proprio paese – e avendone avuta la più emblematica prova dalle lotte per l'indipendenza sostenute dalle tredici colonie nordamericane – Paine si convinse che potesse essere quella la leva per una svolta epocale e iniziò a inseguire il suo sogno viaggiando per l'Europa. Rimase affascinato dai moti francesi e rivide in quegli accadimenti il medesimo ardore e desiderio di giustizia che pochi anni prima, nel Nuovo Continente, egli stesso aveva contribuito a far sviluppare. Anche in Francia fu protagonista, acuto osservatore e punto di riferimento per molte personalità di spicco della Rivoluzione, ma la sua esperienza lì avrebbe avuto fortune alterne, portandolo a doversi in parte ricredere sulla genuinità dei processi avviati e sull'onestà di intenti di coloro che li avevano posti in essere. Allo stesso modo in Inghilterra, sua terra natale, Paine tentò di scuotere le coscienze e i suoi scritti ebbero in quei luoghi grande risonanza. Ma il suo attivismo fu in quel caso placato dai provvedimenti del governo della Corona che, intuito il potenziale sovversivo insito nelle teorie del pensatore, fece in modo da limitare l'impatto delle sue

---

<sup>9</sup> T. Paine, *Common Sense*, cit., p. 63.

<sup>10</sup> H. Collins, *Introduction to T. Paine, Rights of Man*, cit., p. 47.

idee sulla popolazione britannica. Vecchio e Nuovo Mondo: il successo di Paine non ebbe confini.

Il presente lavoro cercherà di condurre un'analisi quanto più accurata possibile sui temi finora sinteticamente esposti per far luce sui più interessanti aspetti delle teorie painiane, nella convinzione che queste rappresentino uno strumento di grande rilievo per lo studio e la comprensione dei fondamentali stravolgimenti politico-istituzionali che hanno interessato l'America, l'Europa e, di riflesso, l'intero pianeta. Il XVIII secolo, nei suoi eventi di maggiore impatto come la Rivoluzione americana e quella francese, costituisce per la storia dei diritti umani un punto di svolta di straordinaria importanza e per questa ragione, l'esame degli scritti e, più in generale, di tutte le testimonianze che ci provengono dai personaggi che hanno vissuto quel periodo – e partecipato in modo influente a quei mutamenti strutturali – acquisisce un peso cruciale.

Il primo capitolo di questo elaborato sarà dedicato a un'analisi dell'esperienza di vita dell'autore, che può certamente rivelare dettagli potenzialmente centrali per l'interpretazione del suo pensiero. L'attenzione sarà dapprima focalizzata sulle origini di Paine: la nascita in un piccolo villaggio del Norfolk, il contesto familiare, l'educazione ricevuta, la fede religiosa coltivata, l'istruzione, le professioni svolte, i primi interessi di natura politica e, in definitiva, tutto ciò che ha riguardato i suoi primi trentasette anni di vita. In un secondo momento si tratteranno le ragioni che portarono l'autore alla decisione di lasciare l'Inghilterra per l'America. Si tenterà di capire quali deluse aspettative motivarono il compimento di quel viaggio intercontinentale e, contestualmente, cosa Paine si aspettasse dal Nuovo Mondo, quali obiettivi e intenzioni potesse nutrire rispetto alla sua permanenza in quei luoghi. Oggetto di particolare considerazione saranno il modo in cui il pensatore inglese fu in grado di approcciarsi al contesto cittadino di Philadelphia, le opportunità che si profilavano dinanzi a lui e il modo in cui seppe coglierle, i motivi che lo spinsero ad addentrarsi con tanta passione nelle questioni politiche americane, a

scrivere un pamphlet che sponsorizzasse con forza l'indipendenza delle tredici colonie dalla madrepatria e ad arruolarsi per combattere sul campo la Rivoluzione. L'ultima parte del primo capitolo riguarderà l'analisi dell'attiva e diretta partecipazione di Paine alla Rivoluzione americana e a quella francese. Saranno trattati i suoi collegamenti con le principali figure rivoluzionarie e i viaggi effettuati da e verso l'America, la Francia e l'Inghilterra per coltivare i suoi ideali politico-libertari e i suoi interessi scientifico-ingegneristici (Paine, progettò un ponte in acciaio, e i suoi soggiorni in Europa furono altresì dedicati alla ricerca di possibili finanziamenti per la realizzazione dello stesso)<sup>11</sup>.

La seconda sezione del presente lavoro indagherà gli elementi fondanti del radicalismo rivoluzionario di Paine partendo dal contesto teorico che, verosimilmente, ne ha orientato il divenire. La dottrina liberale classica di Locke, anticipatrice e costitutiva dello spirito illuminista che avrebbe irradiato il secolo successivo, fu certamente un'essenziale base concettuale per lo sviluppo delle dottrine politiche radicali del Settecento, e per quanto Paine potesse negare di aver anche soltanto letto i contributi del filosofo inglese, una tale ipotesi pare quantomeno improbabile<sup>12</sup>. Secondo alcuni studiosi, anche la tradizione repubblicana inglese – di cui Harrington era stato il capostipite – gioca un ruolo importante nell'elaborazione del pensiero painiano<sup>13</sup>. L'attenzione verrà poi spostata sulle principali ragioni di critica della monarchia dinastica e del principio di successione ereditaria. Su tali problematiche si innestava il già richiamato dibattito col conservatore inglese Edmund Burke, che sarà perciò oggetto di approfondita trattazione.

---

<sup>11</sup> Collins scrive: «After the war, however, he turned his energy primarily to scientific concerns. Like many of his contemporaries in England and America – Priestley, Price, Jefferson and Franklin among others – Paine combined political liberalism with the dream of technological and scientific progress» (H. Collins, *Introduction to T. Paine, Rights of Man*, cit., p. 31)

<sup>12</sup> Battistini afferma al riguardo: «Sebbene lo avesse negato in più occasioni, Paine era certamente in debito con Locke» (M. Battistini – M. Griffo, *Un racconto di due Paine. A Tale of Two Paines*, in «Scienza & Politica», XXIV, n. 46, 2012, pp. 49-68, p. 60).

<sup>13</sup> Cfr. S. Scandellari, *Il pensiero politico di Thomas Paine*, Torino, Giappichelli 1989, p. 17.

Il terzo capitolo si concentrerà sulla teoria dello Stato e sul costituzionalismo, evidenziando le caratteristiche di quella forma politica ideale che Paine andava tracciando nel corso dei suoi lavori: una repubblica democratica fondata sulla più ferrea garanzia – oltre che su una corretta interpretazione – del principio di rappresentanza. L'autore credeva fermamente nella capacità di un popolo di governarsi da sé e nella possibilità di impiantare un sistema partecipativo che potesse efficacemente tutelare la libertà di scelta dei consociati rispetto alle politiche che il proprio Stato avrebbe dovuto perseguire. La costituzione assurgeva a supremo strumento di protezione delle prerogative dei cittadini che, dunque, – come si cercherà di sottolineare – assumevano, nel disegno painiano, un ruolo di assoluti protagonisti. Particolare attenzione sarà impiegata per l'esame delle funzioni attribuite ai poteri esecutivo, legislativo e giudiziario.

L'ultima sezione della tesi sarà interamente focalizzata sulla teoria dei diritti di Paine. Partendo dal suo giusnaturalismo si produrrà un'attenta indagine sul percorso storico, concettuale e giuridico affrontato dai diritti naturali fino alla loro concreta affermazione. Si tenterà di comprendere il modo in cui il pensatore inglese interpretasse il meccanismo evolutivo che conduceva dal riconoscimento di quei diritti – innati nell'uomo – alla consacrazione dei diritti civili e politici. Uno sguardo particolarmente attento sarà poi rivolto all'impianto avveniristico dei diritti sociali. Paine si preoccupò dell'assistenza agli anziani, dell'istruzione dei giovani, del sostegno ai poveri e della rimozione di tutti quegli ostacoli che si interponevano tra l'individuo e il libero godimento delle sue prerogative fondamentali. Allo scopo di condurre una trattazione quanto più approfondita e precisa possibile su questi argomenti, si concentreranno gli sforzi di analisi sulle opere che più di tutte sono in grado di fornire i riferimenti essenziali della teoria dei diritti painiana: *Rights of Man* e *Agrarian Justice*.

# I

## Vita, influenze e contesto

### 1. Le origini

La vita di un autore può assumere un'importanza significativa per la comprensione dei suoi testi, può rappresentare la chiave interpretativa essenziale per l'individuazione degli elementi che hanno influenzato il divenire del suo pensiero. L'orientamento religioso e politico dei genitori, le scuole frequentate, i contesti e gli eventi vissuti divengono strumenti utili per lo studio del carattere di un individuo, nonché ingranaggi di un meccanismo che nella loro infinita possibilità di combinazione contribuiscono a determinare un'indole particolare, unica e irripetibile. Esaminare in modo scrupoloso tali e tante variabili può allora costituire la base strutturale per un lavoro che si propone di evidenziare non soltanto i tratti più espliciti di una teoria politica e sociale, ma anche le forze e le motivazioni che ne sono a fondamento.

Thomas Paine nasce il 29 gennaio 1737 a Thetford, nella regione inglese del Norfolk. Suo padre, Joseph Pain, nato nel 1708, professava la religione quacchera e di lavoro faceva lo *staymaker*, ossia realizzava corsetti per donne. Sua madre, Frances Cocke Pain nasceva nel 1697, era anglicana e figlia di un avvocato di Thetford. I due si sposarono nel 1734 e, dopo Thomas, diedero alla luce anche Elizabeth, che morì pochi anni dopo. Il cognome della famiglia era dunque Pain, senza la "e" finale. Sull'argomento è interessante annotare



l'opinione di George Chalmers<sup>1</sup>, alias Francis Oldys, autore di una tra le più citate biografie diffamatorie commissionate dal governo inglese per screditare Paine:

Our author's real name is *Pain*: his fictitious name is *Paine* with a final *e*: For his father was *Pain*; his own name was *Pain*, when married, when he corresponded with the Excise, and when he first appeared in America: but, finding some inconvenience in his real name, or seeing some advantage in his fictitious one, he thus changed the name of his family; and he thus exercised a freedom, which only great men enjoy for honourable ends<sup>2</sup>.

Sulle biografie scritte per infangare il nome di Paine è opportuno aprire una breve parentesi, considerato il numero e la diffusione che queste ebbero nel corso del tempo. Questi contributi, che raramente erano il risultato della libera espressione di autori che cercavano di confutare la dottrina politica del pensatore di Thetford, erano spesso commissionati dai poteri forti inglesi nel tentativo di contrastare la spinta riformatrice e radicale che andava diffondendosi in modo particolarmente efficace a partire dagli anni Novanta del

---

<sup>1</sup> Chalmers aveva studiato da avvocato e per un certo periodo aveva anche praticato la professione nelle colonie americane, precisamente a Baltimora. Allo scoppio della guerra d'indipendenza aveva, però, fatto ritorno in Inghilterra dove, dopo un certo periodo trascorso alla ricerca di un impiego, era stato assunto come impiegato presso il Comitato del Commercio e delle Piantagioni del Consiglio Privato di Sua Maestà. Chalmers fu assoldato dalla Corona per redigere la biografia di Paine nel 1791, anno di pubblicazione della prima parte dei *Rights of Man* e, dunque, periodo particolarmente delicato per il governo di William Pitt il Giovane che cercava in ogni modo, e quindi anche attraverso la propaganda, di arrestare l'ondata radicale che aveva colpito il paese. La paga concessa a Chalmers per i suoi servizi fu di 500£ (a riguardo si veda G. Claeys, *Thomas Paine. Social and Political Thought*, Boston, Unwin Hyman 1989, p. 20). Vale, nella prefazione della sua biografia di Paine del 1841, individua, nello specifico, in Lord Hawksbury – successivamente Lord Liverpool – l'ufficiale del governo britannico che fu incaricato di commissionare e pagare il lavoro a Chalmers. (Cfr. G. Vale, *Preface to The life of Thomas Paine, author of "Common Sense", "Rights of Man", "Age of Reason", &c., &c. With critical and explanatory observations on his writings; and an appendix containing his Letters to Washington, suppressed in his works at present published in this country*, New York, Beacon 1841, p. 3).

<sup>2</sup> G. Chalmers [F. Oldys], *The life of Thomas Pain, the author of Rights of Men. With a defense of his writings by Francis Oldys, A. M. of the University of Pennsylvania*, Dublin, printed by Zachariah Jackson, for Richard White, 1795(?), p. 6.

Settecento. Le idee di Paine rappresentavano una minaccia concreta per il mantenimento dello *status quo* britannico e gli sforzi compiuti dall'autorità costituita e dai più eminenti esponenti dell'ala conservatrice per screditarle sono la più evidente controprova di ciò. Claeys, tra i più attenti studiosi del pensiero painiano, dopo aver citato lo scritto di Chalmers, indica quelle che, a suo avviso, possono essere considerate le opere diffamatorie che con maggior successo riuscirono nell'intento di influenzare in modo negativo l'opinione pubblica sul conto di Paine: «In the late 1790s similarly hostile works appeared by, among others, William Cobbett, then a leading anti-Jacobin but soon to convert to radicalism himself. Early in the new century an apostate radical headed in the opposite direction, James Cheetham ('Cheat'Em' to Paine's disciples), added another vituperative account»<sup>3</sup>. Al contempo, c'è chi sostiene che quanto pubblicato contro Paine sia utile a considerare il carattere cosmopolitico del suo personaggio, considerato che le critiche rivoltegli non giungevano esclusivamente dall'Inghilterra, bensì anche dalla Francia e dall'America<sup>4</sup>.

Per volere della madre Thomas fu battezzato secondo il rito anglicano<sup>5</sup> ed educato al rispetto delle tradizioni e della fede della Chiesa d'Inghilterra. Contemporaneamente, assieme al padre, partecipava in modo assiduo agli

---

<sup>3</sup> G. Claeys, *Thomas Paine...*, cit., p. 20.

<sup>4</sup> Battistini scrive: «Eppure niente più del materiale denigratorio pubblicato contro Paine ne evidenziava il grande successo. Il problema che veniva sollevato dalle caluniose biografie edite tra fine Settecento e inizio Ottocento era esattamente quello del trionfo dell'autore di *Common Sense* e *Rights of Man* nell'aver promosso, spiegato e tramandato la rivoluzione da una sponda all'altra dell'Atlantico. Le voci dei suoi detrattori – americani, inglesi e francesi – mostrano in questo senso che la dimensione nella quale bisogna collocare Paine è quella del mondo atlantico» (M. Battistini, *L'epoca di Paine. Società e politica nella rivoluzione atlantica*, in «Scienza & Politica», XX, n. 39, 2008, pp. 111-124, p. 113).

<sup>5</sup> Cfr. E. Foner, *Chronology*, in T. Paine, *Collected Writings*, cit., p. 833. In modo diverso la pensano altri biografi di Paine e fra questi Vale che sostiene: «It was probably owing to the disagreement in the religious tenets of his parents that Paine was never baptized. He was, however, privately named and through the pious care of his aunt, he was afterward confirmed by the bishop of Norwich» (G. Vale, *The life of Thomas Paine...*, cit., p. 16); e Conway che, a sua volta, scrive: «Thomas Paine is said by most of his biographers to have never been baptized» (M. D. Conway, *The life of Thomas Paine. With a history of his literary, political and religious career in America, France, and England*, 2 voll., New York, G. P. Putnam 1892, vol. 1, p. 4).

incontri della comunità quacchera e quanto appreso in quel contesto, oltre a influenzare la sua indole, avrebbe contribuito in modo significativo a determinare il suo modo di approcciare le questioni politiche e sociali: «Quaker values had a lasting influence on his ideas. His implicit assumptions were egalitarian [...]. Paine also carried over into his politics that rejection of hierarchy so characteristic of the Quaker»<sup>6</sup>. Temi quali il sostegno alle classi povere, il rifiuto della guerra come strumento di risoluzione delle controversie tra stati, l'opposizione alle gerarchie sociali – e, in particolare, al ruolo giocato dalla classe aristocratica e da quella clericale<sup>7</sup> – costituivano tutti assunti centrali della religione quacchera e, come si avrà modo di osservare in seguito, saranno fonte di ispirazione e base di partenza per molti dei ragionamenti sviluppati da Paine, per quanto poi soggetti a considerevoli modificazioni e ripensamenti.

Il rifiuto della violenza – il cui utilizzo poteva essere giustificato esclusivamente nel caso della ribellione di un popolo contro l'illegittima tirannia del proprio governo – è un altro aspetto decisivo che pare essere ispirato ai principi morali del movimento quacchero. Ma in questo caso anche altre circostanze possono aver influito in modo importante. La casa di Paine sorgeva, infatti, poco distante dal luogo in cui venivano eseguite le condanne a morte per impiccagione: «There on Gallows Hill, within plain sight of Paine cottage [...], the gaol governors and town constables arranged hangings, watched by wide-eyed crowds»<sup>8</sup>. Thetford era il luogo designato per l'intera contea del Norfolk in cui si riunivano periodicamente le *Assise*. Queste particolari corti giudiziali avevano il compito di discutere i casi più gravi (soprattutto in materia penale) e la piccola cittadina, nel periodo dell'anno in cui si svolgevano tali sedute – generalmente a marzo –, diveniva luogo di

---

<sup>6</sup> H. Collins, *Introduction to T. Paine, Rights of Man*, cit., p. 11.

<sup>7</sup> Casadei, a riguardo, scrive: «Oltre alla libertà religiosa, un secondo tema mostra la rilevanza dell'educazione religiosa, in particolare quacchera, nell'incidere sulla formazione delle convinzioni e degli ideali politici di Paine: il rifiuto delle gerarchie dello Stato e della Chiesa» (T. Casadei, *Tra ponti e rivoluzioni...*, cit., p. 32).

<sup>8</sup> J. Keane, *Tom Paine. A political life*, London, Bloomsbury 1995, p. 3.

attrazione per gli abitanti delle vicine contee<sup>9</sup>. Il giovane Paine visse perciò questo clima di violenza diffusa, e generalmente accettata, che senz'altro strideva con gli insegnamenti impartitigli dal padre. Il contrasto tra ciò che gli veniva descritto come giusto e ciò che invece accadeva sotto i suoi occhi può aver innestato in lui il seme di quello che sarebbe diventato un forte sentimento filantropico, coltivato nella convinzione che i rapporti tra gli individui dovessero essere improntati al rispetto e all'assistenza reciproca.

Il fatto di essere cresciuto in una famiglia i cui componenti professavano religioni diverse ha senza dubbio contribuito a far sì che egli sviluppasse una particolare sensibilità per il valore della tolleranza e per la ricerca del compromesso. Keane, argomentando in modo approfondito su questo punto, scrive:

Growing up in mixed-religion household, Paine was taught his first lessons in the task of combating bigotry in circumstances of diversity. Paine's family life introduced him to the paradoxical rule, vital for any political community enjoying civil and political freedoms, that antagonistic religious groups can coexist peacefully only if they agree to disagree by cooperating within a secular political system – that is, accept a form of government and society that safeguards the religious preferences of all citizens by establishing nonreligious spaces of compromise [...]<sup>10</sup>.

All'età di sei anni Thomas iniziò a frequentare la *grammar school* della città, una buona scuola con una lunghissima tradizione. I suoi genitori non erano tenuti a pagare la retta considerato che erano cittadini di Thetford, ma l'acquisto del materiale scolastico e i supplementi pagati per alcune lezioni extra organizzate dagli insegnanti pesavano comunque sull'economia della

---

<sup>9</sup> Cfr. Ivi, pp. 3-9. Keane descrive con dovizia di particolari il modo in cui Thetford viveva quella particolare circostanza, la funzione delle *Assise* e dei giudici che le componevano e l'intera cornice popolare che animava lo svolgimento di quelle giornate.

<sup>10</sup> Ivi, p. 19.

famiglia. Paine avrebbe in seguito sottolineato, nel corso delle sue opere, le umili origini dei propri genitori e i sacrifici da essi compiuti per assicurargli un'istruzione. Anche la zia materna avrebbe contribuito economicamente a sostenere le spese per la sua educazione.

Il ruolo della *grammar school* di Thetford si inseriva nel più ampio disegno della politica inglese settecentesca che mirava a estendere l'istruzione primaria a un numero crescente di soggetti per rispondere all'esponentiale domanda di forza lavoro proveniente dal settore del commercio. Durante quegli anni Paine non mostrò doti particolari o fuori dal comune<sup>11</sup>, per quanto potesse vantare una certa predisposizione per la scienza e la matematica: «The natural bent of his mind was to science [...], an inclination which remained with him throughout his life»<sup>12</sup>. I ragazzi della scuola erano divisi in due gruppi: da una parte coloro ai quali sarebbe stata impartita un'istruzione di matrice classica, comprensiva dell'insegnamento del latino antico, dall'altra gli studenti che ricevevano la più ordinaria educazione inglese. Thomas venne inserito in quest'ultimo gruppo a causa dell'avversione che i quaccheri nutrivano rispetto allo studio delle lingue classiche come il greco e il latino. Essi, infatti, ritenevano che queste fossero utilizzate dalle classi più influenti come mezzi per mantenere e camuffare il proprio potere<sup>13</sup>.

### 1.1. Lo *staymaking* e l'esperienza londinese

Compiuti tredici anni, per volere del padre, Paine dovette ritirarsi da scuola per iniziare l'apprendistato da *staymaker*. Thetford si caratterizzava per una scarsa attività in ambito economico-produttivo, soprattutto per quel che

---

<sup>11</sup> Vale scrive: «It does not seem, or at least it is not known, that, during his boyhood, he exhibited any peculiar signs of that genius which was afterward to exalt him to the very pinnacle of political fame» (G. Vale, *The life of Thomas Paine ...*, cit. p. 16).

<sup>12</sup> A. O. Aldridge, *Man of reason. The life of Thomas Paine*, Philadelphia, Lippincott 1959, p. 14.

<sup>13</sup> Cfr. Ivi, pp. 25-28.

riguardava il settore del commercio e della piccola manifattura. Joseph Paine, oltre a possedere la bottega di sartoria artigianale, dove il figlio iniziava ad apprendere il mestiere, era anche proprietario di una piccola fattoria e tuttavia, come detto in precedenza, le finanze della famiglia non potevano certo definirsi particolarmente floride. Questi elementi risultano particolarmente significativi se si considera l'inclinazione politica che avrebbe ispirato le future teorie del pensatore inglese:

L'orientamento intellettuale piccolo-borghese, la sua stessa origine dalla classe degli artigiani indipendenti, lo spinsero a formulare l'ideale, caratteristico del radicalismo britannico, di una società fondata sul rispetto della libertà e dell'eguaglianza dei piccoli proprietari, sulla diffusione a tutti dell'iniziativa economica, sul commercio e la prosperità comune: ideale che vide realizzarsi nelle colonie ribelli, e che operò per affermare anche in Inghilterra e in Francia<sup>14</sup>.

Rispetto alla situazione economica e politica della piccola cittadina del Norfolk non può non menzionarsi il ruolo giocato dalla famiglia Grafton. Questo fu il primo esempio di classe ricca e influente con cui Paine dovette confrontarsi e l'analisi di questo aspetto potrebbe far luce sugli elementi che avrebbero portato il radicale inglese a contestare con forza – ritenendolo illegittimo – il potere detenuto dalle élites aristocratiche. I duchi di Grafton possedevano un'immensa distesa di terra a Thetford, al centro della quale sorgeva la loro residenza privata. Ostentavano le proprie ricchezze nel convincimento che uno dei compiti essenziali del governo inglese fosse quello

---

<sup>14</sup> T. Magri, *Thomas Paine e il pensiero politico della rivoluzione borghese, Introduzione* a T. Paine, *I diritti dell'uomo...*, cit., p. 11. Fruchtman, diversamente, è convinto che il legame tra l'appartenenza di Paine a una determinata classe sociale e lo sviluppo delle sue successive teorie non sia di così semplice decifrazione: «Some commentators have concluded that his radical political ideology and especially his economic ideas concerning social welfare originated in his lower-class, artisan background. This conclusion is not necessarily warranted, despite the simplicity and straightforwardness of Paine's style which indicate that he included the common man in his appeal [...]. At the same time, the evidence does not conclusively prove that Paine supported any particular class» (J. Fruchtman Jr., *Thomas Paine and the Religion of Nature*, Baltimore, The Johns Hopkins University Press 1993, p. 125).

di garantire le proprietà nobiliari, nonché il potere e l'influenza che da esse scaturivano: «Through careful purchases, prudent marriages, and their control of Parliament, families like the Graftons amassed wealth far in excess from any other stratum of English society, to the point where the shape of the rural landscape and society was altered irreversibly»<sup>15</sup>.

In tutta l'Inghilterra, i grandi proprietari terrieri, sulla base degli *Enclosure Acts*, iniziarono a recintare i terreni demaniali danneggiando principalmente i contadini, i quali non poterono più esercitare su quegli appezzamenti i tradizionali diritti comuni al pascolo e alla raccolta della legna. Il risultato di questo processo fu un'ulteriore concentrazione della proprietà terriera nelle mani dell'aristocrazia inglese e un contestuale impoverimento dei piccoli proprietari agricoli. Anche a Thetford, su scala minore, si riprodussero le medesime dinamiche con un esponenziale aumento della classe povera, soprattutto negli anni che videro Paine poco più che adolescente. Fruchtman, autore di importanti contributi di ricerca sul tema delle teorie painiane, analizzando le idee di democrazia economica dell'autore afferma: «Paine knew that economic differences separated the social classes. He not only observed poverty. He personally experienced it when he found himself in a precarious financial condition»<sup>16</sup>.

I potenti Grafton, per quanto contribuirono – attraverso donazioni – agli sforzi compiuti dalle parrocchie locali per alleviare le sofferenze dei meno abbienti, avevano senz'altro avuto un ruolo nel determinare quella stessa condizione. Essi controllavano praticamente tutto in città e per mantenere quell'enorme potere, e renderlo immune da possibili minacce e ritorsioni, avevano abilmente intessuto una fitta rete clientelare che gli consentiva di rafforzare la propria egemonia dividendo il fronte degli oppositori. Ovviamente erano interessanti anche alla gestione politica delle risorse e così, acquistando

---

<sup>15</sup> J. Keane, *Tom Paine...*, cit., pp. 11-12.

<sup>16</sup> J. Fruchtman Jr., *Thomas Paine and the Religion of Nature*, cit., p. 122.

voti e concedendo favori, si assicuravano ampio “consenso” anche in quel campo<sup>17</sup>.

Nel frattempo il giovane Thomas, dopo qualche anno trascorso a fianco del padre, decise di lasciare la bottega per dedicarsi ad altro. Lo *staymaking* non era, infatti, ciò a cui realmente aspirava<sup>18</sup>. Paine iniziava a maturare quello spirito avventuriero che lo avrebbe accompagnato per il resto della sua vita. La sua naturale irrequietezza determinava il desiderio di viaggiare per conoscere, imparare e confrontarsi con nuove realtà. Il periodo trascorso a scuola leggendo numerosi testi di avventura e ascoltando i racconti di guerra del Reverendo William Knowles – suo insegnante – avevano ulteriormente contribuito a far sviluppare questa sua indole.

Nel 1756 scoppiava la Guerra dei Sette Anni tra Francia e Inghilterra e le navi corsare assoldate dal governo di sua Maestà per contrastare l'avanzata nemica in mare erano costantemente alla ricerca di personale da imbarcare. Finalmente l'occasione che il giovane di Thetford aspettava da tempo. Si unì all'equipaggio del *Terrible*, sotto il comando del capitano William Death<sup>19</sup>, ma poche ore prima che questo salpasse fu convinto dal padre a rinunciare

---

<sup>17</sup> Cfr. J. Keane, *Tom Paine...*, cit., pp. 12-15. Sulla questione del controllo politico della città esercitato dai Grafton si veda anche Eric Foner, il quale afferma: «[...] the Thetford members of Parliament were selected by a closed corporation limited to thirty-two voters who followed the orders of the local magnate, the Duke of Grafton [...]» (E. Foner, *Tom Paine ...*, cit., p. 4).

<sup>18</sup> Sul punto i vari biografi di Paine hanno opinioni alquanto discordanti. Secondo Keane: «The fact was that Paine could not remain in his father's staymaking business because it suffered an irreversible decline» (J. Keane, *Tom Paine...*, cit., p. 30). Vale afferma: «The sedentary shopboard had few attractions for our author, and he left it the first opportunity» (G. Vale, *The life of Thomas Paine...*, cit. p. 17). Infine, Chalmers, che ha tutta l'intenzione di mettere in cattiva luce Paine, sostiene: «The business of a staymaker he never liked, nor indeed any occupation, which required attentive diligence and steady effort» (G. Chalmers [F. Oldys], *The life of Thomas Pain ...*, cit., p. 8).

<sup>19</sup> Sull'esatto periodo in cui Paine prestò servizio sul *Terrible* c'è molta incertezza. Egli stesso nella seconda parte di *Rights of Man* afferma di essersi imbarcato poco più che sedicenne, ma molti degli autori che hanno curato le sue biografie ritengono più plausibile l'ipotesi per la quale il vascello in questione fosse stato equipaggiato per la navigazione soltanto nel 1756. Chalmers, in un'apposita nota a riguardo, scrive: «He was certainly born on the 29th of January, 1736-37: He was, of course, sixteen on the 29th of January, 1753. But, the war was not declared against France till the 17th of May, 1756, when he had entered into his twentieth year. The *Terrible* was fitted out probably in the summer of 1756, and was certainly captured in January 1757» (G. Chalmers [F. Oldys], *The life of Thomas Pain ...*, cit., p. 8).



all'impresa e a tornare a casa. Effettivamente il vascello sarebbe andato incontro a una terribile disfatta, perdendo più della metà dei suoi uomini. Ma Paine non abbandonò i suoi intenti e nel gennaio del 1757 fu accettato a bordo del *privateer* inglese *King of Prussia*. Stavolta riuscì a prendere il mare e rimase alle dipendenze del capitano Mendez per circa sei mesi<sup>20</sup>.

Una volta sulla terra ferma si trasferì a Londra, nella speranza che una così grande città potesse offrirgli le più diverse e stimolanti esperienze. Si mise alla ricerca di un impiego con le sole capacità professionali che potevano essergli riconosciute e fu assunto da un noto *staymaker*, John Morris. Poco tempo più tardi, oppresso dalla misera paga e dal rapporto di subordinazione che lo costringeva alle dipendenze del proprio principale, Paine lasciò il lavoro.

Fu a questo punto che decise di assecondare la propria passione per la scienza, iniziando a frequentare le librerie di Londra per consultare i principali testi sugli argomenti di suo interesse, ma soprattutto partecipando alle conferenze dei “maestri itineranti” newtoniani Benjamin Martin e James Ferguson. Prendendo parte a questi incontri Paine, oltre ad accrescere le proprie conoscenze sulle fasi e il comportamento dei corpi celesti e sulla filosofia generale di Isaac Newton, entrò per la prima volta in contatto con idee e riflessioni riconducibili al radicalismo politico. Il pubblico delle conferenze era, infatti, perlopiù costituito da personaggi appartenenti ai movimenti religiosi dissenzianti ed esponenti della classe media inglese, che mostravano un'attenzione sempre crescente per quanto di nuovo andava sorgendo nel contesto del panorama politico, sociale e religioso. Allettati dalla possibilità di acquisire conoscenze che erano altrimenti loro precluse dal divieto di accesso alle più importanti università inglesi per ragioni d'opinione, sesso e appartenenza sociale, i partecipanti alle pubbliche lezioni erano particolarmente stimolati a una riflessione di fondamentale interesse: «For both lecturers and audiences in the middle of the eighteenth century, a key problem was, to

---

<sup>20</sup> Cfr. E. Foner, *Chronology*, in Thomas Paine, *Collected Writings*, cit., p. 833.

reconcile the Christians doctrines of faith in God and spiritual conversion with coolheaded empiricism of scientific reason»<sup>21</sup>.

Il tentativo, sulla scia della concezione deista, era quello di razionalizzare la fede religiosa – “sganciandola” dalle credenze mitizzate del passato – e attualizzarla rispetto alle pressanti esigenze giustificatrici di epoca moderna. Le teorie newtoniane si sviluppavano attorno all’esistenza di un ordine naturale nel mondo fisico, risultato della sapiente forza organizzatrice di un’entità superiore e divina. Le leggi poste alla base di un tale ordine, nell’ottica di questa filosofia naturale, erano conoscibili alla ragione umana e, una volta comprese, applicabili in quanto criteri di valutazione del corretto funzionamento delle istituzioni di un determinato ordine politico<sup>22</sup>. Da ciò la conseguente ostilità da parte del governo inglese che considerava i possibili rischi derivanti dall’espansione di un movimento che metteva in discussione i portati centrali di un intero sistema, minacciandone la tenuta. I circoli newtoniani reagirono ponendo le basi per nuove e più radicali concezioni politiche: «To many in those circles, Paine included, it seemed obvious that the sciences were friends of liberty – providing indisputable proof of the rational foundations of the persistent eighteenth-century fear of a Tory and royalist “conspiracy” that would undo the beneficent consequences of the events of 1688 and again make resistance to corruption, evil, and tyranny a necessity»<sup>23</sup>.

Non v’è invece certezza sul presunto contatto che Paine avrebbe avuto col *Club of Honest Whigs*<sup>24</sup> di Benjamin Franklin. Questo movimento di speculazione scientifica, politica e religiosa che si componeva di artigiani,

---

<sup>21</sup> J. Keane, *Tom Paine...*, cit., p. 44.

<sup>22</sup> Eric Foner si sofferma sull’influenza che il movimento newtoniano ebbe su Paine: «Paine’s thought about the political and social world was influenced by Newtonian science. The Newtonian universe was one of harmony and order, guided by natural laws. It thus seemed to follow that men could create a science of society, that is, that every human institution could and should be brought to the bar of reason for judgement» (E. Foner, *Tom Paine...*, cit., p. 6).

<sup>23</sup> J. Keane, *Tom Paine...*, cit., p. 45.

<sup>24</sup> Per dettagliate informazioni sul *Club* si veda V. W. Crane, *The Club of Honest Whigs: Friends of Science and Liberty*, in «The William and Mary Quarterly», XXIII, n. 2, 1966, pp. 210-233.

clericali e intellettuali non conformisti sostenne, tra le altre, anche la causa delle colonie americane, che tra il 1763 e il 1764 avrebbero iniziato a contestare le politiche intraprese dal governo britannico. Tra i nomi di maggior rilievo del *Club* vi erano quelli di James Burgh, Richard Price e Joseph Priestley<sup>25</sup>.

In questi mesi trascorsi a Londra Paine si era mantenuto con quanto guadagnato prestando servizio sul *King of Prussia*, ma dal momento che le risorse venivano scarseggiando dovette mettersi alla ricerca di un lavoro. Si rivolse nuovamente allo *staymaker* londinese John Morris, che lo indirizzò presso la bottega di un suo conoscente, Benjamin Grace, nella cittadina di Dover, nel Kent. A partire dalla primavera del 1758 l'autore riprese perciò a realizzare corsetti per donne ed esattamente un anno più tardi, approfittando di un prestito concessogli dallo stesso Grace, ebbe l'occasione di trasferirsi nel piccolo centro di Sandwich per inaugurare una propria attività commerciale<sup>26</sup>.

Proprio in questo periodo sembra che Paine si fosse avvicinato al metodismo, altra parentesi della sua vita che potrebbe costituire un interessante spunto di riflessione sul tema delle radici e origini del suo pensiero. Il movimento avviato dal pastore anglicano John Wesley nel XVIII secolo predicava, infatti, maggiore attenzione nei confronti delle classi più diseredate della società. Esso guardava alla questione sociale e all'opera missionaria, auspicabilmente realizzata dai fedeli in un contesto di assistenza reciproca, come a elementi di primario interesse nella definizione della propria dottrina teologica. Il continuo richiamo all'eguaglianza e alla capacità di scelta degli individui, ritenuti – in quanto esseri dotati di ragione – moralmente responsabili per la propria condotta, rappresentava una potenziale minaccia per il potere

---

<sup>25</sup> Cfr. E. Foner, *Tom Paine...*, cit., p. 7.

<sup>26</sup> Sul punto, Chalmers – che continuiamo a citare per evidenziare gli strumenti utilizzati dalla propaganda inglese al fine di screditare Paine – racconta la seguente versione: «Meantime, Miss Grace either won the heart of Pain, or Pain attempted to win the heart of Miss Grace. And the father was thereby induced to lend him ten pounds, in order to enable our adventurer to set up as a master stay-maker at Sandwich. Yet is it certain, that he neither married the lady, nor repaid the loan, though Mr. Grace be still alive, and in no opulence circumstances, to reclaim the debt» (G. Chalmers [F. Oldys], *The life of Thomas Pain...*, cit., p. 9).

costituito e Paine potrebbe aver tratto da queste dottrine elementi utili a sviluppare le sue personali convinzioni in materia di funzionamento della società civile e rapporto tra i consociati.

A Sandwich il giovane di Thetford avrebbe conosciuto Mary Lambert, dama di compagnia della moglie di Richard Solly, un importante commerciante di tessuti con cui Paine aveva intrattenuto alcuni rapporti di lavoro. I due si sposarono il 27 settembre del 1759 e quasi subito dovettero fronteggiare una difficile situazione economica. La loro unica fonte di ricavi, il negozio di *staymaking* aperto qualche tempo prima, non si stava infatti rivelando un'attività particolarmente redditizia. Così i due coniugi mossero alla volta di Margate, nella speranza che le condizioni di Mary, che nel frattempo stava portando avanti una difficile gravidanza, potessero giovare della salubre aria di mare. Ma soltanto pochi mesi più tardi, nel 1760, sia la madre che il nascituro morirono durante il travaglio.

## 1.2. L'*exciseman* e il primo impegno politico

Il terribile lutto e il definitivo fallimento del negozio convinsero Paine a voltare nuovamente pagina e a tentare la carriera dell'*exciseman*, l'ufficiale pubblico incaricato di applicare e riscuotere le tasse sulla merce circolante in Inghilterra per conto del governo. Tornato a Thetford nel 1761 per prepararsi all'ammissione, riuscì a trovare la raccomandazione che gli consentì – nel dicembre dell'anno successivo – di essere assunto come ufficiale in soprannumero presso la cittadina di Grantham, nel Lincolnshire. Trascorsi altri due anni si assicurò l'impiego in modo definitivo e si trasferì ad Alford. Nell'agosto del 1765 fu però licenziato per aver compiuto un'infrazione molto comune tra gli agenti delle imposte, ovvero consentire che della merce venisse spedita senza essere prima sottoposta alla dovuta ispezione. Paine fece ricorso, e nel frattempo riprese a lavorare come operaio in una bottega di *staymaking*

presso Diss, un piccolo centro poco distante dalla sua città natale. La sua petizione fu accolta e il Comitato direttivo delle Accise decise di reintegrarlo non appena un posto si fosse reso vacante<sup>27</sup>.

In attesa di riprendere servizio si recò a Londra e iniziò a insegnare presso un'accademia per ragazzi. Giunto in città riallacciò immediatamente i rapporti con l'ambiente della *Royal Society* – associazione fondata nel 1660 allo scopo di promuovere il sapere scientifico e, attraverso questo, il benessere collettivo della società – e in particolare con James Ferguson, che gli presentò Benjamin Franklin<sup>28</sup>.

Nel febbraio del 1768 Paine riprese l'attività di *exciseman* a Lewes, nel Sussex. Prese alloggio presso la casa di Samuel Ollive, proprietario di una tabaccheria del posto. Ma soltanto un anno dopo questi morì e Paine dovette trasferirsi. Rimase in ottimi rapporti con la moglie di Ollive, insieme alla quale iniziò a gestire il negozio di tabacchi. L'attività commerciale fu ampliata e i due iniziarono a trattare anche articoli alimentari. L'autore, dunque, oltre a svolgere il proprio servizio come agente delle imposte, divenne anche proprietario di un piccolo esercizio commerciale. Nel marzo del 1771 si unì in matrimonio alla figlia del defunto Ollive, Elizabeth, dalla quale avrebbe divorziato poco prima di partire per le colonie americane.

Gli anni trascorsi a Lewes acquisiscono grande importanza ai fini della presente ricerca perché è proprio in quel periodo che Paine inizia a elaborare in modo sempre più compiuto un preciso ideale politico, nonché ad affinare gli strumenti retorico-comunicativi che gli consentiranno di avere largo seguito in futuro. La città del Sussex aveva una forte tradizione di radicalismo politico<sup>29</sup> e il fermento che la animava ne era la più esplicita testimonianza. Nel 1768 era

---

<sup>27</sup> Cfr. A. J. Ayer, *Thomas Paine*, Chicago, The University of Chicago Press 1990, pp. 3-4.

<sup>28</sup> In questo stesso periodo secondo alcuni studiosi Paine avrebbe svolto l'attività di predicatore. Claeys, ad esempio, afferma: «[...] again apparently preaching, and may even have considered becoming an Anglican minister» (G. Claeys, *Thomas Paine...*, cit., p. 21).

<sup>29</sup> Negli anni Quaranta del diciassettesimo secolo la maggioranza dei suoi abitanti aveva sostenuto con forza la battaglia dei parlamentari contro i monarchici di re Carlo I, preludio agli eventi che avrebbero condotto all'istituzione del Commonwealth e alla caduta degli Stuart.

stata ristabilita la *Society of Twelve*, organismo politico di orientamento repubblicano che in passato aveva svolto un'importante funzione di autogoverno e che adesso – negli anni in cui Paine si stabiliva in città – veniva riacquisendo crescente potere. L'autore entrò a farne parte e dunque poté apprezzare dall'interno i meccanismi decisionali che ne guidavano il funzionamento.

Paine, contestualmente, partecipava agli incontri dell'*Headstrong Club*, che si riuniva presso una vecchia taverna chiamata *White Hart*. Si trattava di un'associazione composta da cittadini che nutrivano particolare interesse per la politica e per la discussione delle più pressanti questioni di ambito locale, nazionale e internazionale. È probabile che anche la complessa situazione delle colonie americane fosse al centro di quei dibattiti, e che dunque Paine potesse aver iniziato a familiarizzare con l'argomento già in quel contesto. Tra i componenti del *Club* c'era William Lee, fondatore del *Sussex Weekly Advertiser* e del *Lewes Journal*. Dalla pagine di questi giornali, d'ispirazione repubblicana, venivano sferrati costanti attacchi alla politica del governo inglese e grande attenzione era riservata al caso di John Wilkes<sup>30</sup>. Questo ambiente si rivelò particolarmente fertile per l'evoluzione delle idee dell'autore in materia di lotte politiche e sociali.

---

<sup>30</sup> John Wilkes era un politico e parlamentare inglese. Nell'aprile del 1763 pubblicò sul giornale *North Briton* – di cui era fondatore – un articolo contro il primo ministro John Stuart, accusando il suo governo di aver preparato il discorso pronunciato da Giorgio III in Parlamento nel quale si nascondeva ai sudditi la verità sulle trattative condotte in seguito alla vittoria sulla Francia nel Nuovo Continente. Stuart fu costretto a dimettersi, ma il suo successore, George Grenville, decise di emettere un mandato d'arresto per tutti coloro che avevano contribuito alla realizzazione e pubblicazione di quell'articolo. Wilkes invocò l'immunità parlamentare e fu subito rilasciato, ma nel frattempo perquisendo la sua abitazione era stato trovato un libello ritenuto volgare e blasfemo intitolato *An Essay on Woman*. Di fronte alle accuse relative alla detenzione di quel tipo di materiale cadeva anche l'immunità parlamentare. Wilkes scappò in Francia e nei primi mesi del 1764 il Parlamento votò la sua espulsione così da consentire il processo a suo carico, che si concluse con una sentenza di condanna per libelli sediziosi e libelli osceni. Wilkes aveva allora accusato il governo e la Corona di minacciare alcune delle fondamentali libertà individuali e a sostegno della sua causa si sviluppò un movimento popolare di enormi proporzioni il cui slogan divenne "Wilkes and Liberty". Le manifestazioni in suo favore continuarono anche quando egli decise – fronteggiando altri processi e arresti – di rientrare in Inghilterra nel 1768 per ricandidarsi alle elezioni parlamentari. (Cfr. G. Claeys, *Thomas Paine...*, cit., pp. 14-15).

Paine iniziò anche a esercitare le proprie abilità nella scrittura: «During his stays in Sandwich, Grantham and Alford, Paine may well have experimented with writing, but in Lewes there is evidence [...] that he made time to practice the art of pushing words around a page – with considerable effect»<sup>31</sup>. Il primo pamphlet che scrisse era intitolato *The Case of the Officers of Excise* e fu stampato nel 1772. Si trattava di una petizione per l'innalzamento dei salari degli ufficiali delle Accise da presentare al Parlamento inglese. Il malcontento era particolarmente diffuso tra i funzionari del Sussex, ma ciò che più interessa in questo caso è che Paine – cui evidentemente era ormai riconosciuto un certo talento nella discussione e nella produzione di testi scritti – venne scelto come portavoce della causa. Si recò a Londra e trascorse i mesi a cavallo tra il 1772 e il 1773 tentando di sensibilizzare quanti più parlamentari possibile sull'argomento oggetto delle rivendicazioni. Portò con sé il proprio lavoro – di cui nel frattempo, grazie alla collaborazione di William Lee dell'*Headstrong Club*, erano state stampate circa quattromila copie – e cercò di diffonderlo presso i più influenti politici. La petizione non fu però accolta dal Parlamento e così tutti gli sforzi compiuti risultarono inutili<sup>32</sup>. Per di più, al suo rientro a Lewes nel 1774, Paine trovò un'amara sorpresa: la lettera di licenziamento indirizzatagli dal Comitato direttivo delle Accise a causa della sua prolungata e non giustificata assenza.

A completare un quadro già di per sé abbastanza negativo furono la separazione dalla moglie, sancita nel giugno dello stesso anno, e il fallimento del negozio di tabacchi e generi alimentari, di cui Paine si era quasi totalmente disinteressato durante la sua permanenza a Londra. Philp, rispetto alla questione dei debiti accumulati e della conseguente bancarotta, fornisce particolari dettagliati: «[...] in his absence his business fell into debt and his activities

---

<sup>31</sup> J. Keane, *Tom Paine...*, cit., p. 69.

<sup>32</sup> Sull'argomento Griffo afferma: «Il fallimento di questa iniziativa lo convince che l'Inghilterra è una società chiusa, oligarchica, ordinata gerarchicamente, in cui non ci sono possibilità di affermazione per chi non sia di nobili natali o, almeno, provenga da una famiglia ricca» (M. Battistini – M. Griffo, *Un racconto di due Paine. A Tale of Two Paines*, in «Scienza & Politica», cit., p. 56).

earned the enmity of his employers. In 1774, when his business collapsed and was forced to leave Lewes to avoid being imprisoned for debt, his employers took the opportunity to sack him for not attending to his duties. The shop and his effects were sold to public auction»<sup>33</sup>.

Paine, perso tutto, fu allora costretto a lasciare nuovamente la città del Sussex per tornare a Londra. I suoi precedenti soggiorni presso la capitale inglese gli avevano consentito di costruire un'importante rete di conoscenze e fu proprio attraverso questi legami che poté incontrare per la seconda volta Benjamin Franklin. Quest'ultimo, considerata la particolare condizione di disagio vissuta da Paine, gli consigliò di fare rotta verso le colonie americane, dove avrebbe sicuramente trovato un ambiente pronto a offrirgli numerose e più stimolanti opportunità. Franklin scrisse allora una lettera di raccomandazione indirizzandola al genero Richard Bache, un uomo d'affari trasferitosi a Philadelphia. E così Paine, nel settembre del 1774, intraprese il viaggio verso il Nuovo Continente, aprendo una nuova e grandiosa fase della sua esistenza di uomo e di pensatore politico.

## 2. L'approdo nelle colonie americane

Dopo poco più di due mesi di navigazione a bordo del *London Packet* e dopo essere miracolosamente sopravvissuto a un'epidemia di tifo diffusasi tra l'equipaggio e i passeggeri, Paine giunse a Philadelphia il 30 novembre 1774. Sulla base dei racconti di Franklin, egli nutriva grandi aspettative riguardo le colonie e sperava di trarre grande vantaggio dalla sua permanenza in quei luoghi: «Paine was surely familiar with Franklin's view that America was destined to become the seat of a mighty, freedom-loving, and prosperous

---

<sup>33</sup> M. Philp, *Paine*, Oxford, Oxford University Press 1989, pp. 1-2.



empire that would turn Britain into a province»<sup>34</sup>. I libri sulle colonie americane letti a scuola e le notizie e i racconti che giungevano in Inghilterra avevano sempre incuriosito il suo spirito avventuriero e adesso dinanzi a lui si stagliava l'opportunità di immergersi realmente in quei contesti. Paine non era certamente sprovvisto dei mezzi utili a raggiungere un buon grado di integrazione all'interno di quella società e l'essere in possesso di una lettera di presentazione firmata da un personaggio di così grande spessore avrebbe sicuramente rappresentato un ulteriore vantaggio.

L'influenza inglese nelle colonie era molto forte e chiaramente percepibile. Numerose contraddizioni sorgevano però nei rapporti tra la madrepatria e i sudditi d'oltreoceano. Per quanto, infatti, questi ultimi fossero riconosciuti come inglesi a tutti gli effetti e dunque soggetti alla legge britannica e titolari dei diritti che questa assicurava, allo stesso tempo, tale status veniva negato ai neri, alle donne e ai nativi, che insieme rappresentavano più del novanta per cento della popolazione. Le élites di coloni che controllavano i più importanti organi decisionali – dal governatore, diretto rappresentante del potere della Corona, ai membri delle Assemblee – si trovavano schiacciati tra due fuochi. Da una parte, la dovuta fedeltà a Sua Maestà; dall'altra la necessaria considerazione degli interessi locali di cui era portatrice la massa di piccoli proprietari che godeva del diritto di voto, e che poteva dunque permettersi di esercitare una considerevole pressione sui propri rappresentanti ogniqualvolta che considerava a rischio la garanzia dei propri diritti.

Una tale situazione era altresì complicata dalla pretesa inglese relativa a un aumento del gettito proveniente dalle colonie. L'immensa macchina dell'impero necessitava di ingenti risorse per potersi finanziare – e per riparare alle spese sostenute durante la Guerra dei Sette Anni – e i territori d'oltremare rappresentavano, nelle intenzioni dell'amministrazione britannica, bacini di

---

<sup>34</sup> J. Keane, *Tom Paine...*, cit., p. 84.

sicuro affidamento su cui far pesare parte del carico contributivo. Già a partire dal 1763 si erano moltiplicate le tasse imposte ai coloni e l'ingerenza del Parlamento inglese si era fatta sempre più evidente<sup>35</sup>.

In questo contesto Paine muoveva i suoi primi passi in America. Al centro del dibattito pubblico era la difesa della libertà e delle prerogative dei coloni. Questi andavano maturando l'idea che la politica di assoggettamento imposta dalla Corona stesse sconfinando in una sequela di abusi senza fine. Tra le principali rivendicazioni v'era quella a decidere sull'ammontare dei tributi da versare; non era infatti accettabile per gli americani il fatto di sottostare a un regime di tassazione adottato da un corpo legislativo – quello inglese – in seno al quale essi non avevano alcun rappresentante.

Nel gennaio 1775 Paine incontrò Richard Bache, il genero di Franklin. Seguendo le sue indicazioni e grazie alle persone che gli aveva presentato trovò il primo impiego e iniziò a dare lezioni private, per quanto alcuni dei suoi biografi sostengano che la sua iniziale intenzione sarebbe stata quella di aprire una scuola per ragazze<sup>36</sup>. Contestualmente continuò ad assecondare la propria passione per la scienza e a frequentare le librerie di Philadelphia, una in particolare: quella di Robert Aitken. I due entrarono subito in confidenza e Paine fece leggere al libraio alcuni dei suoi componimenti. Questi rimase favorevolmente colpito non solo dalle abilità nella scrittura, ma anche dal grado di conoscenza e sagacia dimostrata da quello che poteva ormai definirsi un suo cliente abituale. Aitken, proprio in quel periodo, si apprestava a mandare alle stampe il periodico mensile *Pennsylvania Magazine* e chiese a Paine di scrivere un saggio introduttivo al primo numero del giornale. L'autore di Thetford acconsentì e scrisse un articolo in cui elogiava le virtù del mondo moderno e

---

<sup>35</sup> Tra i provvedimenti più contestati: lo *Sugar Act* del 1763, lo *Stamp Act* del 1765, il *Townshend Acts* del 1767 e il *Tea Act* del 1773. Il *Declaratory Act* del 1766 imponeva la supremazia del Parlamento inglese, concedendo a quest'ultimo il potere di legiferare su tutte le questioni che riguardavano le colonie, senza eccezione alcuna.

<sup>36</sup> Vale scrive «Dr. Rush [...] in his letter to Cheetam, says that Paine came to this country with the design of opening a school for the instruction for young ladies in branches of literature» (G. Vale, *The life of Thomas Paine...*, cit., p. 31).

criticava i difetti di quello antico, con particolare riferimento al caso americano. Questo contributo convinse Aitken a offrirgli il posto di caporedattore della testata, che egli accettò di buon grado intraprendendo così la carriera giornalistica.

Rispetto ai contenuti del giornale Paine era comunque vincolato al rispetto di determinate regole: «Aitken had undertaken in his prospectus to avoid matters of religious and political controversy, so that Paine had to confine the expression of his radicalism to social issues»<sup>37</sup>. Il neo caporedattore scriveva mantenendo l'anonimato, o sotto gli pseudonimi di "Atlanticus", "Esop", "Vox populi", and "Justice". Sul giornale esercitava anche la sua vena poetica, pubblicando qualcuno dei suoi versi, ma ciò che avrebbe avuto maggiore rilevanza sarebbero stati i suoi contributi di natura politica e sociale. Muta anche lo stile della sua scrittura:

But here and there were signs of a different Paine – not the coolly measured entreating Paine of *The Case of the Officers of the Excise*, not the writer of factual pieces on scientific subjects, but a new Paine of crisp, lean, lightning-quick sentences, hammering out political point after point for an audience of self-educated artisans and ordinary folk, for whom reading and being read to were new and exhilarating experiences<sup>38</sup>.

Nel settembre del 1774 si era riunito a Philadelphia il primo Congresso Continentale, in seno al quale i rappresentanti delle colonie avevano formulato le richieste da indirizzare al governo di Sua Maestà. Questi avevano anche stabilito un termine entro il quale l'Inghilterra avrebbe dovuto fornire la propria risposta, ma quel termine, il primo dicembre, era trascorso senza che dall'isola britannica pervenisse alcuna comunicazione. Il testo della petizione rivolta a Giorgio III era stato riportato integralmente sul primo numero del *Pennsylvania*

---

<sup>37</sup> A. J. Ayer, *Thomas Paine*, cit., p. 8.

<sup>38</sup> J. Keane, *Tom Paine...*, cit., p. 97.

*Magazine*, pubblicato alla fine del gennaio 1775. La situazione rimaneva molto tesa.

Probabilmente risentendo dell'ambiente che lo circondava, in cui iniziava a sentirsi perfettamente a suo agio, Paine iniziò a rivolgersi alla classe medio-bassa. Nei suoi scritti iniziavano a intravedersi le tematiche di giustizia e libertà che avrebbero fatto dei suoi lavori futuri dei grandi successi. Quanto da lui prodotto aveva ormai una certa risonanza e a testimonianza di ciò l'alto numero di sottoscrittori della testata, circa millecinquecento a soli due mesi dalla pubblicazione del primo numero<sup>39</sup>.

Agli inizi del 1775 Paine conobbe un altro personaggio di spicco del panorama intellettuale di Philadelphia. Si trattava di Benjamin Rush, allora rinomato fisico, in seguito figura politica di grande rilievo, nonché tra i Padri Fondatori degli Stati Uniti d'America. I due si incontrarono nella libreria di Aitken, ma fu soltanto quando Rush lesse il saggio *African Slavery in America* che volle approfondire il rapporto con Paine, avendone intuite le reali potenzialità. Lo scritto risaliva alla fine del 1774, ma era apparso sul *Pennsylvania Journal and Weekly Advertiser* nel marzo dell'anno successivo. Poche settimane dopo, a Philadelphia, si sarebbe costituita la prima associazione antischiavista americana e Paine ne avrebbe fatto parte<sup>40</sup>.

In *African Slavery in America* l'autore, che si firmava "Justice and Humanity", contestava l'istituto della schiavitù ritenendolo contrario alle leggi di natura<sup>41</sup> ed evidenziava la contraddizione insita alle rivendicazioni americane nei confronti degli inglesi. Come potevano, infatti, i coloni lamentare la condizione di schiavitù impostagli dalla Corona quando loro stessi privavano della libertà e di qualsiasi diritto centinaia di migliaia di neri africani, costringendoli a lavori massacranti. Paine, ed è questo un tratto distintivo del

---

<sup>39</sup> Cfr. A. O. Aldridge, *Man of reason...*, cit., p. 29.

<sup>40</sup> Cfr. P. S. Foner, *Nota introduttiva a African Slavery in America*, in T. Paine, *The Complete Writings of Thomas Paine*, ed. by P. S. Foner, 2 voll., New York, The Citadel Press 1945, vol. 2, p. 15.

<sup>41</sup> Cfr. S. Scandellari, *Il pensiero politico di Thomas Paine*, cit., p. 11.

suo stile, non si limitava a una sterile critica della questione oggetto della trattazione, bensì indicava con dovizia di particolari le possibili soluzioni alla stessa, proponendo – in quello specifico caso – alcuni dei provvedimenti adottabili al fine di reintegrare gli schiavi dopo la loro liberazione:

[...] some could give them lands upon reasonable rent, some, employing them in their labor still, might give them some reasonable allowances for it; so as all may have some property, and fruits of their labors at their own disposal, and be encouraged to industry; the family may live together and enjoy the natural satisfaction of exercising relative affections and duties, with civil protection, and other advantages, like fellow men<sup>42</sup>.

Il *Pennsylvania Magazine* si occupava anche di scienza e pubblicava articoli sulle nuove invenzioni che iniziavano a circolare in Inghilterra. Questo particolare stile editoriale, diretto a essere quanto più vario possibile, attirava l'attenzione di importanti personaggi della città, con i quali Paine ebbe perciò modo di entrare in contatto. In particolare divenne il benvenuto alla *Philosophical Society* fondata da Franklin, tra i cui membri spiccavano Rittenhouse, Clymer, Muhlenberg e lo stesso Rush. Tra gli elaborati che l'autore di Thetford decise di diffondere attraverso il giornale ve n'erano alcuni tra quelli che erano stati composti per l'*Headstrong Club* di Lewes: *The Monk and the Jew*, *The Farmer and Short's Dog Porter* e la ballata *On the Death of General Wolfe*. Molti altri furono, invece, composti durante la permanenza in America: *Reflections on the Death of Lord Clive*, *A New Anecdote of Alexander the Great*, *Cursory Reflections on the Single Combat or Modern Duel*<sup>43</sup>. Particolarmente degno di nota è il saggio intitolato *An Occasional Letter on the Female Sex*<sup>44</sup> dell'agosto 1775, da molti ritenuto una delle prime rivendicazioni

---

<sup>42</sup> T. Paine, *The Complete Writings...*, cit., *African Slavery in America*, vol. 2, p. 19.

<sup>43</sup> Cfr. M. D. Conway, *The life of Thomas Paine...*, cit., vol. 1, p. 43.

<sup>44</sup> Sull'attribuzione della paternità del saggio a Paine c'è disaccordo. Philip Foner è convinto che non sia riconducibile all'autore di Thetford, ma la inserisce comunque nella sua raccolta

per l'emancipazione femminile pubblicate in America. La testata di Aitken andava dunque acquisendo, anche grazie alla sapiente guida del suo caporedattore, un ruolo sempre più decisivo nell'anticipare questioni che sarebbero state al centro di importanti mutamenti sociali: «the Pennsylvania Magazine, in the time that Paine edited it, was a seed-bag from which this sower scattered the seeds of great reforms ripening with the progress of civilization»<sup>45</sup>.

La vitalità politica e sociale della città risultava determinante ai fini della definizione di un pubblico di lettori che fosse sufficientemente pronto per ricevere un certo tipo di messaggio di innovazione sociale. Philadelphia, con una popolazione di circa trentamila unità, era il maggiore centro abitato d'America. I suoi cittadini si caratterizzavano per diversa provenienza geografica e per l'esercizio di numerose differenti professioni di fede. Si trattava di un ambiente culturalmente molto ricco e variegato, in cui la coesistenza e il confronto tra le diverse comunità non rappresentava fonte di disordine o conflitto. Ciò che, invece, costituiva ragione di malessere, soprattutto per gli strati inferiori della popolazione, era la scarsa distribuzione della ricchezza. Questa era in larga parte posseduta dalla classe di mercanti della città, i quali però iniziavano a risentire delle restrizioni commerciali imposte dai provvedimenti del governo inglese.

Iniziava a innestarsi un processo che sarebbe stato decisivo per lo scoppio della Rivoluzione: la politicizzazione della classe media e bassa. Se in passato le masse erano state pilotate dalle élites di governo, adesso andavano acquisendo coscienza della propria forza e una sempre maggiore consapevolezza delle più pressanti questioni politiche: «The politicization of the mass of Philadelphians – from the master craftsmen to a significant segment

---

degli scritti di Paine per valorizzare il ruolo che quest'ultimo ebbe riguardo alla pubblicazione dell'elaborato sul *Pennsylvania Magazine*, di cui era caporedattore. (Cfr. P. S. Foner, *Nota introduttiva a An Occasional Letter on the Female Sex*, in T. Paine, *The Complete Writings...*, cit., vol. 2, p. 34). Conway riferendosi al saggio, invece, afferma: «unsigned, but certainly by Paine» (M. D. Conway, *The life of Thomas Paine...*, cit., vol. 1, p. 45).

<sup>45</sup> Ivi, p. 47.

of the laborers and poor – was the most important development in Philadelphia's political life in the decade before independence»<sup>46</sup>.

Paine, che era giunto in America quando questi meccanismi di mutamento erano già avviati, agiva all'interno di questo spaccato attraverso lo strumento che più gli era congeniale: la scrittura. Adeguandosi allo scenario che lo circondava e disponendo di un così potente mezzo di diffusione, iniziò a pubblicare sul giornale contenuti che rispondevano alle esigenze di cambiamento che andavano manifestandosi. Pur non apportando originali contributi di filosofia politica, l'autore pose le basi delle sue teorie rivolgendosi a un pubblico che acquisiva sempre più confidenza con tematiche prima ritenute tabù<sup>47</sup>.

### 3. L'attivismo politico e il *Common Sense*

Fino a questo momento nessuno in America aveva parlato di indipendenza, neanche i più radicali. Le rivendicazioni fatte erano tutte in direzione di una rinegoziazione dei rapporti con la madrepatria e in nessun caso prevedevano la separazione da questa. Lo stesso Paine non aveva mai preso in considerazione o propagandato una simile possibilità. Le cose iniziarono a cambiare con gli scontri di Lexington nell'aprile del 1775<sup>48</sup>:

Paine did not initially favour the violent separation of the colonies from Britain. But when the British fired upon a demonstration in

---

<sup>46</sup> E. Foner, *Tom Paine...*, cit., p. 56.

<sup>47</sup> Cfr. A. J. Ayer, *Thomas Paine*, cit., pp. 12-13.

<sup>48</sup> Paine, diversi anni più tardi, richiamando quegli accadimenti avrebbe scritto: «Pity for the sufferers, mixt with indignation at the violence and heightened with apprehensions of undergoing the same fate, made the affair of Lexington the affair of the Continent. Every part of it felt the shock, and all vibrated together [...]. Not a single advocate appeared to justify the action of that day; it seemed to appear to every one with the same magnitude, struck every one with the same force, and created in every one the same abhorrence. From this period we may date the growth of Independence» (T. Paine, *Collected Writings*, cit., *The American Crisis. Number III*, p. 127).

Lexington in April 1775, and certainly by late 1775 [...], he concluded that independence was inevitable. The cause of separation became soon and long associated with his name and the force of his arguments<sup>49</sup>.

Da quel momento la politica editoriale del *Pennsylvania Magazine* subì un netto mutamento. E, anche contravvenendo alle disposizioni ricevute da Aitken, Paine iniziò a pubblicare una serie di articoli che facevano esplicito riferimento al contrasto tra le colonie e l'Inghilterra. Il primo di questi saggi, *The Dream Interpreted*, apparve sulla testata nel maggio 1775. L'autore, verosimilmente Paine, raccontava di un sogno in cui una terra meravigliosa e tranquilla (l'America) veniva sconvolta da una terribile tempesta (il malgoverno britannico). Nonostante i danni subiti, però, – continuava il racconto – quella terra risorgeva più forte e rigogliosa che mai. La conclusione della storia recitava senza possibili fraintendimenti e con chiaro riferimento alla reale situazione delle colonie: «In our petition to Britain we asked but for peace; but the prayer was rejected. The cause is now before a higher court, the court of providence, before whom the arrogance of kings, the infidelity of ministers, the general corruption of government, and all the cobweb artifice of courts, will fall confounded and ashamed»<sup>50</sup>. L'attacco al cuore delle istituzioni inglesi era diretto: il re, il governo e le corti venivano accusati in modo disarmante, senza mezzi termini.

Due mesi più tardi il giornale pubblicava *Thoughts on Defensive War*, uno scritto in cui Paine considerava il ricorso alla violenza come possibile strumento di difesa per quello che riteneva essere il bene più prezioso di cui erano in possesso gli individui: la libertà. L'autore, che emblematicamente si firmava "Lover of Peace", si domandava se l'uso della forza poteva essere giustificabile ai fini del mantenimento di una ferrea opposizione rispetto a quanti mettessero a repentaglio quel valore fondamentale e irrinunciabile. E la

---

<sup>49</sup> G. Claeys, *Thomas Paine ...*, cit., p. 23.

<sup>50</sup> T. Paine, *The Complete Writings ...*, cit., *The Dream Interpreted*, vol. 2, p. 52.



risposta pareva proprio essere positiva: «Whoever considers the unprincipled enemy we have to cope with, will not hesitate to declare that nothing but arms or miracles can reduce them to reason and moderation. They have lost sight of the limits of humanity»<sup>51</sup>.

A causa di questi ultimi scritti e di ulteriori incomprensioni sorte rispetto alla posizione contrattuale di Paine, il rapporto con Aitken andò incrinandosi fino a esaurirsi quasi completamente sul finire del 1775. Nel maggio di quello stesso anno si riuniva a Philadelphia il secondo Congresso Continentale con i rappresentanti delle tredici colonie. Questo avrebbe assunto un ruolo cruciale decidendo sull'inizio della guerra, sulla determinazione delle strategie da utilizzare e sulla nomina dei più alti funzionari militari e politici.

Paine iniziò a maturare l'idea di sviluppare un pamphlet che fosse interamente dedicato a un'approfondita analisi dei rapporti tra le colonie americane e l'Inghilterra e in questo fu certamente stimolato dalle riflessioni condotte assieme a Benjamin Rush, con cui aveva ormai stretto un rapporto di perfetta intesa. L'ex caporedattore del *Pennsylvania Magazine* si mise all'opera già nell'agosto 1775, iniziando a tessere la trama di quello che sarebbe divenuto l'impianto centrale dell'intero lavoro. Lo stesso Rush aveva però messo in guardia Paine dall'utilizzare un linguaggio troppo esplicito e in particolare termini quali indipendenza e repubblicanesimo. L'ambiente politico americano era, infatti, ancora restìo a ragionare attorno alla questione della scissione dalla madrepatria: «As late as December 1775, prevailing sentiment throughout the colonies still favored reconciliation, and even the extremists, rather than risk disunion by an abortive appeal, had been content to wait for British intransigence to force public opinion to accept independence»<sup>52</sup>.

Paine aveva già comunque attaccato in modo più che esplicito la politica e le istituzioni inglesi in un articolo scritto sotto lo pseudonimo di "Humanus" apparso sul *Pennsylvania Journal and Weekly Advertiser* nell'ottobre 1775. In

---

<sup>51</sup> T. Paine, *The Complete Writings...*, cit., *Thoughts on Defensive War*, vol. 2, p. 53.

<sup>52</sup> A. O. Aldridge, *Man of reason...*, cit., p. 34.

quello scritto, intitolato *A Serious Thought*, l'autore richiamava le atrocità compiute dai britannici nei confronti delle popolazioni dei territori conquistati. Tali efferatezze non potevano lasciare dubbi sulla necessità di raggiungere l'indipendenza dalla madrepatria<sup>53</sup>.

Ma il progetto principale di Paine rimaneva il pamphlet sulla questione americana, su cui aveva iniziato a ragionare pochi mesi prima. Una bozza iniziale del lavoro fu pronta in autunno e fu esaminata da Rush. La versione completa vide la luce agli inizi del dicembre 1775 e fu fatta circolare tra alcuni dei più importanti esponenti di area radicale e riformista, tra questi David Rittenhouse, Samuel Adams e Benjamin Franklin. È probabile che ognuno di loro abbia suggerito modifiche al documento. Il titolo del lavoro, nelle intenzioni dell'autore, sarebbe dovuto essere *Plain Truth*, ma Rush convinse Paine a cambiare idea e così all'opera fu dato il nome di *Common Sense*. Restava da individuare chi fosse disposto a stamparla e una soluzione fu presto trovata affidando il manoscritto all'editore di origini scozzesi Robert Bell. Questi segretamente sosteneva la causa dell'indipendenza e perciò assunse il rischio prendendo in carico tale incombenza. *Common Sense* fu pubblicato il 10 gennaio 1776, una data che segnerà le sorti delle colonie americane. In calce riportava l'indicazione "Written by an Englishman", così da occultare la reale identità dell'autore.

La diffusione del pamphlet fu straordinaria raggiungendo le centocinquantamila copie vendute nel solo 1776. Si susseguirono numerose edizioni, anche in lingua straniera. Lo scritto avrebbe infatti valicato i confini americani per raggiungere l'Europa. Il prezzo d'acquisto era di soli due scellini e il contenuto dell'opera ampiamente accessibile anche agli strati più bassi della popolazione: «Contribuì a definire le idee politiche operative sia dei ceti popolari sia dei ceti dirigenti che insieme, seppure con obiettivi ultimi diversi, arrivarono alla rottura storica della Rivoluzione americana e della guerra per

---

<sup>53</sup> Cfr. J. Keane, *Tom Paine...*, cit., p. 104.

l'indipendenza»<sup>54</sup>. Paine, ed è questo un elemento distintivo dell'intera sua carriera, non ricaverà nulla dalle vendite dei suoi lavori. I proventi derivanti da *Common Sense* furono interamente devoluti a sostegno della causa americana<sup>55</sup>.

Il successo dell'opera non fu probabilmente dovuto all'originalità delle idee in essa contenute. Già altri prima di Paine avevano discusso di indipendenza<sup>56</sup>, ma lui rese quegli argomenti di dominio pubblico ponendoli al centro di un dibattito e soprattutto lo fece nel momento più adatto. Si diffuse la convinzione che quanto era sempre stato ritenuto impossibile potesse invece realizzarsi e che il popolo stesso avesse le capacità e le forze necessarie per compiere il cambiamento.

Numerose furono altresì le proteste che si sollevarono rispetto ai contenuti proposti da Paine. Non tutte le parti politico-sociali si trovarono d'accordo sull'obiettivo di sovvertire il predominio britannico sulle colonie. Le comunità quacchere di Pennsylvania e New Jersey, ad esempio, si riunirono alla fine del gennaio 1776 per stilare un documento in cui confermavano la propria fedeltà alla Corona e al governo inglesi. Per rispondere a questa presa di posizione Paine pubblicò la *Epistle to Quakers*, in cui attaccava quella frangia del movimento che promuoveva la causa della riconciliazione accusandola di non essere rappresentativa dell'intera comunità quacchera e di confondere in modo pericoloso questioni di carattere religioso con problematiche di ordine politico<sup>57</sup>.

Tra gli attacchi lanciati a *Common Sense* i più significativi furono quelli riconducibili a William Smith, un aristocratico di fede anglicana rettore dell'Università di Philadelphia. Questi, celandosi sotto lo pseudonimo di "Cato", pubblicò otto lettere sul *Pennsylvania Ledger* in cui tentava di

---

<sup>54</sup> T. Casadei, *Tra ponti e rivoluzioni...*, cit., pp. 35-36.

<sup>55</sup> A riguardo Claeys scrive: «Paine was usually too proud and too idealistic to accept money for doing what he did best, and was consequently rarely well off» (G. Claeys, *Thomas Paine...*, cit., p. 23).

<sup>56</sup> Il riformatore inglese John Cartwright, nel 1774, aveva affrontato l'argomento nel suo *American Independence, the Interest and Glory of Great Britain*.

<sup>57</sup> Cfr. T. Paine, *The Complete Writings...*, cit., *Epistle to Quakers*, vol. 2, pp. 55-60.

confutare le teorie esposte nel pamphlet del pensatore di Thetford. Paine, che nel febbraio 1776 si era recato a New York per incontrare il generale Charles Lee, fu richiamato da alcuni fra i più eminenti esponenti del fronte per l'indipendenza per organizzare una controrisposta alle accuse di Smith. Rientrato a Philadelphia si mise immediatamente al lavoro per stilare le quattro lettere che sarebbero apparse sul *Pennsylvania Journal* tra l'aprile e il maggio di quello stesso anno. Le *Forester's Letters*, dal nome fittizio con cui si firmava l'autore, riuscirono nell'intento di ribattere in modo efficace all'offensiva lanciata da "Cato".

### 3.1. La Rivoluzione partecipata e i primi incarichi pubblici

In un'appendice alla terza delle quattro lettere pubblicate nella primavera del 1776, Paine lanciava un appello – che intitolava *To The People* – alla popolazione della Pennsylvania, che di lì a una settimana avrebbe votato per rinnovare la propria Assemblea. Un successo dei radicali avrebbe, infatti, significato un'ulteriore spinta anche per la lotta condotta in seno al Congresso a favore dell'indipendenza. Ma si verificò l'esatto opposto e l'Assemblea rimase sotto il controllo della maggioranza lealista. Paine aveva scritto:

It is the duty of the public, at this time, to scrutinize closely into the conduct of their Committee Members, Members of Assembly and Delegates in Congress; to know what they do, and their motives for so doing. Without doing this, we shall never know who to confide in; but shall constantly mistake friends for enemies, and enemies for friends, till in the confusion of persons we sacrifice the cause<sup>58</sup>.

Sulla scorta di queste parole i radicali, che non avevano alcuna intenzione di lasciare il governo della provincia ai sostenitori della Corona, non

---

<sup>58</sup> T. Paine, *The Complete Writings...*, cit., *The Forester's Letters*, vol. 2, p. 82.

si rassegnarono alla sconfitta subita e, forti del sostegno popolare, organizzarono manifestazioni contro il consesso appena eletto. L'obiettivo era di sostituire quest'ultimo con un governo scelto dai cittadini e istituire una Convenzione costituzionale<sup>59</sup>. La pressione divenne insostenibile e tre settimane più tardi l'Assemblea dovette cedere, nominando una commissione che redigesse nuove istruzioni da impartire ai suoi delegati al Congresso. I lavori di quest'ultimo procedevano, intanto, nella direzione sperata da Paine, il quale in *Common Sense* aveva per la prima volta chiesto che si riunisse una Convenzione continentale per elaborare una costituzione. Il 7 giugno 1776 i rappresentanti della Virginia chiedevano ufficialmente che si votasse per redigere una costituzione continentale e che si procedesse all'elaborazione di una dichiarazione d'indipendenza.

Il Congresso decise di istituire una commissione che stilasse il manifesto di indipendenza affidandone la guida a Thomas Jefferson. Paine fu molto attivo nel cercare di convincere quanti più deputati possibile a votare per il sì e a questo scopo pubblicò un altro breve pamphlet in cui riportava un ipotetico dialogo tra il defunto generale Richard Montgomery – primo eroe di guerra americano caduto nel dicembre 1775 – e un membro del Congresso contrario al voto per la separazione dall'Inghilterra. Lo scritto era intitolato *A dialogue between the Ghost of General Montgomery just arrived from the Elysian Fields and an American Delegate in a wood near Philadelphia*<sup>60</sup>. Nel frattempo anche in Pennsylvania, nel giugno 1776, si riuniva una conferenza provinciale avente quale obiettivo l'istituzione di una Convenzione costituzionale<sup>61</sup>. L'influenza di Paine continuava a essere decisiva e così, il 2 luglio, tre dei cinque delegati di

---

<sup>59</sup> Cfr. J. Keane, *Tom Paine...*, cit., p. 135.

<sup>60</sup> Cfr. T. Paine, *The Complete Writings...*, cit., *A dialogue between the Ghost of General Montgomery just arrived from the Elysian Fields and an American Delegate in a wood near Philadelphia*, vol. 2, pp. 88-93.

<sup>61</sup> La Convenzione, presieduta da Benjamin Franklin, avrebbe promulgato la nuova costituzione della Pennsylvania nel settembre 1776. Il Documento fondamentale si sarebbe presentato come uno tra i più democratici al mondo e alla sua redazione avrebbero partecipato importanti esponenti radicali come Timothy Matlack e James Cannon.

quella provincia al Congresso Continentale si schierarono con la maggioranza nel dichiarare l'indipendenza delle tredici colonie americane. Due giorni più tardi, il 4 luglio 1776, veniva approvata la Dichiarazione d'indipendenza redatta dalla commissione presieduta da Jefferson.

L'Inghilterra rispose inasprendo il conflitto armato e Paine si arruolò a sostegno delle truppe americane capitanate da George Washington. Dapprima prestò servizio ad Amboy e Bergen in una divisione del *Flying Camp*<sup>62</sup> agli ordini del Generale Roberdeau. Queste formazioni erano generalmente costituite da volontari e componenti della milizia. Sulla particolare natura di quest'ultima, Eric Foner fornisce dettagli interessanti:

Like the New Model Army of the English Civil War, the militia was a “school of political democracy”. It quickly developed a political identity and consciousness, a sense of its own rights and grievances, which included the junior officers, who were all elected by the privates, and even many superior officers as well. Like the New Model Army, it became a center of intense political debate and discussion, in which privates were drawn into contact with radical artisans and intellectuals<sup>63</sup>.

Una volta che il *Flying Camp* fu sciolto – nel settembre 1776 – Paine si recò a Fort Lee come aiutante di campo del Generale Nathanael Green. Nei due mesi successivi osservò le mosse degli americani e del nemico inglese, raccolse informazioni e produsse alcuni articoli di cronaca dal fronte che contestualmente inviava ai giornali di Philadelphia. Aldridge conferma che sul *Pennsylvania Journal* sarebbero apparsi due dei contributi di Paine, relativi rispettivamente alla caduta di Fort Washington e alla disfatta di Fort Lee con conseguente ritirata delle truppe americane attraverso i territori del New

---

<sup>62</sup> Particolare formazione militare impiegata come corpo di riserva “mobile” in grado di prestare soccorso laddove si presentava maggiore necessità. Il *Flying Camp* in cui Paine prestò servizio si costituiva di diecimila unità ed era organizzato in tre divisioni: Pennsylvania, Maryland e Jersey.

<sup>63</sup> E. Foner, *Tom Paine...*, cit., p. 64.

Jersey<sup>64</sup>. Paine seguì l'esercito nella sua lunga marcia fino al Delaware, i cui confini furono oltrepassati l'8 dicembre del 1776. Washington decise di concedere una sosta alle truppe che per qualche giorno si accamparono a Newark. Fu proprio lì che l'autore di Thetford iniziò a scrivere il primo dei tredici saggi intitolati *The American Crisis*, che sarebbe stato pubblicato il 19 dicembre di quello stesso anno<sup>65</sup>. Lo scritto avrebbe avuto un grande impatto sul morale delle guarnigioni americane provate dalle recenti e vittoriose incursioni inglesi. Il Generale Washington ordinò che questo venisse letto presso ogni battaglione e ciò fece da preludio a quella che sarebbe stata la prima vittoria americana nella battaglia di Trenton.

Intanto per Paine iniziavano a profilarsi i primi incarichi pubblici. Agli inizi del 1777 venne contattato per far parte della Commissione che avrebbe negoziato per conto dell'Assemblea della Pennsylvania e del Congresso Continentale con alcune tribù irochesi<sup>66</sup> che risiedevano all'interno della provincia. Oggetto della conferenza – che avrebbe avuto inizio il 27 gennaio di quell'anno – sarebbero stati la predisposizione di un trattato di alleanza e la questione dello status che le popolazioni native avrebbero assunto sotto il nuovo governo repubblicano. Le trattative furono però un fallimento e i rivoluzionari non ebbero successo nel guadagnare l'appoggio sperato.

Il pensatore di Thetford – che nel frattempo, il 13 gennaio 1777, aveva pubblicato il secondo numero delle *Crisis* indirizzandolo a Lord Richard

---

<sup>64</sup> Cfr. A. O. Aldridge, *Man of reason...*, cit., p. 47. Philip Foner riporta uno degli articoli pubblicati sul *Pennsylvania Journal* il 29 gennaio 1777, intitolato *Retreat across the Delaware* (Cfr. T. Paine, *The Complete Writings...*, cit., *Retreat across the Delaware*, vol. 2, pp. 93-96).

<sup>65</sup> Il primo numero delle *Crisis* ebbe un grande impatto allora, ma ha continuato ad averne anche sulle generazioni americane successive. Il quarantaquattresimo Presidente degli Stati Uniti Barack Obama, nel suo discorso inaugurale tenuto nel gennaio 2009, riprende un'espressione tratta da quel testo per sottolineare il particolare momento di difficoltà che il Paese affrontava in quel momento: «Let it be told to the future world, that in the depth of winter, when nothing but hope and virtue could survive, that the city and the country, alarmed at one common danger, came forth to meet and repulse it» (T. Paine, *Collected Writings*, cit., *The American Crisis. Number I*, p. 96).

<sup>66</sup> Termine di origine francese con cui si indicavano, fin dalle prime fasi della colonizzazione dell'America settentrionale, le cinque società native dei Cayuga, Mohawk, Oneida, Onondaga e Seneca.

Howe<sup>67</sup> – tornò dunque a Philadelphia dove aiutò a costituire la *Whig Society*. Quest'ultima aveva lo scopo di propagandare la nuova costituzione della Pennsylvania approvata nel settembre 1776 e oggetto di incessanti scontri tra i radicali, che ne erano i principali promotori, e i conservatori. La *Society*, in seno alla quale gli esponenti indipendentisti giocavano un ruolo predominante, il 1 aprile 1777 elesse un Comitato di Corrispondenza<sup>68</sup> presieduto da Charles Willson Peale, che vedeva tra i suoi componenti, oltre a Paine, anche David Rittenhouse, James Cannon e Thomas Young.

Intanto il Congresso Continentale rifletteva su come potere rimodulare la propria politica di relazioni con i paesi stranieri, al fine di acquisire maggior peso internazionale da far valere nello scontro con l'Inghilterra. A questo scopo, il 17 aprile 1777, si decise per l'istituzione di una Commissione per gli Affari Esteri e John Adams propose Paine come segretario dell'organo. Tra le sue mansioni vi sarebbero state la tenuta dei registri della Commissione e la redazione della corrispondenza indirizzata ai funzionari americani all'estero. In questo modo l'autore di *Common Sense* sarebbe venuto a conoscenza di numerose informazioni sensibili, su cui era comunque tenuto a mantenere il massimo riserbo avendo prestato giuramento di segretezza al momento dell'accesso alla carica. In quello stesso periodo Paine si era dedicato alla stesura del terzo saggio delle *Crisis* in cui continuava a prendere in esame le molteplici ragioni per le quali la separazione dall'Inghilterra doveva considerarsi un obiettivo di primaria importanza. A pochi mesi di distanza sarebbe apparso anche il quarto numero della serie (12 settembre 1777).

La guerra continuava e il sostegno di Paine non veniva meno. Nell'ottobre 1777 raggiunse le truppe di Washington e fu testimone della disfatta di Germantown. Ebbe inizio un periodo di crescente difficoltà per

---

<sup>67</sup> Lord Richard Howe era viceammiraglio della flotta britannica e fratello di William Howe, comandante in capo delle forze militari inglesi impegnate sul territorio americano. Il primo era stato inviato in America nel luglio del 1776 per cercare un accordo con il Congresso sulla base di talune concessioni, ma le negoziazioni erano miseramente fallite.

<sup>68</sup> I Comitati di Corrispondenza erano quegli organismi istituiti all'interno delle colonie per mantenere i contatti tra queste e agevolare lo scambio di idee e informazioni.



l'esercito americano e lo stesso Washington fu messo in discussione per la presunta incapacità nella scelta delle giuste strategie da adottare. A fare eccezione fu l'importante vittoria conseguita a Saratoga dalle guarnigioni al comando del Generale Horatio Gates. Paine riprese a prestare servizio come aiutante di campo agli ordini del Generale Green.

L'anno successivo fu segnato dal coinvolgimento dell'autore nel più grande scandalo politico verificatosi nel corso della Rivoluzione. Silas Deane, agente del governo americano, trattava con la Francia per ottenere rifornimenti militari. Paine, che rivestiva il ruolo di segretario della Commissione per gli Affari Esteri, era venuto a conoscenza di alcuni fatti che gli facevano supporre che Deane avesse indebitamente richiesto e intascato delle somme concesse dal Congresso. Nell'accusare pubblicamente il funzionario, il segretario aveva però rivelato particolari ed eventi che era tenuto, in virtù del suo ruolo, a mantenere segreti. Contro di lui si scatenò dunque la feroce critica dei suoi avversari, fra questi il potente mercante di Philadelphia Robert Morris, che in ultimo lo indusse a rassegnare le proprie dimissioni in data 8 gennaio 1779. In rapida successione continuavano intanto ad apparire i successivi numeri delle *Crisis*. Il quinto, sesto e settimo saggio erano stati pubblicati rispettivamente a marzo, ottobre e novembre del 1778.

Questi episodi contribuirono indubbiamente ad accrescere l'esperienza di Paine in ambito politico e, allo stesso tempo, lo resero sempre più diffidente rispetto ai giochi e agli intrighi che caratterizzavano gli affari pubblici. La denuncia di ciò che aveva ritenuto essere un comportamento illegittimo gli era costata cara. Perso il lavoro, si ritrovò in una situazione di grossa difficoltà economica, ma nonostante ciò rifiutò le offerte giunte da emissari dei governi francese e spagnolo che avrebbero voluto assicurarsi i suoi servizi per commissionargli scritti di propaganda politica.

### 3.2. La “missione francese” e la *Bank of North America*

Durante la primavera e l'estate del 1779 la situazione economica delle colonie si faceva sempre più complicata con un'inflazione che raggiungeva picchi di considerevole rilevanza. Paine, opponendosi all'opinione per la quale gli scambi di mercato non dovessero essere sottoposti ad alcun tipo di restrizione, sosteneva che fosse necessario implementare una politica di controllo dei prezzi che potesse alleviare il carico di spesa delle classi più povere. L'autore iniziava a ragionare sui temi che avrebbero rappresentato il fulcro delle sue opere successive, per quanto su tali argomenti le sue idee avrebbero subito nel corso del tempo considerevoli mutamenti. Sulla scorta di queste convinzioni fu proposto e nominato come componente di due commissioni costituite a Philadelphia su iniziativa degli stessi cittadini. La prima lavorava sulla regolazione e stabilizzazione dei prezzi, la seconda avrebbe dovuto condurre delle indagini sul presunto eccessivo profitto che il potente mercante Robert Morris stava traendo da alcuni commerci di forniture militari. Entrambe le esperienze si conclusero con un nulla di fatto: nessuna misura fu adottata per contrastare l'aumento dei prezzi dei beni di prima necessità e nessun elemento fu trovato a sostegno del fatto che Morris stesse illecitamente lucrando sul conflitto con l'Inghilterra.

Il 2 novembre 1779 Paine venne assunto come impiegato presso l'Assemblea della Pennsylvania. Proprio in quel periodo il deputato radicale George Bryan stava preparando una legge per l'abolizione della schiavitù ed è certo che il pensatore di Thetford abbia non solo compiuto una revisione del testo in questione, ma anche provveduto alla stesura del preambolo dello stesso. L'Assemblea avrebbe poi approvato il provvedimento, pur modificandolo in sede di dibattito rispetto alle iniziali e più ambiziose intenzioni di Bryan.

I continui appelli di Washington testimoniavano la difficile situazione in cui versavano le truppe americane. Le risorse stavano per esaurirsi e Paine pensò all'istituzione di un fondo finanziato dai cittadini più abbienti. Egli stesso

contribuì versando una somma di cinquecento dollari. La sua richiesta fu accolta da alcuni dei più facoltosi mercanti di Philadelphia e tra questi Blair McClenaghan e il già citato Robert Morris che, sulla scia di quell'iniziativa, proposero un incremento dei fondi già raccolti, attraverso la costituzione di una banca che potesse stanziare le somme necessarie per coprire i costi relativi all'equipaggiamento dell'esercito. Nacque la prima banca americana, la *Bank of Pennsylvania*. In quello stesso anno – il 1780 – Paine, oltre a pubblicare l'ottavo e il nono numero delle *Crisis*, veniva insignito di una laurea *ad honorem* in discipline umanistiche conferita dall'università della Pennsylvania.

L'autore iniziò a riflettere sulla possibilità di rientrare in Inghilterra per pubblicare scritti che potessero risvegliare il senso di libertà dei cittadini britannici e per combattere dall'interno il sistema monarchico. Propose il piano alle più alte cariche politiche della Pennsylvania, ma questo fu ritenuto di improbabile successo e, oltretutto, eccessivamente rischioso. Rinunciò al viaggio, ma ben presto si presentò una nuova occasione per tornare in Europa.

Il Congresso americano discuteva dell'eventuale richiesta di un ulteriore supporto al governo francese e Paine sosteneva questa ipotesi ritenendo plausibile una trattativa che conducesse alla stipula di un accordo con Luigi XVI. Nel frattempo pubblicava *The Crisis Extraordinary* in cui, a fronte della scarsità di risorse di cui disponeva l'esercito, ragionava su un incremento delle tasse a carico dei cittadini e si diceva favorevole all'emissione di altra moneta. Nel novembre 1780 il Congresso decideva di formalizzare la richiesta di prestito alla Francia e di nominare un inviato che perorasse la causa americana a Parigi. Dopo il rifiuto di Alexander Hamilton, fu incaricato un altro membro dello staff di Washington: John Laurens. Quest'ultimo era figlio di un caro amico di Paine e propose all'autore di fare da suo segretario per il viaggio.

Paine decise di partire, ma rifiutò l'offerta fattagli da Laurens per evitare che le eventuali somme percepite a titolo di remunerazione per i servizi resi potessero essere prese a pretesto per scatenare altre polemiche sul suo conto. Così l'11 febbraio 1781 si imbarcò da privato cittadino sulla nave che poco

meno di un mese più tardi sarebbe approdata sulle coste francesi. Una volta a destinazione iniziò a svolgere – anche se non ufficialmente – i propri compiti di segretario e la spedizione si concluse positivamente con i francesi che concedevano un ingente prestito agli americani. Il primo giugno Paine e Laurens intraprendevano il viaggio che li avrebbe nuovamente condotti in America. Parte della somma ottenuta da Luigi XVI sarebbe stata affidata a Robert Morris – il nuovo Sovrintendente alle Finanze – e impiegata per convertire la *Bank of Pennsylvania* nella più potente *Bank of North America*, inaugurata alla fine del 1781.

Giunto a Boston, il pensatore di Thetford si trovò senza lavoro e scrisse a Washington per chiedere un aiuto. Questi lo mise in contatto con lo stesso Morris e i due, superate le vecchie incomprensioni, iniziarono a collaborare riunendosi spesso anche con Gouverneur Morris, il capo-assistente del neo Sovrintendente. Nel febbraio 1782 fu così segretamente raggiunto un accordo, sottoscritto anche da Washington e dal Segretario per gli Affari Esteri Robert Livingston, con cui Paine si impegnava a produrre degli scritti a sostegno del Congresso che si apprestava ad approvare ulteriori provvedimenti di inasprimento delle imposte. Il piano sottostante a quell'accordo era ben più ampio e riguardava il contrasto all'opposizione resa dai singoli stati rispetto all'innalzamento delle tasse, da perseguirsi attraverso l'istituzione di un nuovo governo federale dotato di maggiori poteri. Quanto concesso a Paine, in termini di retribuzione, proveniva da un fondo segreto gestito da Robert Morris.

In quest'ottica si inserivano i successivi saggi redatti dall'autore il quale, nel contesto del decimo numero delle *Crisis*, pubblicava un deciso attacco contro Giorgio III<sup>69</sup> e, al contempo, un appello diretto ai cittadini americani intitolato *To the People of America. On the expenses, arrangements and disbursements for carrying on the war, and finishing it with honor and*

---

<sup>69</sup> Paine si scagliava contro il discorso tenuto dal re in Parlamento a circa un mese dalla disfatta inglese nell'importante battaglia di Yorktown dell'ottobre 1781, che avrebbe rappresentato l'evento decisivo per le sorti della guerra d'indipendenza.

*advantage*. In un'ulteriore lettera pubblicata il 4 aprile 1782, *The Necessity of Taxation*, Paine – riferendosi al ruolo dei deputati del Congresso – affermava: «Their situation enables them to know the more secret circumstances of things, and that such or such revenues are necessary for the security and defence of their constituents, and the accomplishment of the great object for which they are chosen»<sup>70</sup>.

I critici di Paine iniziarono a sospettare che le sue ultime esternazioni fossero viziate da un qualche rapporto di dipendenza che lo legava ai poteri forti americani. In molti non credevano possibile che l'autore sostenesse provvedimenti di appesantimento del carico fiscale. In realtà le sue idee erano coerenti con quello che iniziava a considerare un obiettivo primario, ossia l'organizzazione di un governo federale: «Each one of Paine's essays during the late winter of 1782 developed a consistent line of criticism of the American confederation. Each essay was, in fact, an opening shot in a wider political campaign to strengthen the federal dimension of American politics»<sup>71</sup>.

Nel corso di quello stesso anno Paine pubblicherà la *Letter to the Abbé Raynal* in risposta all'opera del filosofo francese *The Revolution of America*. Questo lavoro acquisisce un'importanza rilevante perché affronta da un punto di vista filosofico molti dei temi che il pensatore avrebbe poi sviluppato nelle sue opere successive e tra questi: progresso, pacifismo e commercio<sup>72</sup>. La *Letter* esplicita il passaggio da una riflessione a carattere nazionale a una di tipo internazionale. Paine inizia a ragionare sul concetto di civilizzazione universale ipotizzando un federalismo internazionale che coinvolgesse su scala globale Stati e popolazioni.

Tra il maggio e l'ottobre 1782 saranno dati alle stampe l'undicesimo e il dodicesimo numero delle *Crisis*, quest'ultimo indirizzato al primo ministro inglese William Petty. L'ultimo saggio della serie fu invece pubblicato il 19

---

<sup>70</sup> T. Paine, *Collected Writings*, cit., *The Necessity of Taxation*, p. 310.

<sup>71</sup> J. Keane, *Tom Paine...*, cit., p. 225.

<sup>72</sup> Cfr. S. Scandellari, *Il pensiero politico di Thomas Paine*, cit., p. 29.

aprile dell'anno successivo, all'indomani dell'annuncio formale da parte di Washington della cessazione delle ostilità con l'Inghilterra.

Gli ultimi anni trascorsi da Paine nel Nuovo Mondo, prima della partenza per l'Europa, furono segnati dalla controversia relativa alla *Bank of North America*. L'istituto di credito, che si reggeva su un doppio atto fondativo stipulato dal Congresso e dall'Assemblea della Pennsylvania, era minacciata dalla volontà di quest'ultima di ritirare il proprio appoggio attraverso l'abrogazione della carta istitutiva concessa pochi anni prima. E, in effetti, nel settembre 1785 l'Assemblea – in quel momento a guida radicale – concretizzò i propri intenti lasciando il solo Congresso a garantire per la Banca. Paine fu molto contrariato dall'accaduto e nel corso dei due anni successivi pubblicò, oltre a una serie di articoli sull'argomento, anche il pamphlet intitolato *Dissertation on Government; the Affairs of the Bank; and Paper Money* (febbraio 1786).

L'autore credeva fermamente che la Banca svolgesse un ruolo di grande importanza nel sostegno all'attività economica locale, nell'attrazione di capitali esteri e nel compimento del disegno federalista<sup>73</sup>. E la difesa che esercitò in suo favore, anche contro l'opinione della sua stessa parte politica, prova una volta di più la forza del suo pensiero indipendente, rivolto sempre all'obiettivo ultimo del benessere collettivo.

#### 4. L'approdo in Europa e la Rivoluzione francese

Paine si imbarcò a New York il 26 aprile 1787 e raggiunse le coste francesi esattamente un mese più tardi. L'obiettivo principale del suo viaggio era trovare finanziatori per il suo progetto relativo alla costruzione di un ponte. Presentò le sua idea all'Accademia Francese di Scienze nel luglio di quell'anno

---

<sup>73</sup> Cfr. J. Keane, *Tom Paine...*, cit., pp. 257-258.

e ricevette pareri molto positivi, cui però non seguì alcuna concreta iniziativa per la realizzazione. Decise allora di tentare in Inghilterra dove, a molti anni di distanza, ebbe occasione di incontrare la madre. Il progetto venne apprezzato e Paine, trovato un finanziatore, riuscì a realizzare un modello del ponte in scala ridotta da presentare a una fiera espositiva. Ma anche in questo caso le ambiziose intenzioni del pensatore non incontrarono la fortuna sperata e così il progetto del ponte naufragò definitivamente. Nel 1787 Paine aveva intanto pubblicato *Prospects on the Rubicon* per scoraggiare l'intenzione del governo inglese di muovere nuovamente guerra alla Francia.

Due anni più tardi sarebbe scoppiata la Rivoluzione francese, inaugurando una stagione di grande vivacità intellettuale. Iniziarono a comparire numerosi contributi che si proponevano di analizzare quello che sarebbe divenuto il più importante evento in epoca moderna. Il conservatore inglese Edmund Burke fu autore delle *Reflections on the Revolution in France* (1 novembre 1790), un lavoro che si scagliava contro i rivoluzionari proponendo una strenua difesa della monarchia ereditaria e del concetto di tradizione. In risposta a questa pubblicazione Paine produsse quello che è ritenuto essere il suo più grande capolavoro, *Rights of Man*. In quest'opera l'autore attaccava i dispotismi e le tirannie esercitate dalle monarchie corrotte responsabili di guerra e miseria. Promuoveva la democrazia attraverso la forma repubblicana e delineava una teoria dei diritti che aveva nell'individuo il suo riferimento essenziale. La prima parte dello scritto fu pubblicata a Londra nel febbraio 1791 e il successo fu immediato in tutta Europa. *Rights of Man* divenne uno dei testi più venduti nella storia dell'editoria.

Paine continuava a viaggiare tra Londra e Parigi. Fin dal suo arrivo nella città francese era entrato in contatto con molti personaggi di spicco dell'ambiente politico e filosofico, tra questi Condorcet, Chatelet, il cardinale Debrienne, Danton e Lafayette. Quest'ultimo, che nella prima fase della Rivoluzione avrebbe svolto un ruolo decisivo, nel 1790 affidò a Paine la chiave della Bastiglia con la preghiera che questa venisse consegnata a George

Washington. Fu un chiaro segno dell'esistenza di un filo conduttore tra gli eventi americani a quelli francesi<sup>74</sup>.

Nel 1791, a Parigi, Paine, Condorcet e Chatelet diedero vita alla *Société des republicains* di cui facevano parte altri due componenti sulla cui identità si nutre ancora qualche incertezza:

they were probably either Brissot de Warville, editor of le Patriot françois, organ of the moderate constitutional faction; Nicolas de Bonneville, co-founder of another club, the Cercle social, a political-philanthropic group with which Paine was already associated; or Francois Xavier Lanthenas [...] who later translated several of Paine's works<sup>75</sup>.

La *Société* fondò il giornale *Le Républicain*, dalle pagine del quale erano lanciati espliciti appelli contro la monarchia e in favore della forma di governo repubblicana. Il pensatore di Thetford – che, come si avrà modo di osservare, fino ai primi mesi del 1791 aveva mantenuto, a sostegno di La Fayette, una posizione piuttosto moderata – produsse altresì un manifesto repubblicano<sup>76</sup> che fu affisso in tutta la città e in cui si considerava la fuga del re, nel frattempo scappato con la propria famiglia, come un'abdicazione.

---

<sup>74</sup> Paine menzionava il fatto in una lettera indirizzata a Benjamin Rush nel marzo 1790: «I take over with me to London the key of the Bastile which the Marquis [La Fayette] entrusts to my care as his present to General Washington and which I shall send by the first American Vessel to N. York» (T. Paine, *Collected Writings*, cit., *To Benjamin Rush* (Paris, March 16th 1790), p. 372). Due mesi più tardi il radicale inglese avrebbe poi scritto da Londra direttamente a Washington per comunicargli l'accaduto e stavolta sottolineando l'aspetto dello stretto legame esistente tra gli eventi rivoluzionari americani e quelli francesi: «Our very good Friend the Marquis de la Fayette has entrusted to my care the Key of the Bastile and a drawing, handsomely framed, representing the demolition of that detestible prison, as a present to your Excellency, of which his letter will more particularly inform. I feel myself happy in being the person thro' whom the Marquis has conveyed this early trophy of the Spoils of Despotism and the first ripe fruits of American principles transplanted into Europe to his great Master and Patron [...]. That the principles of America opened the Bastile is not to be doubted, and therefore the Key comes to the right place» (Ivi, *To George Washington*, (London, May 1st 1790), p. 374).

<sup>75</sup> A. O. Aldridge, *Man of reason...*, cit., p. 146.

<sup>76</sup> Il manifesto è presente nella raccolta degli scritti di Paine curata da Philip Foner: T. Paine, *The Complete Writings...*, cit., *A Republican Manifesto*, vol. 2, pp. 517-519.



Tornato a Londra Paine si accorse subito che anche in terra britannica l'atmosfera era cambiata. Il suo libro aveva avuto grande diffusione e – ospite dell'amico Thomas Clio Rickman – iniziò a lavorare sulla seconda parte di *Rights of Man*. A causa del contenuto dell'opera trovare un editore disposto a stampare il lavoro si rivelò impresa ardua, ma nel febbraio 1792 la pubblicazione ebbe luogo e il successo, come nel caso precedente, fu straordinario. Adesso più che mai Paine iniziava a diventare un problema per i sostenitori dello *status quo*. Persino l'americano Gouverneur Morris<sup>77</sup>, con cui il pensatore aveva collaborato negli Stati Uniti, criticò aspramente le idee dell'autore. Lo scontro tra radicali e conservatori inglesi andò inasprendosi. I primi, attraverso organizzazioni quali la *Society for Constitutional Information* e la *London Corresponding Society*, tentavano di alimentare il dissenso nei confronti del governo diffondendo lavori come quello di Paine.

Tale strategia iniziò a produrre i suoi effetti e il primo ministro inglese – Pitt il Giovane – organizzò la propria controffensiva inviando mandati di comparazione sia all'editore di Paine, sia all'autore stesso nel maggio 1792. Contestualmente fu emesso un proclama reale contro gli scritti sediziosi. Il pensatore fu convocato per il processo in giugno, ma questo venne rinviato a dicembre e così Paine ebbe occasione di lasciare l'Inghilterra, dove non fece più ritorno. Fu condannato in contumacia e contro di lui fu lanciata una feroce campagna diffamatoria. La sua effigie fu data alle fiamme per le strade<sup>78</sup>. Egli reagì alle accuse rivoltegli indirizzando delle lettere al procuratore generale che aveva avviato il procedimento contro di lui, ma soprattutto pubblicando la *Letter Addressed to the Addressers on the Late Proclamation* in cui – denunciando l'illegittimo esercizio del potere da parte delle istituzioni politiche inglesi – chiedeva l'istituzione di una convenzione nazionale che stabilisse un

---

<sup>77</sup> Gouverneur Morris aveva fatto sosta a Londra prima di recarsi a Parigi dove, a partire dal marzo 1792, avrebbe rivestito l'incarico di ambasciatore americano. Ebbe modo di incontrare Paine ed esprimergli tutte le proprie perplessità sull'opera appena pubblicata. I rapporti tra i due si incrinarono in modo irreparabile.

<sup>78</sup> Sull'argomento cfr. G. Claeys, *Thomas Paine...*, cit., pp.144-145.

governo popolare. Philp, a riguardo, scrive: «It was tantamount to an open call for revolution, and it helped to prepare the ground for the radical societies' attempts to call a convention at the end of 1793 and in the spring of 1794»<sup>79</sup>.

Nel frattempo Paine – insieme agli americani Washington, Madison e Hamilton – era stato insignito della cittadinanza francese e nel corso delle elezioni per la Convenzione Nazionale era stato eletto in più di un dipartimento. Rientrato a Parigi, celebrato come un eroe, scelse di rappresentare Pas-de-Calais e accettò il seggio alla neo-costituita assemblea, che nel settembre 1792 abrogava la monarchia per proclamare la repubblica. Fu nominato un comitato a maggioranza girondina per la modifica della costituzione approvata l'anno precedente (*Comité des Neuf*) e l'autore di *Rights of Man*, a testimonianza del peso e della rilevanza ormai acquisiti nel contesto del panorama politico francese, fu chiamato a farne parte assieme a Sieyès, Brissot, Pétion, Vergniaud, Gensonné, Danton, Barère e Condorcet. Il comitato – in cui Condorcet, assistito da Paine, aveva giocato un ruolo di primo piano – redasse una costituzione che non entrò mai in vigore a causa delle pesanti critiche che le erano state mosse contro principalmente dalla fazione montagnarda.

Tra le prime questioni affrontate dalla Convenzione vi fu quella delle sorti di Luigi XVI, la cui fuga da Parigi aveva avuto breve durata. Si doveva decidere se avviare un processo nei suoi confronti e, in caso di condanna, quale pena applicare. Il deputato Paine pronunciava in aula un discorso nel novembre 1792 (*On the Propriety of Bringing Louis XVI to Trial*) in cui si diceva favorevole all'ipotesi di processare il re ormai depresso<sup>80</sup>. La maggioranza votò per portare in giudizio Luigi e il pensatore di Thetford tenne altri due interventi in cui scoraggiava la Convenzione dal votare per la pena capitale (*Reasons for Preserving the Life of Louis Capet e Shall Louis XVI be Respited?*). Ma i suoi sforzi furono vani e l'ex sovrano venne ghigliottinato il 21 gennaio 1793.

---

<sup>79</sup> M. Philp, *Paine*, cit., p. 16.

<sup>80</sup> Paine non parlava il francese. I suoi discorsi, redatti in lingua inglese, erano generalmente tradotti e pronunciati in aula da altri esponenti girondini.

Nei mesi successivi gli eventi precipitarono e in breve tempo il regime del Terrore giacobino fu instaurato. Paine, consapevole dei rischi che iniziava a correre, si era trasferito nel villaggio di St. Denis, a pochi chilometri da Parigi. Le sue frequentazioni e i voti espressi in seno alla Convenzione Nazionale avevano, infatti, reso evidente la sua vicinanza ai girondini e proprio contro questi ultimi Marat e Robespierre iniziavano a scagliarsi. L'autore probabilmente pensò anche alla fuga, ma molte vie gli erano ormai precluse: rientrare in Inghilterra avrebbe significato l'arresto, imbarcarsi per l'America avrebbe comportato il rischio di essere intercettato in mare dagli inglesi, nuovamente in guerra contro la Francia.

Paine iniziò a nutrire seri dubbi sul corso che la Rivoluzione stava assumendo e di ciò ne sono testimonianza le corrispondenze intrattenute con i più importanti esponenti della politica francese e americana. A Danton, in aprile nominato primo presidente del Comitato di salute pubblica, scriveva: «I now despair of seeing the great object of European liberty accomplished, and my despair arises not from the combined foreign powers, not from the intrigues of aristocracies and priestcraft, but from the tumultuous misconduct with which the internal affairs of the present revolution is conducted»<sup>81</sup>. Nel frattempo nella sua abitazione continuava a incontrare personaggi di grande spessore quali Brissot, Bancal, Wollstonecraft, Christie e Barlow.

La deriva di violenza persecutoria esercitata dai giacobini si inaspriva ulteriormente e nell'ottobre 1793 alcuni esponenti della Gironda, tra cui lo stesso Brissot, venivano arrestati e ghigliottinati. Paine era ormai terrorizzato: «Abandoned and depressed, Paine began to drink to console his fears and disappointments, though far less than his later detractors claimed»<sup>82</sup>. Nonostante i timori, lavorò per tutto l'autunno a un nuovo pamphlet intitolato *The Age of Reason*. Il pensatore fu arrestato il 28 dicembre 1793, poche ore

---

<sup>81</sup> T. Paine, *Collected Writings*, cit., *To Danton* (Paris, May 6, 2d year of the Republic (1793)), p. 392.

<sup>82</sup> G. Claeys, *Thomas Paine...*, cit., p. 30.

dopo aver completato la prima parte dell'opera. Venne condotto alla prigione di Luxembourg dove rimase recluso per i successivi undici mesi. I cattivi rapporti con Gouverneur Morris, ambasciatore americano a Parigi, non facilitarono la sua situazione. Paine evitò la ghigliottina per puro caso<sup>83</sup>.

Nel luglio 1794 Robespierre venne giustiziato e James Monroe subentrò a Morris nelle funzioni di ambasciatore americano. Le circostanze furono favorevoli per il rilascio di Paine che avvenne il 4 novembre 1794. Le sue condizioni di salute erano comunque precarie e così Monroe e la moglie decisero di ospitarlo in casa propria fino a quando non si sarebbe rimesso. Un mese più tardi la Convenzione Nazionale avrebbe votato la sua riammissione in qualità di rappresentante del dipartimento di Pas-de-Calais. Durante la convalescenza Paine si dedicò alla stesura della seconda parte di *The Age of Reason*, che sarebbe stata pubblicata nell'ottobre 1795. In entrambi i volumi dell'opera l'autore sferrava un deciso attacco alle religioni rivelate e sviluppava una concezione deistica della professione di fede.

## 5. L'esaurirsi dell'esperienza rivoluzionaria e gli ultimi anni americani

Nel 1795 la Convenzione Nazionale nominava una commissione cui veniva affidato il compito di redigere una nuova costituzione. Questa sarebbe stata approvata nel settembre di quello stesso anno. Le norme fondamentali ivi contenute – oltre a prevedere un forte potere esecutivo concesso ai cinque membri del direttorio – abolivano il suffragio universale maschile limitando l'esercizio del diritto di voto sulla base del requisito della proprietà. Paine, che

---

<sup>83</sup> Il pensatore, nella terza di una serie di otto lettere pubblicate in America tra il 1802 e il 1805, raccontava di come il segno che generalmente veniva apposto sulla porta delle celle dei condannati a morte, nel suo caso fosse erroneamente stato fatto sulla parte interna della porta che in quel momento era aperta. Quando i carcerieri passarono a prelevare i condannati non videro perciò in corrispondenza della cella di Paine alcun segno e proseguirono oltre. (Cfr. T. Paine, *The Complete Writings...*, cit., *To the Citizens of the United States. And Particularly to the Leaders of the Federal Faction. Letter III*, vol. 2, p. 921).

era contrario a un tale restringimento della partecipazione popolare, aveva esplicitato la propria posizione in un discorso tenuto alla Convenzione nel luglio precedente all'entrata in vigore della costituzione. La principale argomentazione utilizzata era che tali provvedimenti contrastavano con i principi cardine della Dichiarazione dei diritti e a sostegno della propria tesi il pensatore aveva contestualmente pubblicato un pamphlet dal titolo *Dissertation on First Principles of Government*. In questo lavoro era riaffermato con forza il ruolo fondante del suffragio universale e della rappresentanza rispetto alla definizione e al buon funzionamento di un sistema di governo.

Nell'ottobre 1795 la Convenzione si sciolse e Paine tornò a lavorare sui suoi scritti e a interessarsi nuovamente di politica americana e inglese. Nell'aprile dell'anno successivo avrebbe pubblicato *The Decline and Fall of the English System of Finance*, in cui esaminava la situazione economica inglese, profetizzandone il collasso a causa dell'inarrestabile crescita del tasso d'inflazione e delle eccessive spese derivanti dalla guerra contro la Francia. Nell'inverno a cavallo tra il 1795 e il 1796 aveva intanto scritto un altro saggio intitolato *Agrarian Justice*. Il lavoro si sviluppava attorno alla questione del rapporto tra ricchezza e povertà e ragionava nel dettaglio sulla possibile istituzione di un sistema di "assistenza sociale" che favorisse – risarcendole di quanto le era stato illegittimamente negato o sottratto – le classi più povere della popolazione. Il pamphlet sarebbe stato pubblicato nel 1797.

Di rilevante interesse è anche l'aspro attacco che Paine sferrò nei confronti di Washington in una lettera datata 30 luglio 1796. L'allora Presidente degli Stati Uniti veniva accusato di avere delle precise responsabilità nella mancata liberazione del pensatore di Thetford dal regime di carcerazione impostogli dai giacobini. L'autore era infatti convinto che Washington, facendo prevalere altri interessi, non avesse esercitato sufficiente pressione per farlo scarcerare<sup>84</sup>. Con la pubblicazione della lettera in America Paine avrebbe perso

---

<sup>84</sup> Cfr. T. Paine, *The Complete Writings...*, cit., *Letter to George Washington*, vol. 2, p. 691-723.

gran parte della sua popolarità nel paese. Nonostante ciò, pare accertato che l'ormai ex deputato della Convenzione Nazionale abbia giocato, in quel periodo e nei mesi a seguire, un ruolo non trascurabile nel distendere i rapporti tra Francia e Stati Uniti, dopo che questi ultimi avevano concluso, nel 1794, il Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione (Trattato di Jay) con la Gran Bretagna: «Following Jay's treaty with England and the related seizure of three hundred American merchant ships by France in June 1797, relations between America and France became increasingly strained, and Paine was able (and keen) to act as an informal ambassador for American citizens and interests in France»<sup>85</sup>.

Nel gennaio 1797 Paine contribuì a fondare a Parigi la Chiesa della Teofilia che propagandava l'amore verso dio e verso l'uomo sviluppando una riflessione di carattere filosofico ed etico, oltre che teologico. Il movimento ebbe un buon seguito, ma andò esaurendosi ben presto<sup>86</sup>.

Il colpo di stato del settembre di quello stesso anno – condotto ai danni dei membri lealisti del direttorio – instaurava in Francia un regime dittatoriale e Paine, sorprendentemente, esprimeva parere favorevole rispetto a quanto accadeva: «Paine reacted oddly to these events. Instead of starting at once to agitate against the revival of autocracy on 18 Fructidor, he publicly supported the new regime»<sup>87</sup>. La spiegazione di quell'insolita reazione stava nel fatto che il pensatore credeva quella soluzione l'unica possibile in quel momento per contrastare l'avanzata della fazione monarchica, che alle ultime elezioni aveva ottenuto la maggioranza in seno all'assemblea legislativa.

Durante la primavera del 1797 Paine si era intanto trasferito a casa dell'amico Nicolas de Bonneville, dove sarebbe rimasto per i successivi cinque anni. Quest'ultimo era già stato editore del giornale *Le Vieux tribun et sa bouche de fer* e dal settembre di quell'anno avrebbe dato alle stampe anche *Le*

---

<sup>85</sup> M. Philp, *Paine*, cit., p. 22.

<sup>86</sup> Cfr. M. D. Conway, *The life of Thomas Paine...*, cit., vol. 2, pp. 254-256.

<sup>87</sup> J. Keane, *Tom Paine...*, cit., p. 434.

*Bien informé*. Dalle pagine di quel periodico Paine affrontò la questione dei disordini irlandesi che presagirono alla rivolta del 1798 e, dimostrando particolare interesse per la causa, argomentò in favore di un intervento diretto dei francesi a sostegno dei ribelli della *Società degli Irlandesi Uniti*. Ma la questione che in quel periodo gli premeva più di tutte era l'invasione dell'Inghilterra da parte della Francia. Paine era convinto che i tempi fossero maturi perché anche in terra britannica si desse avvio a un processo rivoluzionario.

Sempre coerente con la sua indole pragmatica il pensatore aveva elaborato una strategia d'attacco alle coste inglesi, precisando il numero di navi da guerra che sarebbero state necessarie allo scopo e il modo di reperire le risorse finanziarie utili alla costruzione della flotta. Il piano – trascritto in una lettera inviata al Consiglio dei Cinquecento il 28 gennaio 1798<sup>88</sup> – fu pubblicato dal giornale di Bonneville e preso in considerazione dagli alti comandi francesi. Paine incontrò il generale Napoleone Bonaparte, ma – nonostante i preparativi per l'attacco fossero già iniziati – le priorità mutarono e l'obiettivo fu abbandonato.

Da questo momento l'autore iniziò ad allontanarsi dalla politica francese e il colpo di stato del novembre 1799, con la contestuale instaurazione di un regime fortemente repressivo, lo convinse una volta di più che l'ideale della Rivoluzione fosse ormai irreparabilmente corrotto. *Le Bien informé* fu chiuso e Bonneville arrestato per aver pubblicato un articolo in cui paragonava Bonaparte a Cromwell. Sia lui che Paine negli anni successivi sarebbero stati sorvegliati perché considerati sovversivi. Nel 1802 veniva firmato il Trattato di Amiens che sanciva la pace con l'Inghilterra e finalmente i mari furono abbastanza sicuri perché il pensatore di Thetford potesse imbarcarsi da Le Havre per raggiungere l'America. Il *London Pacquet*, a bordo del quale avrebbe

---

<sup>88</sup> Cfr. Ivi, p. 440.

viaggiato Paine, salpava dalle coste francesi il primo settembre 1802 e approdava a Baltimora circa due mesi più tardi.

Ad accoglierlo trovò un ambiente ostile. La pubblicazione di *The Age of Reason* e l'attacco a George Washington avevano reso Paine piuttosto impopolare in America. La stampa gli si scagliò contro accusandolo di essere un ateo, un alcolizzato e un mercenario. Persino Thomas Jefferson, che dal marzo 1801 rivestiva la carica di Presidente degli Stati Uniti, fu investito dalle polemiche per averlo accolto in modo amichevole. Il pensatore avrebbe risposto a quelle accuse – principalmente rivoltegli dalla fazione federalista – pubblicando su diverse testate americane, tra il 1802 e il 1805, una serie di lettere intitolate *To the Citizens of the United States. And Particularly to the Leaders of the Federal Faction*<sup>89</sup>. L'autore, in particolare, oltre ad affrontare numerosi altri temi, metteva in guardia dai rischi che un cattivo funzionamento del sistema partitico avrebbe comportato per l'apparato politico-statale nel suo complesso.

Nel corso del 1803 Paine trascorse brevi periodi in diverse città americane e tra queste Washington, Baltimora, Philadelphia, Bordentown, New York e New Rochelle, dove possedeva una tenuta che gli era stata concessa dallo Stato di New York prima della sua partenza per l'Europa. Continuò a interessarsi di politica appoggiando la campagna del partito repubblicano per le elezioni nel New Jersey e affrontando la questione della crisi della Louisiana<sup>90</sup>. Nel frattempo era stato raggiunto dalla moglie e dai tre figli di Nicolas de Bonneville cui aveva promesso ospitalità in caso di bisogno. L'editore francese

---

<sup>89</sup> Le lettere sono contenute nella raccolta di scritti curata da Philip Foner: T. Paine, *The Complete Writings...*, cit., *To the Citizens of the United States. And Particularly to the Leaders of the Federal Faction*, vol. 2, pp. 908-957.

<sup>90</sup> Nel 1800 la Louisiana – territorio entrato in possesso degli spagnoli dalla fine della Guerra dei Sette Anni – passò in mano francese. Gli accordi precedentemente firmati tra Spagna e Stati Uniti riguardanti concessioni e restrizioni di passaggio su determinati tratti del fiume Mississippi vennero meno, danneggiando il commercio americano. Jefferson iniziò così a trattare l'acquisto dei territori della Louisiana che fu formalizzato nel 1803.



era in grosse difficoltà economiche, ma non poté unirsi alla propria famiglia nel viaggio verso l'America perché trattenuto dalle autorità francesi.

Nei primi mesi del 1804 Paine affrontò nuovamente la questione della possibile invasione francese dell'Inghilterra (nel frattempo la guerra tra i due paesi era ripresa) scrivendo il saggio *To the People of England on the Invasion of England*, in cui evidenziava le ragioni per le quali una soluzione di quel tipo sarebbe stata fortemente auspicabile. L'autore continuava altresì a coltivare un forte interesse per le questioni religiose ed entrò in contatto con Elihu Palmer, fondatore della *Deistical Society of New York*. Quest'ultimo era editore del giornale *Prospect; or, View of the Moral World*, dalle pagine del quale erano lanciati attacchi alle religioni organizzate ritenute strumenti utilizzati dalle monarchie per soggiogare i popoli. Paine, le cui opinioni in materia erano piuttosto affini a quel tipo di linea editoriale, avrebbe pubblicato diversi articoli sulla testata nel corso del 1804.

Un anno più tardi il pensatore sostenne la causa della riforma costituzionale per lo Stato della Pennsylvania e prendendo spunto dallo scandalo della Banca d'affari di New York – i cui dirigenti, corrompendo un gruppo di parlamentari, si erano assicurati l'approvazione di alcuni provvedimenti a loro particolarmente favorevoli – scrisse il pamphlet intitolato *Constitutions, Governments and Charters*. In questo lavoro Paine sottolineava l'importanza di sottoporre determinate materie, ad esempio quelle relative all'acquisto o alla concessione di terreni pubblici, a sistemi di voto e controllo del potere differenti da quelli ordinari<sup>91</sup>.

Gli anni successivi – a parte una collaborazione con il periodico *Public Advertiser*, nel corso del 1807, che gli diede modo di pubblicare alcuni articoli sul tema della libertà di stampa<sup>92</sup> – trascorsero senza ulteriori rilevanti

---

<sup>91</sup> Cfr. Ivi, *Constitutions, Governments and Charters*, p. 991.

<sup>92</sup> Paine credeva fermamente nella libertà d'espressione e di stampa, ma al contempo condannava aspramente l'uso licenzioso che poteva esserne fatto. Sullo stesso argomento aveva pubblicato un articolo anche sul *The American Citizen* il 20 ottobre del 1806. Quest'ultimo è

contributi da parte dell'autore, che iniziava a risentire dell'età piuttosto avanzata e di uno stato di salute sempre più precario. Le sue condizioni si aggravarono ulteriormente agli inizi del 1809. Thomas Paine morì l'otto giugno di quello stesso anno.

---

contenuto anche nella raccolta curata da E. Foner: T. Paine, *Collected Writings*, cit., *Of the Term "Liberty of the Press"*, pp. 429-430.

## II

### Il radicalismo rivoluzionario di Thomas Paine

#### 1. John Locke e il liberalismo

Il presente capitolo, che si propone di indagare gli aspetti centrali del radicalismo painiano, si concentrerà inizialmente sull'analisi di alcuni elementi della dottrina di John Locke. La corrente ideologica radicale sorge, infatti, sulle basi concettuali del liberalismo, di cui Locke può certamente ritenersi il massimo teorico di riferimento. Per quanto Paine affermasse di non aver mai studiato, o anche soltanto letto, le opere del filosofo contrattualista, le influenze di quest'ultimo sui suoi lavori paiono essere incontestabili<sup>1</sup>. Con ciò non vuole affermarsi che il pensiero del rivoluzionario di Thetford consista in una pedissequa riproposizione delle teorie di matrice lockeana, ma soltanto che queste ne rappresentano un fondamentale punto di riferimento.

L'impressione è che Paine abbia sfruttato i concetti cardine del liberalismo di Locke per elaborare i propri schemi di ragionamento<sup>2</sup>, talvolta distanziandosi dagli stessi in modo considerevole, talaltra rimanendo piuttosto vicino alle interpretazioni del giusnaturalista inglese. Non bisogna sottovalutare, al riguardo, l'ascendente esercitato dalle dottrine lockeane

---

<sup>1</sup> Anche ammettendo che Paine non abbia mai direttamente consultato le opere di Locke, è innegabile che ne abbia comunque subito l'influenza: cfr. H. Collins, *Introduction to T. Paine, Rights of Man*, cit., p. 13.

<sup>2</sup> Ayer scrive: «It would perhaps not be fair to say that he took his political philosophy from Locke, since he claimed never to have read him, but he occupied the same theoretical position. What he did was to give Locke's principles a more radical application» (A. J. Ayer, *Thomas Paine*, cit., p. 187).

sull'ambiente politico-rivoluzionario americano di fine XVIII secolo<sup>3</sup>, in quanto Paine, che era parte di quel contesto, ha probabilmente risentito della medesima influenza. Locke – insieme ad Harrington – era, infatti, tra i pensatori del passato maggiormente richiamati dalle differenti fazioni del partito Whig inglese a giustificazione delle proprie posizioni. La lotta interna a quel movimento politico – consumatasi a partire dalla seconda metà del Settecento – che riguardava, tra gli altri aspetti, appunto la tensione fra il liberalismo borghese di ispirazione lockeana e il repubblicanesimo classico teorizzato da Harrington, avrebbe avuto grande rilevanza anche per le colonie americane, assumendo quegli argomenti un'importanza centrale con riferimento alla scelta dei possibili nuovi paradigmi di organizzazione politica da adottare. Le stesse teorie di Paine, come è noto, risentirono – oltre che della tradizione politica whig intesa nella sua accezione più generale<sup>4</sup> – di quella particolare tensione, oscillando tra il convinto sostegno a un approccio di tipo individualista, che contemplava il decisivo ruolo giocato dal commercio e dal mercato, e una ferrea dottrina di eguaglianza ed equa distribuzione fra i consociati delle risorse interne al sistema.

Sulla scorta di queste considerazioni può ritenersi che un esame condotto su alcuni dei principi ispiratori delle teorie di Locke, possa costituire uno strumento utile ai fini di una più compiuta e meglio argomentata analisi del pensiero politico e sociale di Thomas Paine.

Il primo elemento su cui vuole concentrarsi l'attenzione è il presupposto giusnaturalistico dell'intero impianto teorico lockeano. Il filosofo inglese,

---

<sup>3</sup> Il commento di Griffith sull'argomento è emblematico: «Jefferson's idea that government is based on the consent of the governed comes from Locke. Locke was also popular with James Madison and other influential members of the founding generation. The founders frequently referred to Locke's ideas during the constitutional convention of 1789. Everything Locke wrote, from his religious writings to his political writings, was part of the American landscape at the creation of the USA» (M. F. Griffith, *John Locke's influence on American government and public administration*, in «Journal of Management History», III, n. 3, 1997, pp. 224-237, pp. 228-229).

<sup>4</sup> Cfr. M. Griffo, *Thomas Paine. La vita e il pensiero politico*, Soveria Mannelli, Rubbettino 2011, p. 101.

nella seconda parte dei suoi *Two Treatises of Government* (1690), iniziava la propria trattazione riflettendo sulla condizione prepolitica vissuta dagli individui prima che venisse stretto il patto sociale. Questi vivevano in uno stato di natura – in cui nascevano liberi ed eguali tra loro – governato da una legge naturale<sup>5</sup> che era espressione di una volontà divina e conoscibile attraverso la ragione. Dio rappresentava perciò il fondamento e la giustificazione di ogni cosa. Laslett, parafrasando un passo in cui Locke si riferiva agli uomini nelle società naturali, scrive: «They do not make themselves, they do not own themselves, they do not dispose of themselves, they are the workmanship of God. They are his servants, sent in to the world on his business, they are even his property»<sup>6</sup>.

Anche Paine fondava le proprie teorie sull'originaria uguaglianza di derivazione divina tra tutti gli individui, ma dall'insieme del suo contributo intellettuale sembra possa desumersi, o almeno così ritengono alcuni studiosi, che le giustificazioni di carattere teologico fornite a sostegno delle sue riflessioni non rappresentino comunque un elemento strutturale delle stesse e che quindi le sue ipotesi possano conservare una certa indipendenza o autonomia anche prescindendo dal discorso religioso<sup>7</sup>. Alla questione sarà dedicata maggiore attenzione in seguito e in particolare nell'ultimo capitolo di questo lavoro, quando, analizzando la teoria dei diritti painiana, si tenterà di comprendere quanto effettivamente le ragioni di natura metafisica addotte da Paine a supporto dell'idea di garanzia dei diritti individuali fondamentali, possano indebolire o meno la portata della sua riflessione.

---

<sup>5</sup> Sul diritto naturale Armitage scrive: «The modern tradition of natural law had arisen in the early seventeenth century and derived moral and political norms from nature, God or human nature, rather than the acts of particular legislators or the contractual agreements of peoples and sovereigns» (D. Armitage, *Foundations of Modern International Thought*, Cambridge, Cambridge University Press 2013, p. 205).

<sup>6</sup> P. Laslett, *Introduction to J. Locke, Two Treatises of Government*, ed. by P. Laslett, Cambridge, Cambridge University Press 1988, p. 93.

<sup>7</sup> Lamb è tra coloro che sostiene questa posizione quando scrive: «[...] Paine does have religious commitments that are connected to his political viewpoints. What instead separates these two thinkers is the manner in which Locke's theological beliefs structure his political philosophy» (R. Lamb, *Thomas Paine...*, cit., p. 34).

Nello stato di natura prefigurato da Locke non esisteva organizzazione politica e così l'implementazione o esecuzione della legge naturale era affidata ai singoli membri della comunità. Ognuno di essi deteneva il potere di difendere se stesso e l'esercizio delle proprie prerogative dall'eventuale interferenza da parte di terzi. Tutti gli individui acquisivano in tal modo una legittimazione a infliggere punizioni ai propri simili che fossero, comunque, proporzionate – secondo ragione – ai crimini commessi. Questo disegno rivelava la fiducia nutrita da Locke nei confronti dell'essere umano in quanto creatura razionante e perciò stesso dotata della capacità di soppesare i propri istinti al fine di salvaguardare il proprio benessere e, conseguentemente, quello della collettività<sup>8</sup>.

I diritti fondamentali sanciti dalla legge di natura, secondo Locke, erano quelli alla vita, alla libertà e al patrimonio. Se la giustificazione dei primi due diritti secondo ragioni attinenti alla natura umana e all'ontologica uguaglianza morale che la caratterizzava, risulta di più semplice comprensione sotto un profilo strettamente filosofico-teorico, le ragioni fornite dal filosofo contrattualista per ricomprendere il diritto di proprietà tra le prerogative naturali degli individui costituiscono una più complessa sfida interpretativa. Locke era infatti il solo, tra i filosofi del giusnaturalismo seicentesco, a ritenere accettabile un'ipotesi di questo genere. La difficoltà insita nell'ammettere l'esistenza di un diritto di proprietà individuale in uno stato di natura che, in quanto di derivazione divina, si caratterizzava per una proprietà sui beni universalmente condivisa, era riconosciuta dallo stesso autore, il quale però, attraverso la sua teoria del lavoro, credeva di poter fornire una giustificazione plausibile a sostegno di una tale possibilità. Chiunque spendeva le proprie energie nella lavorazione della terra, poteva, al contempo, avanzare la pretesa a un legittimo diritto di proprietà sulla stessa:

---

<sup>8</sup> Cfr. J. Locke, *Two Treatises of Government*, cit., p. 272.

Though the Earth, and all inferior Creatures be common to all Men, yet every Man has a Property in his own Person. This no Body has any Right to but himself. The Labour of his Body, and the Work of his Hands, we may say, are properly his. Whatsoever then he removes out of the State that Nature hath provided, and left it in, he hath mixed his Labour with, and joyned to it something that is own, and thereby makes it his Property. It being by him removed from the common state Nature placed it in, it hath by this labour something annexed to it, that excludes the common right of other Men. For this Labour being the unquestionable Property of the Labourer, no Man but he can have a right to what that is once joined to, at least where there is enough, and as good left in common for others<sup>9</sup>.

Paine, in *Agrarian Justice*, come si avrà modo di riscontrare più avanti, presentava una giustificazione del diritto di proprietà poco dissimile da questa. Anche lui, infatti, riteneva che soltanto la coltivazione della terra e la maggiorazione in termini di valore che ne derivava, desse diritto a una forma di possesso individuale sulla stessa. L'autore, contestualmente, avrebbe dedicato grande attenzione alla posizione dei "non-proprietari" e anche Locke – come dimostrato dalle ultime righe del passo riportato – non mancava di prevedere delle limitazioni all'accumulazione di ricchezza<sup>10</sup>.

La concezione della proprietà privata sviluppata da Locke rappresenta allo stesso tempo un elemento chiave per comprendere la transizione dalla società naturale a quella civile: «In some way [...] it is through the theory of property that men can proceed from the abstract world of liberty and equality

---

<sup>9</sup> Ivi, p. 287-288.

<sup>10</sup> Griffith, in particolare, crede che Locke avesse individuato tre specifiche limitazioni all'accumulazione di proprietà e ricchezza da parte degli individui. La prima era riconducibile al fatto che nessuno poteva legittimamente appropriarsi di un bene sul quale non avesse "speso" il proprio lavoro. La seconda riguardava il non deterioramento dei beni su cui poteva esercitarsi la proprietà. La terza prevedeva che il possesso individuale non si estendesse a tal punto da non consentire che restasse ricchezza a sufficienza per il soddisfacimento del benessere collettivo. (Cfr. M. F. Griffith, *John Locke's influence on American government and public administration*, in «Journal of Management History», cit., pp. 232-233).

based on their relationship with God and natural law, to the concrete world of political liberty guaranteed by political arrangements»<sup>11</sup>. La proprietà era infatti tra i beni per la protezione dei quali gli individui necessitavano della creazione di un governo<sup>12</sup>. Una società organizzata – e oltretutto fondata sul commercio e lo scambio – costituiva il prerequisito essenziale affinché i singoli potessero godere dei benefici derivanti dal possesso esercitabile su un qualsiasi bene. Una prospettiva di questo tipo presenta numerosi punti di contatto con quella che Claeys definisce la “teoria del debito sociale” di Paine, per la quale, appunto, la ricchezza accumulabile dagli uomini nel contesto di una società era da considerarsi come il risultato dei rapporti commerciali che caratterizzavano quest’ultima<sup>13</sup>. Da ciò, e ovviamente anche al fine di salvaguardare i diritti fondamentali alla vita e alla libertà, derivava la necessità di istituire un corpo politico che, attraverso l’equilibrata azione dei suoi organi e poteri strutturali, avrebbe avuto il compito di garantire la tutela delle naturali prerogative individuali.

### 1.1. La società civile e l’organizzazione dei poteri fondamentali

Altro aspetto decisivo della teoria sviluppata da Locke – che al contempo offre occasione per un ragionato confronto con importanti elementi del pensiero painiano – è quello relativo all’organizzazione della società civile e all’istituzione dei poteri fondamentali che avrebbero avuto l’obiettivo di governarla<sup>14</sup>. Gli individui si associavano al fine di elaborare leggi certe che

---

<sup>11</sup> P. Laslett, *Introduction to J. Locke, Two Treatises of Government*, cit., p. 103.

<sup>12</sup> Cfr. M. F. Griffith, *John Locke’s influence on American government and public administration*, in «Journal of Management History», cit., p. 228.

<sup>13</sup> Cfr. G. Claeys, *Thomas Paine...*, cit., pp. 197 e 202.

<sup>14</sup> Lamb, riferendosi a Paine, scrive: «As we know, his account of the move from the state of nature to political society in *Rights of Man* is broadly Lockean in character: in the natural state individuals have natural (moral) rights but then contract into civil society, throwing such rights into a ‘common stock’. Upon entrance into civil society, individuals surrender their right to



potessero essere attuate in modo più efficace. Allo scopo venivano costituiti il potere legislativo e quello esecutivo. Contrariamente a quanto potrebbe ritenersi, l'elaborazione di norme a cui dovere sottostare non rappresentava, nella teoria di Locke, un restringimento delle libertà individuali, bensì coincideva con le stesse. La libertà dei consociati poteva essere garantita esclusivamente attraverso la legge e perciò quest'ultima assurgeva a strumento irrinunciabile per la tenuta della società politica nel suo insieme<sup>15</sup>.

I poteri illimitati di cui gli individui godevano nella loro condizione naturale per la difesa dei propri diritti, venivano rimessi alla comunità e concessi, sulla base di un mandato fiduciario, ai corpi preposti al mantenimento dell'ordine nel sistema. Una tale rinuncia – e anche Paine era convinto di questo – non riguardava la totalità dei diritti naturali, ma solamente quelli per la cui effettiva tutela l'azione dei singoli non era sufficiente. La società politica si costituiva perciò sul consenso di coloro che ne erano parte e il patto su cui si fondava aveva valore esclusivamente per coloro che lo avevano posto in essere e non anche per le generazioni future<sup>16</sup>.

I rami legislativo, esecutivo e federativo avrebbero dovuto assicurare una bilanciata gestione della forza che il governo acquisiva per concessione dei suoi “sottoposti”. Il legislativo era considerato il potere supremo e dunque preponderante rispetto agli altri. A esso spettava la formulazione delle leggi che

---

punish – which becomes a ‘civil’ right to an impartial arbiter – but retain all other moral entitlements» (R. Lamb, *Thomas Paine...*, cit., p. 34).

<sup>15</sup> Cfr. J. Locke, *Two Treatises of Government*, cit., pp. 283-284.

<sup>16</sup> Sul punto è possibile rintracciare un'ulteriore affinità con il pensiero di Paine. Anche il radicale di Thetford riteneva che le generazioni future non dovessero essere vincolate da accordi o leggi stipulate da coloro che li avevano preceduti. Claeys, riferendosi alla posizione di Paine sull'argomento, scrive: «This owed something to Locke's conception of consent, by which no man was held to have a right to bind his children or posterity in a compact» (G. Claeys, *Thomas Paine...*, cit., p. 87). Ayer conferma questa lettura, pur sottolineando come Locke ragionasse, al contempo, sulla possibilità di un consenso tacito fornito dalle stesse generazioni future: «Paine was, consciously or unconsciously, in agreement with Locke who also held that no political contract could bind the descendants of those who made it, though we have seen that he diminishes the force of this principle by his doctrine of tacit consent» (A. J. Ayer, *Thomas Paine*, cit., p. 41).

avrebbero avuto il decisivo compito di regolare i rapporti tra gli individui all'interno della comunità. Locke scriveva:

[...] *the first and fundamental positive Law* of all Commonwealths, is *the establishing of the Legislative Power*: as the *first and fundamental natural Law*, which is to govern even the Legislative it self, is *the preservation of the Society*, and (as far as will consist with the public good) of every person in it. This *Legislative* is not only the *supream power* of the Common-wealth, but sacred and unalterable in the hands where the Community have once placed it; nor can any Edict of any Body else, in what Form soever conceived, or by what Power soever backed, have the force and obligation of a *Law*, which has not its *Sanction from that Legislative*, which the publick has chosen and appointed<sup>17</sup>.

Un così grande potere andava comunque incontro a una serie di restrizioni. Questo non poteva, infatti, essere esercitato in modo arbitrario o fazioso, ma sempre sulla base di leggi stabili e certe; non poteva perseguire interessi diversi da quello riconducibile al benessere collettivo; non gli era consentita l'approvazione di alcuna forma di tassazione sulla proprietà senza che il popolo avesse preventivamente espresso il proprio consenso a riguardo – e in ciò è ravvisabile, una volta di più, l'influenza giocata da Locke sui rivoluzionari americani, che costruirono su quest'assunto la rivendicazione che li avrebbe condotti alla guerra per l'indipendenza; e ancora, gli era fatto divieto di trasferire lo stesso potere di fare le leggi a organi diversi da quelli che erano stati designati allo scopo dai consociati<sup>18</sup>.

A garanzia dell'attuazione e del rispetto delle norme promulgate era poi necessario istituire un potere esecutivo che fosse separato dal legislativo, in modo che i componenti di quest'ultimo non potessero abbandonarsi alla tentazione di ritenersi immuni alle leggi che essi stessi elaboravano. Questo

---

<sup>17</sup> J. Locke, *Two Treatises of Government*, cit., pp. 355-356.

<sup>18</sup> Cfr. Ivi, p. 363.

potere risultava ulteriormente rafforzato (a costituire una sorta di potere esecutivo supremo) nel caso in cui fosse stato affidato a una sola persona – Locke faceva chiaramente riferimento alla figura del monarca – che al contempo era anche parte del legislativo. Il “supremo esecutore della legge” in determinate circostanze era anche dotato di una specifica “prerogativa” che gli consentiva – seppur nel perseguimento dell’interesse e del benessere collettivo – di agire, discrezionalmente, al di fuori delle prescrizioni della legge<sup>19</sup>.

Il terzo dei poteri fondamentali analizzati da Locke era quello federativo, il cui esercizio era diretto alla gestione dei rapporti con le comunità esterne allo Stato. Queste relazioni, una volta stretto il patto sociale, divenivano questione di pubblico interesse e pertanto dovevano essere controllate da un’unica autorità per conto dell’intera società. Un tale potere consisteva nella possibilità di stringere alleanze o muovere guerra agli altri stati sempre a tutela dello scopo ultimo dell’azione di governo, ossia la salvaguardia della sicurezza e del bene comune. Per quanto Locke considerasse il potere federativo e quello esecutivo come distinti tra loro, al tempo stesso, riteneva auspicabile – considerata la specifica natura delle funzioni cui afferivano – che fossero esercitati congiuntamente dal medesimo organismo o individuo. In caso contrario, infatti, si sarebbe potuta produrre una situazione di disordine e insicurezza<sup>20</sup>.

È importante notare che Locke non considerava il giudiziario come un potere autonomo, quanto piuttosto una pertinenza dell’esecutivo<sup>21</sup>. Anche la

---

<sup>19</sup> A riguardo Locke scriveva: «For since in some Governments the Law-making Power is not always in being, and is usually too numerous, and so too slow, for the dispatch requisite to Execution: and because also it is impossible to foresee, and so by laws to provide for, all Accidents and Necessities, that may concern the publick; or to make such Laws, as will do no harm, if they are Executed with an inflexible rigour, on all occasions, and upon all Persons that may come in their way, therefore there is a latitude left to the Executive power, to do many things of choice, which the Laws do not prescribe» (Ivi, p. 375).

<sup>20</sup> Cfr. Ivi, pp. 365-366.

<sup>21</sup> Se le funzioni del giudiziario, in accordo con gli elementi centrali della teoria della separazione dei poteri elaborata da Locke, debbano essere ricomprese tra quelle dell’esecutivo o tra quelle del legislativo è questione controversa. Mura, sul punto, – richiamando Bobbio – scrive: «Contrariamente all’ipotesi comunemente accettata, che risolve il potere giudiziario nel

teoria della separazione dei poteri di Paine contemplava questa possibilità, strutturandosi sull'assunto per il quale il sistema politico si reggesse sull'esistenza di due soli poteri fondamentali indipendenti tra loro: il legislativo e l'esecutivo.

In generale, l'intera trattazione di Locke sul tema dell'organizzazione politica della società ruotava attorno al concetto di consenso popolare<sup>22</sup>: «And thus that, which begins and actually *constitutes any Political Society*, is nothing but the consent of any number of Freeman capable of a majority to unite and incorporate into such a Society. And this is that, and that only, which did, or could give *beginning to any lawful Government in the World*»<sup>23</sup>. Coloro i quali rivestivano una carica pubblica erano semplicemente affidatari dell'unico vero potere supremo, quello appartenente al popolo. Chi esercitava un mandato doveva adempiere i propri obblighi secondo quanto disposto dalla legge e a tutela dei diritti fondamentali per la protezione dei quali gli individui si erano associati istituendo la comunità politica. Laddove i governanti avessero sviluppato e perseguito interessi contrastanti con quelli dei governati – e, dunque, differenti da quelli che erano chiamati a garantire – si ponevano le basi per l'esercizio del diritto di resistenza<sup>24</sup> da parte dei consociati, i quali avevano tra le proprie prerogative quella di ritirare la fiducia concessa:

Who shall be Judge whether the Prince or Legislative act contrary to their Trust? [...]. To this I reply, The People shall be Judge; for who shall be Judge whether his Trustee or Deputy acts well, and according to the Trust reposed in him, but he who deposes him, and must, by

---

potere esecutivo, Bobbio lo ingloba nel potere legislativo, facendone, anzi, una funzione di questo» (V. Mura, "Bobbio interprete di Locke e del giusnaturalismo moderno", a cura di G. M. Chiodi e R. Gatti, *La filosofia politica di Locke*, Milano, FrancoAngeli 2005, p. 90).

<sup>22</sup> Rawls, a proposito, scrive: «secondo la visione di Locke il governo legittimo può sorgere solo a partire dal consenso delle persone che vi sono soggette» (J. Rawls, *Lezioni di storia della filosofia politica*, a cura di S. Freeman, Milano, Feltrinelli 2009, p. 115).

<sup>23</sup> J. Locke, *Two Treatises of Government*, cit., p. 333.

<sup>24</sup> Sul punto Griffith scrive: «Locke's teaching about rights provides the justification for revolution when the government fails to protect rights» (M. F. Griffith, *John Locke's influence on American government and public administration*, in «Journal of Management History», cit., p. 229).

having deputed him have still a power to discard him, when he fails in his Trust<sup>25</sup>.

Lo stesso Paine, nelle sue opere, tratterà la questione della resistenza a un governo illegittimo. Ogni popolo, se tradito nella fiducia riposta negli organi politici che agivano per suo conto, aveva piena facoltà di sovvertire gli stessi per ristabilire un ordine fondato sul rispetto dei suoi diritti imprescindibili. E questo poteva certamente considerarsi un principio universale, valido per ogni comunità. L'intera riflessione painiana, d'altronde, intendeva rivolgersi agli uomini in quanto tali, senza riguardo alle origini o appartenenze di qualsiasi natura che potevano interessarli. In questo è possibile notare un'ulteriore affinità con le teorie di Locke: in molti ritengono, infatti, che le dottrine del filosofo contrattualista, per quanto chiaramente ispirate dalla situazione politica inglese di fine Seicento, avessero un obiettivo e una portata ben più ampi di quanto possa apparire e che dunque non sarebbe insensato interpretarle secondo un'ottica di valenza generale, e non particolare: «Locke reads as if his reflections on the true original, extent and end of civil governments were directed towards political universals, instead of directed towards the highly specific situation of his own party, at a particular time and within the highly individual context of English politics»<sup>26</sup>.

Per quanto esaminato in questi due ultimi paragrafi, sembra potersi affermare che il radicalismo painiano affondi le proprie radici nella teoria politica liberale di Locke, pur distanziandosene, al tempo stesso, per diversi e molteplici aspetti<sup>27</sup>. È evidente quanto sia rischioso condurre un paragone *stricto sensu* dei contributi di due autori che vissero epoche e contesti differenti tra loro. Ma ciò che vuole qui sottolinearsi è che l'influenza giocata dai concetti strutturali della dottrina lockeana merita particolare attenzione quando ci si

---

<sup>25</sup> J. Locke, *Two Treatises of Government*, cit., pp. 426-427.

<sup>26</sup> P. Laslett, *Introduction to J. Locke, Two Treatises of Government*, cit., p. 121.

<sup>27</sup> Lamb puntualizza: «My suggestion is that, despite the numerous similarities between the accounts offered by Locke and Paine, there are nevertheless importantly fundamental and revealing differences between the two» (R. Lamb, *Thomas Paine ...*, cit., p. 112).

concentra sull'analisi di teorie che – come quella di Paine – paiono rappresentare la naturale prosecuzione o evoluzione delle prime elaborazioni concettuali del liberalismo politico.

## 2. La “distruzione creatrice” del radicalismo painiano

Dopo aver concentrato l'attenzione – attraverso un rapido e mirato esame di alcuni aspetti della teoria politica di Locke – sulle fondamenta di matrice liberale che hanno in qualche modo guidato la formulazione della riflessione painiana, si centrerà adesso la trattazione sulle specificità della dottrina del pensatore di Thetford, che – pur ispirandosi a quei presupposti fondamentali – si evolveva in una costruzione concettuale capace di acquisire un carattere ben più radicale, nel perseguimento di scopi riconducibili al sovvertimento di un ordine costituito: «It is more appropriate to think of Paine as a revolutionary democrat than a liberal (although many of his principles are liberal ones), because the central thrust of his work was to teach the ordinary reader and citizen to question all form of received wisdom and to demand that his right to participate as a member of a sovereign people be met fully»<sup>28</sup>.

Il riferimento al concetto schumpeteriano di “distruzione creatrice” – estrapolato dal contesto economico per il quale è stato pensato – si deve al fatto che l'impeto riformatore caratterizzante l'intera opera di Paine non rappresentava un mero strumento di azzeramento o eliminazione di sistemi e forme politico-istituzionali ritenute ingiuste e illegittime, bensì costituiva una prima necessaria fase propedeutica alla rielaborazione di un ordine socio-politico fondato sul rispetto e la garanzia dei diritti fondamentali dell'uomo. È ragionevole credere che la “distruzione” su cui Paine rifletteva possa essere letta come elemento endogeno di un più ampio processo evolutivo che

---

<sup>28</sup> M. Philp, *Paine*, cit., p. 122.

culminava nella costruzione di un'alternativa sistemica fondata sul costituzionalismo (quest'ultima sarà oggetto di più ampia analisi nel terzo capitolo del presente lavoro): «The destruction of tyranny required not only revolution, that is, the powerful negative aspects of eliminating the monarchic and aristocratic chokehold on society, but also the positive steps necessary to create a constitutional state»<sup>29</sup>.

Uno stato di disordine sovversivo che si prolungava oltre il necessario e cioè ben aldilà del raggiungimento dell'obiettivo che doveva ispirarlo – l'abbattimento di un regime di tirannico assolutismo – diveniva elemento di estremo pericolo in grado di rendere vano ogni sforzo compiuto. Paine traeva un tale insegnamento da quanto accaduto in Francia all'indomani dell'instaurarsi del regime del Terrore giacobino, di cui egli stesso aveva subito le terribili conseguenze rimanendo imprigionato per diversi mesi e rischiando la ghigliottina. Successivamente al 1794, anno della sua scarcerazione, le posizioni dell'autore divenivano perciò decisamente più caute, arrivando a considerare lo strumento rivoluzionario come un'ultima istanza da utilizzare solamente nei casi in cui ogni altro tentativo di riforma pacifica fosse fallito<sup>30</sup>.

E' allora doveroso sviluppare un'ulteriore riflessione sull'effettivo peso e l'eventuale grado di legittimità che il pensatore di Thetford attribuiva all'utilizzo della forza, in quanto elemento utile a scalzare un governo dispotico. Ragionando sulla questione, risulta evidente come sia complesso elaborare una risposta univoca in grado di risolvere i molteplici dubbi che animano il complicato intreccio – caratteristico del pensiero painiano – tra pacifismo e ricorso alla violenza, o quantomeno come sia difficile raggiungere

---

<sup>29</sup> J. Fruchtman Jr., *The Political Philosophy of Thomas Paine*, Baltimore, The Johns Hopkins University Press 2009, p. 96. Sul punto è interessante annotare anche l'opinione di Levin: «The aim of the revolution is to establish a new order, not a permanent revolutionary state, and only the promise of that new order, together with the abuses of the old one, justifies the revolution. It is an insurrection that aims at the establishment of some stable political arrangement» (Y. Levin, *The Great Debate. Edmund Burke, Thomas Paine, and the birth of Right and Left*, New York, Basic Books 2014, p. 179).

<sup>30</sup> Cfr. J. Fruchtman Jr., *Thomas Paine and the Religion of Nature*, cit., p. 153 e ID., *The Political Philosophy of Thomas Paine*, cit., pp. 136, 137 e 140.

una spiegazione o giustificazione coerente senza distinguere tra i diversi periodi che caratterizzano l'esperienza di vita dell'autore.

Sin dal suo primo approdo in America nel 1774 Paine si professò contrario alla separazione dall'Inghilterra e dunque alla guerra che sarebbe stata necessaria per perseguire quel risultato. Come già ricordato nel corso del primo capitolo di questo lavoro, furono gli eventi di Lexington dell'aprile 1775 che fecero maturare per la prima volta nel pensatore l'idea di una lotta armata per l'indipendenza. Un passo in particolare, tratto dal primo numero delle *Crisis*, esemplifica in modo chiaro la giustificazione addotta da Paine rispetto al necessario, e auspicabilmente temporaneo, accantonamento di quei valori pacifisti che da sempre lo avevano contraddistinto – portato dell'educazione quacchera ricevuta dal padre:

Not all the treasures of the world, so far as I believe, could have induced me to support an offensive war, for I think it murder; but a thief break into my house, burn and destroy my property, and kill or threaten to kill me, or those that are in it, and to “*bind me in all cases whatsoever*”, to his absolute will, am I to suffer it? What signifies it to me, whether he who does it, is a king or a common man; my countryman or not my countryman? Whether it is done by an individual villain, or an army of them? [...] Let them call me rebel, and welcome, I feel no concern from it<sup>31</sup>.

Queste poche righe sono sufficienti per comprendere quanto rilevante fosse per Paine la distinzione tra guerra di difesa e guerra di aggressione. Mentre la prima poteva considerarsi giustificabile – in casi come quello americano – di tutela dei diritti e delle prerogative fondamentali di una

---

<sup>31</sup> T. Paine, *Collected Writings*, cit., *The American Crisis. Number I*, p. 97. In questo passo Paine fa riferimento, nella parte riportata in corsivo, al *Declaratory Act* firmato da Giorgio III nel 1766 (e già richiamato nel primo capitolo di questa tesi), tramite cui l'Inghilterra – a seguito delle rimostranze delle colonie in merito alla promulgazione di alcune leggi che ne danneggiavano gli interessi economici e commerciali – riaffermava con decisione la prerogativa del proprio Parlamento a legiferare su qualsiasi materia e a vincolare gli americani al rispetto delle proprie disposizioni in qualsiasi circostanza.



popolazione, una guerra d'attacco doveva sempre ritenersi un atto insensato ed evitabile<sup>32</sup>. Il rivoluzionario inglese, dunque, pur professandosi contrario ad atti di violenza, sottolineava fermamente la necessità di prendere le armi laddove a essere minacciati fossero beni di inestimabile valore quali la libertà e la dignità degli individui: «I am thus far a Quaker, that I would gladly agree with all the world to lay aside the use of arms, and settle matters by negotiation; but unless the whole will, the matter ends, and I take up my musket and thank heaven he has put it in my power»<sup>33</sup>.

Alcuni seri dubbi sulla posizione di Paine in merito a tale questione sorgono se si esaminano le successive proposte elaborate dall'autore rispetto ai metodi di diffusione e protezione dei regimi democratici già instaurati o da realizzarsi in altri paesi. Durante i suoi anni francesi il pensatore appoggiò infatti in modo convinto la decisione di muovere guerra alle principali monarchie europee e in quel caso non si trattava di guerre di difesa – per quanto sia possibile ritenere che si trattasse di attacchi preventivi dettati dal fatto che le suddette monarchie, guidate dall'impero austriaco, stavano già organizzando un'offensiva per arrestare i moti francesi e reinsediare sul trono Luigi XVI<sup>34</sup>. Il progetto di Paine di invasione delle coste inglesi è emblematico della sua mutata strategia di affermazione dei regimi democratici in tutta Europa, che adesso contemplava anche le guerre di aggressione: «Paine envisioned a war

---

<sup>32</sup> Cfr. W. A. Speck, *A political Biography of Thomas Paine*, London, Pickering & Chatto 2013, p. 4.

<sup>33</sup> T. Paine, *The Complete Writings...*, cit., *Thoughts on Defensive War*, vol. 2, p. 53.

<sup>34</sup> Sul punto è molto chiaro Lamb: «Despite a commitment to peace as an end and a tendency to reject violence as a means, Paine does occasionally appear to reveal his sympathy with arguments for liberal intervention. Indeed, if his support for the American military can be understood as in some sense defensive, the support he expresses for the French Republic in the 1790s can look quite different. Thus, at the beginning of *Rights of Man*, Part Two, Paine backs a potential French military campaign against Prussia and Austria aimed at vanquishing what he sees as 'German despotism'. Even more intriguingly, at one point he makes an offer of a 'small patriotic donation' towards a proposed French aggression against England in 1798» (R. Lamb, *Thomas Paine...*, cit., p. 172).

that would create a string of democratic republics from England to the Russian border, a war that led him to predict the death of monarchy»<sup>35</sup>.

Una guerra giusta, allora, non era più unicamente quella condotta in risposta a un'offesa ricevuta, come sembrava trasparire dagli scritti americani, ma diveniva anche quella perpetrata al fine di propagare oltre i propri confini i fondamentali valori del rispetto e della garanzia dei diritti dell'uomo. Paine credeva che fosse necessario sostenere gli sforzi e il peso di una guerra, anche di aggressione, quando non esistevano alternative praticabili atte allo scopo dell'instaurazione di sistemi politico-democratici. Il risultato di un tale processo di democratizzazione degli stati condotto su larga scala, sia a livello europeo che mondiale, avrebbe condotto a un regime di pace tra i popoli garantendo, diversamente da quanto accadeva in seno ai sistemi di potere monarchici, un sicuro futuro di prosperità per le nazioni e per i loro cittadini. In altre parole: combattere una volta per non combattere mai più. Può dunque affermarsi che le teorie di Paine prevedevano l'utilizzo di strumenti violenti e della guerra, purché questi fossero condizione assolutamente necessaria per il raggiungimento degli scopi sopra richiamati.

La fase "distruttiva" del radicalismo painiano, quella cioè che mirava all'abbattimento dell'illegittimo ordine costituito, si fondava sul tentativo propagandistico di convincere le masse del fatto che un'alternativa sistemica, in grado di valorizzare il ruolo del singolo e insieme della collettività, fosse possibile. Paine, sfruttando gli spazi che gli venivano concessi sulle riviste e attraverso le sue pubblicazioni, utilizzava le proprie capacità retorico-comunicative per trasmettere rabbia e speranza ai propri interlocutori delle classi medio-basse, ben conscio del fatto che, ottenuto il loro appoggio, gli straordinari obiettivi di sovvertimento politico-istituzionale sarebbero stati

---

<sup>35</sup> G. Kates, *From Liberalism to Radicalism: Tom Paine's Rights of Man*, in «Journal of the History of Ideas», L, n. 4, 1989, pp. 569-587, p. 585. Sullo stesso tema Walker scrive: «Paine's revolutionary liberalism endorsed military intervention to spread democracy» (T. C. Walker, *Two Faces of Liberalism: Kant, Paine, and the Question of Intervention*, in «International Studies Quarterly», LII, n. 3, 2008, pp. 449-468, p. 450).

quanto mai vicini a una concreta realizzazione: «Paine fu così il primo a fare della propaganda un'arma di guerra: la sua fu un'abile tecnica propagandistica di larga efficacia popolare, che rivela il carattere moderno della propaganda stessa, intesa ad agitare sentimenti e suscitare energie, oltre che a dimostrare teoricamente l'ingiustizia»<sup>36</sup>.

Coinvolgere le masse popolari significava utilizzare un linguaggio che fosse semplice e diretto, il ricorso ad astrazioni teoriche eccessivamente raffinate sarebbe stato inutile. Paine fu abile nel coniare un registro linguistico denso di riferimenti religiosi che fosse comprensibile e assimilabile anche dalle fasce meno istruite e più umili della popolazione. E fu questa la chiave del suo successo, soprattutto in *Common Sense*, ritenuto, dalla grande maggioranza dei suoi contemporanei, l'elemento propulsivo in grado di assicurare la spinta necessaria per intraprendere il percorso che avrebbe condotto all'indipendenza dall'Inghilterra<sup>37</sup>. Secondo alcuni studiosi la forma sarebbe addirittura l'unico elemento degno di nota in *Common Sense*, ritenendo i suoi argomenti piuttosto deboli sotto il profilo del contenuto: «It is also a matter of general agreement that the pamphlet played a decisive part in persuading the representatives of the colonists to commit themselves to independence. How did Paine achieve it? More by rhetoric, of which he was a master, than by force of argument»<sup>38</sup>.

---

<sup>36</sup> T. Casadei, *Tra ponti e rivoluzioni...*, cit., p. 34.

<sup>37</sup> Sull'importanza del tipo di linguaggio utilizzato da Paine, Hitchens scrive: «Everything he wrote was plain, obvious and within the mental compass of the average. In that lay his genius. And, harnessed to his courage (which was exceptional) and his pen (which was at any rate out of the common) this faculty of the ordinary made him outstanding» (C. Hitchens, *The Actuarial Radical: Common Sense about Thomas Paine*, in «Grand Street», VII, n. 1, 1987, pp. 67-77, p. 67).

<sup>38</sup> A. J. Ayer, *Thomas Paine*, cit., pp. 35-36. Una parte della dottrina ritiene che la teoria di Paine, soprattutto quella contenuta in *Common Sense*, non sia generativa di una vera e propria filosofia politica. Collins, ad esempio, scrive: «Paine did not evolve an original and comprehensive political philosophy and made no serious attempt to do so [...] ha had [...] an impressive grasp of political reality and an ability to identify, among the manifold forces which were moulding the present, those which were destined to have a lasting effect on the future» (H. Collins, *Introduction to T. Paine, Rights of Man*, cit., p. 47). Altri, al contrario, si oppongono a questa visione cercando di difendere la dignità teorica degli scritti di Paine. Lamb, con riferimento al suo ultimo lavoro sull'autore, afferma esplicitamente: «In this book I offer an analytical reconstruction of Paine's political philosophy» (R. Lamb, *Thomas Paine...*, cit., p. 8).

Se può certamente affermarsi che i più originali contributi teorici elaborati da Paine non siano contenuti negli scritti del periodo americano, deve al contempo sottolinearsi, per quel che maggiormente rileva ai fini dell'indagine condotta in questo paragrafo, che lo straordinario ruolo rivestito in quella fase lo consacra tra i protagonisti del primo grande evento settecentesco di radicale abbattimento di un ordine politico costituito. In generale e con riferimento alla sua intera produzione letteraria, il pensatore di Thetford è stato in grado di esaltare un nuovo concetto di rivoluzione, intesa come strumento ultimo di difesa e affermazione dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui:

The revolutions which formerly took place in the world, had nothing in them that interested the bulk of mankind. They extended only to a change of persons and measures, but not of principles [...]. What we now behold, may not improperly be called a 'counter-revolution'. Conquest and tyranny, at some early period, dispossessed man of its rights, and he is now recovering them<sup>39</sup>.

## 2.1. L'abbattimento delle monarchie ereditarie e il diritto di resistenza

Il feroce attacco sferrato contro l'istituto della monarchia ereditaria rivela l'attenzione riservata da Paine alle prerogative del popolo. Gli individui dovevano poter esercitare il decisivo diritto a determinare la propria condizione politica. La partecipazione ai processi di gestione del potere pubblico doveva rappresentare il principio guida di ogni sistema politico e un regime di trasmissione dell'autorità come quello che informava il funzionamento delle monarchie tradiva in modo inequivocabile questo obiettivo fondamentale: «Kingship in itself was bad enough, but the situation had been made all the

---

<sup>39</sup> T. Paine, *Rights of Man*, II, cit., p. 183.

more distressing by the tendency to identify monarchy with the principle of hereditary succession»<sup>40</sup>. Il meccanismo di funzionamento della successione ereditaria – nel rigoroso e immutabile susseguirsi di nomine designate per mera appartenenza dinastica – ledeva, in una volta sola, il diritto di attiva partecipazione delle generazioni viventi e di quelle future, eliminando, peraltro, il merito e il talento dal novero dei requisiti auspicabilmente necessari per l'accesso alle più alte cariche pubbliche. Da ciò il diritto a ribellarsi per costituire un nuovo ordine democratico e rappresentativo della volontà popolare.

La necessaria base teorica da cui scaturiva il rifiuto di ogni possibile giustificazione del concetto stesso di monarchia ereditaria era quella dell'eguaglianza morale e naturale tra tutti gli esseri umani. Ogni individuo nasceva con pari diritti e dignità e un sistema di potere come quello criticato da Paine – con i conseguenti riflessi in termini di struttura sociale che ne derivavano – mortificava una tale condizione ontologica: «Traditional society assumed certain natural distinctions which, as Paine noted, exalted certain ranks above others. Society was conceived of as divided into natural gradations of status and power descending from the monarchy through the aristocratic ranks down to the commoners»<sup>41</sup>.

Dal punto di vista delle élites di governo Paine compiva in questo modo un'operazione pericolosissima, ponendo i sovrani – tradizionalmente ritenuti figure inarrivabili – sullo stesso piano dei propri sudditi. Il rischio era che questi ultimi assimilassero una nuova coscienza di sé, tale da consentirgli lo scardinamento di quella struttura gerarchica che da sempre li costringeva a una passiva obbedienza. Il pensatore riteneva plausibile una svolta di questo tipo perché nutriva una profonda fiducia negli individui e nella ragione che in loro era insita, sviluppando così un argomento che lo inseriva di diritto nella

---

<sup>40</sup> J. W. Derry, *The radical tradition. Tom Paine to Lloyd George*, London, Macmillan 1967, p. 6.

<sup>41</sup> I. Kramnick, *Introduction to T. Paine, Common Sense*, cit., p. 40.

tradizione del pensiero illuminista<sup>42</sup>. Se i consociati fossero riusciti a liberarsi dal giogo di quell'ignoranza indotta che storicamente li incatenava – precludendogli un libero e pieno esercizio delle proprie facoltà e potenzialità – il sovvertimento di quello stato di cose sarebbe divenuto, oltre che immaginabile, effettivamente realizzabile. Quanto accadeva in America e Francia era la più lampante prova che questo tipo di processi si era già innestato:

The opinions of men with respect to government, are changing fast in all countries. The revolutions of America and France have thrown a beam of light over the world, which reaches into man. The enormous expense of governments have provoked people to think, by making them feel: and when once the veil begins to rend, it admits not of repair. Ignorance is of a peculiar nature: and once dispelled, and it is impossible re-establish it. It is not originally a thing of itself, but it is only the absence of knowledge; and though man may be kept ignorant, he cannot be made ignorant<sup>43</sup>.

---

<sup>42</sup> Levin scrive: «If natural equality is the crucial premise of Enlightenment-liberal politics, and government by consent its essential form, then human reason is its great moving force» (Y. Levin, *The Great Debate...*, cit., p. 127).

<sup>43</sup> T. Paine, *Rights of Man*, I, cit., p. 140. Emblematico a riguardo è anche quanto scritto da Paine in *Common Sense*, laddove chiede ai propri lettori di abbandonare i pregiudizi e lasciarsi guidare unicamente dalla ragione: «In the following pages I offer nothing more than simple facts, plain arguments, and common sense; and have no other preliminaries to settle with the reader, than that he will divest himself of prejudice and prepossession, and suffer his reason and his feelings to determine for themselves; that he will put *on*, or rather that he will not put *off*, the true character of a man, and generously enlarge his views beyond the present day» (T. Paine, *Common Sense*, cit., pp. 81-82). In *Letter to the Abbé Raynal* (1782) Paine ribadisce il concetto per il quale la mente umana, una volta liberatasi dal pregiudizio e dall'ignoranza, non sarebbe ricaduta nello stato di torpore che aveva consentito ai regimi monarchici di esercitare un potere senza limiti: «We are now really another people, and cannot again go back to ignorance and prejudice. The mind once enlightened cannot again become dark. There is no possibility, neither is there any term to express the supposition by, of the mind *unknowing* anything it already knows; and therefore all attempts on the part of England, fitted to the former habit of America, and on the expectation of their applying now, will be like persuading a seeing man to become blind, and a sensible one to turn an idiot. The first of which is unnatural and the other impossible» (T. Paine, *The Complete Writings...*, cit., *Letter to the Abbé Raynal*, vol. 2, p. 244).

Il fondamentale mutamento di prospettiva introdotto da Paine rivalutava significativamente la figura dell'individuo, restituendogli quella dignità di essere raziocinante che lo rendeva capace di esprimere un giudizio compiuto su ciò che lo riguardava<sup>44</sup>, senza che altri si sostituissero a lui nelle decisioni da prendere. Il portato radicale e rivoluzionario di una tale concezione consisteva nel fatto che i consociati erano adesso "abilitati" a valutare l'operato dei propri governanti, acquisendo così uno spazio di partecipazione nella sfera pubblica<sup>45</sup>. L'intenzione di Paine era dunque quella di squarciare il "velo d'ignoranza" che opprimeva l'opinione pubblica e portare alla luce l'illegittimità e il malgoverno dei regimi monarchici dell'epoca.

Se tutti gli uomini nascevano uguali, cosa poteva giustificare lo strapotere di un re? In *Common Sense* Paine utilizzava anche l'elemento storico e religioso per convincere gli americani dell'assoluta irragionevolezza di un ordine monarchico. Secondo la ricostruzione dell'autore, che partiva dai racconti biblici legati alle vicende di Gedeone e Samuele, anche le sacre scritture confermavano in modo inequivocabile quel punto<sup>46</sup>. Focalizzando i propri attacchi – per ovvie ragioni – contro la Corona inglese, Paine utilizzava espressioni durissime contro alcuni dei governanti che si erano succeduti alla guida dei territori britannici, allo scopo di dissacrare quanto più possibile la figura del monarca. Di Guglielmo I, ad esempio, affermava: «A French bastard with an armed banditti, and established himself king of England against the consent of the natives, is in plain terms a very paltry rascally original»<sup>47</sup>.

---

<sup>44</sup> Larkin insiste su questo punto sottolineando la convinzione di Paine rispetto all'esistenza di un'unica verità conoscibile da tutti: «Paine, who insists on the simplicity of the world, believes firmly that there is one essential truth. Certain of his knowledge of this truth, Paine writes in order to communicate it to his contemporaries. At the same time, he insists that everyone, if they are willing to free their minds of prejudice (or custom as he often calls it), can access that truth» (E. Larkin, *Thomas Paine and the Literature of Revolution*, New York, Cambridge University Press 2005, p. 61).

<sup>45</sup> Cfr. Ivi, pp. 83-84.

<sup>46</sup> Cfr. T. Paine, *Common Sense*, cit., pp. 72-76.

<sup>47</sup> Ivi, p. 78. In un breve pamphlet del 1776, scritto per propagandare l'indipendenza dagli inglesi, Paine definiva Giorgio III un «ROYAL CRIMINAL», enfatizzando l'espressione in caratteri maiuscoli (T. Paine, *The Complete Writings...*, cit., *A dialogue between the Ghost of*

Proseguendo nella trattazione, il pensatore cercava di dimostrare che se il sistema di potere imposto dai re era già di per sé contrario alla natura e alla volontà di dio, l'introduzione del meccanismo di successione ereditaria rendeva quella forma di governo ancor più criminale e illegittima:

To the evil of monarchy we have added that of hereditary succession; and as the first is a degradation and lessening of ourselves, so the second, claimed as a matter of right, is an insult and an imposition of posterity. For all men being originally equals, no *one by birth* could have a right to set up his own family in perpetual preference to all others for ever, and though himself might deserve *some* decent degree of honors of his contemporaries, yet his descendants might be far too unworthy to inherit them. One of the strongest *natural* proofs of the folly of hereditary right in kings, is, that nature disapproves it, otherwise she would not so frequently turn it into ridicule by giving mankind an *ass for a lion*<sup>48</sup>.

Il pericolo di una contrazione o, peggio, totale usurpazione delle prerogative di diritto e libertà degli individui non riguardava allora esclusivamente le generazioni cui Paine si rivolgeva direttamente, ma anche quelle che vi sarebbero succedute nel tempo. Le regole strutturali di un'immutabile successione dinastica congelavano per un tempo indefinito la possibilità di un popolo ad autodeterminare la propria condizione politica. Una tale riflessione condotta sui diritti dei futuri consociati assumeva un carattere centrale nel contesto dell'intero impianto teorico sviluppato dall'autore ed era sintomo dell'originale sguardo di prospettiva che ne ispirava l'evoluzione.

---

*General Montgomery just arrived from the Elysian Fields and an American Delegate in a wood near Philadelphia*, vol. 2, p. 88).

<sup>48</sup> T. Paine, *Common Sense*, cit., p. 76. Sempre riferendosi al sistema di trasmissione ereditaria del potere monarchico, nella seconda parte di *Rights of Man*, Paine scriveva: «It is a system of *mental levelling*. It indiscriminately admits every species of character to the same authority. Vice and virtue, ignorance and wisdom, in short, every quality, good or bad, is put on the same level. Kings succeeds each other, not as rationals, but as animals. It signifies not what their mental or moral characters are» (T. Paine, *Rights of Man*, II, cit., p. 194).



Distruggere le monarchie avrebbe anche significato minimizzare i rischi di guerre fra paesi. Secondo Paine il ricorso allo strumento del conflitto militare rappresentava una caratteristica connaturata ai modi di funzionamento di un sistema politico monarchico e così l'abbattimento di questi ultimi in tutto il mondo avrebbe consentito l'instaurazione di un regime diffuso di pace e prosperità. La guerra era, infatti, nella teoria painiana, il pretesto utilizzato dai monarchi per innalzare i livelli di tassazione, acquisire maggiori poteri e moltiplicare il numero di cariche da poter concedere per mantenere e rafforzare il meccanismo clientelare attorno cui ruotava la vita delle corti<sup>49</sup>. La classe aristocratica era parte del sistema che Paine attaccava aspramente in tutti i suoi scritti; il modo parassitario in cui questa si rapportava alla società e alle forme di potere che la governavano, dimostrava quanto il privilegio e l'interesse economico concessi senza alcuna base giustificativa avessero corrotto, dall'interno, i meccanismi di gestione del potere pubblico: «The aristocracy were unproductive idlers, parasites who lived off the work of the industrious classes. No one would miss them in a reconstructed rational society»<sup>50</sup>.

Tutte queste ragioni erano sufficienti per teorizzare un diritto di resistenza che consentisse ai popoli soggiogati di sovvertire lo *status quo*. Qualunque governo sprovvisto del fondamentale requisito del consenso popolare non poteva in alcun modo essere legittimato all'esercizio del potere politico e i consociati che vi erano soggetti avevano il diritto di rovesciare quel regime dispotico, per instaurare un'alternativa che rispondesse all'obiettivo di tutela delle loro prerogative e libertà fondamentali: «Sovereignty, as a matter of right, appertains to the Nation only, and not to any individual; and a Nation has at all times an inherent indefeasible right to abolish any form of Government it finds inconvenient, and establish such as accords with its interest, disposition, and happiness»<sup>51</sup>.

---

<sup>49</sup> Cfr. J. W. Derry, *The radical tradition...*, cit., p. 17.

<sup>50</sup> I. Kramnick, *Introduction to T. Paine, Common Sense*, cit., p. 47.

<sup>51</sup> T. Paine, *Rights of Man*, I, cit., p. 165.

Il radicalismo painiano non era fatto unicamente di teoria e ricerca dei presupposti concettuali che giustificassero l'abbattimento di un regime ingiusto, bensì si concretava nel pratico tentativo di porre in essere, conducendoli a effettiva realizzazione, i principi e gli ideali proposti. Dalla teoria all'azione, inseguendo l'ambizioso obiettivo di "ricominciare il mondo da capo"<sup>52</sup>. Da arguto scrittore e polemista ad attivo militante delle battaglie che propagandava. Il radicale di Thetford, durante la permanenza nelle colonie americane, oltre a combattere dalle pagine dei suoi scritti l'istituzione monarchico-ereditaria, spiegava come produrre polvere da sparo<sup>53</sup> e sia arruolava al servizio dell'esercito capitanato dal generale Washington. Anche in Francia, per quanto non direttamente coinvolto sotto il profilo militare, Paine avrebbe partecipato alla convulsa vita politica rivoluzionaria, ottenendo peraltro un seggio alla Convenzione Nazionale. Tutto questo per servire la causa dei diritti dell'uomo, una causa spinta dal "senso comune"<sup>54</sup> e dalla ragione; per la realizzazione di un interesse supremo, condiviso non soltanto dal popolo americano, francese o inglese, ma dall'intera umanità: «human beings as a collective entity always retained the right to reform their government. When government worked to destroy either their natural or civil rights, the people needed no longer obey that government. Such a government denied the very reason for its existence»<sup>55</sup>.

---

<sup>52</sup> Cfr. T. Paine, *Common Sense*, cit., p. 120.

<sup>53</sup> Cfr. P. Linebaugh, "“Where liberty is not, there is my country”". Thomas Paine, un rivoluzionario planetario", a cura di M. Sioli – M. Battistini, *L'età di Thomas Paine. Dal senso comune alle libertà civili americane*, Milano, FrancoAngeli 2011, p. 63.

<sup>54</sup> Sul concetto di "common sense" e sulle diverse interpretazioni che ne sono state fornite si veda S. Rosenfeld, *Tom Paine's Common Sense and Ours* in «The William and Mary Quarterly», LXV, n. 4, 2008, pp. 633-668.

<sup>55</sup> J. Fruchtman Jr., *Thomas Paine and the Religion of Nature*, cit., p. 72.

### 3. La “religione secondo Paine”

Un’attenta analisi del pensiero painiano non può prescindere dal contestuale tentativo di decifrazione del complesso intreccio tra politica e religione che lo caratterizza in modo così profondo. Lo stretto legame tra libertà politica e religiosa, che si concretizzava nella reciproca dipendenza in termini di garanzia e coerenza teorica, era così spiegato da Paine:

[...] spiritual freedom is the root of political liberty. First. Because till spiritual freedom was made manifest, political liberty did not exist. Secondly. Because in proportion that spiritual freedom has been manifested, political liberty has increased. Thirdly. Whenever the visible church has been oppressed, political freedom has suffered with it<sup>56</sup>.

Il dissenso religioso, che aveva le sue origini nel puritanesimo inglese dei primi decenni del Seicento<sup>57</sup>, aveva rappresentato una delle fondamenta essenziali per il sorgere delle teorie del radicalismo politico che si sarebbero sviluppate nel XVIII secolo:

Sul terreno fertile della dissidenza religiosa poterono radicarsi le dottrine dei repubblicani inglesi seicenteschi (Milton e Sidney) e le teorie nelle quali il pensiero radicale e illuminista europeo del Settecento rielaborò e formulò con maggiore rigore le istituzioni religiose e politiche [...] del secolo precedente: i diritti naturali come base di ogni legge positiva, la sovranità popolare, il contratto sociale e il carattere consensuale del governo<sup>58</sup>.

---

<sup>56</sup> T. Paine, *The Complete Writings...*, cit., *Thoughts on Defensive War*, vol. 2, p. 54.

<sup>57</sup> Cfr. M. Rosa – M. Verga, *Storia dell’età moderna. 1450-1870*, Milano, Mondadori 2003, p. 90.

<sup>58</sup> T. Casadei, *Tra ponti e rivoluzioni...*, cit., p. 24. Casadei scrive anche che: «Il nesso tra religione e radicalismo politico e la centralità del popolo e del *common man* costituiscono due

La posizione di Paine in materia religiosa è certamente riconducibile al deismo, in quanto concezione tipica del razionalismo illuminista. Il pensatore professava una profonda fede in un dio unico e conoscibile attraverso la ragione. Le prove della sua esistenza non potevano verosimilmente risiedere nelle “sacre” scritture delle religioni organizzate, bensì unicamente nel mondo naturale. L’uomo deduceva l’esistenza di un’entità spirituale superiore e organizzatrice soltanto per mezzo dell’osservazione di ciò che lo circondava. Da ciò l’asprissima condanna di Paine nei confronti delle religioni rivelate, colpevoli di aver confezionato un sofisticato inganno ai danni dei propri fedeli, attraverso l’esaltazione di miti e superstizioni cui veniva attribuito un valore sacro. Paine e i deisti criticavano l’interposizione di un corpo ecclesiastico tra l’uomo e dio, convinti che questa forma di organizzazione gerarchica dei sistemi religiosi avesse quale unico scopo quello di meglio mascherare la naturale realtà delle cose<sup>59</sup>.

Le chiese istituzionalizzate – in analogia con i peggiori dispotismi – divenivano così strutture di potere alla ricerca di un profitto, la cui influenza poteva essere contrastata solo attraverso l’uso della ragione che ogni individuo possedeva per natura e che doveva rappresentare la base di ogni consapevole professione di credo religioso. Paine sul punto scriveva: «I do not believe in the creed professed by the Jewish church, by the Roman church, by the Greek church, by the Turkish church, by the Protestant church, nor by any church that I know of. My own mind is my own church»<sup>60</sup>.

Il connubio chiesa-stato costituiva poi, secondo Paine, un pericolo ancora maggiore, dal quale scaturivano seri rischi per la libertà di coscienza dei

---

elementi centrali per comprendere l’intera riflessione di Paine e le sue opere e spiegano anche la peculiarità del suo stile» (Ivi, p. 25).

<sup>59</sup> Fischer sostiene: «I deisti volevano smascherare l’imbroglio messo in atto dal clero e rimuovere tutte le religioni basate su gerarchie, per diffondere una religione interamente imperniata sull’osservazione empirica della natura, unica dimostrazione tangibile della grandezza e della generosità dell’Essere Supremo» (K. Fischer, “Al di sopra della legge di Dio e degli uomini. Deismo e politica rivoluzionaria nelle opere di Paine”, a cura di M. Sioli – M. Battistini, *L’età di Thomas Paine...*, cit., p. 139).

<sup>60</sup> T. Paine, *Collected Writings*, cit., *The Age of Reason*, p. 666.

consociati<sup>61</sup>. Tolleranza e intolleranza acquisivano entrambe la parvenza di atti di forza e presunzione perpetrati da chi si arrogava il diritto, attraverso leggi che erano insieme spirituali e secolari, a decidere sulle più intime e personali convinzioni degli individui<sup>62</sup>. La peculiare simbiosi tra la dimensione statale e quella religiosa rendeva tuttavia plausibile l'ipotesi per cui a uno stravolgimento degli assetti di gestione del potere politico corrispondesse un conseguente crollo del sistema di credenze religiose a esso collegato. In altre parole, ciò che poteva rappresentare la forza di quel legame, ne costituiva al tempo stesso una premessa di fallimento<sup>63</sup>. Paine mirava ad abbattere un ordine così costituito e prevedeva l'avvento di un nuovo paradigma politico, sociale e religioso che si discostasse sensibilmente da ciò era stato sino ad allora. Una visione ottimistica – e forse utopica – di progresso generalizzato animava le teorie del pensatore, nella convinzione che tali ambiziosi obiettivi di “rinascita” potessero essere perseguiti e realizzati solo attraverso l'agire consapevole e razionale degli individui.

Una prospettiva di questo tipo potrebbe essere letta – e molti interpreti del pensiero painiano si muovono in questa direzione – come una rivisitazione in chiave secolare del millenarismo di origine giudaica e cristiana:

---

<sup>61</sup> In *Rights of Man* Paine descriveva così l'unione tra chiesa e Stato: «By engendering the church with the state, a sort of mule-animal, capable only of destroying, and not of breeding up, is produced, called *The Church established by Law*. It is a stranger, even from its birth, to any parent mother on which it is begotten, and whom in time it kicks out and destroys» (*T. Paine Rights of Man*, I, cit., p. 109).

<sup>62</sup> Paine interpretava secondo un'accezione fortemente negativa, oltre che il concetto di intolleranza, anche quello di tolleranza. Egli riteneva, infatti, che nessuna istituzione terrena potesse vantare il diritto ad autorizzare l'esercizio di una qualsiasi professione di fede: «Who, then, art thou, vain dust and ashes! by whatever name thou are called, whether a King, a Bishop, a Church or a State, a Parliament, or anything else, that obtrudest thine insignificance between the soul of man and its Maker? Mind thine own concerns. If he believes not as thou believest, it a proof that thou believest not as he believeth, and there is no earthly power can determine between you» (Ivi, p. 108).

<sup>63</sup> Cfr. T. Paine, *Collected Writings*, cit., *The Age of Reason*, p. 667. Sul rapporto di causalità tra rivoluzione politica e religiosa immaginato da Paine, Levin scrive: «Paine thus argues that the unleashing of reason through science and its further refinement and employment in the political revolutions of the day would inevitably unleash new modes of knowing God and his works, too, and so would inspire a revolution in religion» (Y. Levin, *The Great Debate...*, cit., p. 155).

Paine [...] often said that his life was part of a larger plan that God had set forth at the moment of creation. God would not fulfill this plan. Men would, he exhorted. They were to use their natural inclinations and capabilities to push forward the processes of progress, freedom, and enlightenment. This was the foundation of a Painite millennium: a secular paradise of justice, harmony, and equality<sup>64</sup>.

Il tentativo di Paine era quello di elaborare un concetto di religione civile che fosse spogliato da tutte le credenze inverosimili e i pregiudizi che, al contrario, sorreggevano l'impianto delle religioni tradizionali. Sfruttando schemi concettuali riconducibili alla teologia, l'autore cercava di costruire un modello che potesse guidare una profonda riforma dei sistemi politici. La potenza e semplicità del discorso religioso era posta al servizio di obiettivi secolari di rinnovamento della società civile e dei poteri che la governavano<sup>65</sup>. L'affrancamento della religione da quegli elementi che collidevano con sistemi di conoscenza fondati sulla ragione passava anche attraverso l'esaltazione della scienza, i cui innovativi meccanismi di elaborazione teorica divenivano – nel corso del Settecento illuminista – paradigma di riferimento per nuovi o rivoluzionari approcci in ogni ambito e settore: «Eighteenth-century deism relied centrally upon a Newtonian worldview in which the universe was assumed to be governed by fixed and identifiable mechanical laws»<sup>66</sup>.

A riprova di ciò il fatto che molti dissenzienti inglesi e americani dimostrassero un interesse sempre crescente verso le materie scientifiche e l'innovazione tecnologica<sup>67</sup>. Lo stesso Paine – che poteva ritenersi vicino allo

---

<sup>64</sup> J. Fruchtman Jr., *Thomas Paine and the Religion of Nature*, cit., p. 161. Sull'argomento cfr. anche E. Foner, *Tom Paine...*, cit., p. 81.

<sup>65</sup> Cfr. H. K. Bush Jr., – J. Web, "Transfigured by Oratory": *Thomas Paine, Robert Ingersoll, Mark Twain, and the Roots of American Civil Religion*, in «The Mark Twain Annual», VII, n. 1, 2009, pp. 78-96, p. 79.

<sup>66</sup> G. Claeys, *Thomas Paine...*, cit., p. 178.

<sup>67</sup> Kramnick richiama questa tendenza a coltivare una commistione di interessi tradizionalmente ritenuti anche molto distanti tra loro, che veniva perfettamente incarnata, ad esempio, da personaggi del calibro di Joseph Priestley: «Radical in politics, laissez-faire theorist in economics, innovator in science and technology, founder of the modern Unitarian movement

spirito di contestazione religiosa che animava le diverse sette protestanti (pur non essendo direttamente parte di nessuna di queste) – coltivava una forte passione per la scienza e l'ingegneria, testimoniata sia dai soggiorni trascorsi a Londra, a partire dalla fine degli anni Cinquanta del Settecento, per assistere alle lezioni dei “maestri itineranti” newtoniani Benjamin Martin e James Ferguson, sia dai progetti per la costruzione di un ponte in acciaio da egli stesso realizzati e presentati diversi anni più tardi in America e in Europa.

La volontà dell'autore di coniugare il culto della ragione e dell'uomo con il culto di dio – che Paine non avrebbe mai rinnegato – sarebbe altresì culminata nel sostegno concesso alla fondazione della Chiesa della Teofilia, istituita a Parigi nel corso del 1797 e, successivamente, nella collaborazione avviata in America con Elihu Palmer, fondatore della *Deistical Society of New York*. Queste esperienze costituivano l'ennesima prova dei continui tentativi di Paine di tradurre in pratica ciò che era stato immaginato a livello concettuale, un ideale che avrebbe guidato la sua intera esperienza di vita.

*The Age of Reason* era certamente l'opera painiana che più di tutte rappresentava lo spirito di ribellione nei confronti delle istituzioni religiose del tempo. Paine attaccava in particolar modo il cristianesimo, sconfessando la sua dottrina attraverso l'esame di quelle che considerava le assurde credenze riportate nella bibbia e nei vangeli. E lo faceva in modo irriverente, come pochi avevano trovato il coraggio di fare. La reputazione di Paine avrebbe risentito in modo sconvolgente di quella pubblicazione, soprattutto in America, dove anche alcuni tra i personaggi a lui un tempo più vicini avrebbero rifiutato di incontrarlo al suo rientro dall'avventura rivoluzionaria francese. Dalle pagine di quell'opera il pensatore esaltava un concetto deistico di religione che poneva la morale – oltre che la ragione umana – al centro di ogni riflessione condotta sul mondo secolare e su quello religioso: «[...] the only true religion is deism, by

---

[...]» (I. Kramnick, *Religion and Radicalism. English Political Theory in the Age of Revolution*, in «Political Theory», V, n. 4, 1977, pp. 505-534, p. 507).

which I then meant and now mean the belief of one God, and an imitation of his moral character, or the practice of what are called moral virtues»<sup>68</sup>.

Resta da comprendere, come detto nei paragrafi precedenti, quale e quanta influenza le posizioni sostenute da Paine in materia religiosa esercitino nel contesto complessivo del suo contributo teorico. E' necessario stabilire se il riferimento a concetti e presupposti di natura metafisica possa in qualche modo intaccare la validità e credibilità della trattazione painiana, o se, al contrario, questa mantenga una soddisfacente autonomia anche prescindendo da quegli elementi. Quest'ultima ipotesi pare la più accreditata e accreditabile proprio perché, nonostante il ricorso a schemi di ragionamento a carattere teologico per affermare l'ontologica uguaglianza tra gli esseri umani, sarebbe in realtà la ragione – di cui gli stessi individui erano portatori – a sostanziare il quadro definitorio della dottrina politico-sociale di Paine.

#### 4. Libero commercio come elemento di radicale riforma delle società

Il richiamo alla libertà di industria e di commercio acquisiva un'importanza non trascurabile nella tradizione radicale settecentesca, soprattutto se si considerano i presupposti teorici liberali che – come detto – erano alla base di quest'ultima. L'importanza attribuita alla collettività non escludeva il ruolo decisivo giocato dall'individuo, la cui operosità – e i relativi prodotti che ne derivavano – doveva essere agevolata e tutelata nel perseguimento del fondamentale obiettivo del benessere dell'intera società. Paine vedeva nel commercio uno strumento di radicale e pacifica riforma dello *status quo*, un elemento in grado di avvicinare i popoli e bandire le guerre. Il soddisfacimento di un interesse personale, interpretato in un'ottica collaborativa di reciproco guadagno, poteva assumere significati del tutto nuovi, delineando

---

<sup>68</sup> T. Paine, *Collected Writings*, cit., *The Age of Reason*, p. 806.



originali riletture e possibili sintesi del paradigmatico dualismo egoismo-altruismo. Interessi personali e collettivi, riconducibili al consociato e alla comunità d'appartenenza, non contrastavano tra loro, bensì dipendevano l'uno dall'altro secondo una simbiotica relazione di collegamento. Riferendosi al commercio Paine affermava:

In all my publications, where the matter would admit, I have been an advocate for commerce, because I am a friend to its effects. It is a pacific system, operating to cordialize mankind, by rendering nations, as well as individuals, useful to each other. As to mere theoretical reformation, I have never preached it up. The most effectual process is that of improving the condition of man by means of his interest; and it is on this ground that I take my stand. If commerce were permitted to act to the universal extent it is capable, it would extirpate the system of war, and produce a revolution in the uncivilized state of governments. The invention of commerce has arisen since those governments began, and is the greatest approach towards universal civilization, that has yet been made by any means not immediately flowing from moral principles<sup>69</sup>.

Questo passo di *Rights of Man* è fondamentale per comprendere la portata del pensiero painiano, che non si limitava a un'analisi delle situazioni o criticità a carattere locale, ma si spingeva – dimostrando un carattere cosmopolitico – sino a ricomprendere uno studio delle cause e delle possibili soluzioni attinenti alla sfera internazionale e universale. Il libero mercato era descritto come un sistema capace di destabilizzare i governi illegittimi e avviare un processo di civilizzazione universale degli stati e dei popoli, incentivandone pacifiche relazioni e scambi profittevoli in termini strettamente economici.

Il commercio, secondo Paine, aveva il grande merito di rendere economicamente sconveniente uno stato di guerra tra le nazioni. La natura

---

<sup>69</sup> T. Paine, *Rights of Man*, II, cit., pp. 234-235.

aveva infatti distribuito le materie prime in modo assolutamente disomogeneo sull'intero globo e gli stati erano costretti a commerciare tra loro per godere di quegli stessi beni, ma un tale rapporto di scambio diveniva pressoché impossibile, o comunque costringeva ad affrontare costi esorbitanti, in caso di conflitti tra i paesi. L'intuizione di Paine stava nell'aver compreso che gli incentivi in grado di determinare una certa azione o politica da parte dei governi dovevano coincidere con ragioni di tipo economico e non esclusivamente morale.

A proposito è interessante notare come l'autore criticasse le mire e le campagne espansionistiche che gli stati promuovevano al fine di accrescere il volume del proprio commercio. Egli sosteneva che in quel caso i costi relativi al necessario mantenimento e alla protezione dei domini conquistati sarebbero stati maggiori dei possibili guadagni collegati all'acquisizione dei nuovi territori. Inoltre, per come Paine intendeva il sistema del commercio, ossia un tutto nel contesto del quale non era ipotizzabile il vantaggio unilaterale di una parte soltanto, il danno arrecato anche a un solo elemento di quell'insieme avrebbe comportato una generalizzata diminuzione dei benefici ottenibili:

There can be no such thing as a nation flourishing alone in commerce; she can only participate; and the destruction of it in any part must necessarily affect all. When, therefore, governments are at war, the attack is made upon the common stock of commerce, and the consequence is the same as if each had attacked his own<sup>70</sup>.

Il commercio tra le nazioni era una riproposizione su scala più ampia di quello che si realizzava tra privati e perciò l'analisi di Paine era riferibile anche a quest'ultima dimensione. La trattazione dell'autore su tali questioni presenta delle potenziali contraddizioni laddove si considera che un sistema di libero

---

<sup>70</sup> Ivi, p. 236. Paine tentava di esemplificare i modi di funzionamento del commercio utilizzando la metafora del sangue: «Like blood, it cannot be taken from any of the parts, without being taken from the whole mass in circulation, and all partake of the loss» (Ivi, p. 235).

mercato, oltre a costituire un fattore in grado di assicurare un certo livello di prosperità alle società civili, era contestualmente considerato da Paine come possibile causa di impoverimento per alcuni strati della popolazione. All'ideale borghese che sembrava ispirare la trattazione del pensatore radicale, faceva da contraltare un principio di giustizia sociale che pure sostanzialmente confermava le sue teorie, soprattutto a partire dagli anni Novanta del Settecento<sup>71</sup>. Una tale tensione sarebbe sanata nel caso in cui si ritenesse che il liberalismo egualitario di Paine insisteva in realtà sull'uguaglianza delle opportunità concesse ai cittadini e non sull'uguaglianza delle loro condizioni economiche, la cui differenziazione era il risultato dell'ingegno e del talento di cui ogni individuo era per natura dotato in misura differente<sup>72</sup>.

Paine credeva talmente nella causa del libero commercio da annoverarlo tra le principali ragioni, elencate in *Common Sense*, per cui la separazione delle colonie americane dalla madrepatria inglese doveva ritenersi auspicabile. Il governo della Corona, attraverso la legislazione emanata dal proprio parlamento, aveva fortemente appesantito il carico fiscale sulla merce in entrata e in uscita dalle colonie, infliggendo così un serio colpo all'economia delle stesse. Il legame con l'Inghilterra, peraltro, precludeva la possibilità di intrattenere relazioni commerciali con paesi ritenuti nemici dai britannici, con ciò mortificando l'enorme potenziale di scambi commerciali di cui un'eventuale economia americana libera da vincoli avrebbe potuto approfittare<sup>73</sup>. Il pensatore di Thetford riteneva che il mondo fosse in continua evoluzione grazie alle tecniche e alle arti innovative utilizzate dall'uomo per accrescere il proprio benessere ed era convinto che ogni sistema politico dovesse modificarsi di conseguenza per adeguarsi e rispondere in modo efficace alle mutate dinamiche ed esigenze che con il trascorrere del tempo andavano sorgendo:

---

<sup>71</sup> Cfr. G. Claeys, *Thomas Paine...*, cit., p. 99.

<sup>72</sup> Cfr. I. Kramnick, *Introduction to T. Paine, Common Sense*, cit., pp. 47-48.

<sup>73</sup> Cfr. T. Paine, *Common Sense*, cit., pp. 86-87 e ID., *Collected Writings*, cit., *The American Crisis. Number III*, p. 123.

Time and change of circumstances and opinions, have the same progressive effect in rendering modes of Government obsolete, as they have upon customs and manners. Agriculture, commerce, manufactures, and the tranquil arts, by which the prosperity of Nations is best promoted, require a different system of Government, and a different species of knowledge to direct its operations, than what might have been required in the former condition of the world<sup>74</sup>.

Attraverso questi argomenti Paine cercava di ottenere soprattutto il consenso delle classe media, facendo leva su questioni che riguardavano principalmente i suoi interessi. A riguardo è utile domandarsi se l'autore avesse o meno maturato una determinata coscienza di classe. Ottenere una risposta a questo interrogativo significherebbe acquisire un notevole vantaggio, spendibile al fine di una più corretta interpretazione dei suoi scritti. Bisogna constatare, tuttavia, che inquadrare Paine utilizzando un'unica chiave analitica, predefinita sulla base di una possibile appartenenza di classe, risulta pressoché impossibile, considerata la sua innegabile intenzione e capacità nel "muoversi" tra diversi campi, sintetizzando tra loro elementi convenzionalmente ritenuti di difficile conciliazione. L'appoggio concesso dall'autore ai più ricchi mercanti di Philadelphia per la costituzione della *Bank of Pennsylvania* prima e della *Bank of North America* poi, letto a confronto con gli innovativi piani di distribuzione della ricchezza elaborati in *Rights of Man* e *Agrarian Justice*, è soltanto una delle più emblematiche dimostrazioni di quanto risulti complesso esaminare il contributo painiano in modo quanto più coerente e preciso possibile.

Nonostante l'esaltazione di valori caratteristici della classe borghese – quali lavoro, operosità e merito – venisse utilizzata dal pensatore per contrastare e sconfessare pubblicamente il carattere parassitario dell'aristocrazia, non è possibile affermare che Paine ritenesse di appartenere a quella specifica classe o che la tenesse in maggiore considerazione rispetto agli strati inferiori della

---

<sup>74</sup> T. Paine, *Rights of Man*, I, cit., p. 168.

popolazione. Le sue opere, soprattutto quelle successive agli eventi rivoluzionari francesi, dimostravano infatti un'attenzione non minore dedicata agli "ultimi" della società. La vita di Paine dava prova di come egli stesso aveva dovuto confrontarsi con le più diverse condizioni lavorative ed economiche: da artigiano corsettaio a proprietario di una piccola rivendita di generi alimentari, da esattore delle imposte a scrittore e polemista di fama internazionale chiamato a rivestire importanti incarichi pubblici, da deputato della Convenzione Nazionale francese a indigente costretto a reclamare sussidi che gli consentissero di condurre un'esistenza dignitosa.

Da ciò è possibile comprendere come Paine fosse attento ai bisogni strutturali della società nel suo complesso e, contestualmente, alle necessità degli individui che la costituivano. Esiste tuttavia il rischio che i differenti interessi che guidavano l'azione dei consociati di una stessa comunità e la capacità posseduta da Paine di considerarli nel loro insieme in quanto tendenze e risultato di un medesimo processo, possano essere in definitiva fraintesi, se letti alla luce dei più tradizionali schemi di analisi socio-politica contemporanea e senza tenere in debito conto i profondi mutamenti ideologici e istituzionali ancora in divenire nel corso XVIII secolo: «Noi siamo abituati a pensare comunismo e capitalismo come incompatibili, ma Paine non pensava in questi termini. Questi erano concetti, per citare il suo grande antagonista Edmund Burke, ancora "in cartilagine", non ancora ben definiti o pienamente formati»<sup>75</sup>.

## 5. Paine e Burke: un confronto decisivo per il pensiero politico moderno e contemporaneo

Thomas Paine ed Edmund Burke rappresentano due tra i più importanti esponenti di un dibattito che costituisce una chiave interpretativa fondamentale

---

<sup>75</sup> P. Linebaugh, "“Where liberty is not, there is my country”". Thomas Paine, un rivoluzionario planetario", a cura di M. Sioli – M. Battistini, *L'età di Thomas Paine ...*, cit., p. 49.

per la comprensione dei nuovi scenari politici che si svilupparono sul finire dell'età moderna e al principio di quella contemporanea. Le concezioni elaborate dai due pensatori – agli antipodi l'una rispetto all'altra – sul modo di intendere i meccanismi di funzionamento di una società civile e il suo divenire, sono rivelatrici della profonda spaccatura che all'indomani della Rivoluzione francese andò più nettamente delineandosi tra i sostenitori di una dottrina fortemente progressista e i fautori di un conservatorismo tradizionalista.

Ai fini della presente ricerca, la trattazione di alcuni degli elementi centrali del pensiero burkeano consentirà altresì di considerare con maggiore precisione aspetti fondamentali delle teorie di Paine. Laddove infatti determinati autori prendono spunto – anche se in modo critico – dalle posizioni dei loro avversari per elaborare o meglio definire alcuni dei loro concetti, esistono ulteriori strumenti per una più dettagliata analisi di questi ultimi. Ragionare, in altre parole, anche su ciò che Paine tentava di confutare attraverso le proprie idee è un esercizio utile per interpretare correttamente le dinamiche e le forze che ispiravano i suoi scritti e di conseguenza il portato e il significato intrinseco che li caratterizzava.

Il dibattito intellettuale tra Paine e Burke, secondo alcuni studiosi, avrebbe acquisito un'importanza tale da esercitare una significativa influenza anche sugli odierni processi che animano il gioco politico. Dalla nascita o ridefinizione di nuovi paradigmi sistemici, consumatasi nel corso del tardo XVIII secolo, si sarebbe originata la tradizionale distinzione tra gli schieramenti politici di destra e sinistra:

[...] the parties to the intense Anglo-American debate about the French Revolution – a party of justice and a party of order, or a party of progress and a party of conservation – bear a plain paternal resemblance to the parties that now compose the politics of many liberal democracies [...]. In both cases, the parties to the great debate

of the late eighteenth century clearly prefigured key elements of the left-right divide of our time<sup>76</sup>.

Prima del 1789, e dunque prima che si verificassero gli eventi rivoluzionari francesi, il rapporto tra i due pensatori era improntato a una profonda e reciproca stima. Burke infatti, fino al momento della presa della Bastiglia, aveva coltivato una sincera fede nella dottrina liberale conducendo, tra le altre, numerose battaglie parlamentari a sostegno delle prerogative fondamentali dei coloni americani. Il pensatore di origini irlandesi era membro del partito whig e deputato inglese dal 1765<sup>77</sup>. Era stato proprio lui a introdurre Paine in alcuni tra i più importanti salotti e circoli della politica londinese e ad accompagnarlo personalmente nei suoi spostamenti durante il soggiorno trascorso in Inghilterra dopo il rientro dalle colonie americane avvenuto nel 1787.

Burke era ritenuto dai suoi contemporanei un riformatore di chiara ispirazione liberale e le cause per le quali spendeva il proprio impegno in Parlamento erano la più emblematica controprova di ciò<sup>78</sup>. Egli lottava contro la schiavitù, contro le restrizioni delle libertà religiose (dedicando particolare attenzione al caso dei cattolici irlandesi), contro il malgoverno inglese nelle Indie Orientali, contro le indebite intromissioni della Corona nelle questioni di politica interna, e contro le ingiuste decisioni del governo britannico esercitate

---

<sup>76</sup> Y. Levin, *Introduction to The Great Debate...*, cit., p. XIV.

<sup>77</sup> Sulla controversa figura di Edmund Burke mi permetto di rimandare a un mio contributo: G. La Neve, "Le tensioni del Settecento: Edmund Burke tra liberalismo e conservatorismo", a cura di G. Scichilone, *Trasformazioni della modernità. Spicchi di storia del pensiero politico europeo*, Palermo, Dipartimento di Scienze politiche e delle relazioni internazionali (DEMS) 2015, pp. 62-89.

<sup>78</sup> Ida Capiello ritiene, contrariamente a quella che è l'opinione generalmente accettata dagli studiosi di Burke, che il pensatore irlandese, nonostante le opinioni espresse nei suoi scritti successivi alla Rivoluzione francese, sia sempre rimasto un liberale: «Si è detto di lui che agiva da cattolico irlandese; si è sottolineata l'ambiguità sociale di lui borghese che per il suo ruolo doveva combattere un radicalismo per il quale nutriva segrete simpatie [...] se ne è esaltato lo storicismo o criticato il conservatorismo e la retorica reazionaria della nostalgia dell'età della cavalleria, ma in realtà egli fu e rimase un liberale *Whig*, che credeva nel progresso graduale ma attuato attraverso il meccanismo delle istituzioni civili» (I. Capiello, *Edmund Burke: ragione, realtà sociale e potere, Introduzione* a E. Burke, *Difesa della società naturale*, a cura di I. Capiello, Macerata, liberilibri 1993, p. XXIX).

nei confronti delle colonie americane. Proprio rispetto a quest'ultima questione Burke, in un suo intervento alla Camera dei Comuni, dimostrava piena solidarietà alla causa di chi si batteva per affermare e conservare le proprie libertà fondamentali:

In questo carattere degli Americani l'amore della libertà è il tratto saliente che segna e distingue il tutto: e siccome un amore ardente è sempre un amore geloso, le vostre colonie si insospettiscono, si fanno inquiete ed intrattabili ogni volta che si avvedono del minimo tentativo di privarle con la forza o l'inganno di quello che stimano l'unico bene per cui valga la pena vivere<sup>79</sup>.

Sulla base di queste considerazioni è possibile comprendere l'intesa tra i due pensatori, i cui percorsi erano inoltre accomunati dal tentativo di tradurre in termini pratici ciò che di teorico proponevano. Il loro obiettivo non era quello di sviluppare un mero esercizio intellettuale, ma di portare concretamente a compimento le loro idee attraverso una diretta partecipazione alle questioni e situazioni che prendevano in esame. Così mentre Burke si impegnava attivamente in politica, rivestendo la carica di deputato in Inghilterra per più di vent'anni, Paine – oltre a ricoprire anch'esso alcuni incarichi pubblici – si arruolava nell'esercito (in America, durante la guerra d'indipendenza) e viaggiava in Europa per sostenere quei radicali processi di riforma che costituivano il naturale approdo di ogni suo ragionamento.

Il rapporto tra i due si incrinò però irreparabilmente all'indomani dello scoppio della Rivoluzione francese. Paine, da Parigi, dove si era recato per seguire da vicino lo svolgimento di un processo che aveva intuito essere epocale, continuava a scrivere a Burke per tenerlo aggiornato su quanto stava osservando, ma il deputato inglese iniziò a manifestare tutto il proprio fastidio non degnando di risposta le missive ricevute. Burke aveva, infatti, anch'egli

---

<sup>79</sup> E. Burke, *Scritti politici*, a cura di A. Martelloni, Torino, UTET 1963, *Discorso di Edmund Burke nel presentare la sua mozione di conciliazione con le Colonie* (22 marzo 1775), p. 87.



percepito l'enorme portata di quanto stava accadendo in Francia, ma interpretava quegli avvenimenti in modo diametralmente opposto rispetto a quanto faceva il radicale di Thetford: «Where Burke saw chaos and terror, however, Thomas Paine saw the natural extension of both America's own revolution and the empire of rights and legitimate government»<sup>80</sup>. Quella Rivoluzione, secondo lui, andava oltre ogni ordinaria necessità di riforma del sistema politico, raggiungendo degli estremi che rischiavano di distruggere l'intero impianto istituzionale del paese nel suo complesso.

Maturati questi convincimenti, il pensatore irlandese esplicitava la propria posizione sulla Rivoluzione tenendo un discorso al Parlamento inglese nel febbraio 1790. La sua più grande preoccupazione era che il disordine e la violenza dei sovvertimenti francesi, che in così breve tempo stavano corrodendo dall'interno ogni elemento portante della struttura statale, potessero dilagare anche in Inghilterra, comportando la distruzione di un sistema fondato su tradizioni secolari e complicati meccanismi di bilanciamento del potere. Il fermento del radicalismo inglese<sup>81</sup> di quegli stessi anni rappresentava un'ulteriore conferma per i timori di Burke e così, il 1 novembre del 1790, l'autore dava alle stampe il suo *Reflections on the Revolution in France*, opera di grandissima risonanza che avrebbe dato inizio a un dibattito intellettuale avente come controparti figure del calibro di William Godwin, Mary Wollstonecraft<sup>82</sup> e Thomas Paine.

---

<sup>80</sup> Y. Levin, *The Great Debate...*, cit., p. 25.

<sup>81</sup> Tra le figure di spicco del radicalismo inglese di fine Settecento v'era il pastore dissidente Richard Price. Nel novembre 1789 Price teneva pubblicamente un sermone in difesa dei principi fondamentali della Rivoluzione francese, cui Burke avrebbe dedicato le prime pagine delle sue *Reflections*, al fine di confutarne i postulati essenziali.

<sup>82</sup> L'esperienza e gli scritti di Mary Wollstonecraft – su tutti *A Vindication of the Rights of Men* (1790) e *A Vindication of the Rights of Woman* (1792) – acquisiscono un'importanza rilevante perché danno conto del sorgere delle prime teorie a sostegno dell'estensione dei diritti alle donne. Sul punto – e anche sulla fondamentale figura di Olympe de Gouges, scrittrice francese autrice della *Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne* (1791), ghigliottinata a Parigi nel novembre 1793 – cfr. A. Cavarero – F. Restaino, *Le filosofie femministe. Due secoli di battaglie teoriche e pratiche*, Milano, Mondadori 2002, pp. 4-5.

### 5.1. La svolta conservatrice di Burke: “prescrizione”, “tradizione” e “prudenza” contro la rivoluzione dei diritti

Il totale azzeramento istituzionale prodotto dalla Rivoluzione in Francia terrorizzava Burke al punto da fargli assumere posizioni del tutto inusuali per quello che era stato il suo profilo politico fino a quel momento. Con *Reflections on the Revolution in France* l'autore sostanzialmente una svolta di forte stampo conservatore della propria dottrina, pur ritenendo in cuor suo di rimanere fedele alla causa della libertà. Quest'ultima andava infatti, secondo Burke, tutelata e misurata coerentemente secondo le circostanze e il particolare momento storico in atto. E ciò che gli stravolgimenti francesi richiedevano per un'efficace difesa della libertà era il mantenimento dell'ordine attraverso il rispetto delle tradizioni e della storia. Riferendosi ai componenti della *Revolution Society* – e in particolare a Richard Price, che in seno a una riunione londinese di quell'organizzazione aveva tenuto un sermone in difesa dei principi ispiratori della Rivoluzione francese – il pensatore irlandese scriveva:

Tengo anch'io moltissimo, né più né meno che i componenti di quel Club, alla instaurazione di una libertà moralmente disciplinata; e anzi credo di aver apportato buoni servigi a servizio di questa causa durante il corso intero della mia vita pubblica. E la libertà delle altre nazioni è per me oggetto di gelosia né più né meno che per i signori di quel Club. Ma non posso farmi avanti a distribuire lode o biasimo in ciò che si riferisce alle azioni umane, sulla semplice constatazione di un proposito privo di relazioni con la realtà sperimentata e campato sulla teorica nudità di una astrazione metafisica. Giacché proprio quelle relazioni (che certi signori trascurano di considerare) conferiscono ad ogni principio politico un suo tono particolare traducendolo in un effetto circostanziato. Sono appunto le circostanze di fatto quelle che

traducono ogni schema di dottrina politica o in risultati benefici o in risultati nocivi per l'umanità<sup>83</sup>.

Così, in un disperato tentativo di difendere il “suo” concetto di libertà, Burke finiva in definitiva per negare quest'ultima. E lo faceva mortificando il principio d'uguaglianza tra gli individui<sup>84</sup>. Egli credeva non esistesse ragione per indagare la condizione primordiale dell'uomo in un ipotetico stato presociale, ciò che contava era unicamente l'attuale situazione di coesistenza pacifica che vivevano i consociati e che era determinata da secoli di storia e tradizioni. Elemento decisivo per il mantenimento di un tale ordine era la conservazione di una precisa gerarchia sociale, che poneva al vertice le ricche famiglie nobili e alla base la comune cittadinanza<sup>85</sup>.

Questa disuguaglianza sociale trovava riflesso nell'individuazione della classe aristocratica come la meglio qualificata a detenere il potere politico all'interno di una società. Secondo il disegno di Burke, i membri delle classi agiate erano più adatti a ricoprire incarichi di gestione pubblica per un duplice ordine di ragioni: gli ingenti patrimoni posseduti garantivano un'assoluta indipendenza e autonomia, e l'elevato grado di istruzione determinava maggiore prudenza e capacità nell'affrontare le più complesse questioni. Da ciò il favore con cui il pensatore irlandese guardava ai meccanismi di trasmissione

---

<sup>83</sup> E. Burke, *Riflessioni sulla Rivoluzione francese*, a cura di V. Beonio-Brocchieri, Bologna, Licinio Cappelli Editore 1930, pp. 54-55.

<sup>84</sup> Sullo stretto nesso di dipendenza tra libertà e uguaglianza Cattaneo afferma: «[...] libertà e uguaglianza non hanno senso, non possono sussistere se prese isolatamente: la libertà senza uguaglianza è libertà di pochi, di una classe privilegiata, non è quindi vera libertà; l'uguaglianza senza libertà significa uguale asservimento a un despota, soggezione a una classe dominante dispotica, e perciò mancanza di vera uguaglianza» (M. A. Cattaneo, *Libertà e virtù nel pensiero politico di Robespierre*, Milano-Varese, Istituto Editoriale Cisalpino 1968, pp. 54-55).

<sup>85</sup> Sul punto Levin è molto chiaro: «Burke's model of nature does not point to social equality. In a society sustained by inheritance, social eminence and great wealth will tend to stay in certain families and beyond the reach of others. Not that change and reform cannot happen, or that those who are able to raise in society are somehow unworthy of it, but equality itself should not be a primary goal of politics. Social peace, prosperity, and stability are more important for everyone, and are often not well served by the pursuit of equality – especially because true social equality is ultimately an unachievable goal» (Y. Levin, *The Great Debate...*, cit., p. 82-83).

ereditaria dei patrimoni nobiliari, un elemento, a suo dire, di irrinunciabile importanza per la stabilità di un sistema politico e sociale:

[...] per Burke l'ordine [...] solo è reso possibile dalla antinomia di libertà ed eguaglianza, e in questa antinomia deve essere la libertà a prevalere, anche se non è sempre una libertà lealmente competitiva: la natura di privilegio, il caso che l'impossibilità di sviluppo di molti sia la condizione per il ricco sviluppo di pochi, non solo non turba Burke ma è da lui auspicato, al fine che alcuni ottimati possano condurre la vita senza la zavorra del bisogno: questa indipendenza, materiale, culturale e altro, li renderà meglio pensosi della quota di beni da distribuirsi a tutti gli altri secondo il loro particolare, inferiore, diritto<sup>86</sup>.

Nel momento in cui l'ineguaglianza era interpretata come strumento di stabilità veniva a essere legittimata ogni misura volta alla sua difesa. A sostegno di questa prospettiva, Burke non adduceva aprioristiche e filosofiche ragioni riconducibili a una potenziale naturale superiorità di una certa classe di individui rispetto a un'altra, bensì si rifaceva unicamente a quelle che, secondo lui, erano le concrete circostanze ed esigenze storiche che soggiacevano a quella logica giustificandola. A partire da questa concezione si sviluppavano – strettamente collegati tra loro – i concetti cardine della dottrina burkeana.

La prescrizione, intesa come «attribuzione di validità indefinita, a situazioni, istituzioni e diritti elaborati dall'uomo in un dato tempo e in un certo spazio»<sup>87</sup>, stava alla base di ogni ragionamento sviluppato dal parlamentare whig. Un tale conservatorismo storicista estendeva la supremazia del precedente, e dunque della tradizione, dall'ambito giuridico – il *common law*

---

<sup>86</sup> G. Tamagnini, *Un giusnaturalismo ineguale. Studio su Edmund Burke*, Milano, Giuffrè Editore 1988, pp. 54-55. Beonio-Brocchieri sulla stessa questione, riferendosi a Burke, scrive: «E' fortemente convinto della funzione storica esercitata dalle grandi famiglie, le quali compongono nel tessuto dell'esistenza collettiva un radicato sistema di stabilità, la cui base consiste in un complesso etico di tradizioni e in una garanzia patrimoniale» (V. Beonio-Brocchieri, *La personalità politica di Edmondo Burke, Introduzione a E. Burke, Riflessioni sulla Rivoluzione francese*, cit., p. 18).

<sup>87</sup> G. Tamagnini, *Un giusnaturalismo ineguale...*, cit., p. 4.

britannico si fondava appunto su quel principio – a quello politico-istituzionale. Le regole della trasmissione ereditaria, oltre a garantire la conservazione dei grandi patrimoni nobiliari, si applicavano al sistema della successione dinastica dei soggetti preposti al controllo del potere politico, e le monarchie, organizzate secondo quelle specifiche norme, assurgevano a baluardo di resistenza rispetto a insensati e rischiosi stravolgimenti politico-sistemici.

I movimenti di riforma di una società, cui Burke non era contrario in termini assoluti, andavano organizzati in modo graduale e nel rispetto dell'esempio fornito dalla natura, la quale, pur nel suo continuo mutare, manteneva e trasmetteva nel tempo i tratti che restavano necessari alla conservazione di una determinata specie. Tradotto in ambito politico, tale ragionamento prescriveva un'accurata moderazione nei modi di gestione delle trasformazioni che inevitabilmente interessavano la collettività e il modo in cui questa si organizzava. La prudenza – necessaria per avvalorare e sostanziare il concetto burkeano di prescrizione – era pertanto tra le principali doti che l'autore irlandese riteneva essenziali per l'uomo politico. Capiello parla di una «[...] concezione politica come saggezza, come “prudenza” – l'aristotelica *phronesis* – che sappia tener conto di valori ampiamente condivisi, delle tradizioni e dei costumi, e delle componenti non razionali che inducono l'individuo ad agire ed anche ad aderire a istituzioni politiche»<sup>88</sup>.

I consociati – per lo meno quelli appartenenti alla classe medio-bassa – perdevano così, nella teoria di Burke, il ruolo di fautori del proprio destino, che era stato per loro ritagliato dalle più importanti dottrine del razionalismo illuminista. Concentrarsi sulla cieca conservazione dello *status quo* significava infatti squalificare totalmente l'enorme potenziale intrinseco alla ragione umana. Convinto che passioni ed emotività nell'uomo dominassero la componente razionale, Burke relegava gli individui al ruolo di osservatori e custodi di una storia già scritta, sulla quale era possibile intervenire soltanto

---

<sup>88</sup> I. Capiello, *Edmund Burke: ragione, realtà sociale e potere, Introduzione a E. Burke, Difesa della società naturale*, cit., p. XI.

attraverso aggiustamenti minimi dettati dalla necessità e sempre conformi all'esperienza vissuta e tramandata dalle generazioni precedenti.

Il pensatore irlandese rigettava così il portato individualista della concezione giusnaturalistico-liberale elaborata da Locke nel tardo XVII secolo. Il consenso dei governati era irrimediabilmente sacrificato dinanzi alle immutabili norme della successione dinastica e l'attiva partecipazione politica da parte degli strati inferiori della popolazione era praticamente esclusa: «Manca quindi in Burke il fulcro rivoluzionario della teoria lockiana: il popolo fonte di legislazione e pertanto superiore, in caso di abuso di poteri, all'esecutivo ed al legislativo, veramente sovrano in quanto popolo, non in quanto abbia, in qualche imprecisato modo, affidato il proprio mandato a Re, Lords e Comuni»<sup>89</sup>.

Da ognuno dei punti o elementi della trattazione burkeana sinora affrontati, la teoria di Paine si discostava in modo inequivocabile – per alcune ragioni che si è già avuto modo di analizzare in questo lavoro e per altre che saranno attenzionate nei capitoli successivi. Il radicale inglese – che in risposta alle *Reflections* di Burke pubblicava il primo volume di *Rights of Man* nel febbraio 1791 – credeva infatti fermamente nell'uguaglianza tra gli uomini e nel pari diritto che questi dovevano poter coltivare, in seno alla società civile, rispetto alla partecipazione politica e dunque alla gestione delle risorse e dei beni di cui erano legittimi e inattaccabili detentori. Paine non accettava un concetto di libertà che fosse slegato da quello d'uguaglianza e che non tenesse in debita considerazione il valore essenziale della ragione umana. Il consenso di ogni consociato, a prescindere dalle origini e dalle condizioni economiche che caratterizzavano quest'ultimo, doveva ritenersi condizione essenziale ai fini del legittimo esercizio del potere da parte dei governanti.

Il pensatore di Thetford rigettava, in definitiva, ogni tentativo di mortificazione del nucleo fondamentale del concetto di diritti dell'uomo,

---

<sup>89</sup> A. Martelloni, *Introduzione* a E. Burke, *Scritti politici*, cit., p. 22.

rispetto al quale Burke (che nel passo che segue fa riferimento ai rivoluzionari francesi) si esprimeva in questi termini:

[...] essi hanno nascosto sotto terra una mina che in una sola grande esplosione è destinata a buttare in aria tutti i segni esemplari del mondo antico, tutti i precedenti dell'esperienza, i documenti e gli atti del Parlamento. Questa mina si chiama: «Diritti dell'Uomo». Contro questi diritti non è valida alcuna prescrizione; contro essi nessun concordato ha forza vincolativa; non ammettono temperamento né compromesso di sorta; tutto ciò che si oppone alla pienezza delle loro pretese non è che frode e ingiustizia che va contro i canoni sanciti dai Diritti dell'Uomo<sup>90</sup>.

---

<sup>90</sup> E. Burke, *Riflessioni sulla Rivoluzione francese*, cit., pp. 137-138.

### III

## Teoria dello Stato e costituzionalismo

#### 1. Contrattualismo giusnaturalista come presupposto del costituzionalismo painiano

Dopo aver concentrato l'attenzione sulla "fase distruttiva" delle teorie di Paine, si vuole adesso indirizzare la trattazione verso l'analisi dell'elemento propositivo intrinseco alla dottrina dell'autore. Il concetto schumpeteriano di "distruzione creatrice", richiamato nel precedente capitolo e utilizzato per esemplificare la traiettoria direttrice assunta dal pensiero di Paine, prevede infatti – nell'interpretazione che qui ne viene data – un primo momento di azzeramento istituzionale e un secondo, immediatamente successivo, se non contestuale, di elaborazione sistemica alternativa.

Il radicale di Thetford, attraverso i suoi scritti, ragionava sull'abbattimento di un ordine politico – quello monarchico-ereditario – che riteneva illegittimo perché fondato sulla menzogna e perché profondamente irrispettoso dei diritti e delle libertà fondamentali che dovevano essere alla base di ogni società civile; ma al contempo proponeva un nuovo modello costruito sulla garanzia costituzionale delle irrinunciabili prerogative individuali e retto da una precisa cornice istituzionale che prendeva la forma di una repubblica democratico-rappresentativa. Una tale concezione affondava le proprie radici nel portato intellettuale delle teorie giusnaturalistico-contrattualiste, sviluppatasi a partire dal XVII secolo e generatrici delle esperienze rivoluzionarie americane e francesi.



Quelle dottrine erano ovviamente frutto dell'elaborazione di diversi pensatori e suscettibili di interpretazioni che potevano differire sensibilmente l'una dall'altra. I contributi di alcuni tra i più importanti filosofi che possono di diritto considerarsi appartenenti a quella specifica tradizione – Althusius, Grozio, Hobbes, Pufendorf, Locke e Rousseau – pur partendo da presupposti concettuali piuttosto simili, finivano per raggiungere conclusioni anche significativamente distanti fra loro. Le due rivoluzioni di fine Settecento rappresentarono un decisivo laboratorio di sviluppo e di sintesi di quelle teorie, dando origine a sistemi politici che da un lato ne rispecchiavano le caratteristiche, dall'altro, com'era inevitabile che fosse in fase di concreta implementazione, ne modificavano in parte o considerevolmente gli assunti centrali. L'interesse nello studio delle opere di Paine deriva proprio dal fatto che il pensatore inglese ebbe modo di osservare direttamente sia gli eventi americani sia quelli francesi, ricevendo stimoli e suggestioni che trovarono inevitabilmente riflesso nella sua teoria dello Stato e che ebbero origine in quella commistione di idee e concezioni tanto particolare, quanto in grado di ispirare mutamenti politico-istituzionali di portata epocale.

La corrente filosofica giusnaturalista si fondava sulla convinzione dell'esistenza di un diritto naturale, innato in tutti gli individui, conoscibile alla ragione umana e antecedente alla costituzione di qualsiasi organizzazione o società politica e dunque alle norme positive che ne regolavano il funzionamento. Questo diritto ordinava, improntandoli all'uguaglianza, i rapporti tra le persone all'interno dello stato di natura, caratterizzato però quest'ultimo da un livello di disordine o criticità – più o meno grave a seconda delle teorie che si prendono in esame – tale da spingere gli individui ad associarsi stringendo un patto – elemento cardine del contrattualismo moderno – per fondare una società politica e meglio disciplinare la propria condizione: «Connessa con l'idea dello stato di natura è quella di contratto sociale: dallo stato di natura gli uomini sarebbero usciti, riunendosi in società, mediante un patto («pactum unionis»), accompagnato o seguito da un altro patto con cui si

sarebbero sottomessi a un'autorità, dandosi un'organizzazione politica («pactum subjectionis»)<sup>1</sup>.

Le più importanti teorie contrattualiste, come detto in precedenza, erano tuttavia declinate secondo impostazioni talora profondamente diverse tra loro. E anche per quel che riguardava il “momento” del patto societario, alcuni degli autori di maggiore rilievo prospettavano – oltre che differenti motivazioni per la stipula dello stesso – mutevoli conseguenze in capo ai neo-consociati, soprattutto in termini di relazione con i governanti. Hobbes, ad esempio, concettualizzava una totale rinuncia da parte degli individui ai diritti e alle prerogative di cui avevano goduto nello stato di natura e una conseguente e illimitata cessione di potere al soggetto politico che avrebbe assunto la guida della comunità, fornendo in cambio il bene supremo della sicurezza. Locke sosteneva, invece, che il potere fosse solamente delegato ai governanti per ottenere una più efficace tutela dei fondamentali diritti individuali – libertà, vita e proprietà – e che nel caso in cui i detentori del potere avessero fallito nel loro obiettivo di protezione, sarebbe stata legittima un'azione di resistenza dei consociati, tale da revocare la delega concessa per rimetterla nelle mani di altri.

Rousseau, marcando un'ulteriore differenza in seno alle teorie contrattualiste, si allontanava dalla deriva assolutistica sviluppata da Hobbes e, pur condividendo con Locke una democratica «concezione ascendente del potere per la quale l'autorità politica derivava dal popolo e non da un principio superiore trascendente (Dio, tradizione, natura)»<sup>2</sup>, si distanziava anche da quest'ultimo nel ritenere inaccettabile una delega del potere attraverso la rappresentanza. La *volontà generale* del popolo doveva infatti costituire l'unico e incontrastabile fattore guida dell'azione politica<sup>3</sup>. Interpretata nell'ottica

---

<sup>1</sup> C. Faralli, “Stato”, a cura di A. Barbera, *Le basi filosofiche del costituzionalismo. Lineamenti di filosofia del diritto costituzionale*, Roma-Bari, Laterza 2007, p. 169.

<sup>2</sup> Ivi, G. Bongiovanni – G. Gozzi, “Democrazia”, p. 216.

<sup>3</sup> Sui modi di pratica traduzione della *volontà generale* al fine dell'implementazione di politiche che rispondessero ai suoi dettami, la teoria di Rousseau si fa piuttosto nebulosa, tanto da far sì che si sviluppasse, in seguito, un intenso e fondato dibattito sulle possibili distorsioni dittatoriali che da essa potevano sorgere: «Come hanno sottolineato, stavolta concordemente Hans Kelsen

dell'allora nascente paradigma costituzionalistico moderno, la distanza tra Locke e Rousseau acquisiva un significato decisivo: mentre, infatti, il potere popolare sovrano, inteso nell'accezione liberale-lockeana, giungeva a essere delegato, limitato e diviso secondo i complessi meccanismi dettati dalla legge fondamentale, che diveniva altro da quella ordinaria, quello stesso potere, declinato secondo l'impostazione democratico-rousseauiana, doveva essere esercitato in modo diretto dal popolo, per mezzo delle assemblee in cui quest'ultimo si costituiva, senza subire restrizioni o limitazioni di alcun tipo. La prima concezione fu quella che guidò la *Glorious Revolution* inglese e la rivoluzione americana, la seconda prospettiva ispirò invece i giacobini durante la rivoluzione francese:

Da Locke e da Rousseau prendono dunque le mosse due dimensioni del costituzionalismo. Mentre per il primo è prevalente [...] il momento *liberale*, della «garanzia delle libertà», per il secondo è prevalente il momento *democratico*, la garanzia della partecipazione alla formazione della volontà comune. Mentre le rivoluzioni inglese e americana puntarono a limitare il potere assoluto con la divisione dei poteri, la garanzia dei diritti e l'autonomia delle corti, le costituzioni giacobine puntarono a esaltare le assemblee e a costruire raffinati strumenti di democrazia diretta<sup>4</sup>.

Anche in seno ai sistemi di democrazia rappresentativa che sorgevano sulla scia degli eventi rivoluzionari del tardo Settecento – che pure pareva dovessero sancire la prevalenza dell'impianto liberale – questa spaccatura trovava riflesso in un duplice modo di intendere i nuovi modelli politici che venivano a costituirsi:

---

e Carl Schmitt, la «volonté générale» può prescindere dalle procedure e di essa possono farsi interpreti o una «folla acclamante» o un capo carismatico» (Ivi, A. Barbera, “Le basi filosofiche del costituzionalismo”, p. 18).

<sup>4</sup> Ibidem.

Con l'affermazione del sistema rappresentativo si apre lo spazio della democrazia moderna, caratterizzata dalla contrapposizione tra una concezione in cui, nonostante l'esercizio indiretto, il potere del popolo che si esprime nella legge è tendenzialmente illimitato (Rivoluzione francese), e una nella quale tale potere è limitato dai vincoli posti dalla costituzione (Rivoluzione americana). All'inizio della democrazia moderno-rappresentativa si può quindi distinguere una concezione «legislativa», nella quale il potere del Parlamento di fare le leggi è visto come sostanzialmente illimitato, e una concezione «costituzionalista» della democrazia, nella quale il potere legislativo è vincolato dai diritti dei cittadini riconosciuti nella costituzione<sup>5</sup>.

Il dato di particolare interesse ai fini della presente ricerca è che il contributo di Paine su questi temi – che sarà attentamente esaminato nei paragrafi successivi – sembrava porsi a metà strada proprio tra l'istanza liberale e quella radical-democratica. Il pensatore inglese concentrava l'attenzione su entrambi quegli elementi, ritenendoli, ognuno al pari dell'altro, necessari per la costruzione di un innovativo modello politico, fondato appunto sulla sovranità popolare, ma delegata e organizzata secondo un sistema costituzionale di pesi e contrappesi in grado di assicurare il rispetto dei diritti individuali<sup>6</sup>.

Il costituzionalismo può intendersi come un passaggio logicamente successivo alla transizione verso la società politica. Se in una condizione presociale i rapporti tra gli individui erano regolati esclusivamente dalla legge naturale, una volta stretto il patto sociale e creata artificialmente una comunità politica, si rendeva necessario elaborare un complesso di norme che rendesse

---

<sup>5</sup> Ivi, G. Bongiovanni - G. Gozzi, "Democrazia", pp. 216-217.

<sup>6</sup> Faralli individua nel confronto tra la concezione liberale e quella democratica un elemento di essenziale importanza per lo sviluppo del costituzionalismo moderno: «La tradizione democratica e quella liberale [...] possono generare soluzioni differenti per il problema del potere statale: Stato democratico e Stato liberale non sono espressioni equivalenti o sinonimiche. Le basi filosofiche del costituzionalismo rimandano a entrambe le tradizioni che forniscono, nel loro complesso, un apparato di categorie che è diventato un patrimonio irrinunciabile della riflessione filosofica sui valori costituzionalistici» (Ivi, C. Faralli, "Stato", p. 181).

possibile il mantenimento dell'ordine e la tutela dei diritti per la difesa dei quali gli individui si erano associati. Il costituzionalismo rappresentava il più raffinato e sicuro sistema per ottenere quell'obiettivo. Attribuire o delegare il potere politico a un soggetto o a un organo senza prevedere un meccanismo di controllo capace di vigilare, prevenire ed eventualmente sanzionare ogni possibile abuso sarebbe stato eccessivamente rischioso: «La costituzione diviene così una sorta di ordine obiettivo superiore non disponibile per lo stesso soggetto titolare della sovranità. Essa assolve il compito originariamente delegato alla legge naturale»<sup>7</sup>.

Gli strumenti cardine attraverso cui il costituzionalismo moderno andò strutturandosi furono – oltre alla Carta costituzionale – le dichiarazioni dei diritti e la separazione dei poteri. Con le prime si realizzava la fondamentale operazione di esplicitazione scritta dei diritti naturali dell'uomo, assicurando un riconoscimento formale e una promessa di implementazione a situazioni e prerogative sino ad allora esclusivo oggetto di riflessione di teorici e filosofi. Per mezzo di quei documenti anche gli strati più bassi della popolazione prendevano coscienza di ciò che spettava loro di diritto e del legittimo esercizio della resistenza di cui potevano farsi interpreti nel caso in cui non gli fosse stato riconosciuto – elemento questo che, nel contesto di un tentativo di totale capovolgimento dell'ordine costituito, non era affatto di second'ordine. Le dichiarazioni precedettero le costituzioni, si affiancarono a esse, per poi in definitiva esservi inglobate, come essenziale nucleo di norme posto a loro fondamento.

Il tema della separazione dei poteri costituiva già allora, e non cessa di essere tutt'oggi, tra gli elementi definitori di qualsiasi modello politico democratico. L'organizzazione e il bilanciamento dei poteri fondamentali di uno Stato rappresenta senza dubbio il più delicato meccanismo di funzionamento dello stesso. Indagare, in una sua fase così decisiva, il

---

<sup>7</sup> Ivi, M. Trombino, “Sovranità”, p. 206.

complesso rapporto fra legislativo, esecutivo e giudiziario significa cercare di individuare i punti saldi di un paradigma istituzionale ancora ai suoi albori sul finire del Settecento. Le infinite combinazioni attraverso cui quei poteri potevano essere regolati componevano un ampio spettro di soluzioni ai cui antipodi si collocavano sistemi politici profondamente diversi tra loro. Gli esperimenti di ingegneria istituzionale americani e francesi, nel periodo delle rispettive rivoluzioni, segnarono una svolta importante nella definizione di forme politiche mai esistite prima.

Il teorico di riferimento in materia di separazione dei poteri era Montesquieu, che con il suo *De l'Esprit des Lois* del 1748 segnava il solco per l'elaborazione e la sperimentazione di nuovi modelli sistemici. L'assunto principale su cui si reggevano le considerazioni dell'autore francese era che per garantire la libertà dei consociati fosse indispensabile dividere il potere sovrano tra più parti: «si afferma la precisa coscienza della necessità di limiti positivi alla sovranità: tali limiti sono quelli derivanti dalla organizzazione costituzionale del potere e da un sistema equilibrato di pesi e contrappesi (*checks and balance*) che impedisce la prevaricazione di un potere sull'altro»<sup>8</sup>. La teoria di Montesquieu, in particolare, distingueva tre poteri: oltre al legislativo, l'autore faceva riferimento all'ambito esecutivo, ricomprendendo in quest'ultimo sia il giudiziario sia il potere esecutivo propriamente detto:

In ogni Stato vi sono tre generi di poteri: il potere legislativo, il potere esecutivo delle cose che dipendono dal diritto delle genti, e il potere esecutivo di quelle che dipendono dal diritto civile. In forza del primo, il principe, o il magistrato, fa le leggi per un certo tempo o per sempre, e corregge o abroga quelle che sono già state fatte. In forza del secondo, fa la pace o la guerra, invia o riceve ambasciate, stabilisce la sicurezza, prevede le invasioni. In forza del terzo, punisce i delitti o

---

<sup>8</sup> Ivi, p. 201.

giudica le controversie dei privati. Chiameremo quest'ultimo il potere giudiziario, e l'altro semplicemente il potere esecutivo dello Stato<sup>9</sup>.

Come si avrà modo di osservare, Paine manterrà in tutte le sue opere un quasi totale silenzio sul potere giudiziario. Egli riteneva infatti che questo fosse in qualche modo ricompreso nelle funzioni di quello esecutivo. La ricostruzione del sistema di poteri di Montesquieu, appena riportata, lascia intravedere una tenue somiglianza con quella che sarà poi elaborata dal radicale di Thetford. Anche il filosofo francese inizialmente considerava esecutivo e giudiziario come facenti parte di un medesimo ramo, con la differenza che tendeva poi a distinguerli sulla base delle specifiche funzioni di rispettiva pertinenza, sottolineando l'importanza di un potere giudiziario che non sconfinasse oltre i propri limiti: «Non vi è nemmeno libertà se il potere giudiziario non è separato dal potere legislativo e dall'esecutivo. Se fosse unito al potere legislativo, il potere sulla vita e la libertà dei cittadini sarebbe arbitrario: infatti il giudice sarebbe legislatore. Se fosse unito al potere esecutivo, il giudice potrebbe avere la forza di un oppressore»<sup>10</sup>.

Paine, al contrario, sembrava quasi disinteressarsi della necessaria distinzione tra esecutivo e giudiziario, ritenendoli entrambi, senza eccessive particolarizzazioni, strumenti di attuazione e implementazione delle disposizioni promulgate dagli organi legislativi. Era come se il rivoluzionario inglese avesse fatto proprio lo schema montesquieuano, senza però comprenderne a fondo alcuni elementi decisivi.

---

<sup>9</sup> C. L. Montesquieu, *Lo spirito delle leggi*, a cura di S. Cotta, 2 voll., Torino, UTET 1965, vol. 1, p. 6.

<sup>10</sup> *Ibidem*.

## 2. “Stato di naturale società” e critica del sistema inglese

Paine iniziò a delineare la propria idea di sistema politico-istituzionale alternativo fin dal suo approdo nelle colonie americane. Al centro del fermento rivoluzionario che avrebbe condotto all'indipendenza dalla madrepatria inglese, l'autore ebbe l'occasione di partecipare direttamente ai processi di strutturazione dei nuovi modelli costituzionali che sarebbero stati alla base dei singoli stati e, successivamente, della confederazione e della federazione statunitense. Le sue teorie su tali argomenti si sarebbero affinate nel tempo e la sua esperienza nella Francia rivoluzionaria avrebbe altresì contribuito a renderlo più cosciente delle differenze strutturali che potevano caratterizzare ogni sistema politico, a seconda dei contesti e dei fattori – ambientali, economici, sociali – che contribuivano a determinarlo. Paine, convinto della possibilità di esportare in Europa (principalmente in Inghilterra e Francia) quanto trionfalmente ottenuto in America, dovette confrontarsi con realtà completamente diverse sotto molteplici punti di vista, e che per conseguenza necessitavano di soluzioni sensibilmente differenti.

A rilevare nella formazione di un nuovo modello istituzionale non erano infatti le sole componenti di teoria politica, bensì, e soprattutto, il risultato del loro pratico confronto con la realtà, il modo in cui si rapportavano alla storia e più in generale a tutti gli elementi fondativi della società civile che si proponevano di riformare, organizzandola secondo schemi del tutto nuovi. E' così che gli eventi americani e francesi di fine XVIII secolo, pur essendo vicini tra loro sul piano cronologico e probabilmente su quello delle intenzioni (per quanto sia chiaramente necessario fare dei distinguo), finiscono per realizzare disegni di organizzazione del potere distanti gli uni dagli altri. La figura di Paine è preziosa perché raccoglie – acquisendo così un duplice valore di indagine – i segni e i risultati di entrambi quei processi, reinterpretandoli alla luce delle proprie convinzioni: «[...] le idee di Paine sulla Costituzione e il



governo rappresentativo [...], potrebbero valere come vere e proprie definizioni dei tratti salienti del moderno costituzionalismo rivoluzionario»<sup>11</sup>.

Fu in America, come detto, che Paine poté per la prima volta accostarsi in modo fattuale ai temi del costituzionalismo e delle forme di governo. In *Common Sense* è possibile ritrovare elementi di grande interesse per lo sviluppo di un'analisi su tali decisive questioni. Il radicale inglese iniziava il suo scritto del 1776 seguendo un'impostazione giusnaturalistico-contrattualista e delineando l'importante distinzione tra società e governo. Egli ragionava su un ipotetico gruppo di individui che viveva completamente isolato e in uno stato di assoluta libertà naturale. Questi, secondo la sua teoria, avrebbero in breve tempo avvertito la necessità di associarsi per molteplici ragioni: la loro innata socievolezza, la consapevolezza che attraverso un reciproco rapporto di collaborazione avrebbero più facilmente soddisfatto i propri bisogni, e la cognizione maturata progressivamente rispetto al fatto che le proprie forze non erano sufficienti per garantire l'esercizio e la difesa di ogni prerogativa di cui potevano disporre.

Il vizio e la negligenza di cui gli uomini erano capaci, sosteneva Paine, rendevano però necessaria l'istituzione di un governo, che rappresentava, a differenza della società, un male necessario avente l'obiettivo di arginare le possibili distorsioni producibili in capo alla comunità e derivanti dal mancato rispetto dei reciproci obblighi di buona convivenza tra gli individui:

Society is produced by our wants, and government by our wickedness; the former promotes our happiness positively by uniting our affections, the latter negatively by restraining our vices. The one encourages intercourse, the other creates distinctions. The first is a patron, the last

---

<sup>11</sup> T. Magri, *Thomas Paine e il pensiero politico della rivoluzione borghese, Introduzione a T. Paine, I diritti dell'uomo...*, cit., p. 39.

a punisher. Society in every state is a blessing, but government even in its best state is but a necessary evil<sup>12</sup>.

Iniziava così a delinearsi lo scetticismo di Paine rispetto all'istituzione di governo intesa nella sua accezione più generale, in quanto organo che si sostituiva agli individui nell'esercizio del potere di gestione delle questioni pubbliche. Pur ammettendo che le debolezze degli uomini rendevano in qualche modo inevitabile una soluzione di quel tipo, l'autore dedicava particolare attenzione nel sottolineare come le azioni di un governo non fossero, in quanto tali, necessariamente giuste e legittime, ma come, al contrario, potessero essere a tal punto dissennate da causare la distruzione stessa della società. Quest'ultima, nelle convinzioni di Paine, poteva considerarsi quasi del tutto autosufficiente e a dimostrazione di ciò il radicale inglese, in *Rights of Man*, richiamava l'esperienza di alcune colonie americane che per un certo periodo dopo l'inizio della guerra con l'Inghilterra si erano rette senza ricorrere a formali istituzioni di governo<sup>13</sup>.

Alcuni autori concordano sul fatto che le idee del pensatore di Thetford, seppure chiaramente riconducibili per larghi tratti alla precedente trattatistica giusnaturalista e contrattualista, si distanzino da quest'ultima per taluni interessanti aspetti. Se le precedenti teorie avevano infatti come presupposto uno stato di natura in cui gli individui vivevano totalmente liberi da qualsiasi forma di legame (prima di stringere un patto di unione e successivamente un patto politico), Paine sembrava invece escludere – o comunque limitare in modo estremo – questa fase, ritenendo che gli uomini avessero avvertito quasi

---

<sup>12</sup> T. Paine, *Common Sense*, cit., p. 65. In *Rights of Man*, Paine si esprimeva così sul medesimo argomento: «Great part of that order which reigns among mankind is not the effect of government. It has its origin in the principles of society and the natural constitution of man. It existed prior to government, and would exist if the formality of government was abolished. The mutual dependence and reciprocal interest which man has upon man, and all the parts of a civilized community upon each other, create the great chain of connexion which holds it together» (T. Paine, *Rights of Man*, II, cit., p. 185).

<sup>13</sup> Cfr. Ivi, pp. 186-187.

fin da subito la necessità di associarsi in quello che poteva definirsi non più un semplice stato di natura, ma uno stato di naturale società:

[...] lo stato di natura viene già raffigurato come uno “stato di naturale società” dove gli uomini vivono esercitando i propri diritti naturali [...] e possiedono anche i diritti civili, il cui godimento, però non è garantito. Si può dire che lo stato di natura di Paine sia una “società naturale civilizzata”, ma non ancora una società politica<sup>14</sup>.

Questo spiegherebbe su che basi Paine pensava di confutare quanti, come Edmund Burke, ritenevano che una rivoluzione politica, nel sovvertire un governo, avrebbe contestualmente annientato la società che ne era alla base. Il pensatore inglese credeva fermamente nelle capacità degli individui di autoregolare in modo ordinato la propria esistenza anche in assenza di organi politici preposti a quello scopo e perciò insisteva sulla distinzione tra società e governo, nel tentativo di dimostrare come la prima fosse un nucleo sufficientemente organizzato di persone e il secondo esclusivamente uno strumento utile a perfezionarne i meccanismi di funzionamento.

Proseguendo nella sua trattazione in *Common Sense*, l'autore giungeva ad argomentare con riferimento alle prime rudimentali forme di potere legislativo. In una fase in cui il numero di individui componenti la società non era significativo, sarebbe stato possibile porre in essere una forma di partecipazione diretta attraverso cui tutti i consociati avrebbero contribuito, prendendo parte per diritto naturale alle riunioni di un parlamento, alla formazione delle regole cui sarebbero poi dovuti sottostare. Nel momento in cui le dimensioni della comunità fossero divenute tali da non consentire oltremodo una partecipazione diretta di quel tipo, si sarebbe dovuto ricorrere – ed è questo un momento decisivo nella trattazione di Paine – allo strumento della rappresentanza. La totalità dei membri della società avrebbe necessariamente dovuto affidare il potere di elaborazione delle norme a un certo numero di

---

<sup>14</sup> S. Scandellari, *Il pensiero politico di Thomas Paine*, cit., p. 21.

persone scelte tra loro. Se la comunità avesse poi raggiunto dimensioni ancora maggiori, si sarebbe proceduto alla sua divisione in parti, ognuna delle quali avrebbe avuto occasione di tutelare il proprio interesse eleggendo un certo numero di rappresentanti. Al fine di impedire poi che questi potessero maturare interessi divergenti da quelli di coloro che li avevano eletti, Paine prevedeva elezioni piuttosto frequenti<sup>15</sup>. Anche se in una configurazione piuttosto semplificata, già nelle pagine di apertura del suo primo pamphlet americano il radicale inglese poneva dunque i concetti base di una forma politica democratica e rappresentativa, i cui elementi essenziali sarebbe venuto dipanando in modo sempre più preciso nel corso del suo lavoro.

Per contestualizzare quanto di teorico proposto, e per dimostrare quanto ci si potesse allontanare dai principi che a suo parere dovevano guidare l'elaborazione di una giusta forma di governo, Paine procedeva esaminando il sistema inglese, individuando in esso le criticità che più gli pareva ne pervertissero il funzionamento. Il modello istituzionale costruito attraverso la *Glorious Revolution* del 1688-89 si contraddistingueva per un'eccessiva complessità, caratteristica dei regimi misti. La monarchia costituzionale varata in quegli anni rappresentava un inganno per i cittadini inglesi. Per quanto infatti fosse previsto un certo meccanismo di separazione dei poteri che conferiva crescente peso al parlamento, lo sbilanciamento in favore del re era ancora troppo accentuato, tanto da poterlo paragonare a quello della monarchia assoluta francese: «Individuals are undoubtedly safer in England than in some other countries, but the *will* of the king is as much the *law* of the land in Britain as in France, with this difference, that instead of proceeding directly from his mouth, it is handed to the people under the most formidable shape of an act of parliament»<sup>16</sup>.

La corona rimaneva dunque il centro predominante di gestione del potere politico. Questa, insieme alla Camera dei Pari, continuava a fondarsi sul

---

<sup>15</sup> Cfr. T. Paine, *Common Sense*, cit., p. 67.

<sup>16</sup> Ivi, p. 71.

sistema della successione ereditaria, mortificando ogni principio di ispirazione repubblicana. L'unico segno di partecipazione popolare derivava dalla composizione per elezione della Camera dei Comuni, le cui decisioni potevano però essere respinte dal sovrano, che controllava in definitiva l'intero sistema attraverso la concessione di cariche e pensioni: «Why is the constitution of England sickly, but because monarchy hath poisoned the republic, the crown hath engrossed the commons?»<sup>17</sup>.

Un interessante elemento che può dedursi dal pensiero dell'autore è che le forme di governo, per quanto ben congegnate potessero apparire, non rappresentavano mai assoluta garanzia di legittimo esercizio del potere da parte dei governanti; molto dipendeva anche dal modo in cui queste erano interpretate dai soggetti che si “muovevano” al loro interno e – come si avrà modo di osservare – dai meccanismi preposti al fine di impedirne o correggerne l'eventuale cattivo funzionamento.

### 3. La proposta di riforma istituzionale per l'America rivoluzionaria

L'unica cosa che Paine sosteneva di temere dell'indipendenza dall'Inghilterra era l'assenza, alla data del gennaio del 1776, di progetti politico-istituzionali alternativi da attuarsi in caso di vittoria nella guerra. Per questa ragione, nella parte conclusiva del suo *Common Sense*, il pensatore esercitava le proprie conoscenze nel presentare egli stesso un modello politico che cercava di valorizzare l'elemento democratico-partecipativo, prestando, al contempo, pari attenzione alla questione della funzionalità del sistema medesimo e dunque dei rapporti che legavano le colonie – che a breve sarebbero divenute Stati – e il potere congressuale centrale. Si realizzava così una delle prime proposte che avrebbe contribuito a influenzare la nuova

---

<sup>17</sup> Ivi, p. 81.

organizzazione politica delle province americane<sup>18</sup>, che si sarebbe poi progressivamente evoluta nell'istituzione della Confederazione (1781) e della Federazione degli Stati Uniti (1787).

Paine riconosceva l'importanza delle assemblee delle singole colonie, purché queste avessero un solo presidente, durata annuale, si occupassero esclusivamente di affari interni e fossero sottoposte all'autorità di un Congresso Continentale. Affinché ogni provincia fosse adeguatamente rappresentata in seno a quest'ultimo, doveva essere divisa in un numero variabile di sezioni a seconda delle sue dimensioni; ogni sezione sceglieva poi i propri delegati in modo che il numero totale di rappresentanti della colonia da inviare al Congresso fosse quantomeno pari a trenta. I deputati dell'assemblea continentale sarebbero perciò stati almeno trecentonovanta e ogni provvedimento per essere adottato avrebbe dovuto ottenere il voto favorevole di una maggioranza dei tre quinti. Per la scelta del presidente di quest'organo sarebbe stata sorteggiata una delle tredici colonie o province ed eletto uno dei suoi rappresentanti, il quale sarebbe rimasto in carica soltanto fino alla riunione successiva del Congresso. Nel procedere all'elezione del nuovo presidente si sarebbe ogni volta esclusa dal sorteggio iniziale la provincia di appartenenza dell'ultimo eletto. Tale meccanismo si sarebbe ripetuto fino a quando a rotazione non fosse stato scelto un presidente per ognuna delle tredici colonie. Paine cercava così di elaborare un sistema in cui potesse essere equamente garantita, attraverso la rappresentanza, la partecipazione politica di tutti gli abitanti del vasto territorio americano.

Ma un piano di questo tipo – o, comunque, qualunque altro avesse riguardato il nuovo assetto istituzionale delle colonie –, per stessa ammissione di Paine, non poteva essere applicato senza che si attivassero determinate procedure democratiche volte alla sua legittimazione. L'impegno dell'autore in

---

<sup>18</sup> Griffo, riconoscendo la portata del progetto painiano, scrive: «viene delineato uno schema di governo rappresentativo per le colonie, comprensivo di un autentico processo costituente» (M. Griffo, *Thomas Paine...*, cit., p. 92).

favore di un ruolo del popolo quanto più attivo possibile nella determinazione dei meccanismi di formazione delle nuove istituzioni di governo repubblicane, si spingeva dunque fino a prevedere l'elezione di una Conferenza Continentale, che avrebbe avuto il compito di promulgare una Carta costituzionale contenente i criteri per l'istituzione dei nuovi organismi politici e delle procedure atte a eleggere i funzionari che ne avrebbero fatto parte.

Di grande interesse è anche la minuziosa descrizione delle modalità di composizione di questa Conferenza. Paine riteneva opportuno che al suo interno sedessero nove membri per ogni colonia, dei quali due dovevano essere scelti tra coloro che erano già stati eletti al Congresso, altri due dovevano essere membri dell'assemblea provinciale e i restanti cinque sarebbero stati individuati attraverso un'elezione che si sarebbe tenuta presso il capoluogo di ogni colonia. In questo modo la Conferenza sarebbe stata dotata sia dell'esperienza di coloro che rivestivano già cariche pubbliche ed erano dunque avvezzi a trattare questioni di interesse nazionale, sia del potere sovrano di prendere decisioni vincolanti per l'intera collettività, derivante dalla partecipazione di comuni cittadini eletti e in generale dalla legittimazione democratica ricevuta.

Per ciò che concerneva l'identificazione degli aventi diritto al voto – questione di grande importanza per determinare il livello di democraticità caratterizzante il modello di Paine – l'autore rimaneva piuttosto vago utilizzando l'espressione “elettori qualificati”, senza specificare chi questi fossero o quali eventuali requisiti dovessero possedere per divenire tali. La questione sarà affrontata con attenzione nel capitolo successivo, dedicato specificatamente alla teoria dei diritti del pensatore inglese.

Sulla funzione della Conferenza Continentale di stilare una nuova costituzione e sulle fondamentali direttive e prerogative che quest'ultima avrebbe dovuto statuire, Paine si esprimeva in questo modo:

The conferring members being met, let their business be to frame a Continental Charter, or Charter of the United Colonies; (answering to

what is called the Magna Charta of England) fixing the number and manner of choosing members of Congress, members of Assembly, with their date of sitting, and drawing the line of business and jurisdiction between them: (Always remembering, that our strength is continental, not provincial). Securing freedom and property to all men, and above all things the free exercise of religion, according to the dictates of conscience; with such other matter as is necessary for a charter to contain<sup>19</sup>.

Una volta adempiuto il proprio compito, la Conferenza si sarebbe immediatamente dovuta sciogliere e sarebbero state indette nuove consultazioni per eleggere legislatori e governanti secondo le modalità da essa disposte.

Da queste considerazioni è già possibile intravedere il ruolo che Paine riservava alla legge e in particolare alla legge costituzionale, che si distingueva da quella ordinaria acquisendo un valore superiore e predominante nel contesto di una cornice istituzionale democratico-repubblicana. L'autore, attraverso una metafora, individuava nella costituzione il nuovo re d'America, lasciando intendere come non sarebbe più stato tollerato un potere sovrano illimitato e detenuto da un unico soggetto. Soltanto il Documento fondamentale avrebbe rivestito un ruolo preminente all'interno del sistema politico, delineando un meccanismo di controllo e limitazione dei poteri in grado di garantire l'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali dei consociati<sup>20</sup>.

La legge al di sopra tutto e, come nella più classica impostazione liberale, anche al di sopra del popolo, le cui assemblee, pur esercitando il potere politico sovrano, dovevano – nell'intenzione di Paine – durare in carica per brevi periodi ed essere soggette al frequente ricambio dei loro componenti per mezzo di libere e democratiche elezioni. Gli individui infatti, per quanto naturali detentori del diritto ad autogovernarsi, erano passibili di corruzione della morale e delle virtù, e onde evitare che questa potesse avere il sopravvento

---

<sup>19</sup> T. Paine, *Common Sense*, cit., p. 97.

<sup>20</sup> Cfr. Ivi, pp. 96-98.



e pervertire il funzionamento dell'intero assetto istituzionale, andava definito un regime costituzionalistico in grado di fronteggiare e contrastare questa minaccia. Fioravanti, riferendosi complessivamente alla situazione americana antecedente e successiva all'indipendenza, analizza in modo preciso questo punto, sottolineando le differenze con le dottrine che avrebbero guidato la Rivoluzione francese, più votate queste ultime (come detto precedentemente), all'attribuire maggior peso all'elemento democratico e dunque a delineare forme politiche più riconducibili a una democrazia legislativa che a una democrazia costituzionale:

Lo stesso potere costituente, che pure gli americani esercitano, prima per distaccarsi dalla madrepatria, e poi per fondare lo Stato federale, non ha lo stesso significato che assume nella rivoluzione francese. In esso si esprime certamente la volontà di un soggetto, che è comunque il popolo, o la nazione, ma non nel senso di un potere sovrano inesauribile, che nel modello rousseauiano poteva riproporsi continuamente, o che magari finiva per confondersi nella stessa 'volontà generale' espressa dall'assemblea legislativa, ma nel senso di un potere distinto da quello legislativo ordinario, che operava al fine esclusivo di determinare una norma suprema, superiore a quella ordinaria, e quindi capace di limitarla<sup>21</sup>.

Le idee di Paine sul costituzionalismo avrebbero influenzato e sarebbero state influenzate anche dagli elementi contenuti nelle singole costituzioni degli Stati americani. La Carta fondamentale della Pennsylvania – datata 28 settembre 1776 e dunque di otto mesi successiva alla pubblicazione di *Common*

---

<sup>21</sup> M. Fioravanti, *Costituzionalismo. Percorsi della storia e tendenze attuali*, Roma-Bari, Laterza 2009, p. 31. Sulla questione sono intervenuti anche Barbera e Fusaro, convinti del fatto che gli americani «Non erano «democratici» nel senso che si dà oggi al termine e avevano in grande antipatia la legge dei numeri e ogni assemblearismo. Fondamentalmente antimaggioritari, come molti liberali, temevano che la tirannide della maggioranza avrebbe portato a chissà quali degenerazioni e soprattutto che venissero toccate le libertà del cittadino a partire dal diritto di proprietà» (A. Barbera – C. Fusaro, *Il governo delle democrazie*, Bologna, Il Mulino 1997, p. 27).

*Sense* – era quella che più di tutte, nel caratterizzarsi per un alto livello di democraticità<sup>22</sup>, poteva accostarsi al pensiero di Paine. Per quanto sarebbe facile ipotizzare una partecipazione diretta dell'autore alla stesura del documento, essendo stato egli residente a Philadelphia dal novembre 1774 e potendo vantare uno stretto legame con i più importanti personaggi politici che avrebbero poi assunto un ruolo decisivo nell'elaborazione della costituzione, fu Paine stesso a smentire una tale possibilità: «Just at the time the Convention first met I went to camp, and continued there till a few days before Christmas. I held no correspondence with either party, for, or against, the present constitution. I had no hand in forming any part of it, nor knew any thing of its contents till I saw it published»<sup>23</sup>.

Nonostante Paine ammettesse che la costituzione non fosse perfetta, la riteneva comunque un ottimo modello di riferimento, tanto da affermare che i principi che ne rappresentavano il nucleo portante avrebbero assunto un ruolo decisivo negli anni a venire<sup>24</sup>. Tra le disposizioni in essa contenute che sembravano ricalcare maggiormente il pensiero dell'autore fin qui esaminato: il legislativo unicamerale (Art. 2); la durata annuale della legislatura, che avrebbe avuto competenza nella determinazione delle leggi, ma non sarebbe stata autorizzata – venendo così confermato il principio della distinzione tra legge ordinaria e legge fondamentale – ad annullare o modificare in alcuna sua parte la costituzione (Art. 9); il meccanismo di divisione del territorio in contadi e distretti, ognuno dei quali potesse eleggere e inviare i propri delegati in seno all'assemblea nazionale, così da garantire un corretto ed esaustivo funzionamento del principio di rappresentanza (Art. 18); l'inclusione di una dichiarazione dei diritti nel contesto della costituzione e l'espresso divieto di violarne i contenuti, a conferma che lo scopo ultimo di un regime costituzionale

---

<sup>22</sup> Sul punto cfr. C. Nelson, *Thomas Paine: Enlightenment, Revolution, and the Birth of Modern Nations*, New York, Viking 2006, p. 142.

<sup>23</sup> T. Paine, *The Complete Writings...*, cit., *To the People*, vol. 2, p. 270.

<sup>24</sup> Paine scriveva: «That the present constitution has errors and defects is not to be doubted; it would be strange indeed if it had not: But that it has some excellencies likewise, that will be the pride of ages to come, is equally true» (Ivi, p. 271).

fosse la tutela delle prerogative e delle libertà fondamentali degli individui (Art. 46)<sup>25</sup>.

L'importanza di questo documento e l'affinità dei suoi principi con quelli elaborati da Paine sarebbe successivamente stata confermata dal fatto che la costituzione francese del 1793<sup>26</sup> – nata da un progetto elaborato dal girondino Concorcet e dallo stesso Paine, oltre che da pochi altri esponenti della Convenzione Nazionale – avrebbe attinto direttamente da essa per la definizione di alcuni dei suoi contenuti<sup>27</sup>.

#### 4. Paine e la prima fase del costituzionalismo rivoluzionario francese

Per meglio comprendere e decifrare le questioni che affrontava, nonché per individuarne le logiche evolutive, Paine studiava in modo attento le origini e la storia di ciò che lo interessava. La sua teoria dello Stato non faceva eccezione e così l'autore, nell'approcciarsi all'esame di quelle che a suo avviso potevano considerarsi le più legittime forme di governo, analizzava i tipi di organizzazione politica che si erano succeduti nel tempo, delineando una classificazione molto interessante. Egli distingueva storicamente tre tipologie di governi sulla base delle fonti da cui questi erano scaturiti: il governo del clero fondato sulla superstizione, quello dei conquistatori basato sulla forza e quello della ragione che si reggeva sui diritti e gli interessi comuni degli individui e della società.

---

<sup>25</sup> La traduzione italiana del testo costituzionale della Pennsylvania del 1776 è contenuta in A. Aquarone – G. Negri – C. Scelba (a cura di), *La formazione degli Stati Uniti d'America*, 2 voll., Pisa, Nistri-Lischi 1961, vol. 1, pp. 13 e ss.

<sup>26</sup> Questa costituzione non entrò mai in vigore, ma è da sempre riconosciuta come documento di straordinaria importanza ai fini dell'interpretazione della dinamica evolutiva che caratterizzò la stagione rivoluzionaria francese.

<sup>27</sup> Cfr. E. Rotelli, *Forme di governo delle democrazie nascenti. 1689-1799*, Bologna, Il Mulino 2005, p. 406.

Il primo era costruito attorno alla finzione per cui gli uomini più astuti o scaltri di una comunità facevano credere a tutti gli altri di comunicare, attraverso gli oracoli, con le divinità, le quali in tal modo dettavano le leggi che tutti erano tenuti a rispettare. Il governo dei conquistatori, che l'autore paragonava a quello inglese retto da Guglielmo I, si fondava invece sulla forza e consolidava il proprio predominio “costruendo” il mito del diritto divino, in cui potere religioso e secolare si intrecciavano in un connubio caratterizzato da prepotenza e falsità. Infine, le organizzazioni sorte dalle necessità e dai diritti condivisi da tutti i membri di una società erano quelle che, diversamente dagli esempi appena citati, potevano ritenersi come dettate dalla ragione.

Pur sorgendo quest'ultimo tipo di governo da un patto, secondo la prospettiva contrattualista coltivata da Paine, era erroneo credere che questo fosse stipulato tra governati e governanti, bensì si trattava di un accordo concluso esclusivamente dagli individui di una comunità, che preesistevano a qualsiasi forma di governo; erano loro stessi infatti, per mezzo del patto, a istituire il governo medesimo. Era così possibile identificare un organo politico sorto “dal popolo”, dall'irrinunciabile presupposto del suo consenso, e distinguerlo da quelli che si costituivano “al di sopra del popolo”, violandone il diritto a determinare la propria condizione politica<sup>28</sup>. La costituzione elaborata dai consociati avrebbe determinato i meccanismi di formazione, funzionamento e gestione delle istituzioni politiche:

A constitution is a thing antecedent to a government, and a government is only the creature of a constitution. The constitution of a country is not the act of its government, but of the people constituting a government. It is the body of elements, to which you can refer, and quote article by article; and which contains the principles on which the government shall be established, the manner in which it shall be organized, the powers it shall have, the mode of elections, the duration

---

<sup>28</sup> Cfr. T. Paine, *Rights of Man*, I, cit., pp. 91-93.

of parliaments, or what other name such bodies may be called; the powers which the executive part of the government shall have; and, in fine, everything that relates to the complete organization of a civil government, and the principles on which it shall act, and by which it shall be bound. A constitution, therefore, is to a government, what the laws made afterwards by that government are to a court of judicature. The court of judicature does not make the laws, neither can it alter them; it only acts in conformity to the laws made: and the government is in like manner governed by the constitution<sup>29</sup>.

Ma poiché non amava ragionare in modo astratto sulle proprie teorie, Paine cercava di trarre dalle pratiche esperienze di cui era diretto testimone, sia in America sia in Francia, elementi utili per una più compiuta definizione delle sue proposte. Con riferimento alla situazione francese, l'autore analizzava, ad esempio, le funzioni dell'Assemblea Nazionale e tra queste quella relativa all'elaborazione di una nuova costituzione, che sarebbe poi stata approvata nel 1791. Paine constatava come quell'Assemblea – al pari della Conferenza Continentale americana di cui egli stesso aveva proposto l'istituzione in *Common Sense* diversi anni prima – andasse distinta dai futuri parlamenti che si sarebbero formati. Se la prima infatti si occupava di redigere la Carta costituzionale, gli altri avrebbero avuto il compito di promulgare le leggi ordinarie secondo i criteri stabiliti da quella Carta, definendosi così in modo netto la fondamentale distinzione tra rango costituzionale e rango ordinario delle leggi. Era poi la costituzione stessa a dover prevedere appositi meccanismi per un'eventuale modifica delle sue disposizioni e non il governo, che altrimenti sarebbe stato dotato di un arbitrario potere di revisione delle proprie prerogative e delle proprie funzioni.

---

<sup>29</sup> Ivi, p. 93. Secondo Matteucci, affermando la preminenza della costituzione sul governo, Paine acquisiva un'importanza fondamentale nella definizione del principio del costituzionalismo: cfr. N. Matteucci, *Organizzazione del potere e libertà. Storia del costituzionalismo moderno*, Torino, UTET 1988, p. 128.

Paine guardava con favore a molte delle norme previste dalla costituzione francese del 1791<sup>30</sup>, che riteneva definisse un regime politico di gran lunga superiore a quello inglese. L'autore argomentava con riferimento al diritto di voto concesso ai cittadini di Francia sulla base di una contribuzione pari, in termine di valore monetario, a tre giornate di lavoro non qualificato, sostenendo che in tal modo si garantisse una buona partecipazione del popolo alle consultazioni elettorali (in realtà, come si avrà modo di osservare, l'appoggio concesso da Paine a questo provvedimento sarà considerato da molti autori come poco in linea con i più fondamentali principi democratici). L'Assemblea sarebbe rimasta in carica per due anni, in modo da non concedere un mandato eccessivamente ampio ai propri membri e ogni distretto avrebbe eletto un numero di rappresentanti proporzionale al numero degli abitanti ammessi al voto. Tutti gli eletti sarebbero, inoltre, stati inibiti dal rivestire ulteriori cariche di governo.

Dalle pagine della prima parte di *Rights of Man*, Paine sottolineava anche le differenze che intercorrevano tra la monarchia britannica e quella francese definita dalla costituzione del 1791. Se nella prima il re deteneva ancora un potere determinante e il popolo esercitava alcuni diritti solo per sua concessione, in Francia i consociati erano titolari della sovranità per diritto naturale e il monarca diveniva un funzionario pubblico. La costituzione francese prevedeva un ruolo predominante del legislativo rispetto all'esecutivo, e dunque della nazione fonte di ogni sovranità, rappresentata nelle assemblee che esercitavano quel potere, rispetto al re, mero organo attuativo delle leggi elaborate dai parlamenti. Benché la denominazione fosse per entrambe quella di monarchia, Paine era fermamente convinto che le due esperienze fossero enormemente distanti l'una dall'altra. L'organizzazione politica instaurata in

---

<sup>30</sup> Bisogna sottolineare che la prima parte di *Rights of Man*, in cui Paine faceva riferimento alle disposizioni contenute nella prima costituzione rivoluzionaria francese, veniva pubblicata nel febbraio del 1791, sette mesi prima della definitiva approvazione della costituzione stessa. Evidentemente circolavano già dettagliate bozze del progetto costituzionale di cui Paine aveva potuto prendere visione.

Francia, pur conservando nelle forme una certa funzione del sovrano, era strutturata attorno a fondamentali principi democratico-partecipativi, tanto che Paine, nel paragonarla a quella americana, la considerava un sistema repubblicano<sup>31</sup>.

E' così possibile affermare che l'autore, nell'individuare le due forme politiche che in quel momento storico prevalevano nel mondo, facesse rientrare quella francese tra i modelli repubblicani, che in quanto tali si costituivano per elezione e rappresentanza, e non tra quelli monarchici o aristocratici che, al contrario, si fondavano sul principio di successione ereditaria. Ragione e ignoranza caratterizzavano rispettivamente quelle forme di governo. Era vero infatti, secondo il radicale inglese, che fossero talento e capacità i requisiti essenziali che dovevano possedere coloro che rivestivano cariche di governo e che questi requisiti non potessero tramandarsi ereditariamente. Soltanto l'ignoranza poteva seminare e sostenere una simile convinzione. Viceversa, un meccanismo di scelta dei governanti improntato alla logica e alla ragione considerava l'elezione l'unico strumento adeguato al fine di individuare i soggetti più qualificati a ricoprire incarichi pubblici. La repubblica, in definitiva, diversamente dalla monarchia ereditaria, anziché coltivare l'ignoranza dei propri cittadini, incoraggiava all'utilizzo delle loro facoltà intellettive: «Government in a well-constituted republic, requires no belief from man beyond what his reason can give. He sees the *rationale* of the whole system, its origin and its operation; and as it is best supported when best understood, the human faculties act with boldness, and acquire, under this form of Government, a gigantic manliness»<sup>32</sup>.

Nonostante Paine ritenesse l'organizzazione politica scaturita dalla costituzione francese del 1791 come rispondente ai più essenziali principi repubblicani, restano meritevoli d'attenzione le ragioni per le quali l'autore concedesse il proprio appoggio a una forma di governo che, seppur soltanto

---

<sup>31</sup> Cfr. T. Paine, *Rights of Man*, I, cit., pp. 111-114.

<sup>32</sup> Ivi, p. 162.

nella forma, rimaneva una monarchia. Come accennato in precedenza, alcuni autori hanno interpretato il sostegno di Paine alla prima Carta rivoluzionaria francese – e in particolare a misure come quelle che concedevano il diritto di voto solamente a quanti contribuivano per un certo ammontare al gettito fiscale dello Stato – come rivelatore di un atteggiamento eccessivamente moderato o poco democratico. Perché, insomma, il pensatore di Thetford, al suo approdo in Francia, si schierava con quanti sostenevano il mantenimento dell'istituto monarchico (seppur rivoluzionato nei suoi principi cardine) e non con le fazioni che inseguivano soluzioni ben più radicali e che sembravano essere maggiormente affini alle sue idee?<sup>33</sup>

Per tentare di rispondere a tale quesito è necessario sottolineare quanto la realtà americana fosse dissimile da quella francese. E' perciò possibile che per quanto le posizioni di Paine fossero rimaste pressoché invariate, il differente contesto in cui andavano a inserirsi potesse farle apparire anche sostanzialmente diverse. E così, in Francia, il radicale rivoluzionario Thomas Paine poteva apparire come un moderato dalle visioni alquanto conservatrici. Un altro importante aspetto da considerare erano le conoscenze e le amicizie francesi dell'autore. Tra le più significative v'era senza dubbio quella di La Fayette. Il marchese aveva partecipato in prima persona alla Rivoluzione americana e vantava perciò, anche nel Nuovo Mondo, fama di grande sostenitore delle libertà dei popoli. Paine, giunto in Francia, inevitabilmente non ancora perfettamente calato nella nuova realtà, concesse dunque inizialmente pieno appoggio alle proposte di La Fayette, il quale spingeva per l'istituzione di una monarchia costituzionale<sup>34</sup>.

Pur prendendo in considerazione gli elementi appena presentati, non può negarsi che la posizione assunta da Paine nella fase iniziale della Rivoluzione

---

<sup>33</sup> Di rilevante interesse sul tema si veda M. Griffo, *Thomas Paine e il giacobinismo: revisione costituzionale versus insurrezione*, in «Giornale di Storia Costituzionale», II, n. 16, 2008, pp. 101-112.

<sup>34</sup> Cfr. G. Kates, *From Liberalism to Radicalism: Tom Paine's Rights of Man*, in «Journal of the History of Ideas», cit., pp. 573-575.



francese – che trovò riflesso nella prima parte di *Rights of Man*, pubblicata nel febbraio 1791 – appaia quantomeno ambigua. L'elemento certo è che l'autore, venuto successivamente a contatto con i movimenti di opposizione al “partito” fayettista, avrebbe mutato schieramento e mantenuto una collocazione politica apparentemente più coerente con i principi che aveva sostenuto con forza durante il suo periodo americano: «But by the height of the French Revolution, and very clearly by the second part of *Rights of Man*, which was written a little over a year after the first, he declares himself an uncompromising republican»<sup>35</sup>. Lo stesso Paine, in una nota introduttiva alla seconda parte di *Rights of Man*, rivolgendosi proprio a La Fayette, spiegava le ragioni del suo allontanamento dal marchese, ammettendo dunque che la sua posizione, soprattutto in merito ai tempi di realizzazione della rivoluzione, fosse mutata: «I think it equally as injurious to good principles to permit them to linger, as to push them on too fast. That which you suppose accomplishable in fourteen or fifteen years, I may believe practicable in a much shorter period»<sup>36</sup>.

##### 5. L'evoluzione del costituzionalismo painiano: il suo modello di forma politica

Pure avendo iniziato a elaborare la propria teoria politica in America, fu in realtà al suo rientro in Europa che Paine ne definì in modo più compiuto e originale i contenuti. Approdato in Francia, l'autore ebbe infatti l'occasione di confrontarsi con le dinamiche rivoluzionarie che avrebbero segnato per sempre la storia delle istituzioni politiche. Svolgendo la propria argomentazione in materia di corretto funzionamento delle strutture di governo, il radicale di Thetford rifletteva inizialmente sul concetto chiave di repubblica, sostenendo come questa non potesse considerarsi una forma politica al pari della democrazia, dell'aristocrazia e della monarchia:

---

<sup>35</sup> Y. Levin, *The Great Debate...*, cit., p. 180.

<sup>36</sup> T. Paine, *Rights of Man*, II, cit., p. 173.

What is called a republic, is not any particular form of government. It is wholly characteristic of the purport, matter, or object for which government ought to be instituted, and on which it is to be employed, *res publica*, the public affairs, or the public good; or, literally translated, the public thing. It is a word of a good original, referring to what ought to be the character and business of government<sup>37</sup>.

Il principio repubblicano doveva perciò guidare ogni governo nel perseguimento dell'interesse pubblico, sia individuale sia collettivo<sup>38</sup>. Quest'ultimo punto acquisisce un'importanza non trascurabile perché sembra poter essere interpretato come un tentativo di sintesi tra la prospettiva liberale lockeana, votata a un convinto individualismo, e l'approccio rousseauiano, improntato invece all'attribuzione di un ruolo predominante alla comunità nel suo complesso<sup>39</sup>. Paine che era venuto a contatto con entrambe queste concezioni, rispettivamente in America e in Francia, sembrava infatti consapevolmente astenersi dal giudizio sulla preferibilità dell'una rispetto all'altra, comprendendo probabilmente che le due, lungi dal doversi considerare come reciprocamente escludenti, si caratterizzavano, al contrario, per un rapporto di stretta interdipendenza.

In Paine l'interesse individuale, anche economico (non bisogna infatti dimenticare che Locke inseriva il diritto alla proprietà, insieme a quello alla vita e alla sicurezza, tra i diritti individuali fondamentali), rappresentava una componente strutturale della società fino a quando non ledeva il benessere collettivo, fine ultimo di ogni forma di aggregazione civile. Al contempo, e per

---

<sup>37</sup> Ivi, p. 200.

<sup>38</sup> Cfr. Ibidem.

<sup>39</sup> Fruchtman argomenta in modo puntuale sulla questione: «[...] we can detect the discernible shift in his thought as he moved from his early Quaker views and adherence to Lockean individualism to his deist ideology and his more mature Rousseauist ideas of community. This is not to suggest he gave up on Locke's principles of consent and liberty and focused only on Rousseau. It was, rather, the melding of the two, which took place during his years in France after 1787, when he added to his commitment to Lockean liberalism a newly realized devotion to the ideal of community as a means to guarantee the people's financial protection and social security» (J. Fruchtman Jr., *The Political Philosophy of Thomas Paine*, cit., p. 21).

conseguenza, il perseguimento dell'interesse collettivo non doveva aprioristicamente comportare la rinuncia agli obiettivi di carattere individuale che ogni consociato doveva poter coltivare e realizzare nel contesto della comunità d'appartenenza. E' per questa stessa ragione che nella teoria di Paine potevano coesistere modelli di democrazia o repubblica economica e commerciale e sistemi di Stato assistenziale.

Il principio repubblicano non era necessariamente connesso a una specifica forma di governo – che in generale può dirsi determinata dai «rapporti fra gli organi costituzionali che esercitano il potere legislativo e il potere esecutivo in qualche specie di separazione o congiunzione fra loro»<sup>40</sup> –, tuttavia poteva essere più facilmente accostato a quella rappresentativa che, a sua volta, “innestandosi” sulla forma democratica, determinava il nuovo tipo di organizzazione politica che Paine riteneva dovesse diffondersi in tutti i paesi del mondo. Il modello proposto dall'autore era, in definitiva, quello di una repubblica democratico-rappresentativa.

Confutando quanti ritenevano che l'idea repubblicana non fosse applicabile a paesi di grande estensione, e fra questi anche Montesquieu, Paine sosteneva che attraverso la rappresentanza tale incompatibilità fosse risolvibile in modo più che soddisfacente<sup>41</sup>. Il pensatore, in linea di principio, riteneva che il sistema politico ideale fosse quello dell'antica democrazia semplice ateniese, in cui tutti i cittadini avevano, per mezzo delle assemblee, la possibilità di partecipare concretamente ai processi di determinazione delle leggi a cui dovevano sottostare. Con l'espansione del territorio e l'aumento in termini di numero dei consociati, quel tipo di organizzazione era divenuto tuttavia insostenibile ed era così degenerato nella forma monarchica. Ma questo, sosteneva Paine, era accaduto perché i meccanismi di rappresentanza erano sconosciuti agli antichi greci.

---

<sup>40</sup> E. Rotelli, *Forme di governo delle democrazie nascenti. 1689-1799*, cit., p. 252.

<sup>41</sup> Cfr. T. Paine, *The Complete Writings...*, cit., *The Eighteenth Fructidor*, vol. 2, pp. 598-599.

Nel momento in cui si elaborava una soluzione che prevedeva l'elezione di soggetti delegati da parte del popolo, che operavano in sua vece e per suo conto presso gli organi decisionali, si realizzava la fondamentale evoluzione dalla democrazia semplice a quella rappresentativa, in tal modo definendosi quella particolare forma di governo che avrebbe consentito l'attuazione dei principi repubblicani anche su territori di grande estensione. Ed era ciò che si era verificato, ad esempio, negli Stati Uniti, dove, sia pure in presenza di territori sterminati, si era riusciti nell'intento di istituire una repubblica federale attraverso complessi meccanismi che tentavano di garantire la più corretta e proporzionale rappresentanza possibile di tutti i cittadini<sup>42</sup>:

[...] every man has an equal right in the formation of the government, and of the laws by which he is to be governed and judged. In extensive countries and societies, such as America and France, this right in the individual can only be exercised by delegation, that is, by election and representation; and hence it is that the institution of representative government arises<sup>43</sup>.

Paine non poneva limiti all'estensione dei territori su cui sarebbe stato possibile esercitare un efficace e legittimo potere di governo, proprio perché credeva che tutto dipendesse dal valore della forma organizzativa prescelta e dalle capacità dei consociati nel costruirla, interpretarla e gestirla nel migliore dei modi possibili. Questa convinzione era, al contempo, rivelatrice degli ideali

---

<sup>42</sup> Cfr., T. Paine, *Rights of Man*, II, cit., pp. 199-202. Sul connubio democrazia-rappresentanza e il confronto tra il modello ateniese e quello americano, Paine scriveva: «It is on this system that the American government is founded. It is representation ingrafted upon democracy. It has fixed the form by a scale parallel in all cases to the extent of the principle. What Athens was in miniature, America will be in magnitude. The one was the wonder of the ancient world; the other is becoming the admiration and model of the present. It is the easiest of all the forms of government to be understood, and the most eligible in practice; and excludes at once the ignorance and insecurity of the hereditary mode, and the inconvenience of the simple democracy» (Ivi, p. 202).

<sup>43</sup> T. Paine, *The Complete Writings...*, cit., *Dissertation on First Principles of Government*, vol. 2, pp. 583-584.

cosmopolitici che guidavano il pensiero dell'autore<sup>44</sup>. Il radicale inglese era infatti convinto non soltanto che i principi da lui esposti nei suoi scritti fossero applicabili a tutti i paesi del mondo, ma anche che questi, essendo universalmente condivisibili e attuabili, potessero dare vita, in futuro, a esperienze di governo che valicassero i confini nazionali per interessare più stati collegandoli fra loro: «For what we can foresee, all Europe may form but one great republic, and man be free of the whole»<sup>45</sup>.

Una possibile tensione è però rintracciabile laddove si consideri che al cosmopolitismo necessario per formulare una concezione delle libertà e dei diritti umani che fosse universalmente valida, faceva da contraltare il deciso sostegno che lo stesso autore, nel corso delle sue opere, sviluppava in favore del principio di sovranità nazionale. In realtà, il conflitto tra questi due elementi è risolvibile alla base se si tiene conto dell'indiscutibile preminenza rivestita dai diritti dell'uomo nel contesto delle teorie di Paine. La prerogativa di ogni Stato a non subire interferenze nella propria politica interna veniva infatti meno in caso di violazione dei diritti fondamentali dei cittadini (emblematico in tal senso il già richiamato piano di invasione delle coste inglesi elaborato da Paine nel 1798). In definitiva soltanto gli Stati liberali, ossia quelli in grado di soddisfare l'essenziale obiettivo di garanzia delle costitutive facoltà individuali

---

<sup>44</sup> Sul punto si veda J. D. Solinger, *Thomas Paine's Continental Mind*, in «Early American Literature», XLV, n. 3, 2010, pp. 593-617.

<sup>45</sup> T. Paine, *Rights of Man*, II, cit., p. 231. L'idea di una repubblica europea era richiamata da Paine in più d'uno dei suoi scritti, ma l'autore stesso ammetteva che già altri prima di lui avevano proposto progetti e teorie simili. Fra questi Enrico IV di Francia: «It is attributable to Henry the Fourth of France, a man of an enlarged and benevolent heart, that he proposed, about the year 1610, a plan for abolishing war in Europe. The plan consisted in constituting an European Congress, or as the French Authors style it, a Pacific Republic; by appointing delegates from the several Nations, who were to act as a Court of arbitration in any disputes that might arise between nation and nation» (Ivi, pp. 166-167) e Jean-Jacques Rousseau: «Rousseau proposed a plan for establishing a perpetual European peace; which was, for every state in Europe to send ambassadors to form a General Council, and when any difference happened between any two nations, to refer the matter to arbitration instead of going to arms. This would be forming a kind of European Republic» (T. Paine, *The Complete Writings...*, cit., *The Forester's Letters*, vol. 2, p. 79).

dei consociati, potevano esercitare la propria sovranità senza il rischio di subire intromissioni esterne<sup>46</sup>.

L'ideale cosmopolitico sviluppato da Paine mirava alla pace tra le nazioni e le sue genti – ottenibile più agevolmente se quanti più paesi possibile avessero instaurato un regime democratico-repubblicano – e contemplava la possibilità di creare un'unica grande società universale<sup>47</sup>. L'autore si considerava un "cittadino del mondo" e difendeva le proprie opinioni come dettate non da un interesse personale o riconducibile a un determinato paese, ma in quanto espressione di una sincera volontà di difesa del bene comune dell'intera umanità: «[...] my principles are universal. My attachment is to all the world and not to any particular part, and if what I advance is right, no matter where or who it comes from»<sup>48</sup>. Lo spirito internazionalistico che caratterizzava gli scritti di Paine era ben sviluppato. Non si trattava di semplici cenni, ma di un complesso di idee che interessava diversi temi e argomenti di trattazione: «Paine's worldview included the most enduring strands of cosmopolitan thought in international relations: democratic governance, free trade, high degrees of interdependence, nonprovocative defense policies, a recognition that conquest cannot be profitable, and a universal respect for human rights»<sup>49</sup>.

---

<sup>46</sup> Cfr. R. Lamb, *The Liberal Cosmopolitanism of Thomas Paine*, in «The Journal of Politics», LXXVI, n. 3, 2014, pp. 636-648, p. 636 e ID., *Thomas Paine...*, cit., pp. 153, 163 e 170.

<sup>47</sup> Cfr. T. Paine, *Rights of Man*, II, cit., p. 193 e ID., *The Complete Writings...*, cit., *Letter to the Abbé Raynal*, vol. 2, p. 256.

<sup>48</sup> T. Paine, *Collected Writings*, cit., *The American Crisis. Number VII*, p. 127.

<sup>49</sup> T. C. Walker, *The Forgotten Prophet: Tom Paine's Cosmopolitanism and International Relations*, in «International Studies Quarterly», XLIV, n. 1, 2000, pp. 51-72, p. 52. L'articolo di Walker si sofferma sulle pionieristiche intuizioni di Paine in materia di scienza delle Relazioni Internazionali. In particolare le idee del radicale inglese, secondo Walker, richiamerebbero gli assunti fondamentali della teoria della pace democratica, per la quale – si espone qui in modo assolutamente sommario – sarebbe molto improbabile il verificarsi di guerre tra regimi politici democratici. Alcuni passi degli scritti di Paine sembrano effettivamente confermare tale ipotesi. Il pensatore, ad esempio, in apertura alla seconda parte di *Rights of Man*, rivolgendosi a La Fayette, scriveva: «When France shall be surrounded with revolutions, she will be in peace and safety» (T. Paine, *Rights of Man*, II, cit., p. 174). Sull'argomento è interessante annotare anche l'opinione di Derry che, riferendosi a Paine, scrive: «He had a vision of the democratic nations coming closer together [...]. The extension of representative institutions to all the countries of Europe was the greatest contribution to the cause of world peace» (J. W. Derry, *The radical tradition...*, cit., p. 31).

Il commercio, secondo Paine, era uno strumento essenziale per la costruzione di un sistema di relazioni internazionali improntato alla pacifica convivenza e collaborazione tra gli Stati<sup>50</sup>. Per questa ragione, con riferimento al modello politico da lui prospettato, è possibile parlare di repubblica economica o commerciale. Distanziandosi, almeno in parte, dal repubblicanesimo classico – che attraverso il concetto di virtù civica assegnava un ruolo predominante all'interesse pubblico, minimizzando per conseguenza la rilevanza dell'interesse economico individuale o privato – Paine elaborava un modello in cui gli interessi del singolo e della collettività, come detto in precedenza, dialogavano tra loro in una relazione di reciproca necessità. L'economia di libero mercato e il commercio, nella visione di Paine, non erano affatto incompatibili con un ordine politico di natura democratico-repubblicana, anzi rappresentavano un elemento in grado di accompagnarne e favorirne lo sviluppo: «In opposing the classical republican tradition, Paine argued that the American and French revolutionary experiences proved that political progress and economic growth worked hand in hand. Just as people could create a virtuous, democratic political order with all citizens participating, they could also design a virtuous economic and financial order. Indeed, they must»<sup>51</sup>.

### 5.1. Organizzazione dei poteri fondamentali: legislativo ed esecutivo

Paine riteneva che nell'epoca delle rivoluzioni fosse ormai un dato largamente condiviso che un paese dovesse strutturare le proprie istituzioni politiche sulla base di una costituzione elaborata e approvata dal popolo. Ciò su cui, secondo l'autore, potevano ancora svilupparsi divergenze piuttosto nette

---

<sup>50</sup> Larkin scrive: «In Paine's utopian vision of the future [...] representative democracy [...] becomes the ideological internal improvement that unites Europe, and, as in his plan for the American states, commerce plays a crucial role in his hopes for a European union» (E. Larkin, *Thomas Paine...*, cit., p. 130).

<sup>51</sup>J. Fruchtman Jr., *Thomas Paine and the Religion of Nature*, cit., p. 122.

era la definizione delle diverse parti della costituzione stessa. Bisognava infatti stabilire quali e quanti poteri avrebbero guidato l'azione di governo, che tipo di relazioni di dipendenza si sarebbero instaurate tra loro, chi sarebbe stato legittimato a esercitarli, in che modo ed entro quali limiti ciò sarebbe stato possibile. La particolare concezione sviluppata da Paine prevedeva l'esistenza di due poteri fondamentali, il legislativo e l'esecutivo, ritenendo il giudiziario come rientrante nelle competenze dello stesso esecutivo (sulla scorta di quanto peraltro prevedeva la teoria della separazione dei poteri elaborata da Locke):

It has been customary to consider government under three distinct general heads. The legislative, the executive, and the judicial. But if we permit our judgement to act unencumbered by the habit of multiplied terms, we can perceive no more than two divisions of power, of which civil government is composed, namely, that of legislating or enacting laws, and that of executing or administering them. Everything, therefore, appertaining to civil government, classes itself under one or other of these two divisions<sup>52</sup>.

Il silenzio di Paine sul giudiziario stupisce perché sembra lasciar trasparire una quasi noncuranza sul tema da parte dell'autore, in genere minuziosamente dedito alla descrizione dei vari elementi delle sue teorie. Da ciò può dedursi come egli non avesse compreso fino in fondo il ruolo decisivo che il potere giudiziario rivestiva e avrebbe rivestito in futuro in relazione al corretto funzionamento di un sistema democratico-costituzionale:

So far as regards the execution of the laws, that which is called the judicial power, is strictly and properly the executive power of every country. It is that power to which every individual has appeal, and which causes the laws to be executed; neither have we any other clear idea with respect to the official execution of the laws. In England, and

---

<sup>52</sup> T. Paine, *Rights of Man*, II, cit., pp. 220-221.



also in America and France, this power begins with the magistrate, and proceeds up through all the courts of judicature<sup>53</sup>.

Bisogna al contempo riconoscere che gran parte dell'attenzione dei costituenti e dei pensatori in epoca rivoluzionaria era concentrata sui poteri legislativo ed esecutivo. Non che le costituzioni non prevedessero l'istituzione di un sistema giudiziario, ma i principali sforzi di bilanciamento e organizzazione riguardavano più i poteri d'indirizzo politico che quelli di neutra garanzia e dunque più l'elaborazione e l'esecuzione delle leggi che il controllo giurisdizionale sull'applicazione delle stesse. Esistevano diverse possibilità rispetto alle modalità di distribuzione del potere d'indirizzo politico ai due rami del governo che erano ritenuti i più legittimi detentori dello stesso, ossia il legislativo e l'esecutivo. Se nel caso francese, almeno nella prima fase della rivoluzione, questo era nettamente sbilanciato in favore del corpo legislativo, ritenuto l'unico realmente espressivo della sovranità popolare e della "volontà generale", nel modello americano, soprattutto quello federale in atto dal 1787, l'indirizzo politico del paese era determinato congiuntamente dagli organi dell'esecutivo e da quelli del legislativo<sup>54</sup>. La teoria di Paine sembrava più improntata a questo secondo modello. L'autore – pur considerando il legislativo come predominante sull'esecutivo – reputava infatti eccessivamente rischioso attribuire troppo peso a uno soltanto degli organi d'indirizzo politico, ritenendo,

---

<sup>53</sup> Ivi, p. 221. Paine riprendeva l'argomento anche in *Constitutions, Governments, and Charters*, un pamphlet pubblicato nel 1805: «[...] what is called the *judiciary* is a branch of executive power; it executes the laws; and what is called the *executive* is a superintending power to see that the laws are executed» (T. Paine, *The Complete Writings...*, cit., *Constitutions, Governments, and Charters*, vol. 2, p. 990). Sulla poca attenzione dedicata da Paine alla questione del giudiziario Fruchtman scrive: «Paine never developed a mature theory of the judiciary» (J. Fruchtman Jr., *The Political Philosophy of Thomas Paine*, cit., p. 105).

<sup>54</sup> Fioravanti traccia in modo attento la distinzione tra il sistema francese (o europeo-continentale) e quello americano, definendoli rispettivamente di tipo monistico e dualistico. Del modello federale americano, in particolare, scrive: «il potere politico d'indirizzo risulta diviso in due: da una parte il potere di fare la legge e d'imporre i tributi, dall'altra il potere di governare, di scegliere gli uomini, di amministrare le risorse, di provvedere ai bisogni. Il potere politico, non più monisticamente inteso, viene così articolato in poteri distinti, attribuiti a soggetti diversi, tra loro in rapporto di equilibrio, di reciproca limitazione» (M. Fioravanti, *Costituzionalismo...*, cit., pp. 65-66).

per converso, che fosse preferibile realizzare una più equa distribuzione del potere, così da garantire un efficace meccanismo di reciproco controllo e limitazione.

L'obiettivo principale e più complesso di ogni regime costituzionale consisteva nel costruire e normare una rete di rapporti istituzionali, tale che le parti coinvolte sviluppassero un elevato grado di efficienza nell'adempimento degli obiettivi da conseguire. Bisognava garantire una stretta e armoniosa collaborazione e al contempo evitare indebite intromissioni nelle sfere di altrui competenza, raggiungere un complesso equilibrio sistemico che tutelasse l'ordinamento nel suo insieme e i diritti fondamentali degli individui che ne rappresentavano l'unica base giustificativa.

Paine conduceva un'analisi specifica del legislativo concentrandosi sulle varie forme di organizzazione di quel potere che erano state pensate e realizzate nei diversi paesi. Il radicale, pur ragionando in modo approfondito su tali questioni e talvolta proponendo soluzioni anche piuttosto dettagliate, si rendeva comunque perfettamente conto della portata dello stravolgimento istituzionale che stava interessando la storica epoca rivoluzionaria. Un mutamento paradigmatico senza precedenti che obbligava a una certa cautela nella definizione dei nuovi modelli politici. Considerata l'assenza di simili esperienze pregresse, Paine riteneva che soltanto il tempo e un costante monitoraggio potessero dare risposte plausibili e sensate sulla preferibilità o superiorità di un determinato sistema rispetto a un altro: «The case is, that mankind (from the long tyranny of assumed power) have had so few opportunities of making the necessary trials on modes and principles of government, in order to discover the best, *that government is but now beginning to be known*, and experience is yet wanting to determine many particulars»<sup>55</sup>.

Tali affermazioni fanno dunque comprendere quanto Paine fosse consapevole del fatto che l'unico vero giudice delle proprie teorie, che pure

---

<sup>55</sup> T. Paine, *Rights of Man*, II, cit., p. 221.

erano elaborate con estrema dedizione e considerazione dei luoghi e dei contesti cui facevano riferimento, sarebbe stato il tempo<sup>56</sup>. Egli non considerava le sue idee – e questo è un punto decisivo – come verità assolute o assiomi incontrovertibili, ma esclusivamente come proposte maturate dalle conoscenze sviluppate in America e poi in Europa, proposte sempre ispirate all'obiettivo ultimo che guidava il suo impegno politico e intellettuale, ossia il rispetto e la garanzia dei diritti dell'uomo in quanto tale e come cittadino.

In linea generale Paine si era dichiarato contrario a un legislativo bicamerale e principalmente per tre distinte ragioni. Per prima cosa considerava insensato che una delle due camere potesse giungere a una decisione quando la questione esaminata era ancora in discussione presso l'altra camera e quando dunque era ancora possibile che sorgessero riflessioni potenzialmente di grande interesse per la corretta interpretazione della materia oggetto di legislazione.

La seconda obiezione riguardava le possibili distorsioni che potevano verificarsi con riguardo al sistema di voto e approvazione delle leggi. Secondo l'autore, ammettendo il voto separato delle due camere, si correva il rischio che una minoranza prevalessse sulla maggioranza totale dei voti delle due camere: «Let it be assumed, for example, that each of the chambers has 50 members. Now we can easily imagine a case in which the members of one assembly are unanimous, while those of the other are divided on the question in the proportion of 26 to 24. Here we have 26 outweighing 74, or, in other words, three-fourths of the legislators compelled to submit to one-fourth»<sup>57</sup>.

L'ultimo rilievo critico riguardava, infine, il controllo reciproco che i membri dei due rami parlamentari avrebbero dovuto porre in essere tra loro. Secondo Paine una soluzione di questo tipo dava per scontato che una delle camere fosse più saggia dell'altra, cosa che, sulla base del principio di

---

<sup>56</sup> Griffo al riguardo scrive: «[...] la convinzione che la verifica empirica è il modo migliore per collaudare una forma di governo resterà una costante delle sue posizioni» (M. Griffo, *Thomas Paine...*, cit., p. 113).

<sup>57</sup> T. Paine, *The Complete Writings...*, cit., *Answer to Four Questions on the Legislative and Executive Powers*, vol. 2, p. 527.

uguaglianza, ispiratore del sistema rappresentativo e del meccanismo di elezione che questo comportava, non sarebbe stato possibile determinare. Peggioro, e oltretutto illegittimo, sarebbe stata l'ipotesi di concedere un diritto di veto a una delle due camere. Tentando di assicurare un efficace meccanismo di controllo si sarebbe, al contrario, rischiato di produrre un perverso del sistema nel suo complesso.

Le preferenze dell'autore, almeno fino all'approvazione della costituzione francese del 1795, erano dunque per un sistema legislativo unicamerale. Paine analizzava, nel tentativo di confutarle, le principali critiche che erano mosse a questo modello e fra tutte dedicava particolare attenzione a quella secondo cui un'unica camera avrebbe comportato modi di approvazione delle leggi eccessivamente rapidi. Il modello antagonista del doppio ramo parlamentare prevedeva infatti che le questioni, secondo meccanismi diversi a seconda delle specifiche norme previste dalle varie costituzioni nazionali, fossero affrontate e discusse da entrambi i consessi di membri eletti, garantendo in questo modo un doppio sistema d'esame. Il radicale inglese riteneva comunque superabile tale problematica attraverso il controllo costituzionale che doveva esercitarsi su tutto quanto prodotto dal legislativo. Nel caso in cui questo avesse ecceduto le proprie competenze, o comunque promulgato disposizioni palesemente in contrasto con le norme contenute nella Carta fondamentale, si sarebbero attivati gli appositi meccanismi costituzionali di sanzione e ripristino delle garanzie lese.

Un secondo possibile metodo di risoluzione del problema richiamato sarebbe consistito in un'organizzazione alternativa del potere legislativo secondo criteri che si ponevano a metà strada tra l'unicameralismo e il bicameralismo. Paine rifletteva infatti su un modello in cui l'unica camera, al momento della discussione, veniva divisa in due o tre sezioni per sorteggio, per poi riunirsi nuovamente al momento del voto:

But in order to remove the objection against a single house, (that of acting with too quick an impulse), and at the same time to avoid the inconsistencies, in some cases absurdities, arising from two houses the following method has been proposed as an improvement upon both. First, to have but one representation. Secondly, to divide that representation, by lot, into two or three parts. Thirdly, that every proposed bill, shall be first debated in those parts by succession, that they may become the hearers of each other, but without taking any vote. After which the whole representation to assemble for a general debate and determination by vote<sup>58</sup>.

Un ulteriore e fondamentale elemento richiamato da Paine come strumento di prevenzione rispetto al possibile cattivo funzionamento del sistema legislativo era quello delle frequenti elezioni. Dopo un anno di legislatura si sarebbe dovuto procedere alla sostituzione di un terzo dei rappresentanti di ogni provincia o contea, dopo un altro anno sarebbe uscito di carica un altro terzo dei rappresentanti e ogni tre anni si sarebbero tenute elezioni generali. In questo modo si sarebbe democraticamente garantita una continua rotazione dei parlamentari, senza che questi potessero rimanere in carica abbastanza a lungo per maturare interessi differenti rispetto a quelli dei loro elettori.

Paine avrebbe sostenuto la soluzione unicamerale nel corso di tutto il suo periodo americano, concedendo pieno appoggio alla costituzione della Pennsylvania, e poi anche durante i primi anni trascorsi in Francia, entrando a far parte della commissione che avrebbe elaborato la prima bozza della costituzione del 1793, poi mai entrata in vigore. Entrambi quei documenti prevedevano infatti un sistema legislativo di tipo unicamerale. A partire dal 1795 – anno in cui la Francia varava una nuova costituzione, stavolta caratterizzata da una struttura bicameralista – il radicale di Thetford iniziò a ragionare sul modello a due camere, probabilmente ritenendolo più prudente.

---

<sup>58</sup> T. Paine, *Rights of Man*, II, cit., p. 223.

Oltre alla Francia, anche gli Stati Uniti si erano dotati di un sistema bicamerale, con la fondamentale differenza che mentre nel caso francese il Consiglio dei Cinquecento aveva unicamente un potere di iniziativa legislativa e il Consiglio degli Anziani decideva sulla definitiva approvazione o respingimento delle proposte, nel Congresso americano ogni provvedimento, prima di essere presentato al presidente, doveva ottenere voto favorevole da parte di entrambe le camere, che dunque rivestivano parimenti un ruolo decisivo nell'ambito del processo legislativo. Le idee di Paine devono in questo caso ritenersi maggiormente affini al modello americano, per il motivo che il sistema previsto dalla costituzione francese del 1795 attribuiva una sorta di potere di veto a una delle due camere, ricadendo così in uno dei vizi che Paine criticava duramente<sup>59</sup>.

Molto meno dettagliata era la trattazione dedicata dall'autore al potere esecutivo. La principale preoccupazione in questo caso era quella di scongiurare – diversamente da quanto era accaduto in passato – un'organizzazione di quel potere strutturata secondo il principio di successione ereditaria, che non rispondeva a nessun criterio dettato da ragione. La stessa espressione “potere esecutivo”, secondo il radicale inglese, rimandava a un'accezione tanto generica da renderne considerevolmente complessa una precisa decifrazione<sup>60</sup>. Nelle opere di Paine sono tuttavia presenti elementi descrittivi dell'esecutivo degni di essere esaminati. Primo fra tutti la subordinazione nei confronti del legislativo, derivante dal fatto che mentre gli organi parlamentari erano diretta espressione del voto popolare, molto spesso quelli esecutivi erano determinati dalla cittadinanza solo indirettamente. Paine, richiamando la supremazia del legislativo, sostenuta anche da Locke nei suoi *Two Treatises of Government*, non intendeva certo proporre una sorta di dittatura dello stesso, bensì tentava di

---

<sup>59</sup> Cfr. J. Fruchtman Jr., *The Political Philosophy of Thomas Paine*, cit., pp. 141-142.

<sup>60</sup> Paine scriveva al riguardo: «the meaning ordinarily assigned to the term, executive power, is indefinite, and, consequently, our conception of it is by no means so exact and plain as when we speak of legislative power» (T. Paine, *The Complete Writings...*, cit., *Answer to Four Questions on the Legislative and Executive Powers*, vol. 2, p. 523).

sottolineare che in caso di squilibrio tra i due poteri fondamentali, sarebbe stato molto più sicuro per l'intera struttura istituzionale che il peso preponderante fosse concesso a quello il cui esercizio era demandato a organi elettivi<sup>61</sup>.

Di rilevante interesse sono anche le considerazioni svolte riguardo la composizione stessa dell'esecutivo. Paine rifletteva, nello specifico, sul numero di soggetti che avrebbero dovuto rivestire la carica in questione, escludendo per ragioni di principio che questa venisse affidata a un solo individuo. Una soluzione prospettabile, secondo l'autore, era quella prevista dalla costituzione francese del 1795, che disponeva in merito all'istituzione di un direttorio costituito da cinque membri. Paine considerava quel numero sufficientemente adatto alle funzioni che l'esecutivo sarebbe stato chiamato a svolgere; un numero inferiore avrebbe infatti significato una chiara assenza di confronto riguardo le decisioni da prendere, mentre un numero superiore avrebbe comportato notevoli difficoltà nel mantenere, nel caso in cui le circostanze lo avessero richiesto, un certo riserbo sulle questioni affrontate. Il radicale di Thetford valutava inoltre positivamente le norme per cui uno dei cinque membri del direttorio sarebbe stato sostituito alla scadenza ogni anno e la presidenza dell'organo sarebbe passata di mano ogni tre mesi<sup>62</sup>.

Un aspetto da non trascurare era poi quello del compenso che ognuno dei membri del legislativo e dell'esecutivo avrebbe dovuto percepire per i servizi resi. Paine pensava che tutti i funzionari governativi, a prescindere dal ramo o dipartimento cui afferivano, dovessero ricevere stipendi simili tra loro. Nel caso in cui una parte del governo avesse infatti incassato una quota maggiore di denaro pubblico rispetto alle altre, si sarebbero potuti verificare con più probabilità episodi di corruzione.

---

<sup>61</sup> Cfr. *Ibidem*.

<sup>62</sup> Cfr. *Ivi*, *The Eighteenth Fructidor*, vol. 2, pp. 597-598.

## 6. Sovranità popolare e revisione costituzionale

La teoria politica di Paine si fondava sul potere ultimo del popolo, unico detentore della sovranità, ossia della forza fondatrice e organizzatrice dello Stato. In epoca rivoluzionaria «Il popolo si sostituisce a Dio come fattore diffusamente riconosciuto di legittimazione del potere, costituisce il fondamento di tutti i discorsi politici, la giustificazione di ogni azione, il principio fondante della Rivoluzione stessa»<sup>63</sup>. L'esercizio indiretto del potere sovrano da parte del popolo, attraverso i suoi rappresentanti, non comportava una rinuncia, ma rappresentava unicamente una delega. Ogni governo, perché fosse ritenuto legittimo, doveva perciò fondarsi sul consenso dei consociati, pena il ritiro della delega concessa e la riacquisizione, in seno alla comunità, del potere di gestione della cosa pubblica.

La sovranità, nell'ottica painiana, spettava in modo eguale a tutti i cittadini che fra loro avevano stretto il patto per la determinazione della società politica e l'istituzione di un potere garante dei loro diritti e delle loro libertà fondamentali. Il mantenimento di un governo così costituito dipendeva, in ultima analisi, dal rispetto della forza o componente democratico-popolare che ne era a fondamento e dal conseguimento degli obiettivi che da questa gli erano stati conferiti:

To assess the legitimacy of existing government, therefore, Paine argued that we must look to the precepts of nature – the principles especially of human equality and individuality, which give each man an equal right with every other to determine the course of government. That means that only power willingly granted is legitimate, and only a government by consent is just<sup>64</sup>.

---

<sup>63</sup> A. Facchi, "Popolo", a cura di A. Barbera, *Le basi filosofiche del costituzionalismo...*, cit., p. 106.

<sup>64</sup> Y. Levin, *The Great Debate...*, cit., p. 50.



Il principio di maggioranza diveniva essenziale affinché il consenso generale-popolare potesse governare con ordine la struttura istituzionale che su di esso era fondata. Paine si esprimeva molto chiaramente su questo punto e non pensava esistessero alternative valide a un sistema così improntato:

In all matters of opinion, the social compact, or the principle by which society is held together, requires that the majority of opinions becomes the rule for the whole, and that the minority yields practical obedience thereto. This is perfectly conformable to the principle of equal rights: for, in the first place, every man has a right to give an opinion but no man has a right that his opinion should govern the rest. In the second place, it is not supposed to be known beforehand on which side of any question, whether for or against, any man's opinion will fall. He may happen to be in a majority upon some questions, and in a minority upon others; and by the same rule that he expects obedience in the one case, he must yield it in the other<sup>65</sup>.

Non era scontato che la decisione assunta dalla maggioranza fosse anche quella più corretta o rispondente alle circostanze del caso. Tuttavia era di certo, nell'opinione del radicale inglese, la più legittima da implementare. Quand'anche l'esperienza avesse dimostrato che la ragione, rispetto a una determinata questione, stesse dalla parte di una minoranza, Paine credeva – in questo caso abbastanza ingenuamente – che col tempo quella stessa minoranza, forte della giustezza delle proprie convinzioni, sarebbe divenuta maggioranza attraverso un automatico e pacifico meccanismo di naturale evoluzione dei processi politici.

L'autore non mancava comunque di considerare le potenziali distorsioni derivanti da un sistema decisorio così strutturato. Era infatti possibile che si instaurasse una dittatura della maggioranza, e soltanto un controllo giudiziario sul legislativo, massima espressione della rappresentanza popolare, avrebbe

---

<sup>65</sup> T. Paine, *The Complete Writings...*, cit., *Dissertation on First Principles of Government*, vol. 2, pp. 584-585.

potuto scongiurare un'ipotesi di quel tipo. Neanche l'elevata frequenza delle elezioni sarebbe infatti stata sufficiente ad arginare quel fenomeno, considerato che tra un'elezione e l'altra il meccanismo parlamentare poteva comunque corrompersi dando luogo a un dispotismo perpetrato nei confronti delle minoranze<sup>66</sup>.

La costituzione doveva appunto servire a bilanciare tra loro i poteri fondamentali dello Stato, evitando situazioni eccessivamente rischiose per la tenuta dell'assetto istituzionale. Le insidie cui una determinata struttura politica poteva essere soggetta erano diverse e il tempo e le circostanze potevano senz'altro determinarne di nuove e di sempre più complessa decifrazione. Per questa ragione Paine credeva necessario che ogni Carta costituzionale fosse dotata degli strumenti e delle specifiche procedure utili alla sua revisione. Il potere di modifica doveva spettare unicamente al popolo e non al governo, che poteva operare unicamente con riferimento alla legislazione ordinaria. Erano i consociati che avevano istituito la società politica di cui la costituzione rappresentava il documento organizzativo e fondativo essenziale ed erano soltanto loro che dovevano poter disporre del diritto di modifica e revisione della stessa:

The defects of every government and constitution, both as to principle and form must, on a parity of reasoning, be as open to discussion as the defects of a law, and it is a duty which every man owes to society to point them out. When those defects, and the means of remedying them are generally seen by a nation, that nation will reform its government or its constitution in the one case, as the government repealed or reformed the law in the other. The operation of government is restricted to the making and the administering of laws; but it is to a

---

<sup>66</sup> Cfr. J. Keane, *Tom Paine...*, cit., pp. 260-261.

nation that the right of forming, generating or regenerating constitutions and governments belong<sup>67</sup>.

Paine apprezzava il modello previsto dalla costituzione della Pennsylvania del 1776, che prevedeva l'istituzione di un organo denominato Consiglio dei Censori. Questo doveva riunirsi ogni sette anni e sarebbe stato composto da membri eletti direttamente dal popolo. Il Consiglio avrebbe vigilato sulla costituzionalità delle leggi ordinarie, raccomandandone l'abrogazione al corpo legislativo ogniqualvolta avesse ritenuto che queste violavano i principi e le disposizioni contenute nella costituzione. Tra i poteri dello stesso v'era anche quello di convocare una convenzione, eletta anch'essa direttamente dal popolo, con il compito di modificare le eventuali parti difettose della Carta fondamentale. Le proposte di modifica del Consiglio, che avrebbero rappresentato l'oggetto di lavoro della convenzione successivamente eletta, dovevano essere pubblicate almeno sei mesi prima che si votasse per la designazione dei membri della convenzione stessa, in modo che i cittadini potessero valutare nello specifico le modifiche proposte e "istruire" di conseguenza i propri delegati sul comportamento da tenere con riferimento a queste<sup>68</sup>.

Paine riteneva che adeguati strumenti di revisione potessero garantire a ogni costituzione una lunga durata nel tempo. I Documenti fondamentali degli Stati dovevano essere dotati di una flessibilità tale da consentirne l'adattamento a nuove e sempre mutevoli circostanze. Se ciò fosse avvenuto, lo strumento rivoluzionario sarebbe contestualmente divenuto obsoleto. Le future generazioni avrebbero, infatti, visto tutelato il proprio diritto a determinare la

---

<sup>67</sup> T. Paine, *Rights of Man*, II, cit., p. 178.

<sup>68</sup> Cfr. T. Paine, *The Complete Writings...*, cit., *Answer to Four Questions on the Legislative and Executive Powers*, vol. 2, p. 532. Sul Consiglio dei Censori cfr. anche M. Fioravanti, *Costituzionalismo...*, cit., pp. 78-79 e E. Rotelli, *Forme di governo delle democrazie nascenti. 1689-1799*, cit., pp. 151-152.

propria condizione politica<sup>69</sup>. Secondo Paine quando un popolo deteneva i mezzi per mutare pacificamente il proprio sistema non aveva ragione di ricorrere a sovvertimenti di natura violenta<sup>70</sup>. Perciò una costituzione ben congegnata rappresentava la migliore forma di garanzia per la pace e la sicurezza, oltre che per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali in generale.

---

<sup>69</sup> Derry al riguardo scrive: «Constitutions ought to contain the means of allowing successive generations to improve them» (J. W. Derry, *The radical tradition...*, cit., p. 24).

<sup>70</sup> Cfr. M. Griffo, *Thomas Paine e il giacobinismo: revisione costituzionale versus insurrezione*, in «Giornale di Storia Costituzionale», cit., pp. 106-108.

## IV

### La teoria dei diritti di Thomas Paine

#### 1. La base concettuale giusnaturalista

L'abbattimento dei vecchi modelli politici e l'elaborazione di una valida alternativa sistemico-istituzionale avevano nell'intenzione di Paine un unico fondamentale obiettivo: l'affermazione e la tutela dei diritti dell'uomo. E' innegabile che l'approdo di ogni ragionamento sviluppato dall'autore fosse la costruzione di un nuovo paradigma economico-sociale e politico-giuridico pensato a difesa delle inalienabili prerogative individuali. Per questa ragione, nel seguire il filo conduttore che ha orientato lo svolgimento della trattazione nel presente lavoro – dall'analisi degli eventi più significativi nella vita del pensatore, all'esame condotto sull'elemento "radicale-distruttivo" e poi su quello "costituzionalistico-rigenerativo" della sua riflessione –, si cercherà adesso di concentrare in modo specifico l'attenzione sulla teoria dei diritti sviluppata da Paine.

Anche in questo caso le teorie giusnaturaliste rappresentarono per il radicale di Thetford un riferimento essenziale su cui basare la propria dottrina, che sarebbe poi progredita fino a proporre un'idea di Stato di diritto caratterizzata da considerevoli tratti di originalità. Paine fu testimone diretto di un passaggio epocale nella storia dei diritti dell'uomo: la trasposizione dei diritti naturali in senso positivista. Per comprendere a pieno il suo contributo bisogna dunque analizzare con attenzione le logiche che sostanziarono la transizione dalla mera teorizzazione del diritto naturale, principalmente

riconducibile al XVII e XVIII secolo, alla concreta affermazione e realizzazione di quel diritto attraverso le prime Dichiarazioni e Carte costituzionali. Dal mondo della filosofia a quello della politica nel tentativo di attuare quanto di teorico era stato proposto dai grandi filosofi giusnaturalisti. Paine visse quest'evoluzione sostanziale studiando una propria idea di diritti e libertà strutturali e partecipando attivamente ai processi rivoluzionari che condussero alla costituzionalizzazione delle più fondamentali prerogative individuali.

Assunto che i diritti naturali hanno rappresentato la base concettuale per lo sviluppo dei diritti umani<sup>1</sup>, è utile comprendere le ragioni su cui si è fondato questo legame, considerando brevemente gli elementi centrali della concezione giusnaturalista. I diritti naturali erano ritenuti di pertinenza di ogni uomo in quanto tale, a prescindere dalle possibili appartenenze o attributi che lo caratterizzavano. Si produceva in questo modo un processo di soggettivizzazione del diritto per il quale l'individuo, in un'ottica antropocentrica, acquisiva un'importanza mai avuta in precedenza nella storia. A portare a compimento questa paradigmatica svolta fu Ugo Grozio con il suo *De iure belli ac pacis*, pubblicato nel 1625. A partire da quest'opera infatti:

Il diritto non viene più inteso come un rapporto oggettivo che lega l'uomo alle cose e agli altri uomini (*res justa*), ma come una qualità che inerisce a una persona. Si tratta di una facoltà di fare o di avere qualcosa. Essa può consistere in un potere su se stesso (*potestas in se*, cioè la libertà) o in un potere su altri (*potestas in alio*, ad esempio la patria potestà) o in un potere sulle cose (*potestas in res*, ad esempio la proprietà)<sup>2</sup>.

Il diritto naturale era per Grozio un insieme di norme conoscibili dall'uomo attraverso la ragione ed era questo un ulteriore e importantissimo

---

<sup>1</sup> Pariotti scrive: «La nozione di diritti umani nasce dalla teorizzazione filosofica dei diritti naturali, ascrivibile al giusnaturalismo contrattualista moderno» (E. Pariotti, *I diritti umani. Tra giustizia e ordinamenti giuridici*, Torino, UTET 2008, p. 9).

<sup>2</sup> F. Viola, *Dalla natura ai diritti. I luoghi dell'etica contemporanea*, Roma-Bari, Laterza 1997, p. 277.

carattere di originalità della teoria del filosofo olandese. Le successive dottrine illuministe si sarebbero infatti fondate sull'assunto per il quale tutti gli individui erano dotati di ragione e perciò erano perfettamente capaci di governare se stessi attraverso le istituzioni che più ritenevano adeguate allo scopo. Grozio contribuiva poi a un'altra fondamentale evoluzione concettuale nell'affermare che il diritto naturale esisteva e conservava la propria validità anche prescindendo dalla volontà divina. Così facendo il pensatore "sganciava" per la prima volta l'universo del diritto dal discorso religioso, inaugurando il lungo e decisivo processo di laicizzazione del diritto<sup>3</sup>.

Complessivamente intesa, la tradizione dei diritti naturali, secondo la convincente lettura che ne dà Viola, ha comportato tre principali conseguenze: il riconoscimento della soggettività dell'essere umano, la considerazione delle sue qualità morali e l'eguaglianza di tutti gli individui fra loro<sup>4</sup>. L'uomo diveniva titolare di diritti che erano afferenti alla sua persona unicamente sulla base della sua esistenza. L'individuo così concepito si distingueva per i suoi attributi morali, dai cui sorgeva il potere di incidere sull'altrui sfera di comportamento: «L'idea nuova è che il soggetto attraverso l'uso delle proprie facoltà morali modifica il mondo del dover essere, facendo sorgere obblighi che prima non c'erano e modificando lo status morale di altri soggetti. Le scelte e le azioni degli individui producono effetti nel mondo morale di altri individui»<sup>5</sup>. Il concetto di uguaglianza acquisiva un significato del tutto nuovo perché veniva a essere inteso anche sulla base dei diritti stessi: gli uomini dovevano, in definitiva, considerarsi uguali perché detentori delle medesime prerogative che spettavano loro per natura. Dunque non più uguali soltanto dinanzi a dio, ma anche dinanzi al diritto.

Questo innovativo portato di idee iniziò subito a scardinare le più tradizionali concezioni fino ad allora elaborate sull'uomo, sulle relazioni che lo

---

<sup>3</sup> Cfr. A. Facchi, *Breve storia dei diritti umani*, Bologna, Il Mulino 2007, p. 29.

<sup>4</sup> Cfr. F. Viola, *Dalla natura ai diritti...*, cit., pp. 284-286.

<sup>5</sup> Ivi, p. 285.

caratterizzavano e sui modi di organizzazione della vita sociale e politica, dando al contempo adito alla teorizzazione delle più importanti dottrine contrattualiste: «L'idea di diritti naturali si sviluppa nelle sue valenze politiche attraverso l'incrocio – che diventa sovrapposizione – tra dottrine giusnaturaliste e teorie contrattualiste»<sup>6</sup>. Si iniziava così a indagare il decisivo passaggio da un sistema governato dai soli diritti naturali, ossia lo stato di natura, a un modello di organizzazione politica che riuscisse a garantire in modo più efficace il rispetto di quegli stessi diritti, attraverso un meccanismo di tutela fondato sulla legge.

Le teorie dei filosofi inglesi Hobbes e Locke, già richiamate nel corso di questo lavoro per meglio comprendere la genesi del momento associativo che avrebbe condotto all'istituzione della società civile, possono sicuramente ritenersi come i contributi che realizzarono in misura maggiore la fondamentale sintesi tra la dottrina giusnaturalista e quella contrattualista. Entrambe adottavano infatti la prospettiva secondo cui gli individui, prima di associarsi politicamente, si caratterizzavano per una assoluta libertà ed eguaglianza, nonché per il fatto di essere detentori di diritti naturali soggettivi. Come è noto, ferma restando questa comunanza di presupposti, le teorie dei due pensatori, nel loro sviluppo, differivano poi sensibilmente l'una dall'altra.

Hobbes credeva che la conseguenza dell'incondizionata libertà di cui gli uomini godevano nello stato di natura fosse una feroce condizione di guerra generalizzata: una situazione di caos e insicurezza risolvibile soltanto attraverso la concessione di un potere assoluto a un sovrano, che avrebbe contestualmente comportato la totale rinuncia da parte degli individui ai propri diritti e libertà fondamentali. Locke, diversamente, era convinto che la transizione verso uno Stato civile non richiedesse l'abdicazione dallo status di soggetti di diritto, ma che anzi questa si compisse proprio per meglio proteggere le irrinunciabili prerogative dei futuri consociati. Facchi, richiamando l'impostazione lockeana,

---

<sup>6</sup> A. Facchi, *Breve storia dei diritti umani*, cit., p. 30.



scrive che «Il potere politico nasce con la funzione di garantire il rispetto dei diritti che l'uomo ha per natura: il diritto alla vita, alla libertà e alla proprietà privata»<sup>7</sup>.

E' attraverso la teoria di Locke che il diritto di proprietà veniva a consacrarsi come diritto naturale per eccellenza, dopo un lungo processo che lo aveva visto oggetto di interpretazioni sempre in divenire e perciò diversificate nel tempo. L'importanza di considerare questo aspetto rileva a partire dall'indissolubile legame che nel corso della storia dei diritti individuali ha sempre posto in relazione il concetto di libertà con quello di proprietà: «[...] dalla struttura antropologica della soggettività si deducono i diritti naturali. Questa stessa struttura è pensata alla luce di un diritto coesenziale, che è la fusione tra libertà e proprietà. Da questo diritto soggettivo si deducono tutti gli altri e sulla sua base si costruisce tutto il sistema giuridico»<sup>8</sup>. Già nel Cinquecento il concetto di proprietà non si riferiva unicamente al potere di disporre dei propri beni materiali, ma era allo stesso tempo riconducibile alla libera facoltà di gestire autonomamente se stessi, oltre che tutto ciò che atteneva alla propria sfera personale. Da ciò la rilevanza acquisita dal connubio proprietà-libertà, che sarebbe poi andato evolvendosi fino alle moderne concezioni che avrebbero accompagnato lo sviluppo della classe borghese.

L'individualismo assurgeva a prospettiva sociale predominante. Si riteneva che l'uomo avesse acquisito una nuova consapevolezza di sé e che fosse guidato nel suo agire e nelle sue scelte dalla ragione che era in lui innata. Le teorie contrattualiste, fondandosi su questo principio, ne consacravano la validità: «Il contratto è la manifestazione per eccellenza dell'autonomia individuale, in quanto presuppone un individuo libero, capace di giudicare il bene e il male per sé [...]. E' l'espressione di una razionalità strumentale, che

---

<sup>7</sup> Ivi, p. 33.

<sup>8</sup> F. Viola, *Dalla natura ai diritti...*, cit., p. 286. A riguardo Facchi scrive: «La formazione dell'idea di diritto soggettivo avviene in stretta connessione con la concezione moderna di proprietà. Una connessione originaria che ha lasciato tracce importanti e ancora significative nella teoria occidentale dei diritti umani» (A. Facchi, *Breve storia dei diritti umani*, cit., p. 36).

calcola costi e benefici, della volontà libera dell'uomo che si autolimita attraverso l'esercizio della ragione»<sup>9</sup>.

### 1.1. Dai diritti naturali ai diritti dell'uomo: le Rivoluzioni del Settecento

Il portato teorico-intellettuale del giusnaturalismo moderno avrebbe avuto enorme successo anche nel corso del XVIII secolo e la cultura illuminista avrebbe rappresentato il suo più importante motore di diffusione. L'obiettivo diveniva a quel punto la traduzione dei principali concetti filosofici in termini pratici. Le teorie dei diritti naturali avevano enormi potenzialità sotto il profilo dei possibili e paradigmatici stravolgimenti sociali e politici che da esse sarebbero potuti scaturire. Le prime Dichiarazioni dei diritti elaborate nel corso degli ultimi decenni del Settecento ebbero l'ambizione e il merito di compiere un primo importantissimo passo nell'opera di concreta attuazione dei diritti naturali soggettivi e in questo ancor rudimentale processo di positivizzazione può convenzionalmente farsi risalire il decisivo passaggio dai diritti naturali ai diritti dell'uomo<sup>10</sup>.

Secondo un'autorevole tradizione storiografica inaugurata da Jellinek sul finire del XIX secolo, questa tendenza a "cristallizzare" i diritti naturali dell'individuo attraverso la legge positiva avrebbe avuto un'origine religiosa piuttosto che politica<sup>11</sup>. Il giurista tedesco tentava di dimostrare come la libertà religiosa rappresentasse l'origine dei diritti dell'uomo<sup>12</sup> e in particolare riteneva che le motivazioni alla base dei processi di formazione delle colonie americane – collegate allo sviluppo del pensiero dissidente inglese – potessero confermare tale ipotesi. Parte della dottrina successiva, fondandosi su ragionamenti dedotti

---

<sup>9</sup> Ivi, p. 39.

<sup>10</sup> Cfr. T. Casadei, *Tra ponti e rivoluzioni...*, cit., pp. 128-129.

<sup>11</sup> Cfr. G. Jellinek, *La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*, a cura di G. Bongiovanni, Roma-Bari, Laterza 2002, p. 46.

<sup>12</sup> Sul punto si veda anche F. Viola, *Le origini ideali dei diritti dell'uomo*, in «Nuova Secondaria», XVIII, n. 6, 2001, pp. 36-41, in particolare pp. 36-37.

dall'analisi delle prime Carte elaborate dai coloni nordamericani, ha sconfessato quest'interpretazione. Secondo Oestreich, ad esempio: «Nelle colonie non fu mai proclamata una libertà universale di coscienza e di culto: né le rivendicazioni d'una piena libertà religiosa ebbero forza sufficiente a imporre la statuizione di diritti politici profani»<sup>13</sup>. In definitiva può ritenersi che, per quanto il dissenso religioso – e il concetto di libertà nella professione di fede sui cui era fondato – abbia costituito un elemento di decisiva rilevanza per la formazione delle dottrine politiche radicali del XVIII secolo e quindi per la cultura della rivendicazione anche in tema di diritti, le fondamentali prerogative dell'uomo, così come sancite nelle Dichiarazioni settecentesche, debbano comunque considerarsi come il logico risultato della «congiunzione tra il giusnaturalismo moderno e l'Illuminismo»<sup>14</sup>.

In generale l'universalità era tra le caratteristiche principali che i diritti dell'uomo acquisivano per mezzo dei primi Documenti fondamentali promulgati in America e in Francia. A godere delle inalienabili prerogative sancite da quelle Carte non erano unicamente i cittadini degli specifici paesi che se ne erano fatti promotori, bensì l'individuo nella sua accezione più generale, in quanto appartenente al genere umano. La portata di una simile concezione era senz'altro straordinaria per il periodo storico in seno al quale si generava. Ma non bisogna allo stesso tempo eccedere in giudizi positivi. Se si considera infatti nel dettaglio il novero dei soggetti che potevano concretamente accedere a quei diritti, ci si rende conto che l'attributo di universalità perde inevitabilmente gran parte del suo peso concettuale. Numerose erano le categorie di individui escluse. Basti soltanto pensare alle donne o agli schiavi nelle colonie inglesi.

Sempre in tema di debolezze o criticità riscontrate nel contesto dell'impianto teorico dei diritti naturali e quindi dei diritti dell'uomo, è

---

<sup>13</sup> G. Oestreich, *Storia dei diritti umani e delle libertà fondamentali*, a cura di G. Gozzi, Roma-Bari, Laterza 2007, p. 64.

<sup>14</sup> F. Viola, *Le origini ideali dei diritti dell'uomo*, in «Nuova Secondaria», cit., p. 38.

importante considerare gli attacchi che a questi erano mossi da importanti pensatori nel corso del XVIII e XIX secolo. Tra le critiche più convincenti v'era quella dell'utilitarista Jeremy Bentham, il quale poneva una questione di principio quando affermava che i diritti teorizzati dai giusnaturalisti, conservando il proprio fondamento nella natura, non fossero suscettibili di generare obblighi giuridici, ma esclusivamente pretese di carattere morale. Il solo diritto avente formale validità giuridica era infatti, nella sua interpretazione, quello positivo. Il filosofo inglese definiva così i diritti dell'uomo come "nonsensu sui trampoli", proprio per sottolinearne l'assoluta infondatezza e il carattere eccessivamente astratto. Bentham, inoltre, nel considerare una delle funzioni essenziali dei diritti fondamentali, ossia la limitazione del potere politico, riteneva possibile il verificarsi di una distorsione per cui la capacità d'azione del governo si indebolisse a tal punto da non riuscire più a garantire efficacemente la sicurezza dei consociati.

Anche Edmund Burke, ancor prima di Bentham, aveva contestato con forza quello che definiva essere il carattere metafisico dei diritti dell'uomo. Egli credeva che le libertà e i diritti non potessero considerarsi in un'accezione universale, ma che al contrario, si sviluppavano nello specifico contesto storico di un paese e nel solco di lunghe dinamiche evolutive. I diversi popoli non potevano condividere le loro tradizioni perché queste, nella loro peculiarità, erano tutto ciò che li caratterizzava. E i diritti non facevano eccezione: i cittadini inglesi, americani, francesi e quelli di qualsiasi altro paese non potevano appellarsi a un concetto universalmente valido di diritti dell'uomo, ma soltanto alle prerogative che gli erano concesse sulla base della loro appartenenza nazionale.

La critica del filosofo scozzese David Hume, e in generale degli scettici, era invece rivolta all'eccessiva fiducia riposta nella ragione umana, che secondo la loro prospettiva subiva inevitabilmente il predominio delle passioni. Infine, l'attacco sviluppato da Marx dava conto di un ulteriore punto di vista, concentrandosi principalmente su fattori di carattere economico-sociale. Il

filosofo tedesco, richiamandosi alla strenua difesa della proprietà teorizzata dai principali fautori delle dottrine giusnaturaliste, credeva che l'intera struttura concettuale posta alla base dei diritti dell'uomo fosse in realtà ideologicamente costruita per agevolare l'ascesa della classe borghese e dunque per favorire l'affermazione dei suoi interessi e non quelli degli individui in quanto tali<sup>15</sup>.

La storicità dei diritti dell'uomo – determinata dal fatto che sono «nati in certe circostanze, contrassegnate da lotte per la difesa di nuove libertà contro vecchi poteri, gradualmente, non tutti in una volta e non una volta per sempre»<sup>16</sup> – impone di considerare il contributo apportato alla loro causa da parte della Rivoluzione americana e della Rivoluzione francese, ossia i due avvenimenti che ne hanno influenzato in misura maggiore il divenire. L'esperienza americana costituisce «la prima realizzazione storica dei diritti naturali dell'uomo teorizzati dal contrattualismo»<sup>17</sup>. I coloni, richiamandosi inizialmente alle tradizionali libertà inglesi culminate nel compimento della Gloriosa Rivoluzione del 1688-89, realizzarono una strutturale opera di costituzionalizzazione delle libertà e delle prerogative fondamentali degli individui.

Ad aprire la strada fu la Costituzione della Virginia del giugno 1776. A questa, come alla maggior parte delle successive Costituzioni dei singoli Stati americani, si accompagnava una Dichiarazione dei diritti chiaramente ispirata agli assunti centrali delle teorie giusnaturaliste. Il nucleo fondamentale era costituito dalla garanzia dei diritti alla vita, alla libertà e alla proprietà, nel perseguimento degli essenziali obiettivi della sicurezza e della felicità – elemento, quest'ultimo, fortemente suggestivo, oltre che dotato di un considerevole carattere di originalità. Nel luglio dello stesso anno sarebbe stata firmata la Dichiarazione d'indipendenza americana, che in apertura statuiva:

---

<sup>15</sup> Sul tema delle critiche mosse alle teorie dei diritti dell'uomo si veda J. Waldron, *Nonsense upon Stilts. Bentham, Burke and Marx on the Rights of Man*, London, Methuen 1987 e N. Bobbio, *L'età dei diritti*, Torino, Einaudi 1997, pp. 134-137.

<sup>16</sup> Ivi, *Introduzione*, p. XIII.

<sup>17</sup> A. Facchi, *Breve storia dei diritti umani*, cit., p. 50.

Noi riteniamo che le seguenti verità siano di per se stesse evidenti: che tutti gli uomini sono stati creati uguali, che il Creatore ha fatto loro dono di determinati inalienabili diritti, che tra questi sono la vita, la libertà, ed il perseguimento della felicità. Che per salvaguardare tali diritti gli uomini si sono dati dei governi che derivano la loro giusta autorità dal consenso dei governati, che ogniqualvolta una determinata forma di governo giunga a negare tali fini sia diritto del popolo il modificarla o l'abolirla, istituendo un nuovo governo che ponga le sue basi su questi principi, strutturandone i poteri nel modo che a esso sembri il più atto a garantire la sua sicurezza e la sua felicità.

Da queste parole possono desumersi il carattere di universalità che i rivoluzionari riservavano al concetto di diritti dell'uomo<sup>18</sup> e i principi cardine su cui si sarebbe fondata la nuova struttura politica. Il consenso dei cittadini diveniva il primo requisito di legittimità per ogni governo. Nel caso in cui quest'ultimo avesse fallito nel suo obiettivo di difesa dei diritti e delle libertà fondamentali dei consociati, il popolo, nell'esercizio del diritto di resistenza, avrebbe potuto revocargli il potere per rimmetterlo ad altri. Si intrecciavano in questo modo il tema dei diritti e quello della forma politica che meglio pareva garantirne l'effettività: «nessuno più dell'Occidente è consapevole del fatto che i diritti umani sono stati storicamente il risultato dei *sistemi politici democratici*. *Senza democrazia*, in Inghilterra, Stati Uniti, Francia, non vi sarebbero state le dichiarazioni solenni dei diritti dell'uomo»<sup>19</sup>.

Attraverso i numerosi e sempre più dettagliati cataloghi di diritti formulati nell'ambito delle varie Dichiarazioni, sia a livello statale sia a livello centrale, andarono gradualmente affermandosi importanti diritti civili e politici. Furono sanciti – oltre ai già richiamati diritti alla vita, alla libertà, alla proprietà e alla sicurezza – la libertà religiosa e di coscienza, la libertà di stampa, le

---

<sup>18</sup> Armitage scrive: «The Declaration's audience was the whole of 'mankind'» (D. Armitage, *Foundations of Modern International Thought*, cit. p. 198).

<sup>19</sup> C. Cardia, *Genesi dei diritti umani*, Torino, Giappichelli 2005, p. 11.

garanzie procedurali nei processi penali, e ancora, le più basilari prerogative di partecipazione politica, come il diritto di voto (seppur con le notevoli restrizioni in termini di esercizio che si registrarono ai danni delle donne, degli schiavi e dei poveri). Il culmine di questo processo, nella costruzione di un più efficace sistema di garanzia delle libertà e dei diritti appena richiamati, fu rappresentato dalla promulgazione della Costituzione federale del 1787 e, in particolare, dai dieci emendamenti che la integrarono e che furono definitivamente ratificati dagli Stati nel 1791: «I diritti riconosciuti dagli emendamenti della costituzione americana sono quelli fondativi della società contemporanea, e molti di essi entreranno a far parte delle carte dei diritti umani dei secoli successivi»<sup>20</sup>.

Con la Rivoluzione francese le irrinunciabili prerogative stabilite dalle Carte americane trovarono ulteriore conferma e se possibile furono affermate con maggiore forza ed efficacia<sup>21</sup>. La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, approvata nell'agosto del 1789, nei suoi tre articoli di apertura stabiliva che «Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune» (Art. 1); che «Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell'uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione» (Art. 2); e che «Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un'autorità che non emani espressamente da essa» (Art. 3).

I restanti articoli della Dichiarazione ribadivano le fondamentali libertà civili, come quella religiosa e di coscienza, la libertà di stampa, la libertà d'opinione e di pensiero – ritenute quest'ultime tra i più preziosi diritti

---

<sup>20</sup> Ivi, p. 29.

<sup>21</sup> Sulle similitudini e differenze esistenti tra i Documenti americani e la Dichiarazione francese del 1789, Oestreich scrive: «La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino ricalca, in molte parti, gli articoli americani, benché alla base ci siano i rapporti francesi e benché, tramite un processo determinato, alcune rivendicazioni nazionali siano state mutate in pretese universali del genere umano, mentre alcuni diritti collettivi hanno assunto un carattere individuale» (G. Oestreich, *Storia dei diritti umani e delle libertà fondamentali*, cit., p. 79). Sullo stesso argomento e più in generale sulla distinzione tra Rivoluzione americana e Rivoluzione francese, si veda anche N. Bobbio, *L'età dei diritti*, cit., pp. 95-100.

posseduti dall'uomo. Le garanzie in materia penale, nella più compiuta definizione del principio di legalità, andavano, inoltre, ulteriormente perfezionandosi. La legge assurgeva a massima espressione della volontà generale e tutti i cittadini, nell'esercizio dei loro diritti politici, potevano, direttamente o per mezzo dei propri rappresentanti, partecipare alla determinazione dei suoi contenuti, così come tutti i cittadini potevano accedere a qualsiasi carica pubblica con l'unica discriminante della virtù e del talento.

L'obiettivo dell'uguaglianza nelle libertà e nei diritti passava inevitabilmente per l'abolizione di tutte le "caste" di nobili e privilegiati in genere e di tutti i vantaggi che le contraddistinguevano, determinandosi così una rivoluzione sociale, oltre che politica. Il preambolo della Costituzione del 1791 a riguardo avrebbe stabilito:

Non vi è più nobiltà, né paria, né distinzioni ereditarie, né distinzioni di ordini, né regime feudale, né ingiustizie patrimoniali, né alcuno dei titoli, denominazioni e prerogative che ne derivavano, né ordine cavalleresco, né alcuna delle corporazioni o decorazioni, per le quali si esigevano delle prove di nobiltà, o che supponevano delle distinzioni di nascita, né alcun'altra superiorità, all'infuori di quella dei funzionari pubblici nell'esercizio delle loro funzioni.

Di straordinaria importanza anche il riconoscimento dei primi diritti sociali e la conseguente assunzione dell'impegno da parte dello Stato di ottemperare agli obblighi di prestazione necessari a loro soddisfacimento. Già nella Costituzione del 1791 e poi in quella democratico-repubblicana del 1793 – quest'ultima mai entrata in vigore, ma recante disposizioni fondamentali come l'abolizione della schiavitù e della servitù della gleba – erano infatti previsti l'istituzione di un sistema gratuito di pubblica istruzione e provvedimenti di natura assistenziale diretti a bambini abbandonati, invalidi e, in generale, a tutti coloro che non potevano provvedere da sé al proprio sostentamento.



## 2. Dall'origine delle individuali prerogative naturali alla loro "trasformazione" nella società: Paine e la nascita dei diritti civili e politici

Dopo aver esaminato per grandi linee le principali influenze concettuali della teoria dei diritti di Paine – provenienti dalle teorie giusnaturaliste e contrattualiste, nonché dalle formulazioni elaborate dai rivoluzionari americani e francesi – è adesso possibile prenderne in esame, in modo più consapevole, i contenuti strutturali. Il pensatore di Thetford, come detto in precedenza, rappresenta una figura storica di riferimento in materia di diritti perché visse personalmente l'epoca del passaggio dalle prerogative naturali, filosoficamente teorizzate, ai diritti dell'uomo, concretamente sanciti nelle Dichiarazioni poste a fondamento delle due Rivoluzioni di fine XVIII secolo. Già in *Common Sense*, per quanto quest'opera non contenesse una sistematica trattazione del tema dei diritti<sup>22</sup>, sono presenti alcuni riferimenti che facevano ben comprendere quanto le riflessioni dei teorici del diritto naturale moderno avessero influenzato l'autore. Erano infatti la vita, la libertà e la proprietà i diritti per la difesa dei quali Paine chiamava alla rivolta i coloni americani<sup>23</sup>.

La prima questione che deve necessariamente essere affrontata è però quella relativa all'origine dei diritti nella teoria del radicale inglese. Egli riteneva che su questo punto non ci si potesse affidare all'autorità della storia (come faceva Burke), perché in questo caso sarebbe stato praticamente impossibile ottenere una risposta univoca. Ognuno avrebbe potuto avanzare una propria personale ipotesi sull'effettiva nascita dei diritti. Non era sensato dunque cercare a ritroso nel tempo un evento che potesse rispondere in modo incontrovertibile a questo paradigmatico interrogativo, a meno che non si

---

<sup>22</sup> Philp, riferendosi all'evoluzione del pensiero di Paine in materia di diritti, scrive: «There are foretastes of all these arguments in Paine's American writings, but it was the French Revolution and Burke's virulent defence of the status quo which gave him the opportunity to transform his until then rather loosely formulated position into a fully-fledged natural-rights justification of representative government and the ultimate sovereignty of the people» (M. Philp, *Paine*, cit., pp. 54-55).

<sup>23</sup> Cfr. T. Paine, *Common Sense*, cit., p. 95.

risalisse fino all'alba di tutti i tempi e cioè fino alla creazione divina<sup>24</sup>. Secondo Paine era proprio nell'atto generatore compiuto da dio che risiedeva il fondamento dei diritti dell'uomo. Gli individui erano stati creati uguali e per il fatto stesso della loro esistenza potevano godere – tutti senza distinzione – di alcune ineliminabili prerogative naturali. L'evidente carattere religioso posto a fondamento di questa impostazione è giustificato da Bobbio in considerazione del periodo storico in cui la teoria veniva elaborata: «Per fondare i diritti dell'uomo Paine offre una giustificazione, e non poteva allora essere altrimenti, religiosa»<sup>25</sup>.

Sembra però possibile affermare che l'origine religiosa attribuita da Paine ai diritti dell'uomo non indebolisca l'impianto concettuale che sta a fondamento delle sue teorie. La questione centrale pare essere che la nascita dei diritti coincideva esattamente con la nascita di ciascun individuo, con ciò garantendo esattamente le medesime prerogative ai soggetti di tutte le generazioni che si susseguivano nel tempo. In altre parole, nell'analisi della struttura portante della riflessione painiana ciò che deve interessare maggiormente non è se la nascita del primo uomo derivasse direttamente da un'entità metafisica e spirituale o meno, quanto piuttosto il fatto che una volta venuto al mondo, e solo in ragione di ciò, ogni essere umano acquisiva un bagaglio di diritti fondamentali che inerivano esclusivamente alla sua persona, senza considerazione del tempo, delle appartenenze e dei titoli che potevano caratterizzarlo.

Da ciò scaturiva il senso e l'importanza data al concetto di uguaglianza tra gli individui nei diritti. Se questi ultimi potevano considerarsi congeniti alla natura stessa dell'uomo e se l'uomo alla nascita doveva ritenersi estraneo a qualunque tipo di distinzione rispetto ai suoi simili, ecco allora che tutti erano

---

<sup>24</sup> Sull'inaffidabilità del "metodo storico" nella ricerca del fondamento ultimo dei diritti dell'uomo Paine, nello specifico, scriveva: «The fact is, that portions of antiquities, by proving everything, establish nothing. It is authority against authority all the way, till we come to the divine origin of the rights of man at the creation. Here our inquiries find a resting-place, and our reason finds a home» (T. Paine, *Rights of Man*, I, cit., pp. 87-88).

<sup>25</sup> N. Bobbio, *L'età dei diritti*, cit., p. 93.

detentori dei medesimi diritti. L' "unità dell'uomo", ossia la sua appartenenza a un unico ordine o specie, non poteva in alcun modo essere messa in discussione<sup>26</sup>. Paine, in definitiva, spiegava in modo estremamente semplice l'origine dei diritti dell'uomo: «As, therefore, it is impossible to discover any origin of rights otherwise than in the origin of man, it consequently follows, that rights appertain to man in right of his existence only, and must therefore be equal to every man»<sup>27</sup>.

Il radicale di Thetford, confermando il carattere contrattualista della propria teoria, studiava poi le conseguenze che il passaggio alla società civile comportava per i diritti naturali dell'uomo. A questi si sarebbero affiancati e in parte sostituiti i diritti civili, ma è importante comprendere il motivo alla base di questa "trasformazione". Gli individui nella loro condizione prepolitica e dunque nel contesto dell'ipotetico stato di natura erano – come detto – detentori, fin dalla nascita, di fondamentali diritti naturali, ma ciò che mancava loro in qualche circostanza era il potere di far rispettare quegli stessi diritti, realizzandoli concretamente. La società politica nasceva proprio per porre rimedio a questa criticità, così che i consociati rimettessero quella parte di prerogative naturali, rimasta parzialmente inespressa o incompiuta nello stato di natura, in un «fondo comune» di diritti che attraverso l'attività svolta dalle neonate istituzioni politiche avrebbe goduto di una maggiore e più efficace garanzia in termini di effettività. Così la "trasformazione" da diritti naturali in diritti civili si realizzava nel momento stesso in cui gli individui delegavano a un potere a loro esogeno la difesa e l'attuazione di quelle prerogative che non erano in grado di tutelare esclusivamente attraverso le proprie forze<sup>28</sup>.

---

<sup>26</sup> Cfr. T. Paine, *Rights of Man*, I, cit., p. 88.

<sup>27</sup> T. Paine, *The Complete Writings...*, cit., *Dissertation on First Principles of Government*, vol. 2, p. 583.

<sup>28</sup> Paine poneva l'esempio del diritto che un individuo avrebbe avuto nel veder sanzionato il comportamento di qualcuno che gli avesse arrecato un danno, sottolineando le potenziali differenze in termini di attuazione di quel diritto a seconda che ci si trovasse in uno stato di natura o nel contesto di una società civile: «For instance, a man has a *natural* right to redress himself whenever he is injured, but the full exercise of this, as a *natural* right, would be dangerous to society, because it admits him a judge in his own cause; on the other hand, he may

Sulla base dell'impostazione elaborata da Paine si potrebbe quasi dire, richiamando una terminologia economico-finanziaria, che gli individui, nel passaggio alla società civile, collocavano i diritti naturali in loro possesso in un fondo comune di investimento – gestito da un governo politico – per vederne accresciuto il valore in termini di attuabilità. Se il valore iniziale riconducibile ai diritti poteva infatti ritenersi essere dato dal mero riconoscimento degli stessi, un valore aggiunto sarebbe derivato dalla loro concreta realizzazione, ottenibile attraverso l'azione dello Stato. Ogni diritto civile aveva perciò il proprio fondamento in un diritto naturale, ma non tutti i diritti naturali erano scambiati con diritti civili, bensì soltanto quelli per cui il potere del singolo individuo non era sufficiente alla loro attuazione. Paine definiva e specificava così i due diversi tipi di diritti:

Natural rights are those which appertain to man in right of his existence. Of this kind are all the intellectual rights, or rights of the mind, and also all those rights of acting as an individual for his own comfort and happiness, which are not injurious to the natural rights of others. Civil rights are those which appertain to man in right of being a member of society. Every civil right has for its foundation, some natural right pre-existing in the individual, but to the enjoyment of which his individual power is not, in all cases, sufficiently competent. Of this kind are all those which relate to security and protection<sup>29</sup>.

L'unico scopo della formazione di una società politica – è importante ribadire questo punto perché assolutamente centrale nella trattazione di Paine – era dunque la migliore protezione dei diritti fondamentali dell'uomo. Quest'ultimo non accettava di far parte della società civile per vedere

---

not be able, and must either submit to the injury or expose himself to greater: Therefore, the *civil* right of redressing himself by an appeal to public justice, which is the substitute, makes him stronger than the natural one, and less dangerous» (T. Paine, *The Complete Writings...*, cit., *Candid and critical remarks on a letter signed Ludlow*, vol. 2, pp. 274-275).

<sup>29</sup> T. Paine, *Rights of Man*, I, cit., p. 90. Di fondamentale importanza sull'argomento si veda anche T. Paine, *Collected Writings*, cit., *To Thomas Jefferson* (February? 1788), pp. 368-369.

restringersi le proprie prerogative o, peggio, per rinunciarvi del tutto, ma al contrario, perché queste fossero più efficacemente garantite. E' molto chiaro in questo aspetto il disegno di ispirazione lockeana tracciato da Paine.

Secondo l'impostazione liberale, infatti, una libertà individuale svincolata da ogni tipo di obbligo nei confronti del prossimo, o di una qualsiasi istituzione sovraordinata, rischiava di annullarsi da sé proprio perché nessuno avrebbe potuto garantirla dal potenziale sopruso perpetrato dal più forte. Laddove invece la libertà fosse stata inquadrata in una precisa struttura istituzionale fondata sull'essenziale ruolo della legge, il suo esercizio, debitamente limitato dalla legge stessa, sarebbe stato garantito in modo estremamente più efficace e il suo significato sarebbe giunto a pieno compimento. Diritti e libertà erano in tal modo meglio protetti nel rispetto della legge elaborata nel contesto di una società civile, piuttosto che al di fuori di essa. La legge non agiva però esclusivamente come limite all'azione di un consociato che attraverso il suo comportamento metteva a repentaglio l'esercizio delle prerogative di un altro soggetto, ma anche e soprattutto come argine ai possibili sconfinamenti da parte dello Stato nei confronti della personale sfera di diritti e libertà di ogni individuo.

Il migliore antidoto rispetto agli abusi di un governo era perciò costituito dalla tutela che la legge assicurava ai diritti dei cittadini e in questo caso, in particolare, ai loro diritti politici, il cui esercizio era determinante per l'esplicitazione del consenso che rappresentava la base di ogni legittimo adempimento o decisione assunta in materia di gestione dei poteri pubblici. I diritti politici erano anch'essi risultato della "trasformazione" dei diritti naturali concretizzatasi nel passaggio alla società civile e rappresentavano la risposta alle nuove esigenze sorte dall'istituzionalizzazione di una vita sociale e di comunità: «An actual net gain in rights occurred with the transposition because

people gained political rights that they had not needed in a state of nature: the right to vote, the right to hold elective office, and the right of trial by jury»<sup>30</sup>.

Per conferire la necessaria concretezza alla riflessione condotta sui diritti fondamentali, Paine, nella prima parte di *Rights of Man*, riportava per intero la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, in cui si rispecchiava pienamente<sup>31</sup>. Le irrinunciabili prerogative in essa contenute (richiamate nel paragrafo precedente), con particolare riferimento ai primi tre articoli, acquisivano per il radicale inglese un valore di verità universale e incontrovertibile:

The three first articles are the basis of Liberty, as well individual as national; nor can any country be called free, whose government does not take its beginning from the principles they contain, and continue, to preserve them pure; and the whole of the Declaration of Rights is of more value to the world, and will do more good, than all the laws and statutes that have yet been promulgated<sup>32</sup>.

Oltre che negli articoli della Dichiarazione del 1789, il pensiero di Paine in materia di diritti dell'uomo avrebbe successivamente trovato riscontro nel progetto di costituzione per la Francia del 1793, elaborato dal *Comité des Neuf* (a maggioranza girondina) di cui il pensatore inglese era membro<sup>33</sup>.

---

<sup>30</sup> J. Fruchtman Jr., *Thomas Paine and the Religion of Nature*, cit., p. 87.

<sup>31</sup> L'unico articolo su cui Paine nutriva dei dubbi – in merito al modo in cui era formulato – era il decimo, quello dedicato alla libertà d'opinione e alla libertà religiosa. Il pensatore credeva infatti che quella disposizione non riuscisse a garantire in modo efficace la tutela del diritto che aveva ad oggetto e che, in generale, bisognasse avere la massima cura nel ricondurre questioni e valori di natura religiosa a una dimensione terrena, com'era quella della legge positiva: cfr. T. Paine, *Rights of Man*, I, cit., p. 135.

<sup>32</sup> Ivi, p. 136.

<sup>33</sup> Si veda T. Paine, *The Complete Writings...*, cit., *Plan of a Declaration of the Natural, Civil and Political Rights of Man*, pp. 558-560. Le disposizioni contenute in questo documento, che come già ricordato in precedenza non entrò mai in vigore, sono senz'altro importanti per interpretare il pensiero painiano sui diritti, ma bisogna comunque tenere in considerazione che il radicale inglese non era l'unico firmatario del progetto. Assieme a lui facevano parte del Comitato anche Sieyès, Brissot, Pétion, Vergniaud, Gensonné, Danton, Barère e Condorcet.

## 2.1. Contro la schiavitù fisica e politica: il diritto alla libertà e il diritto al voto

Nello studio della teoria dei diritti di Paine alcune questioni meritano forse più attenzione di altre, sia perché talvolta è lo stesso autore a dedicargli maggiore spazio riconoscendogli una certa preminenza, sia perché ci si rende conto che determinati argomenti possono assumere un significato più ampio di quello che apparentemente manifestano, giungendo così a costituire una chiave di lettura utile anche all'interpretazione di ulteriori aspetti della dottrina painiana. Per questa ragione, e per cercare di fornire un'analisi quanto più particolareggiata possibile, si prenderanno adesso in esame alcuni tra i più significativi diritti civili e politici teorizzati da Paine.

Bisogna innanzitutto sottolineare come il radicale inglese credesse nel carattere di reciprocità dei diritti. Lungi dal rappresentare la mera realizzazione di un interesse esclusivamente personale e individualistico, i diritti si caratterizzavano anche per la loro dimensione sociale e solidaristica. Il soddisfacimento del diritto di un individuo non doveva in alcun modo compromettere l'esercizio di quello stesso o di un altro diritto da parte di un qualsiasi altro membro della comunità, anzi, ognuno doveva fare quanto in suo potere per vedere realizzato non solo il proprio, ma anche l'altrui diritto. In definitiva, secondo Paine, a ogni diritto corrispondeva un dovere. Ed era questo per lui un principio di facile intuizione: «Whatever is my right as a man, is also the right of another; and it becomes my duty to guarantee, as well as to possess»<sup>34</sup>.

Sulla scorta di queste considerazioni è possibile introdurre il tema del diritto alla libertà, che può essere meglio esemplificato se si analizzano gli

---

<sup>34</sup> T. Paine, *Rights of Man*, I, cit., p. 136. Anche in *Dissertation on First Principles of Government* Paine ripropone questo punto, stavolta collegandolo in modo più esplicito al tema dell'uguaglianza dei diritti: «The principle of an *equality of rights* is clear and simple. Every man can understand it, and it is by understanding his rights that he learns his duties; for where the rights of men are equal, every man must finally see the necessity of protecting the rights of others as the most effectual security for his own (T. Paine, *The Complete Writings...*, cit., *Dissertation on First Principles of Government*, vol. 2, p. 583).

argomenti sviluppati da Paine contro la schiavitù. E' già stato brevemente richiamato in questo lavoro l'impegno profuso dal radicale inglese contro la tratta e il commercio di schiavi, che riteneva essere un fenomeno in assoluto contrario ai principi cardine della libertà e dell'uguaglianza tra gli individui: «[...] men are all of *one degree* [...] all men are born equal, and with equal natural right»<sup>35</sup>. Non esisteva perciò nessun tipo di giustificazione all'orrore perpetrato nei confronti delle migliaia di persone della popolazione africana che ogni anno erano rapite e ridotte in schiavitù: «the slave, who is proper owner of his freedom, has a right to reclaim it»<sup>36</sup>.

Paine, come già ricordato, attaccava i coloni americani che accettavano una pratica tanto disumana e li accusava di ipocrisia quando essi stessi si proclamavano schiavi dell'impero inglese. Proprio la gente del Nuovo Mondo, a cui era tanto cara la causa dell'indipendenza da un potere soverchiante e apparentemente inattaccabile, avrebbe dovuto lottare per l'abolizione della schiavitù e dunque per rendere concretamente universali i diritti fondamentali dell'uomo alla vita e alla libertà. Il pensatore di Thetford, che può certamente ritenersi un pioniere dell'abolizionismo anti-tratta, era tra i promotori della prima legge per l'emancipazione degli schiavi neri in America, approvata dall'Assemblea della Pennsylvania nel marzo 1780. Il Preambolo di quella legge, scritto da Paine, dava conto della portata universale dei principi che ispiravano quel provvedimento: «We esteem it a peculiar blessing granted to us, that we are enabled this day to add one more step to universal civilization, by removing, as much as possible, the sorrows of those who have lived in undeserved bondage»<sup>37</sup>.

---

<sup>35</sup> T. Paine, *Rights of Man*, I, cit., p. 88.

<sup>36</sup> T. Paine, *The Complete Writings...*, cit., *African Slavery in America*, vol. 2, p. 17.

<sup>37</sup> Ivi, *Emancipation of Slaves*, p. 22. Dieci anni dopo l'approvazione di quella legge, Paine scriveva a Benjamin Rush da Parigi, manifestando la propria preoccupazione per lo scarso stato di avanzamento nella lotta contro la schiavitù e sottolineando l'importante ruolo che i più istruiti tra la popolazione nera potevano giocare nel contesto di quella causa (Cfr. T. Paine, *Collected Writings*, cit., *To Benjamin Rush* (Paris, March 16th 1790), p. 372).



Esisteva un'altra circostanza in cui Paine riteneva che gli individui vivessero una condizione di schiavitù, sebbene stavolta intesa in una sua accezione politica, e cioè quella in cui erano privati del diritto di voto: «The right of voting for representatives is the primary right by which other rights are protected. To take away this right is to reduce a man to slavery, for slavery consists in being subject to the will of another, and he that has not a vote in the election of representatives is in this case»<sup>38</sup>. Se la trattazione di Paine sull'argomento del diritto di voto era alquanto nebulosa in *Common Sense* – dove egli non specificava chi, e sulla base di quali requisiti, dovesse avere accesso alle consultazioni politiche –, nei suoi scritti successivi l'autore andò esplicitando in modo sempre più preciso le proprie convinzioni in materia<sup>39</sup>.

Già nel 1778, ad esempio, nel pamphlet *Serious Address to the People of Pennsylvania* Paine appoggiava il sistema previsto dalla costituzione della Pennsylvania, che concedeva il voto a tutti i cittadini maschi che avessero compiuto ventun anni, che risiedessero sul territorio dello stato da almeno un anno e che contribuissero per un ammontare qualsiasi al gettito fiscale. Pure la costituzione francese del 1791, anch'essa sostenuta da Paine, subordinava l'esercizio del diritto di voto al pagamento di una contribuzione minima. In entrambi i casi, però, per quanto non fosse previsto il requisito di proprietà per accedere al voto, si era ben lontani dall'assicurare un suffragio universale maschile e molti autori, come accennato nel precedente capitolo, ritengono perciò la posizione di Paine a favore di questi sistemi come eccessivamente moderata o comunque poco democratica<sup>40</sup>.

---

<sup>38</sup> T. Paine, *The Complete Writings...*, cit., *Dissertation on First Principles of Government*, vol. 2, p. 579.

<sup>39</sup> Sulla ricostruzione delle posizioni assunte da Paine in materia di diritto di voto cfr. B. Vincent, *The Transatlantic Republican. Thomas Paine and the Age of Revolutions*, Amsterdam-New York, Rodopi 2005, pp. 117-124.

<sup>40</sup> Tra gli autori che sostengono questa posizione si veda: J. W. Derry, *The radical tradition...*, cit., p. 18; W. A. Speck, *A political Biography of Thomas Paine*, cit., p. 106; G. Kates, *From Liberalism to Radicalism: Tom Paine's Rights of Man*, in «Journal of the History of Ideas», cit., pp. 574-575 e 585.

Fu soltanto a partire dalla collaborazione con i movimenti di opposizione a La Fayette – Paine era stato un deciso sostenitore del marchese per i primi due anni circa dallo scoppio della Rivoluzione – e dalla pubblicazione della seconda parte di *Rights of Man* che il pensatore di Thetford assunse un'opinione più radicale e nettamente favorevole al suffragio universale maschile<sup>41</sup>. Nessuno doveva infatti essere discriminato nell'esercizio di un diritto tanto fondamentale sulla base della quantità di denaro posseduta o dell'ammontare di tasse pagato. Questo avrebbe consentito uno strapotere dei più ricchi sui meno abbienti, mortificando il principio di uguaglianza tra gli individui e il diritto ad autodeterminare la propria condizione politica di una grossa parte della popolazione:

The true and only true basis of representative government is equality of rights. Every man has a right to one vote, and no more in the choice of representatives. The rich have no more right to exclude the poor from the right of voting, or of electing and being elected, than the poor have to exclude the rich; and wherever it is attempted, or proposed, on either side, it is a question of force and not of right<sup>42</sup>.

Questo convincimento di Paine avrebbe trovato riflesso sia nelle disposizioni del progetto girondino di costituzione per la Francia del 1793<sup>43</sup> – alla cui redazione, come già ricordato, Paine aveva collaborato –, sia nell'attacco sferrato dal pensatore dai banchi della Convenzione Nazionale nei confronti della costituzione francese del 1795, rea di prevedere requisiti patrimoniali per l'accesso al voto<sup>44</sup>.

---

<sup>41</sup> Cfr. Ivi, p. 585.

<sup>42</sup> T. Paine, *The Complete Writings...*, cit., *Dissertation on First Principles of Government*, vol. 2, pp. 577-578.

<sup>43</sup> In particolare l'articolo 27 del progetto prevedeva che la sovranità nazionale spettasse all'intero popolo e che ogni cittadino avesse un eguale diritto nel concorrere al suo esercizio: cfr. Ivi, *Plan of a Declaration of the Natural, Civil and Political Rights of Man*, p. 560.

<sup>44</sup> Cfr. Ivi, *The constitution of 1795 (Speech in the French National Convention, July 7, 1795)*, pp. 589-591.

Il carattere universale riconosciuto da Paine ai diritti fondamentali ha convinto alcuni studiosi del fatto che l'attribuzione di questi, compreso il diritto politico al voto, potesse essere estesa anche alle donne<sup>45</sup>. Ma una concezione di questo tipo pare debba respingersi perché – nonostante il legame con Mary Wollstonecraft, tra le massime promotrici dei diritti della donna, e dunque i contatti con l'ambiente culturale che sosteneva tale causa – Paine non richiamò mai in nessuna sua opera, almeno esplicitamente, questo tipo di argomentazione.

Allontanandosi da una prospettiva di indagine strettamente tecnica e assumendone una di più ampio respiro che tenga in considerazione il complesso insieme della teoria di Paine, è possibile affermare che il diritto di voto, in quanto massima espressione del consenso, rappresentasse lo strumento principale detenuto da ogni generazione di uomini – e dunque, in prospettiva, anche da quelle future, che Paine teneva sempre in stretta considerazione – al fine di determinare la propria condizione politica. Egli credeva fermamente che gli individui dovessero sempre poter scegliere i propri governanti – nonché accedere essi stessi alle cariche di gestione del potere pubblico – e, attraverso loro, determinare le leggi cui sarebbero dovuti sottostare. Una simile riflessione si sviluppava inevitabilmente a favore dei sistemi repubblicani e rappresentativi e contro quelli monarchici ereditari:

[...] as every generation is equal in rights to another, it consequently follows, that there cannot be a right in any to establish government by hereditary succession, because it would be supposing itself possessed of a right superior to the rest, namely, that of commanding by its own authority how the world shall be hereafter governed, and who shall govern it<sup>46</sup>.

---

<sup>45</sup> Cfr. R. Lamb, *Thomas Paine...*, cit., pp. 38-41.

<sup>46</sup> T. Paine, *The Complete Writings...*, cit., *Dissertation on First Principles of Government*, vol. 2, p. 576.

Secondo Paine ogni generazione, in virtù della reciprocità che informava la struttura costitutiva dei diritti, aveva il dovere di garantire e conservare le prerogative fondamentali di cui godeva, in modo che i posteri potessero usufruirne esattamente allo stesso modo. E tra queste prerogative doveva necessariamente esservi la libertà di determinare il proprio governo e le proprie leggi. Le clausole di revisione costituzionale, che il radicale inglese riteneva dovessero essere contenute in qualsiasi Carta fondamentale, dovevano servire esattamente a questo scopo, ossia affinché le future generazioni potessero rivedere le disposizioni stabilite da chi li aveva preceduti. Ma la stessa utilizzazione di quelle clausole, non potendo essere posta in essere dall'intero popolo per partecipazione diretta, diveniva un futile strumento laddove non si fosse riusciti a conservare e garantire un funzionale diritto al libero esercizio del voto. Soltanto attraverso questo, infatti, un popolo avrebbe potuto determinare un nuovo indirizzo politico per mezzo dei propri rappresentanti, che agendo dall'interno delle strutture istituzionali costituite avrebbero anche potuto mutarne paradigmaticamente le forme in caso di necessità.

### 3. *Rights of Man* - Parte II: la pionieristica affermazione dei diritti sociali

Oltre a riflettere sulla formulazione teorica dei diritti dell'uomo, Paine ricercava, attraverso le proprie opere, le soluzioni utili alla loro concreta realizzazione. Non era sufficiente, secondo la sua prospettiva, scrivere centinaia di pagine sull'origine e l'evoluzione dei diritti, se poi questi rimanevano esclusivamente sulla carta, senza avere alcun pratico riscontro in termini di effettiva attuazione. Ogni Stato doveva garantire ai propri cittadini la tutela delle loro prerogative fondamentali, ma per farlo non era sempre sufficiente astenersi dall'interferire nei confronti delle loro libertà strutturali, come nel solco della definizione negativa della libertà promossa dalle dottrine individualistico-liberali. In certi casi era, infatti, necessario svestire i panni del

governo minimo per attivarsi nell'implementazione di concrete misure politico-economiche, aventi come obiettivo il soddisfacimento di determinati bisogni essenziali della popolazione. In questo stava, e sta ancora adesso, la principale distinzione tra diritti civili e diritti sociali: mentre nel primo caso l'esercizio e la garanzia dei diritti passa per un dovere corrispettivo dello Stato – oltre che dei consociati – di carattere negativo (e cioè la non interferenza), nel caso dei diritti sociali l'obbligo corrispettivo dello Stato è di natura positiva e corrisponde a tutte quelle prestazioni che devono essere poste in essere al fine della concreta tutela dei diritti.

La visione di Paine, che in *Common Sense* concepiva il governo come un «male necessario» utile soltanto ad arginare i vizi degli individui, si evolveva durante il suo periodo francese fino a riconoscere che soltanto le istituzioni statali potevano detenere gli strumenti sia per alleviare i bisogni di poveri, anziani e, in generale, di tutte le fasce più deboli della popolazione, sia per garantire l'obiettivo fondamentale della compiuta realizzazione della persona umana nel lavoro e nell'istruzione<sup>47</sup>. Nel suo ragionamento su questi temi Paine partiva da una considerazione polemica: i governi utilizzavano il denaro pubblico, raccolto anche attraverso le contribuzioni dei meno abbienti, non solo per sostenere le spese collegate alla normale gestione dell'apparato istituzionale, ma anche per alimentare il fastoso sistema delle corti – il riferimento era chiaramente all'Inghilterra e a tutte le monarchie ereditarie: «the resources of a country are lavished upon kings, upon courts, upon hirelings, impostors, and prostitutes; and even the poor themselves, with all their wants upon them, are compelled to support the fraud that oppressed them»<sup>48</sup>.

Il pensatore inglese voleva dimostrare che le spese di un governo dissoluto potevano essere sensibilmente ridotte rispetto agli standard abituali e che il denaro risparmiato potesse essere impiegato per fini di protezione del

---

<sup>47</sup> Cfr. T. Casadei, *I diritti sociali. Un percorso filosofico-giuridico*, Firenze, Firenze University Press 2012, p. 15.

<sup>48</sup> T. Paine, *Rights of Man*, II, cit., p. 240.

benessere sociale collettivo. Per dare contezza di una simile possibilità Paine analizzava, conti alla mano, la situazione finanziaria dell'Inghilterra, sottolineando però che quanto valeva per quel paese, valeva allo stesso modo per tutti quelli che si caratterizzavano per un'estensione più o meno simile.

Tra i primi provvedimenti richiamati da Paine v'era quello della riduzione del numero dei deputati: a prescindere da quante camere si sarebbe costituito parlamento, trecento rappresentanti eletti dal popolo sarebbero stati sufficienti per ottemperare alla funzione legislativa. I membri dell'assemblea, oltretutto, avrebbero dovuto percepire somme di denaro unicamente sotto forma di rimborso per le spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni, senza ottenere un vero e proprio stipendio. Il ruolo che rivestivano deteneva un forte significato simbolico-democratico e doveva essere affrontato con il massimo disinteresse per l'aspetto del corrispettivo economico ricevuto.

In generale il radicale inglese credeva (si richiamano di seguito alcune cifre soltanto per dare un'idea delle proporzioni e dell'importanza che Paine concedeva a ogni capitolo di spesa pubblica) che le spese annue correnti del governo inglese potessero essere radicalmente abbattute, passando da sette milioni e mezzo di sterline circa a un milione e mezzo, in cui erano peraltro fatti rientrare, nella misura di un terzo ciascuno, non solo i costi relativi alle funzioni di governo (tra cui gli stipendi dei parlamentari appena richiamati), ma anche quelli concernenti il mantenimento della flotta e dell'esercito. Avanzavano così sei milioni di sterline che potevano essere impiegati per fini di utilità sociale.

Esisteva in Inghilterra una tassa per i poveri, finalizzata appunto a sostenere le fasce meno abbienti della popolazione, che era interamente a carico di coloro che possedevano una casa e che raccoglieva ogni anno la somma complessiva di circa due milioni di sterline. Secondo Paine questa misura era insoddisfacente e perciò proponeva che la tassa venisse abolita (così anche da non gravare i proprietari in modo eccessivo) e che si provvedesse a una remissione in favore dei poveri per un ammontare doppio rispetto a quello inizialmente previsto. In questo modo potevano essere impiegati quattro dei sei

milioni di risparmio ottenuti dal taglio delle spese correnti e il pensatore di Thetford rifletteva anche sui modi di spesa e sugli specifici utilizzi cui destinare quel denaro<sup>49</sup>.

In particolare, in questo caso, le due categorie che Paine intendeva agevolare erano quella delle famiglie con almeno due figli di età inferiore ai quattordici anni – dunque ragazzi che non potevano ancora né lavorare, né fare un apprendistato – e quella degli anziani. Alle famiglie indigenti si sarebbe dovuta corrispondere una certa cifra annuale per ogni figlio minore di quattordici anni (quattro sterline), con l'obbligo di avviare i ragazzi a un percorso di istruzione. Paine era fermamente convinto che imparare a leggere, scrivere e fare i conti fosse per i giovani uno strumento essenziale in più per ottenere una posizione nella vita e per evitare la povertà:

By adopting this method, not only the poverty of the parents will be relieved, but ignorance will be banished from the rising generation, and the number of poor will hereafter become less, because their abilities, by the aid of education, will be greater. Many a youth, with good natural genius, who is apprenticed to a mechanical trade, such a carpenter, joiner, millwright, shipwright, blacksmith, &c. is prevented getting forward the whole of his life, from the want of a little common education when a boy<sup>50</sup>.

La lotta all'ignoranza aveva anche un forte significato politico. I governi corrotti, secondo Paine, non avevano alcuna intenzione di rendere edotte le proprie popolazioni, perché questo avrebbe agevolato una loro consapevole partecipazione alle questioni di interesse pubblico, limitando così l'arbitraria gestione del potere da parte dei governanti. Una misura che tendeva a favorire l'istruzione anche dei più poveri si inseriva perciò nel più ampio disegno democratico di un attivo ed efficace coinvolgimento della cittadinanza nei

---

<sup>49</sup> Cfr. Ivi, pp. 259-262.

<sup>50</sup> Ivi, p. 263.

meccanismi politico-decisorio e questo doveva considerarsi come un provvedimento estremamente innovativo.

Per quanto riguardava la categoria degli anziani meno abbienti, Paine distingueva due fasce: quella della mezza età, che iniziava a cinquant'anni e quella della vera e propria anzianità, a partire dai sessanta. Una volta compiuti cinquant'anni, benché le facoltà mentali si conservassero perfettamente intatte, iniziava un declino fisico che non permetteva più di sostenere i medesimi carichi di lavoro e dunque di guadagnare come in precedenza. Superati i sessanta si sarebbe poi dovuto fare in modo che ognuno potesse definitivamente cessare l'attività lavorativa. Così nel primo caso si sarebbe concesso un contributo annuale di sei sterline e nel secondo sarebbe stata elargita ogni anno, e a vita, una somma dell'ammontare di dieci sterline. Veniva a definirsi un rudimentale sistema pensionistico che mirava all'attuazione di un fondamentale diritto di assistenza nei confronti della parte più anziana della popolazione, che non era più in grado di provvedere da sé al proprio mantenimento. E Paine teneva molto a sottolineare che non si trattava di una generosa elargizione o di un favore concesso dalle istituzioni: «This support [...] is not of the nature of a charity, but of a right»<sup>51</sup>.

L'ultima parte dei quattro milioni di sterline si sarebbe dovuta stanziare in favore dei seguenti soggetti: famiglie che, pur non vivendo una condizione di assoluta povertà, incontravano significative difficoltà nel garantire un'istruzione ai propri figli (dieci scellini l'anno per ogni figlio e per un periodo massimo di sei anni); donne indigenti che partorivano un bambino (venti scellini concessi alla nascita); coppie povere che si sposavano (venti scellini erogati all'atto del matrimonio). E ancora, una somma doveva essere prevista per affrontare l'emergenza della povertà nelle metropoli come Londra. Nelle città più grandi, l'alto numero di abitanti o residenti occasionali rendeva infatti ancora più complessa la risoluzione dei problemi collegati all'indigenza, che potevano

---

<sup>51</sup> Ivi, p. 265.



sfociare nella criminalità. Paine proponeva allora la costruzione di specifiche strutture all'interno delle quali i poveri, nel numero di circa seimila alla volta, potevano alloggiare e sfamarsi fornendo in cambio la propria forza lavoro. Parte del valore del lavoro svolto sarebbe poi stata concessa sotto forma di denaro a ogni soggetto, per aiutarlo a reinserirsi in società nel momento in cui avesse deciso, in modo assolutamente spontaneo, di lasciare la struttura di accoglienza.

Dei sei milioni di sterline avanzati dalla rimodulazione della spesa corrente effettuata da Paine rimanevano a questo punto altri due milioni. La prima metà di questi sarebbe stata utilizzata per eliminare la tassa sulle case e le finestre e per finanziare il parziale smantellamento dell'esercito e della marina – le cui funzioni si sarebbero sensibilmente ridotte se si fosse conclusa un'alleanza con i francesi – e dunque per provvedere alle pensioni dei congedati e, oltretutto, al conseguente aumento della paga di coloro che sarebbero rimasti in servizio. La seconda metà sarebbe invece stata impiegata in parte per rimuovere ulteriori dazi che gravavano sulla popolazione e in parte sarebbe stata conservata come fondo per eventuali impreviste circostanze.

Di grande interesse è inoltre il sistema di tassazione progressiva sulle proprietà terriere che Paine proponeva nel suo piano in sostituzione della tassa di commutazione, che era applicata ai beni di consumo. Il modello di imposizione fiscale pensato dal radicale inglese aveva principalmente tre obiettivi: redistribuire il carico delle imposte secondo l'effettiva capacità contributiva dei cittadini, improntare una più equa divisione della proprietà all'interno delle famiglie e abolire la legge della primogenitura. Paine in sostanza credeva nella necessità di attuare un fondamentale principio di giustizia sociale per il quale chi possedeva di più doveva contribuire in misura maggiore, e così i livelli di imposizione fiscale dovevano crescere proporzionalmente al valore dei patrimoni e delle proprietà cui andavano ad applicarsi. In questo modo si potevano colpire i beni di lusso e ridurre l'enorme distanza in termini di ricchezza che separava, nel contesto di uno stesso paese, la classe più ricca da quella più povera.

Il pensatore di Thetford sperava che attraverso questo provvedimento si potesse generare la tendenza, soprattutto nei casi di accumulazione della ricchezza per motivi ereditari e non per ragioni di operosità, a che le proprietà fossero spartite ad altre linee di successione, considerato che anche i più ricchi potevano avere tra i propri parenti persone che vivevano una condizione di povertà. L'artificio del rendere meno conveniente l'acquisizione o il mantenimento di grandi proprietà contrastava, altresì, con la logica ispiratrice della legge della primogenitura, per la quale l'intero patrimonio di una famiglia spettava in eredità esclusiva al primo figlio maschio. Paine puntava all'abolizione di questa legge – oltre che per il fatto di ritenerla innaturale – anche per ragioni di risparmio di denaro pubblico. Sulla base di tale sistema, infatti, al mantenimento dei figli cadetti delle famiglie aristocratiche si provvedeva generalmente attraverso la creazione di inutili e costose cariche politico-amministrative<sup>52</sup>.

Il radicale inglese, in definitiva, intendeva difendere in prima istanza gli interessi di tutti coloro che erano proprietari solamente della propria forza lavoro e per questo si scagliava contro i provvedimenti di limitazione dei salari e l'introduzione di nuove tasse:

Several laws are in existence for regulating and limiting workmen's wages. Why not leave them as free to make their own bargains, as the law-makers are to let their farms and houses? Personal labour is all the property they have. Why is that little, and the little freedom they enjoy to be infringed? But the injustice will appear stronger, if we consider the operation and effect of such laws. When wages are fixed by what is called a law, the legal wages remain stationary, while everything else is in progression; and as those who make that law, still continue to lay

---

<sup>52</sup> Cfr. J. W. Seaman, *Thomas Paine: Ransom, Civil Peace, and the Natural Right to Welfare*, in «Political Theory», XVI, n. 1, 1988, pp. 120-142, p. 127.

on new taxes by other laws, they increase the expense of living by one law, and take away the means by another<sup>53</sup>.

La proposta elaborata da Paine nella seconda parte di *Rights of Man* anticipava molti dei temi che sarebbero stati alla base dello sviluppo dello Stato sociale tra Ottocento e Novecento. Per quanto ancora non perfettamente definite nei dettagli, le idee del pensatore inglese dimostravano grande originalità e capacità nell'elaborazione di un piano che fosse, sia nell'immediato sia in prospettiva futura, di concreto sostegno alle fasce più deboli della popolazione.

#### 4. *Agrarian Justice*: tra l'interesse personale della proprietà privata e la giustizia sociale della redistribuzione della ricchezza

La filosofia che stava alla base della seconda parte di *Rights of Man* sarebbe stata ripresa e ulteriormente sviluppata nel pamphlet *Agrarian Justice*, pubblicato da Paine nel 1797. Già nell'introduzione dell'opera, indirizzata al legislativo e al direttorio della repubblica francese, l'autore chiariva la fondamentale distinzione attorno a cui sarebbe ruotato l'intero impianto concettuale del suo lavoro, quella tra proprietà naturale e proprietà artificiale. Se la prima derivava da dio e consisteva nell'aria, nell'acqua e nella terra di cui tutti gli individui, sulla base dei loro diritti naturali, potevano disporre in egual misura, la seconda era un'invenzione dell'uomo, che in quel modo cercava di esercitare un diritto esclusivo al possesso di qualcosa<sup>54</sup>.

L'ambiziosa intenzione di Paine era quella di indagare le giustificazioni che potevano essere a fondamento del passaggio dalla proprietà naturale a quella artificiale e dunque alla base della distinzione – che se portata ai suoi estremi e pervertita nel suo significato avrebbe condotto a un eccessivo, e a quel

---

<sup>53</sup> T. Paine, *Rights of Man*, II, cit., p. 279.

<sup>54</sup> T. Paine, *The Complete Writings...*, cit., *Agrarian Justice (Author's Inscription)*, vol. 1, p. 606.

punto ingiustificabile, divario tra ricchi e poveri – tra chi poteva acquisire lo status di legittimo proprietario di un bene e chi no. Richard Watson, vescovo di Llandaff, in un suo sermone dichiarava che era stato dio a creare sia i ricchi che i poveri, e fu proprio per confutare una tale posizione che Paine decise di dare alle stampe *Agrarian Justice*, per dimostrare come la povertà fosse in realtà il prodotto di un sistema economico-sociale corrotto che necessitava di riforme strutturali. Il passaggio alla società civile, oltre ad alcuni indiscutibili vantaggi, aveva comportato anche alcune gravi conseguenze, e tra queste l'eccessiva distanza che si era sviluppata tra la fasce più ricche e quelle più povere di ogni popolazione:

Whether that state that is proudly, perhaps erroneously, called civilization, has most promoted or most injured the general happiness of man, is a question that may be strongly contested. On one side, the spectator is dazzled by splendid appearances; on the other, he is shocked by extremes of wretchedness; both of which it has erected. The most affluent and the most miserable of the human race are to be found in the countries that are called civilized [...]. Civilization, therefore, or that which is so called, has operated two ways: to make one part of society more affluent, and the other more wretched, than would have been the lot of either in a natural state<sup>55</sup>.

Paine negava fermamente però che la soluzione utile a invertire quella tendenza potesse consistere nel ritorno allo stato di natura. In quel caso infatti la principale fonte di sostentamento sarebbe tornata a essere la caccia e questa non sarebbe più stata sufficiente per sfamare l'accresciuto numero di abitanti che nel frattempo si era sviluppato nel contesto delle società civili, grazie all'innovazione introdotta con la coltivazione agricola e quindi con lo sfruttamento più intensivo dei terreni. Bisognava perciò mantenere la struttura

---

<sup>55</sup> Ivi, p. 610. Paine utilizzava una metafora di forte impatto nel considerare l'eccessivo divario tra ricchi e poveri: «The contrast of affluence and wretchedness continually meeting and offending the eye, is like dead and living bodies chained together» (Ivi, p. 617).

della società civile risolvendone le principali contraddizioni e Paine, attraverso *Agrarian Justice*, proponeva la sua soluzione al problema.

Come detto, la riflessione dell'autore riguardava principalmente il concetto di proprietà e in particolare il modo in cui gli individui avessero acquisito il diritto a una proprietà personale sulla terra, originariamente posseduta in egual misura da tutti gli esseri umani. In realtà, Paine, secondo un'impostazione teorica molto vicina a quella lockeana – già richiamata in precedenza – credeva che il diritto degli individui dovesse esercitarsi esclusivamente sull'incremento di valore derivante dal lavoro che essi impiegavano sulla terra e non sulla terra stessa. Il problema era che questi due elementi erano inscindibili e dunque chi coltivava la terra, apportandovi una miglioria in termini di valore, veniva a essere considerato il proprietario della stessa. Da ciò la proposta di Paine di costituire un fondo nazionale, finanziato attraverso l'introduzione di una rendita fondiaria che doveva essere corrisposta da ogni proprietario, allo scopo di indennizzare quella parte della comunità che era stata privata della sua naturale "quota" sul possesso della terra<sup>56</sup>.

Se da una parte Paine si rendeva conto che il proprietario aveva diritto a godere del prodotto del proprio lavoro, dall'altra comprendeva anche che l'indebita – seppure inevitabile – estensione di quel diritto alla porzione di terra su cui aveva speso le proprie forze determinava, allo stesso tempo, la lesione di un altrui diritto, ossia quello del resto della comunità a sfruttare un bene comune come la terra: «While, therefore, I advocate the right, and interest myself in the hard case of all those who have been thrown out of their natural inheritance by the introduction of the system of landed property, I equally defend the right of the possessor to the part which is his»<sup>57</sup>.

Le risorse del fondo nazionale sarebbero state utilizzate per pagare una somma *una tantum* di quindici sterline a tutti coloro che avessero compiuto ventun anni d'età, per corrispondere un contributo di dieci sterline annue a tutti

---

<sup>56</sup> Cfr. Ivi, p. 611.

<sup>57</sup> Ivi, p. 612.

i cittadini d'età pari e superiore ai cinquant'anni, e per assistere categorie particolarmente svantaggiate di soggetti come i ciechi e gli invalidi (purché quest'ultimi non avessero già compiuto cinquant'anni e perciò percepissero le dieci sterline annue previste dal piano). Di tali provvedimenti avrebbero usufruito non soltanto i poveri o i non proprietari, ma la popolazione nella sua totalità. Paine credeva infatti che quanti non avessero avuto necessità di ricevere gli aiuti economici vi avrebbero semplicemente rinunciato<sup>58</sup>.

Nel riflettere sui pratici metodi da utilizzarsi per riscuotere le somme dai proprietari, il pensatore inglese sosteneva la preferibilità di un sistema per cui si applicasse una tassa di successione del dieci per cento su ogni proprietà al momento della morte del suo titolare. Per quanto riguardava l'individuazione e la quantificazione dei patrimoni che sarebbero stati soggetti alla tassa, Paine rimandava il compito alla legge che avrebbe dovuto disporre in materia. Egli si limitava esclusivamente a dire che il provvedimento avrebbe interessato le proprietà che raccoglievano ricchezze per un ammontare che fosse ben al di là di quello mediamente posseduto dai comuni cittadini<sup>59</sup>. Nonostante l'autore sottolineasse come il suo piano fosse fondato su principi universali e come dunque non dovesse ritenersi elaborato per uno specifico paese, al contempo, per dare un esempio quanto più preciso e concreto possibile, spiegava come nella pratica questo si sarebbe potuto attuare in Francia.

Per prima cosa si sarebbe dovuta istituire per legge una Carta contenente gli specifici provvedimenti relativi all'adozione e attuazione del piano. Ogni dipartimento avrebbe poi dovuto eleggere, in seno alle sue assemblee primarie,

---

<sup>58</sup> Alla base di questi provvedimenti – che rispecchiano l'opinione di Paine secondo cui la protezione della persona era preminente rispetto alla difesa della proprietà (cfr. T. Paine, *The Complete Writings...*, cit., *Dissertation on First Principles of Government*, vol. 2, p. 581) – starebbe una logica precorritrice rispetto a quella sottostante al concetto di reddito minimo garantito: «L'idea del RMG non è affatto nuova e ha un *pedigree* inglese. Precursore del concetto è considerato, da più parti, Thomas Paine con il suo *Agrarian Justice* (T. Casadei, *I diritti sociali. Un percorso filosofico-giuridico*, cit., p. 61). Per una definizione del concetto di reddito minimo garantito (basic income) si veda P. Van Parijs, "Competing Justifications of Basic Income", in ID. (ed.), *Arguing for Basic Income: Ethical Foundations for a Radical Reform*, London, Verso 1992, p. 3.

<sup>59</sup> Cfr. T. Paine, *The Complete Writings...*, cit., *Agrarian Justice*, vol. 1, p. 619.

tre commissari che, redigendo un registro, si sarebbero interessati di tutto ciò che concerneva l'implementazione delle disposizioni previste dalla Carta. Alla morte del soggetto titolare della proprietà, gli eredi avrebbero dato mandato ai commissari di effettuare, entro il termine di un anno e per mezzo di quattro rate trimestrali, un pagamento pari a un decimo del valore della proprietà stessa. Le obbligazioni sarebbero state depositate presso la banca nazionale di Parigi, che avrebbe emesso banconote sulla garanzia delle stesse obbligazioni in suo possesso. Tali banconote sarebbero state utilizzate per iniziare a pagare le pensioni e le indennità previste dal piano e, sulla base del continuo afflusso di denaro che sarebbe derivato dal progressivo pagamento delle rate trimestrali da parte degli eredi delle proprietà, sarebbero poi state cambiate con il contante<sup>60</sup>.

Il piano di Paine non si limitava a considerare esclusivamente la proprietà fondiaria, ma faceva riferimento anche alla proprietà personale in genere<sup>61</sup>. E' di fondamentale importanza a questo punto indagare le giustificazioni che stavano alla base del sistema di tassazione delle proprietà terriere e non. Il primo motivo portato dal radicale inglese a sostegno del suo modello è già stato richiamato e consiste nel comune ed eguale diritto naturale esercitabile da ogni individuo al possesso della terra. Come ogni altro diritto naturale preso in considerazione da Paine, anche questo era di derivazione divina perché era appunto dio a creare la terra e a metterla a disposizione di tutto il genere umano indistintamente. Quando però sorgeva il sistema fondato sulla proprietà artificiale, per il quale una parte degli individui era spogliata del suo diritto sulla terra, si rendeva necessario ribilanciare in qualche modo l'originaria condizione di eguaglianza tra gli individui stessi e non potendo un tale obiettivo essere raggiunto attraverso un ritorno allo stato di natura – per le ragioni precedentemente analizzate – Paine proponeva l'istituzione del

---

<sup>60</sup> Cfr. Ivi, pp. 622-623.

<sup>61</sup> Cfr. R. Lamb, *Liberty, Equality, and the Boundaries of Ownership: Thomas Paine's Theory of Property Rights*, in «The Review of Politics», LXXII, n. 3, 2010, pp. 483-511, p. 507.

meccanismo di indennizzo dei non proprietari finanziato attraverso il prelievo espletato sui più ricchi patrimoni della comunità.

Oltre a questa prima giustificazione, Paine ne adduceva altre che stavolta prescindevano dalla dimensione religiosa manifestando una propria autonomia concettuale. Tra queste bisogna citare quelle che Claeys definisce il “principio del progresso” e la “teoria del debito sociale”<sup>62</sup> (a quest’ultima si è già accennato, nel secondo capitolo di questo lavoro, per sottolineare la vicinanza tra Paine e Locke nel ritenere il contesto societario e relazionale vissuto dagli individui come presupposto imprescindibile per una qualsiasi forma di accumulazione della ricchezza).

Per quanto concerne il “principio del progresso” è possibile affermare che il radicale di Thetford credeva fosse assolutamente illogico che un individuo visse, in un contesto di società civile, una condizione peggiore rispetto a quella che avrebbe vissuto in seno allo stato di natura. Il concetto di civiltà doveva fondarsi su un’idea di avanzamento e progresso che consentisse all’uomo di realizzare pienamente se stesso, attraverso nuovi meccanismi di organizzazione e funzionamento delle comunità che garantissero in misura maggiore la tutela delle sue irrinunciabili prerogative. Il modo di sviluppo delle società pareva invece a Paine andare in direzione esattamente opposta a quella auspicabile, e la miseria cui era condannata una considerevole parte della popolazione di ogni paese ne era la dimostrazione. Per questa ragione si sarebbe dovuto provvedere a riequilibrare l’eccessivo divario esistente tra ricchi e poveri e il prelievo fiscale esercitato sulle più cospicue proprietà era il modo migliore – nonché il più legittimo – per farlo.

L’ulteriore, e probabilmente la più importante, giustificazione elaborata da Paine in tema di tassazione delle proprietà era però quella relativa alla “teoria del debito sociale”. Il presupposto fondamentale di tale ragionamento – che tra gli altri era quello che più di tutti poteva applicarsi alla proprietà

---

<sup>62</sup> Cfr. G. Claeys, *Thomas Paine...*, cit., pp. 197 e 201-202.



personale in genere e non soltanto a quella terriera – era che nessuno, se non nell’ambito di una società civile, avrebbe mai potuto accumulare ricchezza oltre quanto gli era possibile ottenere attraverso il proprio lavoro: «All accumulation, therefore, of personal property, beyond what a man's own hands produce, is derived to him by living in society; and he owes on every principle of justice, of gratitude, and of civilization, a part of that accumulation back again to society from whence the whole came»<sup>63</sup>.

Un individuo isolato non sarebbe mai stato in grado di acquisire una proprietà personale al di fuori del contesto di relazionalità e di scambio che caratterizzava la società civile e perciò doveva ritenersi debitore nei confronti di quest’ultima e restituire nel fondo nazionale parte di quanto aveva accumulato. Nel fare un pratico esempio di come una proprietà personale potesse realizzarsi sfruttando le potenzialità e le forze insite alla comunità, Paine – anticipando riflessioni che avrebbero caratterizzato il pensiero socialista del XIX secolo<sup>64</sup> – riportava l’emblematico caso del proprietario che accumulava ricchezza sottopagando il lavoro di coloro che avevano contribuito a produrla<sup>65</sup>.

In generale, analizzando il piano di Paine può dunque desumersi come egli fosse fermamente convinto che il processo di civilizzazione – di cui il libero commercio, come ricordato nei capitoli precedenti, rappresentava un elemento essenziale – avesse prodotto, oltre ai molti vantaggi, anche forti distorsioni come la povertà e la miseria. Porre rimedio agli enormi squilibri in termini di ricchezza che caratterizzavano le società civili diveniva un obbligo morale e l’avveniristico modello di diritti sociali elaborato da Paine, per quanto imperfetto o rudimentale potesse essere, dimostrava «una sollecitudine per le condizioni di vita dei poveri assai rara ai suoi tempi»<sup>66</sup>.

---

<sup>63</sup> T. Paine, *The Complete Writings...*, cit., *Agrarian Justice*, vol. 1, p. 620.

<sup>64</sup> Sull’influenza che *Agrarian Justice* avrebbe avuto su alcuni tra i più importanti pensatori del socialismo ottocentesco cfr. B. Vincent, *The Transatlantic Republican...*, cit., p. 133 e P. Van Parijs, “Competing Justifications of Basic Income”, in ID. (ed.), *Arguing for Basic Income: Ethical Foundations for a Radical Reform*, cit., p. 12.

<sup>65</sup> Cfr. T. Paine, *The Complete Writings...*, cit., *Agrarian Justice*, vol. 1, p. 620.

<sup>66</sup> V. Gabrieli, *Tom Paine cittadino del mondo*, Roma, Opere Nuove 1960, p. 51.

Il fatto che il radicale inglese intendesse finanziare i provvedimenti che stavano a fondamento della sua idea di Stato sociale attraverso la tassazione della proprietà privata, darebbe però adito a una possibile contraddizione esistente tra il sostegno da lui concesso a un sistema di libero mercato e le istanze di giustizia sociale che ispiravano il suo piano assistenziale. Una tale ipotesi pare comunque poter essere sconfessata, laddove si consideri che l'ambizioso obiettivo perseguito da Paine coincideva in realtà con la ricerca di una sottile e complessa sintesi tra l'interesse individuale e quello collettivo:

In Paine, la proprietà è inserita in un contesto di espansione dell'eguaglianza, entro una dimensione politico-progettuale che renda possibile, a partire da principi etici (ethical claims) definiti, una 'propagazione' universale della proprietà stessa e una sua limitazione proprio per ragioni di giustizia sociale, e quindi di tutela e valorizzazione della socievolezza, della solidarietà tra i cittadini<sup>67</sup>.

E' importante sottolineare come la teoria di Paine non mirasse all'uguaglianza delle proprietà possedute dagli individui, quanto piuttosto alla limitazione di un'eccessiva accumulazione di ricchezza personale che, nell'insano e corrotto perseguimento di un interesse esclusivamente individuale, sarebbe molto probabilmente sfociata nella lesione di quello che potrebbe definirsi un diritto collettivo al benessere<sup>68</sup>. Paine, oltretutto, – ben consapevole

---

<sup>67</sup> T. Casadei, *I diritti sociali. Un percorso filosofico-giuridico*, cit., p. 9.

<sup>68</sup> Paine scriveva: «That property will ever be unequal is certain. Industry, superiority of talents, dexterity of management, extreme frugality, fortunate opportunities, or the opposite, or the means of those things, will ever produce that effect, without having recourse to the harsh, ill-sounding names of avarice and oppression; and besides this there are some men who, though they do not despise wealth, will not stoop to the drudgery or the means of acquiring it, nor will be troubled with it beyond their wants or their independence; while in others there is an avidity to obtain it by every means not punishable; it makes the sole business of their lives, and they follow it as a religion. All that is required with respect to property is to obtain it honestly, and not employ it criminally; but it is always criminally employed when it is made a criterion for exclusive rights» (T. Paine, *The Complete Writings...*, cit., *Dissertation on First Principles of Government*, vol. 2, p. 580). Sulla base di questa considerazione è possibile dimostrare anche l'assoluta distanza tra Paine e Babeuf, leader della fallita "Congiura degli Uguali", scoperta e repressa in Francia nel maggio 1796. Babeuf mirava all'abolizione della proprietà privata e a una spartizione della terra improntata al più ferreo rispetto del principio di uguaglianza tra gli

del fatto che la riuscita del suo piano passasse anche dal fornire ai proprietari delle fondate ragioni per accettarlo, o comunque per ritenerlo necessario – sosteneva che le proprietà avrebbero corso il serio rischio di essere irrimediabilmente “aggredite”, nel caso in cui il sistema relativo alla loro gestione e trasmissione avesse mantenuto quelle caratteristiche, venendo così percepito dalla massa dei cittadini come la causa determinante della condizione di povertà imperante nelle società civili:

To remove the danger, it is necessary to remove the antipathies, and this can only be done by making property productive of a national blessing, extending to every individual. When the riches of one man above another shall increase the national fund in the same proportion; when it shall be seen that the prosperity of that fund depends on the prosperity of individuals; when the more riches a man acquires, the better it shall be for the general mass; it is then that antipathies will cease, and property be placed on the permanent basis of national interest and protection<sup>69</sup>.

---

individui. Paine, oltre che essere in disaccordo sui contenuti che stavano alla base di una tale impostazione, criticava anche i mezzi attraverso cui gli Eguali avevano tentato di portarli a compimento, cioè violenza e violazione dei democratici meccanismi di espressione della volontà e del consenso popolare: «[...] the conspirators did their best to renew disorder and confusion, and constituted themselves personally into a Directory, which is formally destructive of election and representation. They were, in fine, extravagant enough to suppose that society, occupied with its domestic affairs, would blindly yield to them a directorship usurped by violence» (T. Paine, *The Complete Writings...*, cit., *Agrarian Justice (Author's Inscription)*, vol. 1, p. 608).

<sup>69</sup> Ivi, p. 621.

## Conclusioni

Il presente lavoro si è posto l'obiettivo di indagare gli aspetti fondamentali del pensiero politico e filosofico-giuridico di Thomas Paine. L'esperienza di vita di questo autore costituisce uno strumento di inestimabile valore per comprendere e meglio interpretare alcuni tra i più importanti eventi storici del XVIII secolo, su tutti le Rivoluzioni americana e francese. Paine visse direttamente e partecipò in modo attivo allo svolgimento di quegli epocali sovvertimenti istituzionali e lo fece da rivoluzionario, da pensatore, da politico e da costituente. I suoi scritti e le sue azioni furono interamente ispirati da un unico e indiscutibile obiettivo: il riconoscimento e la concreta attuazione dei diritti dell'uomo. Attraverso lo studio delle sue opere si è cercato di ricostruire la genesi giusnaturalista e il primordiale sviluppo dei fondamentali diritti civili, politici e sociali, realizzatosi attraverso la stesura delle prime Carte costituzionali e Dichiarazioni di fine Settecento.

La complessa evoluzione in termini di affermazione e realizzazione delle inalienabili prerogative individuali si è sempre caratterizzata, nel passato come nel presente, per essere un processo estremamente dinamico e mutevole, difficilmente inquadrabile secondo leggi certe e incontrovertibili. L'analisi qui condotta sul pensiero painiano dimostra una volta di più quanto faticosa e logorante sia stata la lotta per avviare una rivoluzione concettuale di portata epocale, come è stata quella dei diritti dell'uomo. A volte le resistenze che si incontrano nel costruire – o anche soltanto immaginare – qualcosa di nuovo sono tali e tante, e di così diversa natura, che è necessario distruggere tutto ciò che c'era prima. Da qui la scelta di studiare le radici storiche dei diritti dell'uomo attraverso il fondamentale connubio, caratteristico dell'intera opera di Paine, tra radicalismo e costituzionalismo: distruggere per ricostruire.

Il presente elaborato è stato organizzato in modo da condurre un iniziale e minuzioso studio biografico sull'autore, che ha consentito di analizzare i tratti

essenziali che lo caratterizzavano, nonché le influenze che ne hanno determinato in misura maggiore il pensiero. Le origini inglesi, la famiglia, l'istruzione ricevuta, il viaggio verso l'America, l'impegno politico, il ritorno in Europa, la Rivoluzione francese e infine gli ultimi anni americani rappresentano tutti elementi imprescindibili per meglio interpretare il sentimento e le opinioni di Paine. E' impossibile però attribuire a questo pensatore un'etichetta o una qualsiasi militante appartenenza politica. Esaminare il suo contributo attraverso una prospettiva precostituita significa infatti perderne il significato di fondo, che consisteva nell'instancabile ricerca di una complessa sintesi anche tra istanze e argomentazioni apparentemente inconciliabili tra loro. La ragion d'essere di ogni sua riflessione era la tutela dei fondamentali diritti dell'uomo e poco importava a quale parte politica o concezione economica fossero riconducibili gli argomenti portati a sostegno di quella causa.

Il suo radicalismo – oggetto d'esame nel secondo capitolo di questo lavoro – si manifestava nella critica di quelli che considerava sistemi illegittimi di gestione e trasmissione del potere politico, modelli autoritari come la monarchia ereditaria, che ignoravano il requisito essenziale del consenso dei governati. L'individuo non doveva più essere suddito, bensì era necessario considerarlo come soggetto dotato di ragione e perfettamente in grado di scegliere e autodeterminare la propria condizione politica. Il radicalismo razionalista e illuminista di Paine trovava riflesso anche nell'attacco alle religioni rivelate, produttrici di miti e superstizioni, e nella sua visione del commercio, ritenuto un importante mezzo di civilizzazione e pacificazione tra i popoli. Tutto poteva e doveva essere messo in discussione per il fine ultimo della garanzia dei diritti.

Come si è avuto modo di osservare, in particolare nella sezione di questo lavoro che si occupava di studiare il carattere costituzionalistico della teoria painiana, a questa fase "distruttiva" e di radicale critica se ne affiancava un'altra di paradigmatico ripensamento delle strutture politico-istituzionali. L'abbattimento degli illegittimi sistemi di governo esistenti, nelle intenzioni di

Paine, non era fine a se stesso, ma rappresentava soltanto il necessario presupposto per la costruzione di un ordine democratico-rappresentativo alternativo. Il costituzionalismo idealizzato da Paine doveva coincidere con una nuova e meglio funzionante organizzazione dei poteri fondamentali e costituire un più efficace strumento di conservazione e difesa dei diritti dell'uomo. Le disposizioni costituzionali, che adesso acquisivano un rango superiore rispetto alle leggi ordinarie, dovevano rispondere all'esigenza di assicurare un più forte meccanismo di tutela ai valori portanti dell'intera struttura politico-giuridica, e tra questi v'erano certamente le naturali e inalienabili prerogative individuali.

La teoria dei diritti di Paine, cui è stato interamente dedicato il capitolo conclusivo di questa ricerca, dimostrava la sensibilità e lo sguardo di prospettiva che animavano il pensiero del radicale inglese. Partendo da una base concettuale giusnaturalista – tesa a dimostrare il carattere innato dei diritti fondamentali dell'uomo, in quanto attributi propri di qualsiasi individuo a prescindere da ogni tipo di origine o appartenenza – Paine sviluppava, anche sulla scia delle più importanti dottrine contrattualiste, un'importante riflessione sulla trasposizione dei diritti naturali in diritti civili e politici. Gli uomini si associavano costituendo – e legittimando attraverso il proprio consenso – un governo politico che aveva l'unico scopo di proteggere tutte quelle prerogative naturali che gli individui, nella loro condizione presociale, non erano stati in grado di difendere autonomamente.

Il processo di civilizzazione sanciva così la nascita dei diritti civili e politici, ma comportava, allo stesso tempo, soprattutto a causa del pervertimento del sistema di formazione, gestione e trasmissione della proprietà privata artificiale – ossia quella creata dall'uomo e non da dio –, drammatiche distorsioni come la povertà e la miseria. Per cercare di porre rimedio a una tale criticità Paine proponeva il suo avveniristico modello di Stato sociale, teorizzando una nuova generazione di diritti – i diritti sociali appunto – il cui soddisfacimento passava per l'adempimento da parte delle istituzioni di governo di un obbligo correlativo a carattere positivo, che coincideva con

l'implementazione di tutte quelle misure necessarie a garantire il benessere dei propri cittadini.

L'intera riflessione di Paine continua ancora oggi a destare interesse in molti studiosi proprio per la capacità dell'autore di guardare oltre il proprio tempo, di immaginare i possibili futuri sviluppi in materia politica, giuridica, economica e sociale e di fornire proposte concrete che, per quanto imperfette potessero essere, testimoniavano comunque una seria e sincera volontà di apportare un mutamento. Il radicalismo e il costituzionalismo erano i due elementi cardine necessari a distruggere e a "ricominciare il mondo da capo", stavolta sulle più solide ed eque basi della democrazia e delle fondamentali prerogative individuali.

Per una qualsiasi indagine storica e teorico-filosofica condotta sul tema dei diritti dell'uomo il contributo di Paine deve certamente considerarsi decisivo. Egli riusciva infatti in modo compiuto a concentrare i propri sforzi di analisi, oltre che sull'elemento dottrinale-definitorio dei diritti, anche sull'altrettanto imprescindibile questione della loro effettività, determinata dal modo di funzionamento e organizzazione del complesso delle strutture istituzionali che caratterizzavano ogni Stato.

## Bibliografia

### Opere di Thomas Paine

T. Paine, *Thomas Paine: a collection of unknown writings*, ed. by H. Burgess, Basingstoke, Palgrave Macmillan 2010.

ID., *Thomas Paine and America, 1776-1809*, ed. by K. W. Burchell, London, Pickering & Chatto 2009.

ID., *Common Sense, Rights of Man and Agrarian Justice*, ed. by J. Kimpell, London, Verso 2009.

ID., *The American Crisis*, Charleston, Forgotten Books 2008.

ID., *Dissertations on First Principles of Government*, Whitefish, Kessinger Publishing 2004.

ID., *Common Sense and other writings*, ed. by G. S. Wood, New York, The Modern Library 2003.

ID., *L'età della ragione*, a cura di E. J. Mannucci, Como, Ibis 2000.

ID., *Collected Writings*, ed. by E. Foner, New York, The Library of America 1995.

ID., *Rights of Man, Common Sense and other political writings*, ed. by M. Philp, Oxford, Oxford University Press 1995.

ID., *Political Writings*, ed. by B. Kuklick, Cambridge, Cambridge University Press 1989.

ID., *Rights of Man*, ed. by H. Collins, Harmondsworth, Penguin Books 1983.

ID., *Common Sense*, ed. by I. Kramnick, Harmondsworth, Penguin Books 1982.

ID., *I diritti dell'uomo e altri scritti politici*, a cura di T. Magri, Roma, Editori Riuniti 1978.



ID., *The Complete Writings of Thomas Paine*, ed. by P. S. Foner, 2 voll., New York, The Citadel Press 1945.

ID., *Representative Selections*, ed. by H. H. Clark, New York, American Book Company 1944.

ID., *The Life and Works of Thomas Paine*, ed. by W. M. Van Der Weyde, 9 voll., New Rochelle, Thomas Paine National Historical Association 1925.

ID., *The Writings of Thomas Paine*, ed. by M. D. Conway, 4 voll., New York, Ams Press 1894-1896.

#### Altre opere

V. Accattatis, *Giusnaturalismo e costituzionalismo*, in «Democrazia e diritto», I, 1990, pp. 311-321.

J. Q. Adams, *Observations on Paine's Rights of Man in a series of letters*, Edinburgh, Printed and sold by J. Dickson 1792.

M. Albertone, "Gerarchia sociale, repubblica e democrazia: la figura del "farmer" nell'America del XVIII secolo", a cura di A. Alimento – C. Cassina, *Il pensiero gerarchico in Europa, XVIII-XIX secolo*, Firenze, Olschki 2002, pp. 83-109.

A. O. Aldridge, *Thomas Paine's American ideology*, Newark, University of Delaware Press 1984.

ID., *Man of reason, The life of Thomas Paine*, Philadelphia, Lippincott 1959.

ID., *Shaftesbury and the Deist Manifesto*, in «Transactions of the American Philosophical Society», XLI, n. 2, 1951, pp. 297-382.

A. Alimento – C. Cassina, *Il pensiero gerarchico in Europa, XVIII-XIX secolo*, cit.

A. Aquarone – G. Negri – C. Scelba (a cura di), *La formazione degli Stati Uniti d'America*, 2 voll., Pisa, Nistri-Lischi 1961.

- D. Armitage, *Foundations of Modern International Thought*, Cambridge, Cambridge University Press 2013.
- N. Ascherson, *The indispensable Englishman*, in «New Statesman», XII, n. 540, 1999, pp. 25-27.
- A. J. Ayer, *Thomas Paine*, Chicago, The University of Chicago Press 1990.
- L. Baccelli, *Il particolarismo dei diritti. Poteri degli individui e paradossi dell'universalismo*, Roma, Carocci 1999.
- A. Barbera (a cura di), *Le basi filosofiche del costituzionalismo. Lineamenti di filosofia del diritto costituzionale*, Roma-Bari, Laterza 2007.
- ID., “Le basi filosofiche del costituzionalismo”, in ID. (a cura di), *Le basi filosofiche del costituzionalismo. Lineamenti di filosofia del diritto costituzionale*, cit., pp. 3-42.
- A. Barbera – C. Fusaro, *Il governo delle democrazie*, Bologna, Il Mulino 1997.
- M. Battistini, *Una rivoluzione per lo Stato: Thomas Paine e la rivoluzione americana nel mondo atlantico*, Soveria Mannelli, Rubbettino 2012.
- ID., *Living in Transition in the Atlantic World: Democratic Revolution and Commercial Society in the Political Writings of Thomas Paine*, in «Nuevo mundo mundos nuevos», pubblicato online il 27 giugno 2012, URL: <http://nuevomundo.revues.org/63485>.
- ID., *L'epoca di Paine. Società e politica nella rivoluzione atlantica*, in «Scienza & Politica», XX, n. 39, 2008, pp. 111-124.
- ID., *The Transatlantic Republican. Thomas Paine e la democrazia nel «mondo atlantico»*, in «Contemporanea», XII, n. 4, 2009, pp. 625-649.
- M. Battistini – M. Griffo, *Un racconto di due Paine. A Tale of Two Paines*, in «Scienza & Politica», XXIV, n. 46, 2012, pp. 49-68.
- V. Beonio-Brocchieri, *La personalità politica di Edmondo Burke, Introduzione a E. Burke, Riflessioni sulla Rivoluzione francese*, a cura di V. Beonio-Brocchieri, Bologna, Licinio Cappelli Editore 1930, pp. 3-45.
- R. B. Bernstein, *Rediscovering Thomas Paine*, in «New York Law School Law Review», XXXIX, n. 4, 1994, pp. 873-929.

- M. A. Best, *Thomas Paine: Prophet and Martyr of Democracy*, New York, Harcourt, Brace & Company 1927.
- S. Blakemore, *Crisis in representation: Thomas Paine, Mary Wollstonecraft, Hellen Maria Williams, and the rewriting of the French revolution*, London, Associated University Press 1997.
- ID., *Intertextual war: Edmund Burke and the French Revolution in the writings of Mary Wollstonecraft, Thomas Paine, and James MacKintosh*, London, Associated University Press 1997.
- ID., *Revisionist Patricide: Thomas Paine's Letter to George Washington*, in «Clio», XXIV, n. 3, 1995, pp. 269-289.
- C. Blanchard, *The life of Thomas Paine [...]*, New York, D. M. Bennett 1877.
- N. Bobbio, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Roma-Bari, Laterza 2015.
- ID., *L'età dei diritti*, Torino, Einaudi 1997.
- G. Bongiovanni, *Costituzionalismo e teoria del diritto*, Roma-Bari, Laterza 2005.
- G. Bongiovanni – G. Gozzi, “Democrazia”, a cura di A. Barbera, *Le basi filosofiche del costituzionalismo. Lineamenti di filosofia del diritto costituzionale*, cit., pp. 215-249.
- B. Boothby, *Observations on The appeal from the new to the old Whigs, and on Mr. Paine's Rights of Man: in two parts*, London, printed for John Stockdale, 1792.
- Y. Bosc, *Paine et Condorcet pour refonder la solidarité?*, in «Mouvements», n. 64, 2010, pp. 129-135.
- ID., *Républicanismes et droits naturels à l'époque moderne. Des humanists aux revolutions des droits de l'homme et du citoyen*, Paris, Kimé 2009.
- ID., “Thomas Paine notre contemporain?”, éd. par C. Delacroix – F. Dosse – P. Garcia, *Historicités*, Paris, La Découverte 2009.
- ID., “Thomas Paine: révolutionner l'état de civilisation. 1776-1802”, éd. par R. Monnier, *Révoltes et revolutions en Europe (Russie comprise) et aux Ameriques de 1773 à 1802*, Paris, Ellipses 2004, pp. 121-146.

- ID., *Les conflits des libertés. Thomas Paine et le débat sur la déclaration et la constitution de l'an III*, in «Annales historiques de la Révolution française», CCCXXVII, n. 1, 2002, pp. 99-105.
- ID., “Paine et Robespierre: propriété, vertu et révolution”, éd. par J.-P. Jessenne – G. Dereguancourt – J.-P. Hirsch – H. Leuwers, *Robespierre: De la Nation artésienne à la République et aux Nations*, Lille, Centre d’Histoire de la Région du Nord et de l’Europe du Nord-Ouest, Université de Lille III 1994, pp. 245-251.
- H. A. Brann, *The age of unreason: being a reply to Thomas Paine, Robert Ingersoll, Felix Adler, Rev. O. B. Frothingham, and other American rationalists*, New York, Martin B. Brown 1881.
- H. Burgess, *An Extended History of the Remains of Thomas Paine*, in «Journal of Radical History», VIII, n. 4, 2007, pp. 1-29.
- E. Burke, *Difesa della società naturale*, a cura di I. Cappiello, Macerata, liberilibri 1993.
- ID., *Pensieri sull’attuale malcontento*, a cura di G. Galliano Passalacqua, Genova, ECIG 1987.
- ID., *Scritti politici*, a cura di A. Martelloni, Torino, UTET 1963.
- ID., *Riflessioni sulla Rivoluzione francese*, cit.
- H. K. Bush Jr., – J. Web, “*Transfigured by Oratory*”: *Thomas Paine, Robert Ingersoll, Mark Twain, and the Roots of American Civil Religion*, in «The Mark Twain Annual», VII, n. 1, 2009, pp. 78-96.
- M. Butler, *Burke, Paine, Godwin, and the Revolution Controversy*, Cambridge, Cambridge University Press 1984.
- G. Buttà, “Thomas Paine et les Constitutions de 1793 et 1795: critique de la république formelle”, éd. par B. Vincent, *Thomas Paine ou la République sans frontière*, Nancy, PUN-Ligue des Droits de l’homme 1993, pp. 126-133.
- ID., *John Adams e gli inizi del costituzionalismo americano*, Milano, A. Giuffrè 1988.

- I. Cappelletto, *Edmund Burke: ragione, realtà sociale e potere, Introduzione a E. Burke, Difesa della società naturale*, cit., pp. XI-XXXIV.
- C. Cardia, *Genesi dei diritti umani*, Torino, Giappichelli 2005.
- N. Caron, *Thomas Paine et l'éloge des révolutions*, in «Transatlantica», II, 2006, pubblicato on line, URL: <http://transatlantica.revues.org/1145>.
- ID., *Le déisme américain: de la jeune république à l'ère de l'Internet* in «Revue française d'études américaines», XCV, n. 1, 2003, pp. 54-72.
- ID., *Thomas Paine contre l'imposture des pretres*, Paris, L'Harmattan 1998.
- J. Cartwright, *American Independence, the Interest and Glory of Great Britain*, Philadelphia, Printed and sold by Robert Bell 1776.
- T. Casadei, *Tra ponti e rivoluzioni. Diritti, costituzioni, cittadinanza in Thomas Paine*, Torino, Giappichelli 2012.
- ID., *I diritti sociali. Un percorso filosofico-giuridico*, Firenze, Firenze University Press 2012.
- ID. (a cura di), *Diritti umani e soggetti vulnerabili. Violazioni, trasformazioni, aporie*, Torino, Giappichelli 2012.
- ID., *Tom Paine e i diritti: proprietà e genesi dei diritti sociali*, in «Filosofia Politica», n. 3, 2005, pp. 399-414.
- ID., “Sovranità popolare e «costituzionalismo progressivo» in Thomas Paine”, a cura di S. Scandellari, *Potere sovrano: simboli, limiti ed abusi*, Bologna, Il Mulino 2003, pp. 137-157.
- M. A. Cattaneo, *Libertà e virtù nel pensiero politico di Robespierre*, Milano-Varese, Istituto Editoriale Cisalpino 1968.
- A. Cavarero – F. Restaino, *Le filosofie femministe. Due secoli di battaglie teoriche e pratiche*, Milano, Mondadori 2002.
- U. Cerroni (a cura di), *Il pensiero politico (dalle origini ai nostri giorni)*, Roma, Editori Riuniti 1966.
- G. Chalmers [F. Oldys], *The life of Thomas Paine: the author of Rights of man, Age of Reason, &c. With a defense of his writings by Francis Oldys, A. M. of the University of Pennsylvania*, Boston, Manning & Loring 1796.

- ID., *The life of Thomas Paine, the author of Rights of Men. With a defense of his writings by Francis Oldys, A. M. of the University of Pennsylvania*, Dublin, printed by Zachariah Jackson, for Richard White 1795(?).
- J. Cheetham, *The life of Thomas Paine, author of Common Sense, The Crisis, Rights of man, &c. &c. &c.*, New York, Southwick and Pelsue 1809.
- G. M. Chiodi – R. Gatti (a cura di), *La filosofia politica di Locke*, Milano, FrancoAngeli 2005.
- J. Chumbley – L. Zonneveld (eds.), *Thomas Paine: In Search of Common Good*, Nottingham, Spokesman Books 2009.
- G. Claey's, *The Origins of the Rights of Labor: Republicanism, Commerce, and the Construction of Modern Social Theory in Britain, 1796-1805*, in «The Journal of Modern History», LXVI, n. 2, 1994, pp. 249-290.
- ID., *Thomas Paine: Social and Political Thought*, Boston, Unwin Hyman 1989.
- ID., *Citizens and Saints. Politics and Anti-politics in Early British Socialism*, Cambridge, Cambridge University Press 1989.
- ID., *Toward a Reinterpretation of Thomas Paine*, in «American Literature», V, n. 2, 1933, pp. 133-145.
- J. C. D. Clarke, *Religious Affiliation and Dynastic Allegiance in Eighteenth-Century England: Edmund Burke, Thomas Paine and Samuel Johnson*, in «ELH», LXIV, n. 4, 1997, pp. 1029-1067.
- W. Cobbett, *The life of Thomas Paine*, London, reprinted for J. Wright 1797.
- H. Collins, *Introduction to T. Paine, Rights of Man*, cit., pp. 9-47.
- N. Condorcet – T. Paine, *Le Républicain*, Paris, Edhis 1991.
- M. D. Conway, *The life of Thomas Paine. With a history of his literary, political and religious career in America, France, and England*, 2 voll., New York, G. P. Putnam 1892.
- P. Costa – D. Zolo (a cura di), *Lo Stato di diritto: storia, teoria, critica*, Milano, Feltrinelli 2006.
- V. W. Crane, *The Club of Honest Whigs: Friends of Science and Liberty*, in «The William and Mary Quarterly», XXIII, n. 2, 1966, pp. 210-233.

- C. Delacroix – F. Dosse – P. Garcia (dir.), *Historicités*, cit.
- J. W. Derry, *The radical tradition. Tom Paine to Lloyd George*, London, Macmillan 1967.
- H. T. Dickinson, *Thomas Paine*, in «History», LXXXI, n. 262, 1996, pp. 228-237.
- R. Douglass, *Rousseau's Critique of Representative Sovereignty: Principled or Pragmatic?* in «American Journal of Political Science», LVII, n. 3, 2013, pp. 735–747.
- M. Durey, *Thomas Paine's Apostles: Radical Emigrés and the Triumph of Jeffersonian Republicanism*, in «The William and Mary Quarterly», XLIV, n. 4, 1987, pp. 661-688.
- I. Dyck (ed.), *Citizen of the world. Essays on Thomas Paine*, London, Christopher Helm 1987.
- M. Ezran, *Thomas Paine: le combattant des deux revolutions américaine et française*, Paris, l'Harmattan 2004.
- A. Facchi, *Breve storia dei diritti umani*, Bologna, Il Mulino 2007.
- ID., “Popolo”, a cura di A. Barbera, *Le basi filosofiche del costituzionalismo. Lineamenti di filosofia del diritto costituzionale*, cit., pp. 93-116.
- C. Faralli, “Stato”, a cura di A. Barbera, *Le basi filosofiche del costituzionalismo. Lineamenti di filosofia del diritto costituzionale*, cit., pp. 167-192.
- R. Fennessy, *Burke, Paine and the rights of man: a difference of political opinion*, The Hague, Nijhoff 1963.
- R. A. Ferguson, *The Commonalities of Common Sense*, in «William and Mary Quarterly», LVII, n. 3, 2000, pp. 465-504.
- M. Fioravanti, *Costituzionalismo. Percorsi della storia e tendenze attuali*, Roma-Bari, Laterza 2009.
- ID., *Costituzione*, Bologna, Il Mulino 1999.
- ID., *Appunti di storia delle costituzioni moderne*, Torino, Giappichelli 1991.

- K. Fischer, “Al di sopra della legge di Dio e degli uomini. Deismo e politica rivoluzionaria nelle opere di Paine”, a cura di M. Sioli – M. Battistini, *L'età di Thomas Paine. Dal senso comune alle libertà civili americane*, Milano, FrancoAngeli 2011, pp. 137-151.
- E. Foner, *Storia della libertà americana*, Roma, Donzelli 2009.
- ID., *Tom Paine and Revolutionary America*, London, Oxford University Press 1976.
- E. Freeman, *Edmund Burke and the Critique of Political Radicalism*, Oxford, Blackwell 1980.
- T. E. Frosini, *La lotta per i diritti: le ragioni del costituzionalismo*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane 2011.
- J. Fruchtman, Jr., *The Political Philosophy of Thomas Paine*, Baltimore, The Johns Hopkins University Press 2009.
- ID., *Thomas Paine: Apostle of Freedom*, New York, Four Walls Eight Windows 1994.
- ID., *Thomas Paine and the Religion of Nature*, Baltimore, The Johns Hopkins University Press 1993.
- ID., *Nature and Revolution in Paine's Common Sense*, in «History of Political Thought», X, n. 3, 1989, pp. 421-438.
- V. Gabrieli, *Thomas Paine cittadino del mondo*, Roma, Opere Nuove 1960.
- L. Geffroy, *A l'origine du revenue garanti: Thomas Paine*, in «Multitudes», VIII, n. 1, 2002, pp. 52-55.
- D. Gobetti, *Una generosa costituzione: società e politica negli scritti di Thomas Paine*, in «Il pensiero politico: rivista di storia delle idee politiche e sociali», XVI, n. 1, 1983, pp. 83-103.
- W. Godwin, *The radical tradition in education in Britain: a compilation of writings of William Godwin (et al.)*, ed. by B. Simon, London, Lawrence and Wishart 1972.
- M. Goldoni, *Il costituzionalismo progressivo di Thomas Paine*, in «Materiali per una Storia della Cultura Giuridica», XLIV, n. 1, 2014, pp. 293-304.



- M. F. Griffith, *John Locke's influence on American government and public administration*, in «Journal of Management History», III, n. 3, 1997, pp. 224-237.
- T. Griffiths, *These are the times: A Life of Thomas Paine*, Nottingham, Spokesman Books 2004.
- M. Griffo, *Thomas Paine tra filologia e storiografia*, in «L'acropoli», XIV, n. 3, 2013, pp. 210-219.
- ID., *Thomas Paine: la vita e il pensiero politico*, Soveria Mannelli, Rubbettino 2011.
- ID., *Thomas Paine e il giacobinismo: revisione costituzionale versus insurrezione*, in «Giornale di Storia Costituzionale», II, n. 16, 2008, pp. 101-112.
- U. Grozio, *Diritto della guerra e della pace*, 4 voll., Firenze, Centro editoriale toscano 2002.
- K. Haakonssen, *Grotius, Pufendorf and modern natural law*, Aldershot, Ashgate 1999.
- T. Hardy, *The patriot. Addressed to the people, on the present state of affairs in Britain and in France, with observations on republican government, and discussions of the principles advanced in the writings of Thomas Paine*, Edinburgh, Printed for J. Dickson 1793.
- J. S. Harford, *Some account of the life, death and principles of Thomas Paine, together with remarks on his writings, and on their intimate connection with the avowed objects of the revolutionists of 1793, and of the radicals in 1819*, Bristol, J. M. Gutch 1820.
- C. Hitchens, *Thomas Paine, I diritti dell'uomo: una biografia*, Roma, Newton Compton 2007.
- ID., *The Actuarial Radical: Common Sense about Thomas Paine*, in «Grand Street», VII, n. 1, 1987, pp. 67-77.
- T. Hobbes, *Leviatano: ossia la materia, la forma e il potere di uno Stato ecclesiastico e civile*, a cura di A. Pacchi, Roma-Bari, Laterza 2010.

- D. C. Hoffman, *Paine and Prejudice: Rhetorical Leadership through Perceptual Framing in Common Sense*, in «Rhetoric & Public Affairs», IX, n. 3, 2006, pp. 373-410.
- J. M. Hogan – G. Williams, *Republican Charisma and the American Revolution: the textual persona of Thomas Paine's Common Sense*, in «Quarterly Journal of Speech», LXXXVI, n. 1, 2000, pp. 1-18.
- H. Hubbard, *Thomas Paine*, East Aurora, The Roycrofters 1907.
- I. Hunt, *Rights of Englishmen: an antidote to the poison now vending by the transatlantic republican Thomas Paine, secretary for foreign affairs to Congress, during the American war: in reply to his whimsical attacks against the constitution and government of Great Britain*, London, Printed for J. Bew 1791.
- R. G. Ingersoll, *Humanity's debt to Thomas Paine*, London, Progressive Publishing Company 1892.
- ID., *A Vindication of Thomas Paine. Thomas Paine, a Criticism*, Chicago, Belfords, Clarke and Co. 1879.
- ID., *An oration on the life and services of Thomas Paine*, New York, C. P. Farrell 1874.
- B. Jackson, *The Conceptual History of Social Justice*, in «Political Studies Review», III, 2005, pp. 356-373.
- G. Jellinek, *La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*, a cura di G. Bongiovanni, Roma-Bari, Laterza 2002.
- J.-P. Jessenne – G. Deregancourt – J.-P. Hirsch – H. Leuwers (dir.), *Robespierre: De la Nation artésienne à la République et aux Nations*, cit.
- M. Julin, *Thomas Paine. Un intellectual d'une Révolution à l'autre (1737-1809)*, Bruxelles, Editions Complexe 2004.
- G. Kates, *From Liberalism to Radicalism: Tom Paine's Rights of Man*, in «Journal of the History of Ideas», L, n. 4, 1989, pp. 569-587.
- H. J. Kaye, *Thomas Paine: Firebrand of the Revolution*, New York, Oxford University Press 2000.

- ID., *Thomas Paine and the Promise of America*, New York, Hill and Wang 2005.
- J. Keane, *Tom Paine: a political life*, London, Bloomsbury 1995.
- R. F. King – E. Begler, *Thomas Paine: Common Sense for the Modern Era*, San Diego, San Diego State University Press 2007.
- P. J. Korshin (ed.), *The American Revolution and Eighteenth-Century Culture*, New York, AMS Press 1986.
- I. Kramnick (ed.), *Republicanism and Bourgeois Radicalism. Political Ideology in Late Eighteenth-Century England and America*, Ithaca-London, Cornell University Press 1990.
- ID., “Tom Paine: Radical Liberal”, in ID. (ed.), *Republicanism and Bourgeois Radicalism. Political Ideology in Late Eighteenth-Century England and America*, cit., pp. 133-160.
- ID., “Tommy Paine and Idea of America”, ed. by P. J. Korshin, *The American Revolution and Eighteenth-Century Culture*, cit., pp. 75-91.
- ID., *Introduction to T. Paine, Common Sense*, cit., pp. 7-57.
- ID., *Tom Paine: Radical Democrat*, in «Democracy», I, n. 1, 1981, pp. 127-138.
- ID., *Religion and Radicalism. English Political Theory in the Age of Revolution*, in «Political Theory», V, n. 4, 1977, pp. 505-534.
- ID., *The Rage of Edmund Burke: Portrait of an Ambivalent Conservative*, New York, Basic Books 1977.
- B. Kuklick (ed.), *Thomas Paine*, Aldershot, Ashgate 2006.
- R. Lamb, *Thomas Paine and the Idea of Human Rights*, Cambridge, Cambridge University Press 2015.
- ID., *The Liberal Cosmopolitanism of Thomas Paine*, in «The Journal of Politics», LXXVI, n. 3, 2014, pp. 636-648.
- ID., *Liberty, Equality, and the Boundaries of Ownership: Thomas Paine's Theory of Property Rights*, in «The Review of Politics», LXXII, n. 3, 2010, pp. 483-511.

- G. La Neve, "Le tensioni del Settecento: Edmund Burke tra liberalismo e conservatorismo", a cura di G. Scichilone, *Trasformazioni della modernità. Spicchi di storia del pensiero politico europeo*, Palermo, Dipartimento di Scienze politiche e delle relazioni internazionali (DEMS) 2015, pp. 62-89.
- E. Larkin, *Thomas Paine and the Literature of Revolution*, Cambridge, Cambridge University Press 2005.
- P. Laslett, *Introduction to J. Locke, Two Treatises of Government*, ed. by P. Laslett, Cambridge, Cambridge University Press 1988, pp. 3-122.
- A. Lastra, *Thomas Paine e l'idea di autorità*, in «Filosofia Politica», n. 2, 2002, pp. 181-192.
- P. Leech, *The Language of Controversy: Burke, Paine and the French Revolution*, Bologna, Compositori 1990.
- J. Lessay, *L'Américain de la Convention. Thomas Paine: Professeur de révolutions, député du Pas-des-Calais*, Paris, Perrin 1987.
- Y. Levin, *The Great Debate: Edmund Burke, Thomas Paine, and the Birth of Right and Left*, New York, Basic Books 2014.
- S. Liell, *46 pages: Thomas Paine, Common Sense, and the Turning Point to American independence*, Philadelphia, Running Press 2003.
- P. Linebaugh, "“Where liberty is not, there is my country”. Thomas Paine, un rivoluzionario planetario", a cura di M. Sioli – M. Battistini, *L'età di Thomas Paine. Dal senso comune alle libertà civili americane*, cit., pp. 47-75.
- W. J. Linton, *Life of Thomas Paine*, New York, P. Eckler 1892.
- J. Locke, *Saggi sulla legge naturale*, a cura di M. Cristiani, Roma-Bari, Laterza 2007.
- ID., *Lettera sulla tolleranza*, a cura di C. A. Viano, Roma-Bari, Laterza 2005.
- ID., *Scritti sulla tolleranza*, a cura di D. Marconi, Torino, Unione tipografico-editrice torinese 1997.
- ID., *Political Essays*, ed. by M. Goldie, Cambridge, Cambridge University Press 1997.

- ID., *Two Treatises of Government*, ed. by P. Laslett, Cambridge, Cambridge University Press 1988.
- ID., *Due trattati sul governo e altri scritti politici*, a cura di L. Pareyson, Torino, UTET 1982.
- C. Lounissi, *La pensée politique de Thomas Paine en context: théorie et pratique*, Paris, Champion 2012.
- F. Loverci, *Thomas Paine oggi*, in «Clio», X, n. 2, 1974, pp. 189-204.
- T. Magri, *Thomas Paine e il pensiero politico della rivoluzione borghese*, *Introduzione* a T. Paine, *I diritti dell'uomo e altri scritti politici*, cit., pp. 7-61.
- L. Marcil-Lacoste, *Thomas Paine: un sens commune révolutionnaire*, in «Etudes françaises», XXV, n. 2-3, 1989, pp. 55-85.
- A. Martelloni, *Introduzione* a E. Burke, *Scritti politici*, cit. pp. 9-23.
- N. Matteucci, *Organizzazione del potere e libertà. Storia del costituzionalismo moderno*, Torino, UTET 1988.
- C. H. McIlwain, *Costituzionalismo antico e moderno*, a cura di N. Matteucci, Bologna, Il Mulino 1990.
- M. Meltzer, *Tom Paine: Voice of Revolution*, New York, Franklin Watts 1996.
- C. L. Montesquieu, *Lo spirito delle leggi*, a cura di S. Cotta, 2 voll., Torino, UTET 1965.
- R. Monnier (dir.), *Révoltes et révolutions en Europe (Russie comprise) et aux Ameriques de 1773 à 1802*, cit.
- J. N. Moreau, *Testimonials to the merits of Thomas Paine, author of "Common Sense", "The Crisis", "Rights of man", "English system of finance", "Age of reason", &c. &c.*, Burlington, F. L. Taylor 1861.
- V. Mura, "Bobbio interprete di Locke e del giusnaturalismo moderno", a cura di G. M. Chiodi – R. Gatti, *La filosofia politica di Locke*, cit., pp. 63-94.
- C. Nelson, *Thomas Paine: Enlightenment, Revolution, and the Birth of Modern Nations*, New York, Viking 2006.
- S. Newman – P. S. Onuf (eds.), *Paine and Jefferson in the Age of Revolutions*, Charlottesville, University of Virginia Press 2013.

- R. Nozick, *Anarchia, Stato, Utopia. I fondamenti filosofici dello «Stato minimo»*, Firenze, Le Monnier 1981.
- G. Oestreich, *Storia dei diritti umani e delle libertà fondamentali*, a cura di G. Gozzi, Roma-Bari, Laterza 2007.
- F. O’Gorman, *The Paine Burnings of 1792-1793*, in «Past and Present», CXCIII, n. 1, 2006, pp. 111-155.
- ID., *Edmund Burke: His Political Philosophy*, London, Laen &Unwin 1973.
- E. Pariotti, *I diritti umani. Tra giustizia e ordinamenti giuridici*, Torino, UTET 2008.
- A. Passerin d’Entrèves, *Obbedienza e resistenza in una società democratica*, Milano, Edizioni di Comunità 1970.
- H. Penniman, *Thomas Pain – Democrat*, in «The American Political Science Review», XXXVII, n. 2, 1943, pp. 244-262.
- M. Philp, *Paine*, Oxford, Oxford University Press 1989.
- J. G. A. Pocock, *Il momento machiavelliano. Il pensiero politico fiorentino e la tradizione repubblicana anglosassone*, 2 voll., Bologna, Il Mulino 1980.
- J. Rawls, *Lezioni di storia della filosofia politica*, a cura di S. Freeman, Milano, Feltrinelli 2009.
- G. T. F. Raynal, *The Revolution of America*, London, L. Davis 1781.
- M. Rosa – M. Verga, *La storia moderna. 1450-1870*, Milano, Mondadori 2003.
- S. Rosenfeld, *Tom Paine's Common Sense and Ours* in «The William and Mary Quarterly», LXV, n. 4, 2008, pp. 633-668.
- F. Rossi Landi (a cura di), *Il pensiero americano contemporaneo*, 2 voll., Milano, Comunità 1958.
- E. Rotelli, *Forme di governo delle democrazie nascenti. 1689-1799*, Bologna, Il Mulino 2005.
- J. J. Rousseau, *Scritti politici*, a cura di M. Garin, 3 voll., Roma-Bari, Laterza 1994.
- G. Salvemini, *La Rivoluzione francese (1788-1792)*, a cura di F. Venturi, Milano, Feltrinelli 1989.

- G. Sartori, “La democrazia americana di ieri e di oggi”, a cura di F. Rossi Landi, *Il pensiero americano contemporaneo*, cit., vol. 2, pp. 299-357.
- S. Scandellari (a cura di), *Potere sovrano: simboli, limiti ed abusi*, cit.
- ID., *Il pensiero politico di Thomas Paine*, Torino, Giappichelli 1989.
- M. Scheuermann, *In praise of poverty: Hannah More counters Thomas Paine and the radical threat*, Lexington, University Press of Kentucky 2002.
- G. Scichilone (a cura di), *Trasformazioni della modernità. Spicchi di storia del pensiero politico europeo*, cit.
- J. W. Seaman, *Thomas Paine: Ransom, Civil Peace, and The Natural Right to Welfare*, in «Political Theory», XVI, n. 1, 1988, pp. 120-142.
- M. Sioli – M. Battistini (a cura di), *L'età di Thomas Paine: dal senso comune alle libertà civili americane*, cit.
- J. E. Smith, *Thomas Paine and the “Age of Reason” ’s attack on the Bible*, in «The Historian», LVIII, n. 4, 1996, pp. 745-761.
- F. Smith, *Thomas Paine: Liberator*, New York, Frederick A. Stokes Company 1938.
- ID., *New Light on Thomas Paine’s First Year in America, 1775*, in «American Literature», I, n. 4, 1930, pp. 347-371.
- J. D. Solinger, *Thomas Paine’s Continental Mind*, in «Early American Literature», XLV, n. 3, 2010, pp. 593-617.
- W. A. Speck, *A political Biography of Thomas Paine*, London, Pickering & Chatto 2013.
- P. J. Stanlis, *Edmund Burke and the natural law*, Ann Arbor, University of Michigan Press 1958.
- G. Tamagnini, *Un giusnaturalismo ineguale. Studio su Edmund Burke*, Milano, Giuffré Editore 1988.
- M. Trombino, “Sovranità”, a cura di A. Barbera, *Le basi filosofiche del costituzionalismo. Lineamenti di filosofia del diritto costituzionale*, cit., pp. 193-214.

- G. Vale, *The life of Thomas Paine, author of "Common Sense", "Rights of Man", "Age of Reason", &c., &c. With critical and explanatory observations on his writings; and an appendix containing his Letters to Washington, suppressed in his works at present published in this country*, New York, Beacon 1841.
- P. Van Parijs (ed.), *Arguing for Basic Income: Ethical Foundations for a Radical Reform*, London, Verso 1992.
- ID., "Competing Justifications of Basic Income", in ID. (ed.), *Arguing for Basic Income: Ethical Foundations for a Radical Reform*, cit., pp. 3-43.
- V. J. Vickers, *My Pen and My Soul Have Ever Gone Together. Thomas Paine and the American Revolution*, New York-London, Routledge 2006.
- B. Vincent, "From Social to International Peace: The Realistic Utopias of Thomas Paine", ed. by J. Chumbley – L. Zonneveld, *Thomas Paine: In Search of Common Good*, cit., pp. 64-69.
- ID., *The Transatlantic Republican: Thomas Paine and the Age of Revolutions*, Amsterdam-New York, Rodopi 2005.
- ID. (dir.), *Thomas Paine ou la République sans frontière*, cit.
- ID., *Thomas Paine ou la Religion de la Liberté*, Paris, Aubier 1987.
- F. Viola, *Le origini ideali dei diritti dell'uomo*, in «Nuova Secondaria», XVIII, n. 6, 2001, pp. 36-41.
- ID., *Dalla natura ai diritti. I luoghi dell'etica contemporanea*, Roma-Bari, Laterza 1997.
- P. Viola, *L'Europa moderna. Storia di un'identità*, Torino, Einaudi, 2004.
- F. Voss, *Honoring a Scorned Hero: America's Monument to Thomas Paine*, in «American Philosophical Society», LXVIII, n. 2, 1987, pp. 133-150.
- C. Wagner, *Hypocritical Monster: Loyalist Propaganda and the Scandalous Life of Thomas Paine*, in «Journal for Eighteenth Century Studies», XXVIII, n. 1, 2005, pp. 97-115.



- J. Waldron, *Nonsense upon Stilts. Bentham, Burke and Marx on the Rights of Man*, London, Methuen 1987.
- T. C. Walker, *Two Faces of Liberalism: Kant, Paine, and the Question of Intervention*, in «International Studies Quarterly», LII, n. 3, 2008, pp. 449-468.
- ID., *The Forgotten Prophet: Tom Paine's Cosmopolitanism and International Relations*, in «International Studies Quarterly», XLIV, n. 1, 2000, pp. 51-72.
- D. Wecter, *Thomas Paine and the Franklins*, in «American Literature», XII, n. 3, 1940, pp. 306-317.
- R. West, *Tom Paine's Constitution*, in «Virginia Law Review», LXXXIX, n. 6, 2003, pp. 1413-1461.
- A. Williamson, *Thomas Paine: his life, works, and times*, New York, St. Martin Press 1973.
- J. D. Wilson – W. F. Ricketson, *Thomas Paine*, Boston, Twayne Publishers 1978.
- W. E. Woodward, *Tom Paine: America's Godfather, 1737-1809*, New York, E. P. Dutton & Company 1945.
- D. A. Wilson, *Paine and Cobbett: the Transatlantic Connection*, Kingstone, McGill Queen's University Press 1988.
- W. Woll, *Thomas Paine: motives for rebellion*, Frankfurt am Main, Peter Lang 1992.
- M. Wollstonecraft, *The Vindications: The Rights of Men and The Rights of Woman*, ed. by D. L. Macdonald – K. Scherf, Toronto, Broadview Literary Texts 1997.
- ID., *The Works of Mary Wollstonecraft*, ed. by J. Todd – M. Butler, 7 voll., London, Pickering & Chatto 1989.
- ID., *I diritti delle donne*, Roma, Editori Riuniti, 1978.
- G. Zagrebelsky, *Fragilità e forza dello Stato costituzionale*, Napoli, Editoriale Scientifica 2006.
- A. Zanfarino, *La libertà dei moderni nel costituzionalismo di Benjamin Constant*, Milano, Giuffrè 1961.